



Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Discipline storiche artistiche e geografiche

Andrea Castagnetti

**GOVERNO VESCOVILE, FEUDALITÀ,
'COMMUNITAS' CITTADINA
E QUALIFICA CAPITANEALE
A TRENTO FRA XII E XIII SECOLO**

Libreria Universitaria Editrice
Verona 2001

INDICE

Introduzione	9
Cap. I. Dal governo vescovile ai conti-vassalli tra XI e XII secolo	13
1. Comitato di Trento, Impero e governo dei vescovi (secoli IX-XI)	13
2. Il privilegio alla chiesa trentina (1027) nell'ambito delle concessioni di comitatus alle chiese vescovili	15
3. Le famiglie comitali nella prima metà del secolo XII	18
3.1. I conti di Bolzano e i conti di Eppan / Appiano	18
3.2. I conti Arnoldini o di Morit-Greifenstein.	23
3.3. I conti di Tirolo	24
3.4. I conti di Flavon	27
3.5. I diritti di comitatus dei conti di Appiano e di Tirolo	30
Cap. II. Castelli, 'feudi di custodia', signori tra XII e XIII secolo	33
1. L'incastellamento	33
1.1. Il presunto ritardo trentino	33
1.2. I castelli della Val Lagarina nella documentazione di provenienza veronese del secolo XI	34
2. Governo vescovile, castelli e signorie rurali	40
2.1. Il governo del vescovo e i castelli	40
2.2. Un esempio di 'feudo di guardia': il castello di Stenico	43
2.3. Il castello di Arco, i signori e la comunità	45
2.4. Governo vescovile, milites e comunità rurali	52
3. Governo vescovile e diritti di signori rurali	56
4. I d'Arco fra XII e XIII secolo	66

Pubblicazione finanziata parzialmente
con i fondi M.U.R.S.T.

Proprietà letteraria riservata
Libreria Universitaria Editrice
Verona - via dell'Artigliere 17
tel. 045.8032899; fax 045.8012171

5. I da Campo e la signoria dei canonici veronesi sui villaggi di Breguzzo e Bondo nelle Giudicarie	76	10.1. Il conflitto con Verona (1204)	154
5.1. La formazione della signoria ecclesiastica (secoli X-XII)	76	10.2. La rinuncia all'episcopato di Corrado da Beseno, la ritrattazione e l'elezione di Federico da Wanga (1205-1207)	157
5.2. La difesa della signoria dalle rivendicazioni vescovili e dai soprusi dei milites	82	11. L'episcopato di Federico da Wanga (1208-1218)	163
5.3. I da Campo	87	11.1. Le vicende	163
5.3.1. Il vescovo Alberto (1184-1188)	87	11.2. Un comune mancato	167
5.3.2. L'espansione signorile dai due lati del Sarca al Chiese	89	11.2.1. <i>Communitas</i> cittadina e governo vescovile	167
Cap. III. Governo vescovile, <i>communitas</i> cittadina, politica feudale e qualificazione capitaneale	95	11.2.2. Sindici e procuratores della <i>communitas</i> cittadina	173
1. L'episcopato di Adelpreto (1156-1172)	95	11.2.3. Carenza istituzionale e politica della <i>communitas</i> cittadina	177
2. La concessione in feudo di Garda nell'ambito del conflitto fra Impero e Comuni padani (1167)	98	11.2.4. <i>Communitas</i> cittadina e contado	180
3. Il rovesciamento delle alleanze: la concessione vescovile di Garda a un cittadino veronese (1168)		11.3. La politica feudale: le curie dei pari	183
4. Fermenti nella società cittadina: un episodio di 'guerra privata'	101	11.4. L'episcopato di Alberto da Ravenstein (1219-1223)	189
5. L'esperimento del regime comunale (1171) e il privilegio federiciano (1182)	113	12. La comparsa tarda della qualificazione capitaneale (1166-1182)	189
5.1. I consoli (1171)	115	13. Catalogazione sociale e qualificazione capitaneale (1205, 1210, 1211 e 1220)	193
5.2. Il divieto imperiale (1182) alla cittadinanza di adottare l'organizzazione politica, fiscale e territoriale del comune italico	115	Cap. IV. I da Castelbarco dall'assassinio del vescovo Adelpreto alla qualificazione capitaneale (1172-1218)	201
6. Il vescovo Salomone (1172-1183) tra Impero e Papato	120	1. I da Castelbarco prima dei da Castelbarco	201
7. Il vescovo Corrado (1188-1205) e la famiglia da Povo-da Beseno	123	2. I conflitti con i conti di Appiano e i da Castelbarco secondo la 'Vita di Adelpreto' di Bartolomeo da Trento	205
8. La rivolta antivescovile (1201)	126	3. Aldrighetto da Castelbarco e l'assassinio del vescovo Adelpreto (1172)	208
9. Rubeo da Breganze in Trento (1201 ex.)	140	3.1. La congiura e l'assassinio	208
10. Il conflitto con Verona (1204) e la rinuncia all'episcopato di Corrado da Beseno (1205)	154	3.2. Un 'fedele' dell'imperatore al fianco del vescovo: Garzapano di Verona	212
		3.3. Dopo l'assassinio: Aldrighetto da Castelbarco durante l'episcopato di Salomone (1172-1183)	219

4. I rapporti di Aldrighetto da Castelbarco con il vescovo Corrado da Beseno e la sua scomparsa (1195)	222
4.1. I rapporti con il vescovo	222
4.2. La scomparsa di Aldrighetto in Verona (1195)	226
5. Briano e la vendita-investitura feudale del castello di Castelbarco (1198)	228
5.1. Briano da Castelbarco	228
5.2. La politica territoriale dei vescovi: il controllo dei castelli	230
5.3. Cessione ed investitura vescovile del castello di Castelbarco (1198)	239
6. La partecipazione di Briano alle curie vescovili e alle vicende politiche (1201-1227)	243
7. Il feudo di Briano in Ala	248
8. La qualificazione capitaneale dei da Castelbarco (1218)	259
9. I veronesi Turrisendi capitanei del vescovo di Trento (1218)	261
Conclusione	273
Appendice	279
Indice dei nomi di persona	
Indice dei nomi di luogo	
Cartina storico-geografica	

INTRODUZIONE

Torno a soffermarmi sulle vicende del territorio trentino, zona ‘cerniera’ fra il Regno teutonico e il Regno Italico, dopo che ne ho trattato per l’età carolingia (1) e postcarolingia (2), ora con l’attenzione rivolta al periodo svevo, quando la chiesa vescovile e le forze politiche minori furono coinvolte, ancor più che nel passato, nelle vicende politiche generali.

L’azione politica dei vescovi si svolse con il sostegno o il contrasto delle forze locali: le stirpi dei conti-vassalli, costitutesi tra XI e XII secolo; le famiglie dei signori di castello e feudatari, i cui poteri poggiavano sui ‘feudi di guardia’ e ‘feudi di custodia’, che non giunsero, tuttavia, a formare compiute signorie territoriali; la cittadinanza e, a volte, le comunità rurali.

La chiesa e la città di Trento si trovavano in una situazione istituzionale specifica, che, mentre si avvicinava a quella delle città del Regno Teutonico per la limitazione dell’autonomia cittadina (3), soggetta al governo del vescovo, si discostava da quella delle città comunali italice anzitutto per il mancato compimento del processo di formazione del comune autonomo. A Trento i primi indizi, pochi e assai deboli, di una organizzazione comunitaria della cittadinanza appaiono, in sostanza, nell’ottavo e nel nono decennio del secolo XII; poi nei primi due decenni del secolo XIII è attestata una *communitas* cittadina, designata a volte quale *commune*, con compiti amministrativi.

Ai due periodi accennati corrispondono le comparse delle qualificazioni capitaneali; nella prima fase, in relazione a una singola persona; nella seconda fase, in relazione a un gruppo o ceto

(1) A. Castagnetti, *‘Teutisci’ nella ‘Langobardia’ carolingia*, Verona, 1995.

(2) A. Castagnetti, *Il comitato trentino, la ‘marca’ e il governo vescovile dalle italici agli imperatori sassoni*, Verona, 1998.

(3) Cfr. sotto, testo corrispondente (= t. c.) alle note 110-112 di cap. III.

feudale, nella distinzione sociale verso l'alto, nei confronti dei conti, e verso il basso, nei confronti dei *milites*, considerati non in generale – vi appartengono, in questo caso, anche conti e *capitanei* –, bensì in modo specifico quali *vavasores* o, addirittura, vassalli di condizione inferiore o di *masnada*, e nei confronti dei *cives*.

Nel contributo sarà tenuta la comparazione con le situazioni di un'ampia parte della *Langobardia* settentrionale, comprendente grosso modo la grande circoscrizione metropolitana di Milano (4), la Marca Veronese (5), le città dell'Emilia di tradizione longobar-

(4) Sui *capitanei* milanesi è fondamentale la ricerca di H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, tr. ital. Torino 1995. Sul tema mi sono soffermato di recente in due contributi: A. Castagnetti, *Feuda"owie a spo"ecze'stwo komuny miejskiej*, "Roczniki dziejŹw spo"ecznych i gospodarczych", LIX (1999), pp. 67-106, poi, in lingua italiana, A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale* (d'ora in poi, I), in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Napoli 2000, pp. 207-239, a pp. 207-212; A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*. II, 'Capitanei' a Milano e a Ravenna fra XI e XII secolo (d'ora in poi, II), di prossima pubblicazione negli Atti del Convegno "La signoria rurale in Italia nel medioevo. II Convegno di studi", Pisa, 6-7 novembre 1998, par. 2. Ora si vedano i contributi di E. Occhipinti, *I 'capitanei' di Milano*, in *La vassallità maggiore nel Regno Italico: i 'capitanei' nei secoli XI-XII*, Roma, 2001, a cura di A. Castagnetti, Roma, 2001, pp. 25-34, e di E. Salvatori, *I presunti 'capitanei delle porte' di Milano e la vocazione cittadina di un ceto*, *ibidem*, pp. 35-94; inoltre per altri territori dell'area di influenza milanese, i contributi di G. Andenna, *L'ordo feudale dei 'capitanei': Novara (secoli XI-XII)*, *ibidem*, pp. 95-128; F. Panero, 'Capitanei', 'valvassores', 'milites' nella diocesi di Vercelli durante i secoli XI-XII, *ibidem*, pp. 129-150; A. A. Settia, *Pavia e l'influenza dei 'capitanei' milanesi*, *ibidem*, pp. 151-160; G. Archetti, *Signori, 'capitanei' e vassalli a Brescia tra XI e XII secolo*, *ibidem*, pp. 161-188.

(5) Per Verona, A. Castagnetti, *Fra i vassalli: marchesi, conti, 'capitanei', cittadini e rurali*, Verona, 1999, pp. 63-102; per erona, Vicenza e Padova, A. Castagnetti, *Da Verona a Ravenna per Vicenza, Padova, Trento e Ferrara*, in *La vassallità maggiore cit.*, pp. 345-398; *ibidem*, pp. 399-436 per Trento, ove viene

do-carolingia (6) e di tradizione romanico-ravennate (7). In molte città di queste regioni, ove dalla fine del secolo XI si costituirono i regimi comunali, le famiglie capitaneali svolsero un ruolo politico di primo piano, anche se non sempre parteciparono direttamente alle magistrature cittadine. Esse, attestate, in prevalenza, nei primi decenni del secolo XII, si erano affermate nel corso del secolo XI, caratterizzate da un rapporto vassallatico diretto con gli ufficiali regi, ormai divenuti dinasti marchionali e comitali (8), e con i vescovi; detengono, con frequenza – non nella *Romania* (9) –, diritti signorili su un distretto definito, il cui centro giurisdizionale è rappresentato da un castello, dal quale la famiglia si può connotare: esse presuppongono, quindi, la diffusione dei rapporti vassallatico-feudali, l'incastellamento e la formazione dei 'feudi di signoria'. Nell'area di governo e di influenza della chiesa milanese la loro connotazione iniziale è costituita dall'investitura beneficiaria dei diritti di decima connessi al territorio di una pieve rurale, ai quali si aggiungono diritti signorili.

In assenza di un comune cittadino politicamente autonomo e

anticipata, in forma ridotta, la trattazione presente; per Treviso, D. Rando, *I 'capitanei' a Treviso. Terminologia e realtà feudale fra XII e XIII secolo*, *ibidem*, pp. 325-344.

(6) P. Racine, 'Capitanei' à Plaisance, *ibidem*, pp. 189-206; L. Provero, *Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI)*, *ibidem*, pp. 207-232; R. Rinaldi, *A Reggio, una città di forte impronta vescovile (secoli X-XII)*, *ibidem*, pp. 233-262; P. Bonacini, 'Capitanei' e ceto dominante a Modena nei secoli XI-XII, *ibidem*, pp. 263-284.

(7) Cfr. sotto, nota 9.

(8) A. Castagnetti, *La feudalizzazione degli uffici pubblici*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 2000, II, pp. 764-765, 813-816.

(9) A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, II ed., Bologna, 1982, pp. 225 ss.; Castagnetti, *Feudalità e società comunale cit.*, II, par. 3; Castagnetti, *Da Verona cit.*, pp. pp. 437-492.

nella persistenza del governo vescovile, diverso, ovviamente, fu il ruolo svolto della sola famiglia capitaneale conosciuta con certezza per il territorio trentino, quella dei da Castelbarco, che agì fra vescovi, feudatari e cittadinanza trentina e fu in rapporti politici e militari anche con famiglie signorili dei comuni di Verona e di Vicenza e dei loro contadi.

CAP. I. DAL GOVERNO VESCOVILE AI CONTI-VASSALLI TRA XI E XII SECOLO

1. Il comitato di Trento, Impero e governo dei vescovi (secoli IX-XI)

Il territorio trentino in età carolingia venne organizzato in un comitatus (1), come emerge, senza incertezze, da un noto placito dell'anno 845 presieduto in Trento da un messo regio (2), documento che è stato conservato nell'archivio del monastero veronese che muove la lite (3).

Nel quarto e quinto decennio del secolo X il governo del comitato fu dal re Ugo affidato al vescovo Manasse, con l'amministrazione degli episcopati di Trento, Verona e Mantova (4). Questa investitura costituisce un episodio rilevante del processo di assunzione di funzioni politiche da parte dei vescovi (5), processo che

(1) Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 27-29.

(2) C. Manaresi (ed.), *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 49, 845 febbraio 26: ampio commento in Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 11-96.

(3) L'abate di S. Maria in Organo di Verona rivendica le prestazioni di alcuni uomini abitanti in alcuni villaggi della Val Lagarina, nel territorio trentino meridionale: si veda la cartina storico-geografica in Castagnetti, *'Teutisci'* cit., p. 189.

(4) Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 88 ss.

(5) Per un quadro generale, con osservazioni metodologiche e critiche, si vedano G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella 'Langobardia' del secolo X*, "Aevum", XLIX (1975), pp. 285-309; V. Fumagalli, *Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, a cura di C. G. Mor, H. Schmidinger ("Annali dell'Istituto storico italo-germanico", 3), Bologna, 1979, pp. 77-86; G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, *ibidem*, pp. 253-282; O. Capitani, *Storia dell'Italia medievale*, Bari, 1994, pp. 169-171; Sergi, *I confini* cit., pp. 269-271 e *passim*.

trova appunto nella vicenda trentina un momento essenziale di sviluppo, in quanto essa rappresenta il primo esperimento di investitura ad un vescovo di un governo pieno su un territorio del Regno Italico. Ai successori di Manasse dovette rimanere il governo del comitato, di fatto, anche se non investiti di diritto, prerogativa che svilupparono conformemente al processo generale, ora accennato, di accrescimento dei poteri temporali dei vescovi e delle loro chiese (6).

Si accentuava, nel frattempo, il ruolo di cerniera del territorio trentino tra le regioni meridionali del Regno Teutonico e quelle settentrionali del Regno Italico, un ruolo che nel periodo ottoniano fu svolto nell'ambito della più vasta circoscrizione della Marca Veronese, creata da Ottone I e affidata ai duchi di Baviera e poi di Carinzia (7). Il provvedimento non si mostrò sufficiente, dal momento che, all'inizio del regno di Enrico II, re e duca di Carinzia incontrarono forti ostacoli a scendere a sud di Trento, nelle fasi cruciali dello scontro con Arduino di Ivrea (8): nell'occasione il territorio trentino svolse un ruolo determinante, quale base per la preparazione o la riorganizzazione delle forze teutoniche (9). Probabilmente, proprio durante la sosta in Trento del re germanico, fu costituita un'associazione di preghiera tra re, vescovi e grandi del Regno Teutonico e un gruppo di vescovi italici, in larga parte provenienti dalla Marca Veronese e, quindi, dalla provincia metropolitana di Aquileia (10).

(6) Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 154-161.

(7) A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 110-113.

(8) G. Arnaldi, *Arduino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IV, Roma, 1962, pp. 53-59.

(9) Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 123-127.

(10) *Ibidem*, pp. 136-143.

2. Il privilegio alla chiesa trentina (1027) nell'ambito delle concessioni di comitatus alle chiese vescovili

La presenza e l'azione di Enrico II, rafforzando la posizione della comunità ecclesiastica locale, posero le premesse per un suo potenziamento ulteriore, che si concretizzò, probabilmente, nella concessione in proprium del comitato al vescovo (11), un'ipotesi generalmente accettata (12), anche se il diploma eventuale è andato perduto. In ogni caso, la donazione venne sancita dal privilegio di Corrado II nell'anno 1027 (13), seguita da una nuova concessione concernente i comitati di Bolzano e di Venosta (14), venendosi così a sancire la spartizione del comitato bavaro di Norital, il resto del quale venne concesso alla chiesa vescovile di Bressanone (15), con i diritti comitali, dunque, sulle valli dell'Isarco e dell'Inn (16).

(11) J. F. Böhmer, *Regesta imperii*. II. *Die Regesten des Kaiserreiches unter Heinrichs II.*, ed. Th. Graf, Wien - Köln - Graz, 1971, n. 1561.

(12) H. Bresslau, *Excursus zu den Diplomen Konrads II.*, "Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde", 34 (1909), pp. 106 ss. Se ne vedano un cenno, con i rinvii storiografici essenziali, in I. Rogger, *I principati ecclesiastici di Trento e di Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in *I poteri temporali* cit., pp. 183-184; ed ora, la discussione ampia di W. Huschner, *Die verfassungsrechtliche Stellung der Region Trient - Bozen - Vintschgau im Reichsverband während der Regierungszeit Konrads II.*, in E. Müller-Mertens, W. Huschner, *Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II.*, Weimar, 1992, pp. 357-358, che accoglie l'ipotesi della concessione del comitato nell'anno 1004 ad opera di Enrico II.

(13) *DD Conradi II*, n. 101, 1027 maggio 31.

(14) *DD Conradi II*, n. 102, 1027 giugno 1. Sui sospetti di falsificazione o interpolazione di questo privilegio esiste un'ampia letteratura; per il momento rinviamo a Huschner, *Die verfassungsrechtliche Stellung* cit., p. 364, che ne accetta la sostanza.

(15) *DD Conradi II*, n. 103, 1027 giugno 7.

(16) Rogger, *I principati ecclesiastici* cit., pp. 188-189, ed ora G. Albertoni,

Le concessioni alla chiesa trentina, che rappresentano il compimento della crescita politica della chiesa vescovile, costituiscono, da un lato, il punto di arrivo del processo generale di assunzione di poteri temporali da parte dei vescovi, in forme tra le più complete rispetto a quelle previste nelle poche concessioni già elargite nei Regni Teutonico e Italico (17); dall'altro lato, rafforzano ulteriormente l'azione, già avviata da Ottone I con la costituzione della Marca Veronese, volta a mantenere un controllo diretto della regione nord-orientale del Regno Italico, sottraendo ora alla giurisdizione dei duchi di Carinzia il territorio di Trento, essenziale per il controllo della via di comunicazione attraverso le Alpi lungo il corso dell'Adige e la Val Venosta e, con il territorio di Bressanone, per quello della via del Brennero, attraverso il passo omonimo e lungo il corso dell'Isarco e poi dell'Adige, la via più frequentata dai sovrani, divenuta quasi esclusiva con Enrico II (18): il territorio trentino, mediante la concessione di una piena autonomia di governo al vescovo, era posto in un collegamento diretto con l'Impero, che si avviava a divenire il coordinatore supremo di autonome formazioni regionali, di varia natura, entità ed estensione (19). Va sottolineato che il privilegio diviene il primo certo che conceda ad un destinatario del Regno Italico la giurisdizione su un comitato tradizionale, connotato dall'afferenza a un centro cittadino, sede di una chiesa vescovile, secondo la consuetudine italica (20).

Dopo l'assegnazione legittima e definitiva del governo di tutto il territorio comitale alla loro chiesa, i vescovi assunsero ad una

Le terre del vescovo. Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI), Torino, 1996, pp. 166-174.

(17) Castagnetti, *La feodalizzazione* cit., pp. 748-753.

(18) Cfr. sotto, nota 27 di cap. III.

(19) G. Tabacco, *Regno, Impero e aristocrazie nell'Italia postcarolingia*, I ed. 1991, poi in G. Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto Medioevo*, Torino, 1993, pp. 101-103.

(20) Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 33-36.

posizione politica ancor più forte e stabile della precedente, poiché la donazione del comitatus, effettuata in proprium e in perpetuum (21), se rappresentava la via attraverso cui il potere manteneva o rafforzava il collegamento con le realtà locali emergenti, assicurava al vescovo una posizione autonoma nell'esercizio dei poteri temporali (22), mentre la struttura pubblica tradizionale veniva indebolendosi: nei fatti, il provvedimento si concretizzò nell'esonazione dal governo del duca Adalberone di Carinzia (23). Il comitatus venne concesso, oltre che "cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus suis" – le utilitates tante volte presenti nei privilegi per le chiese del Regno Teutonico (24), indicanti in modo generico i

(21) G. Tabacco, *L'allodialità del potere nel medioevo*, "Studi medievali", ser. III, XI (1970), pp. 602 ss.; G. Tabacco, *Gli orientamenti feudali dell'Impero in Italia*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma, 1980, p. 229, ove l'autore si sofferma anche sul privilegio dell'anno 1027 per la chiesa trentina, correggendo l'interpretazione di V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano 1959, pp. 30-31, il quale ritiene che si sia trattato di una investitura *beneficii nomine*.

(22) Tabacco, *Regno, impero* cit., pp. 109-110; G. Tabacco, *Le strutture del Regno Italico fra XI e XII secolo*, I ed. 1978, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 127-128; Sergi, *I confini* cit., pp. 322 e 384, che sottolinea come il vescovo non diveniva un ufficiale pubblico per la donazione del *comitatus*.

(23) Huschner, *Die verfassungsrechtliche Stellung* cit., p. 358. Per la situazione generale nel Regno Teutonico nel primo periodo di Corrado II si veda E. Boshof, *Die Salier*, Stuttgart - Berlin - Köln - Mainz, 1987, pp. 56 ss.; *ibidem*, pp. 61-62, per i rapporti dell'imperatore con i ducati meridionali e, in particolare, con il duca Adalberone di Carinzia, che verrà deposto nell'anno 1035, entro i quali rapporti va collocato anche il privilegio per la chiesa trentina.

(24) Ci limitiamo a segnalare alcuni privilegi anteriori relativi a concessioni di *comitatus*, nei quali appare il riferimento alle *utilitates*, privilegi tutti concernenti chiese vescovili del Regno Teutonico: *DD Ottonis III*, n. 336, 1000 maggio 30, per la chiesa di Würzburg; *DD Heinrici II*, n. 225, 1011 aprile 10, per la chiesa di Paderborn; n. 226, 1011 maggio 9, per la chiesa di Worms.

proventi economici di varia natura (25) –, con tutti i diritti giurisdizionali e fiscali, chiaramente espressi: “cum districtis placitis cunctisque publicis functionibus et redibitionibus”; espressione nella quale va sottolineata, ai nostri fini, la concessione di districta e placita.

Non conosciamo atti diretti da parte dei vescovi trentini relativi al governo dei comitati loro concessi in proprietà e in perpetuo, una situazione, invero, che riflette quella generale del Regni Teutonico e Italico. Solo in pochissime occasioni i privilegi imperiali di concessione di comitati a chiese vescovili fanno riferimento diretto alla facoltà concessa di nominare conti: si tratta delle concessioni alla chiesa di Würzburg (26) e a quella di Cambrai (27), nonché di quella, ricordata in privilegi più tardi, alla chiesa di Verdun (28).

3. Le famiglie comitali nella prima metà del secolo XII

3.1. I conti di Bolzano e i conti di Eppan / Appiano

I primi rapporti vassallatici documentati per il Trentino concernono la concessione e l'esercizio dell'ufficio di advocazia della

chiesa vescovile per territori soggetti, che appare già detenuto in forma ereditaria da almeno due famiglie comitali, presumibilmente un membro dei conti di Tirolo e uno dei conti di Flavon, come appresso chiariamo.

Il governo del vescovo trentino si svolge in forme diverse in relazione alla posizione istituzionale dei tre comitati di Trento, Bolzano e Venosta, che appartenevano ad aree appunto diverse: il primo al Regno Italico e gli altri due al Regno Teutonico e al ducato di Baviera (29); appartenenza che si intreccia e differisce con quella alla diocesi trentina (30). La situazione non fu regolarizzata dall'inserimento del comitato trentino nel Regno Teutonico, come con frequenza è stato ritenuto dalla storiografia. Il privilegio di Corrado II – ancor meno, ovviamente, quello eventuale e precedente di Enrico II – non sanzionò l'inclusione del comitato nel ducato bavaro e quindi nel Regno Teutonico: il processo fu solo avviato per giungere a maturazione fra XI e XII secolo (31).

Nel periodo del conflitto tra Impero e Papato tra XI e XII secolo, che si ripercosse anche nella nostra regione (32), si vennero affermando alcune famiglie comitali, caratterizzate dall'esercizio di funzioni advocaziali per chiese maggiori e monasteri, secon-

(25) H. Hoffmann, *Grafschaften in Bischofshand*, “Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, 49 (1993), pp. 464-469.

(26) *DD Ottonis III*, n. 336, 1000 maggio 30; cfr. Tabacco, *L'allodialità* cit., p. 603, e Hoffmann, *Grafschaften* cit., p. 452.

(27) *DD Heinrici II*, n. 142, 1007 ottobre 22.

(28) Il vescovo di Verdun ottenne da Ottone III la facoltà di nominare i conti: L. Santifaller, *Zur Geschichte der ottonisch-salischen Reichskirchensystems*, Wien 1964, p. 107, e Hoffmann, *Grafschaften* cit., p. 447, con riferimento a un diploma ottoniano perduto. Per altri privilegi alle chiese del regno si può utilizzare l'elenco redatto da Santifaller, *Zur Geschichte* cit., p. 106 sgg.

(29) Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 99-108.

(30) H. Rogger, *Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora*. I. *Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis*, Trento, 1984, p. XV e cartina storico-geografica fra pp. XVI-XVII; si vedano anche le cartine storico-geografiche sulle circoscrizioni diocesane elaborate da R. Heuberger, *Rätien im Altertum und Frühmittelalter. Forschungen und Darstellung*, Innsbruck, 1932, p. 77, e J. Riedmann, *Mittelalter*, in *Geschichte des Landes Tirol*, a cura di J. Fontana, P. W. Haider, W. Leitner, G. Mühlberger, R. Palme, O. Parteli, J. Riedmann, II ed., Bozen - Innsbruck - Wien, 1990, I, p. 319.

(31) Huschner, *Die verfassungsrechtliche Stellung* cit., pp. 365-367.

(32) F. Cusin, *I primi due secoli del principato ecclesiastico di Trento*, Urbino, 1938, pp. 37-38, 70-84.

do il modello teutonico (33), e dal radicamento locale, attestato dalla designazione attraverso un castello (34). Il processo avvenne nei territori assoggettati direttamente alla chiesa di Trento.

I da Eppan o da Appiano discendevano, probabilmente, dai conti di Bolzano, che intorno agli anni Settanta del secolo XI governavano il comitato di Bolzano, con Odolrico e il figlio Federico (35), ufficio che essi perdettero (36) per essersi schierati, con la dinastia ducale dei Guelfi, a favore del partito gregoriano

(33) Ph. Dollinger, *L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siècle*, Paris, 1949, pp. 62-67; O. Brunner, *Terra e potere: strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, I ed. 1965, tr. it. Milano, 1983, pp. 427-462; J. Riedmann, *Vescovi e avvocati*, in *I poteri temporali* cit., pp. 35-76.

(34) K. Schmid, *Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht, Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel, Vorfagen zum Thema 'Adel und Herrschaft' im Mittelalter*, I ed. 1957, poi in K. Schmid, *Gebetsgedenken und adliges Selbstverständnis im Mittelalter. Ausgewählte Beiträge*, Festgabe zu seinem sechzigsten Geburtstag, Sigmaringen, 1983, pp. 214 ss.; si veda, in generale, anche J.-P. Cuvillier, *L'Allemagne médiévale. Naissance d'un État (VIIIe-XIIIe siècles)*, I, Paris, 1979, tr. it. *Storia della Germania medievale. Nascita di uno Stato (secoli VIII-XIII)*, I, Firenze, 1985, p. 392, che pone in relazione il radicamento nei castelli con l'assunzione dell'ufficio di avvocazia per chiese e monasteri potenti; per la Baviera, Dollinger, *L'évolution* cit., p. 44; per la Carinzia, C. Fräss-Ehrfeld, *Geschichte Kärntens. I. Das Mittelalter*, Klagenfurt, 1984, pp. 122-123; per il patriarcato di Aquileia, P. Cammarosano, *L'alto medioevo: verso la formazione regionale*, in P. Cammarosano, F. De Vitt, d. Degrassi, *Storia della società friulana. Il Medioevo*, Tavagnacco, 1988, pp. 98-99; per il Trentino, Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 32-37, 40.

(35) F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch. I. Bis zum Jahre 1200; II. 1200-1230, III. 1231-1253*, Innsbruck, 1937, 1949 e 1957 (d'ora in poi, I, II e III), I, n. 85, anni 1065-1077, e n. 91, 1074 settembre 27, Caldaro.

(36) *Ibidem*, I, n. 97, anni 1078-1082: ultima attestazione del conte Federico, figlio di Odolrico, in una registrazione contenuta nei *Libri traditionum* del monastero di Ebersberg.

(37). Perduti i diritti su Bolzano, essi, mantenendo il titolo comitale, con un processo di dinastizzazione comune nel tempo, si radicarono nel territorio sulla destra dell'Adige, tra la Val d'Ultimo e la Val di Non, ove si trovava Appiano o Eppan (38); ebbero anche possessi, allodiali e feudali, e diritti pubblici in altre zone nei territori di Bolzano e di Trento (39).

Il primo conte denominato da Appiano/Eppan appare nel 1116, in una situazione significativa per l'aspetto politico generale e locale. In quell'anno l'imperatore Enrico V, nella sua seconda discesa nel Regno Italico, si soffermò a lungo nella Marca Veronese e in Venezia, nella quale città presiedette sedute giudiziarie per la soluzione di controversie concernenti beni di monasteri veneziani situati nei territori della Marca (40). Al suo seguito appare costantemente il vescovo trentino Gebeardo, che, si noti, era stato nominato all'inizio del 1106 dal re Enrico V (41) e consacrato in ottobre dal pontefice Pasquale II nel concilio di Guastalla (42). Ad uno dei placiti veneziani dell'anno 1116 fra il seguito imperiale viene nominato Odorico comes de Piano (43), dopo il

(37) H. Obermair, M. Bitschnau, *Le 'notitiae traditionum' del monastero dei canonici agostiniani di S. Michele all'Adige. Studio preliminare all'edizione della Sezione II del 'Tiroler Urkundenbuch'*, in *Studi di storia medioevale e di diplomatica*, XVIII, pp. 112-113, con rinvio agli studi precedenti.

(38) E. Curzel, *Le pievi trentine*, Bologna, 1999, p. 214, precisa che il toponimo Appiano, che ora corrisponde ad una località singola, indicava una zona.

(39) Cfr. sotto, t. c. nota 50.

(40) A. Castagnetti, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al Comune*, Verona, 1981, pp. 34-35.

(41) Rogger, *Monumenta* cit., pp. 55.

(42) P. F. Kehr, *Germania pontificia*, Berlino, 1910-1911, I/2, p. 402, n. 6, 1106 ottobre 21.

(43) A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia, 1877; *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, voll. 2, Venezia, 1879-1881 (d'ora in poi, I, II e III), II, n. 78, 1116 marzo 12, Venezia, in *palatio ducis*; regesto in K. F. Stumpf-

vescovo Gebeardo e Enrico, fratello del duca Guelfo (V) (44). Notiamo che Odorico è anche il primo, fra i conti che gravitano intorno alla chiesa vescovile trentina, ad essere connotato con una cognominazione topografica, probabilmente da un castello (45). Così denominato il conte appare, due decenni più tardi, in due atti, che lo vedono scambiare (46) o donare (47) beni al monastero di Baumbourg.

Significativa la partecipazione sua e dei suoi figli, Federico ed Enrico, alla fondazione del monastero dei canonici regolari di S. Michele all'Adige verso la metà del secolo (48). Essa si mostra come il frutto, nel contesto di una riforma episcopale canonica (49), della collaborazione fra il vescovo Altemanno e una stirpe

Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts. II. Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts chronologisch verzeichnet als Beitrag zu den Regesten und zur Kritik derselben*, Innsbruck 1865-1883, n. 3130. Questo Odorico può essere identificato con il nostro il *comes Odoricus* presente ad un placito in Treviso con il vescovo trentino e i conti Arpone e Adelberto: cfr. sotto, nota 76.

(44) Per il probabile collegamento parentale dei conti di Appiano con i duchi Guelfi si veda Obermair, Bitschnau, *Le 'notitiae traditionum'* cit., p. 106.

(45) Pur tenendo presente il significato del toponimo Appiano, sopra accennato (nota 38), è presumibile che la connotazione topografica con valore 'signorile' dei conti di Appiano derivasse da un castello specifico, ma solamente verso la fine del secolo XII sono documentati un *Castrum Vetus* di Appiano (doc. dell'anno 1189, citato sotto, nota 175 di cap. IV) e un dosso detto *Castellum Vetus* situato in *pertinentia* di Appiano, che il conte Eginone consegna al vescovo Corrado e riceve poi in feudo (doc. dell'anno 1194, citato sotto, nota 180 di cap. IV), con le solite clausole di 'apertura', delle quali trattiamo appresso (cfr. sotto, t. c. note 40, 43, 91, 215 di cap. II, note 32, 87, 374 di cap. III, ecc.).

(46) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 167, anni 1139-1145.

(47) *Ibidem*, I, n. 168, anni 1139-1145.

(48) *Ibidem*, I, n. 221a, , anni 1145-1149. Cfr. Obermair, Bitschnau, *Le 'notitiae traditionum'* cit., pp. 98 ss.

(49) S. Weinfurter, *Salzburger Bistumsreform und Bischofspolitik im 12.*

comitale in una fase di crescente affermazione politica, fino alla costituzione di una vasta signoria, composita nei suoi elementi, su territori vicini, ma non contigui, fra Trento e Bolzano, nelle valli di Cembra, di Fiemme e di Non, nelle Giudicarie e sul lago di Garda (50).

3.2. *I conti Arnoldini o di Morit-Greifenstein.*

In Bolzano, dopo i conti Odolrico e Federico, progenitori probabili dei conti di Appiano, assunse l'ufficio comitale la famiglia degli Arnoldini, come è attestato nel secondo decennio del secolo XII, quando viene ricordato il comitatus, situato nell'episcopatus di Trento (51), comitatus che prende nome dal titolare, secondo una consuetudine secolare del Regno Teutonico (52), in questo caso un Arnoldo, che è qualificato con la sua funzione di advocatus della chiesa di Bressanone: egli va identificato con un Arnolfus secundus avvocato della chiesa di Bressanone che compare fra il 1085 e il 1097 (53), probabilmente figlio di altro Arnoldo avvoca-

Jahrhundert. Der Erzbischof Konrad I. von Salzburg (1106-1147) und die Regularkanoniker, Köln - Wien, 1975, pp. 94 ss. per Trento.

(50) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 39; Obermair, Bitschnau, *Le 'notitiae traditionum'* cit., p. 107.

(51) O. Redlich (ed.), *Die Traditionbücher des Hochstifts Brixen von zehnten bis in das vierzehnte Jahrhundert*, Innsbruck, 1886, n. 423, anni 1110-1122: donazione ai canonici del capitolo di Bressanone di un "predium, quale tunc temporis habuit in Tridentinensi episcopatu, comitatu autem domni Arnoldi Brixinensi advocati, in Parbian situm".

(52) Castagnetti, *Teutisci* cit., pp. 30-31; F. Cagol, 'Gae', *pagi e comitati nella Baviera agilolfingia e carolingia*, Verona, 1997, pp. 23-51.

(53) Redlich, *Die Traditionbücher* cit., n. 389, anni 1085-1097; cfr. Albertoni, *Le terre* cit., p. 231.

to, documentato dalla metà del secolo (54). Agli Arnoldini vengono ricollegati i conti di Morit (55), poi denominati dal castello di Greifenstein, che tennero l'ufficio comitale di Bolzano fino alla loro estinzione, avvenuta nell'anno 1165 con la scomparsa del conte Arnaldo (III) di Morit-Greifenstein (56).

Con gli Arnoldini, che dovettero essere investiti del comitatus dal vescovo di Trento Gebeardo, siamo in presenza di una famiglia che si fregia del titolo comitale non per una 'appropriazione' dinastica, ma a seguito di una recente nomina del vescovo, titolo, del resto, che assai presto viene a connettersi, secondo un processo generalizzato (57), ad una 'cognominazione' derivata dal possesso di un castello, prima quello di Morit, poi di Greifenstein.

3.3. I conti di Tirolo

Le prerogative comitali degli Arnoldini su Bolzano furono ereditate, almeno in parte, dai conti di Tirolo, le cui origini, non ancora chiarite (58), sono da porre probabilmente nella Carinzia, ma la documentazione relativa, concernente il conte Bertoldo di

(54) Redlich, *Die Traditionbücher* cit., n. 73, anni 1050-1065; per la documentazione si veda Albertoni, *Le terre* cit., p. 286, tabella 14.

(55) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 131, anni 1124-1125: fra i testi Arnaldo *comes de Morith*; n. 170, anno 1140: fra i testi Arnaldo *comes et advocatus de Morith*.

(56) Obermair, Bitschnau, *Le 'notitiae traditionum'* cit., p. 113.

(57) Cfr. sopra, t. c. nota 34.

(58) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 108-109; I. Rogger, *Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto (1156-1172), nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo da Trento*, "Studi trentini di scienze storiche", LVI (1977), p. 358; J. Riedmann, *Mittelalter* cit., p. 353. Segnalazione della letteratura relativa alle origini dei conti di Tirolo e discussione critica sono in una lunga nota di commento al documento dell'anno 1141 di Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 182, p. 81.

Tirolo (59), è posteriore, sia pure di poco, a quella relativa al territorio di Trento e anche a quella relativa ai territori di Bressanone (60) e di Frisinga: proprio in quest'ultima è impiegata per la prima volta la cognominazione de Tyrol per il conte Bertoldo (61). Con il castello di Tirolo, come annota il Cusin (62), si veniva "a tagliare il punto di contatto fra le diocesi di Trento e di Coira".

I conti di Tirolo, come gli altri conti, appaiono nella documentazione trentina nei primi decenni del secolo XII, ad iniziare dall'episcopato di Gebeardo. Un conte Adelberto viene ricordato dal cronista Ekkeardo (63) come protagonista di un'azione clamorosa, poiché nell'anno 1106 imprigionò i membri di una legazione inviata dal re Enrico V al pontefice, asserendo di agire per il deposto Enrico IV. Pur in modi non unanimi (64), egli viene identificato con il conte Adelpreto attestato nei due decenni seguenti al seguito dei vescovi trentini. Potrebbe anche corrispondere al conte omoni-

(59) A. von Jaksch (ed.), *Monumenta historica ducatus Carinthiae*. III. *Die Kärntner Geschichtsquellen. 811-1202*, Klagenfurt, 1904, n. 201, 1158 giugno 20; reg. in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 263: tra le confinazioni di un *cacumen montis* vengono menzionati il fiume Gurk e un *comitatus*, indicato, secondo la consuetudine 'teutonica', dal nome del conte: "comitatus Perhtoldi comitis de Tyrol"; assiste all'atto lo stesso conte 'Bertoldo di Tirolo'. Nuova indicazione del confine attraverso il *comitatus* del conte Bertoldo di Tirolo *ibidem*, I, n. 282, 1163 maggio 13. Cfr. Frass-Ehrfeld, *Geschichte Kartens* cit., p. 121.

(60) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 188, anno 1142: Alberto e Bertoldo conti di Tirolo.

(61) *Ibidem*, I, n. 182, anno 1141: Bertoldo conte di Tirolo assiste ad una permata di beni in Wippenhausen, presso Frisinga, fra il monastero benedettino di Weihenstephan e i signori di Wippenhausen; cfr. anche n. 187, anno 1142, Frisinga: "Aderant etiam laici testes ac de nobilibus comes Perholdus de Tyrol".

(62) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 103.

(63) Ekkehardi *Chronicon Universale*, in *MGH, SS*, VI, pp. 234-235.

(64) Sia sufficiente il rinvio a Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 37 e pp. 77-78.

mo in rapporti con la chiesa vescovile di Bressanone negli stessi decenni (65).

Una prima volta, qualificato come “conte e avvocato suo”, assiste il vescovo Gebeardo quanto questi stabilisce i patti con la comunità di Fiemme (66), un’azione di assistenza e di tutela, soprattutto in atti pubblici rilevanti compiuti dal vescovo, propria della funzione di avvocato feudale (67). Con analogo qualificazione egli appare nell’atto dell’anno 1124 (68), con il quale il vescovo Altemanno (69) concede ai vicini di Riva di edificare un castello (70).

Questo Adelpreto o, probabilmente, un figlio omonimo, ora

(65) Riedmann, *Mittelalter* cit., p. 352: un conte Adelpreto deteneva intorno al 1100 il *comitatus* di Norital. Per i rapporti di un conte Adelpreto con la chiesa di Bressanone si vedano due documenti dei primi decenni del secolo XII: Redlich, *Die Traditionsbücher* cit., n. 424, anni 1110-1122; n. 432, anni 1115-1125.

(66) B. Bonelli, *Notizie storico-critiche intorno al b. m. Adalpreto vescovo e comprotettore della Chiesa di Trento*, II, Trento, 1761, nn. 16 e 15, regestati da Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., nn. 138 e 139, datati rispettivamente 1111 luglio 13 e 14, Bolzano. La documentazione, non esente da sospetti di interpolazione, presenta anche problemi di datazione, che sono discussi nelle introduzioni di Huter.

(67) Per l’avvocazia cfr. sopra, t. c. nota 33. Per l’avvocazia dei primi conti di Tirolo si veda H. von Voltelini, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale*, I ed. 1907, tr. it. Trento, 1981, pp. 71-73; Riedmann, *Vescovi e avvocati* cit., pp. 65 ss.

(68) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 17, 1124 agosto 7, Arco; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 150.

(69) Il vescovo Altemanno – anni 1124-1149 – proveniva dalla famiglia dei conti di Lurn in Carinzia, figlio di un conte Udalscalco, attivo presso la chiesa vescovile di Bressanone: Rogger, *Monumenta* cit., p. 58; Fräss-Ehrfeld, *Geschichte Kärntens* cit., pp. 117-118, ricorda il vescovo Altemanno come “ultimo rappresentante maschile della stirpe” dei conti di Lurn.

(70) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, Verona, 1983, I, pp. 79-80.

denominato de Tirolo, nel 1144 apre una serie di testi numerosi che assistono il vescovo Altemanno, che giudica, con il consiglio dei suoi vassalli, una controversia tra le comunità di Riva e di Arco (71). In questo periodo, si svolse un conflitto con i conti di Appiano, al quale il vescovo trentino Adelpreto avrebbe cercato di porre fine, favorendo nella sostanza i conti di Tirolo (72). Nei decenni seguenti Adelpreto o Alberto II, scomparso nell’anno 1165, e i suoi fratelli Bertoldo (73), avvocato dell’episcopio, ed Enrico appaiono con frequenza presso i vescovi trentini (74).

3.4. I conti di Flavon

Nel 1116 si trovano, al seguito dell’imperatore Enrico V, accanto al vescovo Gebeardo e al conte Odorico di Appiano (75), i conti Arpone e Adelberto, menzionati, tuttavia, in un solo placito svoltosi a Treviso (76): mentre il secondo potrebbe corrispondere

(71) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 20, 1144 novembre 23, Trento.

(72) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 116-117; Rogger, *Vita, morte* cit., p. 358.

(73) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 72.

(74) Per un’esposizione sintetica delle vicende della famiglia comitale e per la presenza di alcuni membri presso i vescovi trentini e al seguito di Federico Barbarossa, nell’assedio di Milano e nella pace di Venezia, nella prospettiva dei rapporti anche con i conti di Morit e di Appiano e con i conti di Gorizia, si veda J. Riedmann, *Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol zu Italien bis zum Jahre 1335*, Wien, 1977, pp. 8-11, ripreso in Riedmann, *Mittelalter* cit., pp. 353 ss.

(75) Cfr. sopra, t. c. note 43-44.

(76) G. B. Verci, *Storia degli Ecelini*, voll. 3, Bassano, 1779, III, *Codice diplomatico eceliniano*, n. 9, 1116 marzo, Treviso; Gloria, *Codice diplomatico* cit., II, n. 76; reg. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler* cit., n. 3126, e Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 144.

al conte Adelpreto di Tirolo (77), il primo Arpone è comunemente ritenuto appartenente ad una famiglia comitale che di lì a pochi decenni assumerà la cognominazione signorile di Flavon.

Alla convenzione del 1124 tra il vescovo Altemanno e la comunità di Riva (78) intervenne, oltre ad Adelpreto, conte e avvocato, presumibilmente di Tirolo, un altro conte e avvocato, Arpone. Questi può essere considerato appartenente alla stirpe di Flavon, padre dei conti Arpone ed Eberardo. Il secondo viene appunto qualificato comes de Floven verso la metà del secolo negli atti di consacrazione del monastero di S. Michele all'Adige, cui abbiamo accennato (79): si tratta della prima attestazione cognominale derivata dal castello di Flavon, situato sul versante occidentale della val di Non, con molti altri castelli e possedi nella valle e in altre zone (80).

In un atto posteriore di uno o due decenni, stipulato in Sonnenburg fra i vescovi di Bressanone e di Trento, il presule trentino è accompagnato da alcuni nobili, dei quali sono dati i nomi solo del conte Aribone o Arpone e del fratello Eberardo (81). Ancora, nell'anno 1181, il vescovo Salomone, constatando che l'advocatia del monastero è vacante per la scomparsa del conte

(77) L'alternanza delle varianti del nome – Adelpreto, Adelberto, Alberto ecc. – è documentata: si veda l'esemplificazione per il vescovo Adelpreto segnalata da Rogger, *Vita, morte* cit., pp. 349-350.

(78) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68.

(79) Doc. degli anni 1145-1149, citato sopra, nota 47.

(80) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 37.

(81) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 249, 1156-1164, Sonnenburg. Si veda anche il riferimento, presente in documento più tardo, un 'placito' svoltosi al cospetto del vescovo Altemanno e concernente una controversia tra la badessa del monastero e il conte Arpone di Flavon (la cognominazione dal toponimo può essere attribuita al periodo delle testimonianze, rese, fra altri, dal conte Corrado di Flavon): *ibidem*, n. 421, 1185 gennaio 9, *ad vadum* di Firmiano, e n. 161*, anni 1132-1149.

Eberardo, avvocato dell'ente, acconsente ad investire dell'avvocazia, su sua richiesta, il conte Pellegrino, fratello di Eberardo (82).

Proprio con il monastero di Sonnenburg una lunga tradizione di studi pone in relazione i conti di Flavon (83), sulla scorta di un documento, relativamente tardo, dell'anno 1214, con il quale il vescovo trentino Federico investì dell'avvocazia del monastero Odorico e Gabriele conti di Flavon, advocazia che loro spettava per il fatto che i loro antecessori avevano fondato il monastero stesso (84). Poiché nella fondazione del monastero di Sonnenburg, avvenuta nel quarto decennio del secolo XI (85), aveva avuto parte attiva Wichburg, moglie del conte Otwin e figlia del conte palatino in Baviera, Hartwig (I), della stirpe degli Ariboni, imparentato con il vescovo Albuin di Bressanone (86), è possibile avanzare l'ipotesi che anche i conti di Flavon siano da ricollegare, certamente in via indiretta, al gruppo di famiglie che svolsero funzioni comitali nelle regioni meridionali del ducato bavaro, controllando, nel contempo, la sede episcopale brissinese.

Uno 'spaccato' dei rappresentanti di tre delle quattro famiglie comitali, gravitanti intorno alla chiesa trentina, è dato da un placito presieduto dal vescovo Adelpreto, nella piana ad oriente di Castel Firmiano, nella confluenza tra i fiumi Adige ed Isarco (87): fra i

(82) *Ibidem*, I, n. 399, 1181 dicembre 15, Trento.

(83) Per tutti, Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 35.

(84) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, p. 367, nota e, doc. 1214 gennaio 28, estratto; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 647.

(85) *Ibidem*, I, n. 54, anni 1030-1039.

(86) Albertoni, *Le terre* cit., p. 151; a pp. 276-277 tavola genealogica degli Ariboni.

(87) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 33, 1163 luglio 22, presso Castel Firmiano; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 283: al cospetto del vescovo trentino si presenta Federico da Campo per chiedere ragione del suo beneficio concernente il castello di Stenico. Cfr. sotto, t. c. note 216 ss.

laici che assistono il vescovo, sono elencati per primi Alberto e Bertoldo conti di Tirolo, Arnolfo conte di Grefenstein, Eberardo e Arpone conti di Flavon; mancano solo i conti di Appiano.

Ai nostri fini riteniamo sufficiente avere delineato i tratti iniziali delle vicende delle quattro famiglie comitali, sottolineandone la certa o probabile provenienza dalle regioni limitrofe, incluse nei ducati teutonici di Baviera e di Carinzia, rafforzando quanto era stato prospettato dal Cusin (88).

3.5. *I diritti di 'comitatus' dei conti di Appiano e di Tirolo*

Le famiglie comitali, in particolare quelle dei conti di Tirolo e dei conti di Appiano, possedevano diritti di comitatus su vaste aree, rispondenti o meno che fossero a vecchi o nuovi distretti comitali, aree nelle quali erano dislocati castelli e possessi terrieri.

Mentre per castelli, possessi e diritti che erano inseriti all'interno dell'antico comitato trentino, essi riconoscevano di fatto la giurisdizione comitale della chiesa vescovile, mantenendo diritti signorili limitati ricevuti in feudo, per i territori dei comitati di Venosta e di Bolzano o per zone, come quella di Appiano, ai margini settentrionali del comitato trentino, dovevano disporre di pieni diritti comitali.

Essi detenevano i diritti in feudo dalla chiesa vescovile e li esercitavano in compartecipazione con il vescovo (89), come attestano un laudum imperiale del 1184 per i conti di Tirolo (90) e un'investitura vescovile dell'anno seguente per i conti di Appiano

(88) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 32-41.

(89) Cenni essenziali in Rogger, *I principati* cit., pp. 198-199.

(90) *Laudum* imperiale sui diritti di *comitatus* relativi alla costruzione eventuale di fortificazioni, ove viene dichiarato che vescovo e conte di Tirolo detenevano "unum comitatum comunem": *DD Friderici I*, n. 854, 1184 marzo 15, Hagenau im Elsaß.

(91). Solo per i conti di Tirolo abbiamo a disposizione atti dei primi decenni del secolo XIII, che mostrano l'esercizio effettivo, pur se condiviso con il vescovo, dei diritti comitali o signorili maggiori nei confronti di comunità strutturate in un territorio definito, ad esempio, in relazione alla comunità di Bolzano. Si vedano, oltre ai patti (92) tra le comunità delle pievi di Bolzano e di Keller, che prevedono la ripartizione in due parti al vescovo e una al conte dei bandi inflitti per infrazioni nell'utilizzazione dei beni comuni – pascoli, boschi, strade, paludi, ronchi –, le *manifestationes*, rese sotto giuramento all'inizio del secolo seguente, circa i diritti del vescovo e del conte di Tirolo sul territorio di Bolzano (93): i 'giurati', rifacendosi alle consuetudini vigenti fin dal tempo del vescovo Adelpreto – anni 1156-1172 –, dichiararono che al vescovo e al conte spettavano per ciascuno la metà dei proventi connessi all'ospitalità per il placito 'legale', mentre al primo spettava solo un terzo di tutti i banni esatti; al conte, inoltre, competeva la determinazione delle *mensurae*, dal che sembra che si possa dedurre che suo fosse il banno relativo.

(91) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 23, 1185 luglio 23; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 426: investitura in feudo del vescovo Alberto III ai conti di Appiano di due castelli e, rilevante per i nostri fini, di *medietas comitatus Piani*, del quale fino a quel tempo non ne erano stati investiti che di un terzo.

(92) *Ibidem*, I, n. 459, 1190 giugno 24, Bolzano.

(93) *Ibidem*, II, n. 574, 1208 febbraio 7, Bolzano.

CAP. II. CASTELLI, 'FEUDI DI CUSTODIA', SIGNORI TRA XII E XIII SECOLO

1. L'incastellamento

1.1. Il presunto ritardo trentino

Noto è il ruolo svolto dal processo di incastellamento verificatosi dal secolo X in molte regioni settentrionali di tradizione longobardo-carolingia, per quanto concerne sia l'evoluzione della società verso forme signorili, aspetto sul quale ci soffermiamo nel prossimo paragrafo, sia gli assetti insediativi e, soprattutto, le forme di organizzazione del territorio.

A causa dell'assenza – non totale, come subito constatiamo – di documentazione per i secoli X e XI e, per converso, della presenza di una di documentazione sulle nuove fortificazioni nella seconda metà del secolo XII, la diffusione dei castelli nel territorio trentino potrebbe apparire un fenomeno più tardo rispetto a quanto avvenuto nella *Langobardia* (1), un'ipotesi che già il Settia invitava a vagliare con cautela (2) e che ora, secondo noi, va decisamente ridimensionata, sottolineandone non la caratteristica di un pro-

(1) P. Vaccari, *Il 'castrum' come elemento di organizzazione territoriale*, I ed. 1923-1924, poi in P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, II ed., Milano, 1963, pp. 159-172; G. Fasoli, *Le incursioni ungheresi in Europa nel secolo X*, Firenze, 1945, pp. 134 ss.; G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, I ed. 1966, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 49-77; G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano, C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, pp. 142-167; Rossetti, *Formazione cit.*, pp. 243-309; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, II, Torino, 1978, pp. 215-249; A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 73 ss., 168 ss. e *passim*.

(2) A. A. Settia, *Stabilità e dinamismi di un'area alpina: strutture insediati-*

cesso tardo, ma la ripresa, certamente assai ampia e pertanto caratteristica del territorio trentino, di una fase generale di costruzione di fortificazioni, attestata nella stessa epoca, che sola in parte, dunque, possiamo considerare come 'nuova' (3).

Possiamo ricordare, per non lasciarci condizionare dal silenzio delle fonti, per la zona al confine con il territorio afferente a Bolzano la vicenda alla metà del secolo X del castello di *Formicaria*, l'attuale Castel Firmiano, il cui ruolo di baluardo difensivo apparentemente insuperabile, se non attraverso la defezione della guarnigione, per le truppe del marchese Berengario, il futuro re Berengario II, che scendevano dalla Val Venosta, è stato tramandato dalla cronaca di Liutprando di Cremona (4). Orbene, questo castello non torna ad essere documentato che nella seconda metà del secolo XII (5), come molte delle fortificazioni trentine.

Ancora, castelli dovevano sorgere nelle località che diedero la connotazione 'cognominale' alle famiglie comitali di Morit-Greifenstein, Tirolo, Appiano, Flavon, anche se le fortificazioni effettive sono documentate nel corso del secolo XII.

1.2. I castelli della Val Lagarina nella documentazione di provenienza veronese del secolo XI

Nella Val Lagarina il Varanini ha segnalato l'esistenza di un *castellum Ava*, da identificare con Avio, menzionato in una

ve nella diocesi di Trento, in *La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, I, Rovereto, 1986, pp. 255-256.

(3) Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 298-301.

(4) Liudprandi *Antapodosis*, in Liudprandi *opera*, ed. J. Becker, in *SS in usum scholarum*, Hannover e Lipsia, 1915, V, 26, p. 145. Cfr. Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., pp. 95-98.

(5) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 87 di cap. I.

fonte narrativa, attribuibile all'anno 1053 (6).

Per la stessa valle alcuni documenti del secolo XI – un periodo assai scarso di documentazione per il Trentino –, documenti finora non utilizzati mostrano che in questa zona del comitato, limitata nello spazio, ma rilevante e già documentata due secoli prima, i castelli esistevano; attestano, nel contempo, un'evoluzione dell'assetto insediativo che rinvia ad un'età anteriore per l'origine del processo.

Il monastero veronese di S. Maria in Organo possedeva, fin dai primi tempi della sua fondazione in età longobarda, beni terreri in alcuni villaggi della Val Lagarina, donati ad uno xenodochio, annesso al monastero, dal duca longobardo Lupo (7). Un secolo dopo, da un noto placito dell'845 (8) apprendiamo che su terre del monastero, imprecisate per quantità, abitano gli uomini dei villaggi di Tierno, Avio, Mori e Castione, chiamati in causa dall'abate al cospetto del tribunale del messo regio e giudice palatino Garibaldo per il rifiuto ad assolvere alle prestazioni d'opera; il processo, dopo avere posto in discussione anche la condizione giuridica della libertà dei coltivatori, si risolve con un compromesso (9). Al placito sono presenti numerosi

(6) *Chronicon benedictoburanum*, in *MGH, SS*, IX, p. 228. Cfr. G. M. Varanini, *Regesto delle notizie e dei documenti riguardanti il castello di Avio*, in *Castellum Ava*, Trento, 1987, p. 40. Sulla fonte narrativa, che descrive la *Traslato* delle reliquie di S. Anastasia da Verona al monastero di Benediktbeuern, si sofferma J. Riedmann, *Verkehrwege, Verkehrsmittel*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen 1995, p. 64, poi, in tr. it., J. Riedmann, *Vie di comunicazione, mezzi di trasporto*, in *Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV)*, Bologna, 1997, p. 115.

(7) Castagnetti, *'Teutisci'* cit., p. 20. Si veda anche la donazione di un gastaldo della città di Verona di beni presso Ala: V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, I, Venezia, 1940, n. 114, 814 maggio 7, Verona, monastero di S. Maria in Organo; cfr. Castagnetti, *'Teutisci'* cit., p. 21.

(8) Doc. dell'anno 845, citato sopra, nota 2 di cap. I.

(9) Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 11-29.

scabini, come membri del collegio, e un gruppo folto di astanti, uomini liberi senza 'qualifica', provenienti da vari villaggi del comitato di Trento, situati nella stessa Val Lagarina – Villa (Lagarina), Lenzima e Marco – e nelle zone a nord-est e ad est di Trento – Pressano, Meano, Fornace, Civezzano e Pergine – (10).

Dall'archivio del medesimo monastero proviene un documento dell'anno 1028 (11), che mostra in Aquileia il patriarca Poppone investire con un bastone l'abate di terre e *famuli* nel *comitatus* di Trento, nella *villa* ovvero villaggio (12) di *Cisivino*, non identificata, in *Lagaro*, centro plebano da situare presso l'ordena Villa Lagarina (13), Tierno, Besagno, situata presso Mori, Brentonico, Marco e Avio. In Villa Lagarina, Tierno e Avio, ricordiamo, risiedevano i coltivatori che erano stati chiamati in giudizio dall'abate del monastero veronese nel placito dell'845 (14). Ad una documentazione antica fa riferimento lo stesso patriarca riconoscendo all'abate e ai suoi successori la facoltà di esercitare pienamente per il monastero i loro diritti "iuxta antiquas cartulas", indizio che la disponibilità di terre e coltivatori era anche in quel tempo oggetto di contestazione, come conferma una nota sul verso, probabilmente coeva o di poco posteriore: "Cartula quod patriarcha tribuit nobis homines de Trento". Questa nota, l'assenza nel documento, un *breve recordacionis*, della sottoscrizione notarile ed anche una redazione ulteriore più

(10) *Ibidem*, p. 189, cartina storico-geografica.

(11) C. Cipolla, *Antichi possessi del monastero veronese di S. Maria in Organo nel Trentino*, "Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino", I ed. 1882, poi in C. Cipolla, *Scritti*, voll. 2, Verona, 1978, I, *Alto Medioevo*, pp. 299-300, n. 2, 1028 febbraio, Aquileia.

(12) Nella documentazione veronese dei secoli IX-XI il termine *villa* è impiegato come sinonimo di *vicus*.

(13) Si veda la discussione circa l'ubicazione della pieve di *Lagaro*, attestata dal penultimo decennio del secolo XII, in Curzel, *Le pievi* cit., pp. 134-137.

(14) Doc. dell'anno 845, citato sopra, nota 2 di cap. I.

tarda, inducono a ritenere che si trattasse di una registrazione ad uso interno.

Due decenni dopo (15), stando nel monastero veronese, un Giovanni detto Rufino, prete, figlio del fu Urso della *villa* ovvero villaggio di Marco, località Glare, donò al monastero, per l'anima sua e dei suoi genitori, tutti i suoi beni, mobili e immobili, *casae* comprese, situati nella Val Lagarina, nel territorio, *locus et fundus* (16), di Marco, "tam infra castro quamque et de foris", e in Lizzana, "tam infra castro quamque et de foris", e nei singoli luoghi, non menzionati, dei loro *territoria*, con tutte le pertinenze, indicate con formule consuete.

Precisiamo subito che i due documenti, provenendo dall'archivio del monastero veronese, riflettono una tecnica ubicatoria ampiamente attestata nel periodo, per la quale ci limitiamo a segnalare una documentazione coeva concernente il medesimo monastero. Dal penultimo decennio del secolo X, alcuni abitanti del *vicus* di Illasi, nella zona collinare a nord-est di Verona, donano beni nella valle di Illasi, nel castello e all'esterno (17), una situazione 'topografica' che per la stessa località persiste nel secolo successivo (18). Un secolo dopo, vengono donati beni, mobili e

(15) Cipolla, *Antichi possessi* cit., pp. 300-301, n. 3, 1049 dicembre 5, Verona.

(16) L'espressione *locus et fundus*, impiegata in molti comitati della *Langobardia* per indicare il territorio di un villaggio (Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 274-277), è utilizzata un secolo prima per ubicare i possessi del vescovo veronese Notkerio nelle Giudicarie: beni nella *iudicaria* di *Summa Laganense*, nei *loci et fundi* di Breguzzo, Bolbeno e Bondo (Fainelli, *Codice diplomatico* cit., II, n. 199, 927 novembre 15, Verona). Un secolo dopo, l'imperatore Enrico II conferma ai canonici veronesi la proprietà delle tre *villae*: *DD Heinrici II*, n. 310, anno 1014. Per le vicende si veda sotto, par. 5.

(17) E. Rossini, *La tecnica nell'alto medioevo (Le gualchiere del Tramigna nel 985)*, in *Scritti in onore di mons. G. Turrini*, Verona, 1973, pp.733-736, doc. 985 aprile.

(18) Archivio di Stato di Verona, *S. Maria in Organo*, perg. n. 25, 1046 dicembre 21, Verona, e perg. 47, 1079 gennaio 13, Verona.

immobili, con *casae*, situati nella Vapolicella, a nord-ovest della città, “in loco et fundo” di Mazano, “tam infra ipsum castrum quamque et de foris” (19). Citiamo, infine, un esempio, da altro archivio, concernente Pastrengo (20), località del distretto gardenese, una regione in rapporti stretti con il territorio trentino (21).

L’atto di donazione attesta l’esistenza di villaggi, dotati di un proprio territorio, entro il quale sorge un castello, che serve da riferimento ulteriore, *infra e de foris*, per sottolineare, soprattutto, l’ubicazione di case e terreni all’interno del castello, in possesso del donatore e, presumibilmente, del padre suo, i quali, ribadiamo, si connotano dal luogo di residenza nel territorio del villaggio di Marco, in cui si trova anche il castello.

I due castelli di Marco e di Lizzana sono sorti in età anteriore nei territori dei due villaggi, certamente più antichi: Marco è attestato alla metà del secolo IX (22) e torna ad essere documentato con Lizzana nel terzo decennio del secolo X (23), situati sempre nel comitato trentino.

I proprietari non risiedono nel castello, ma in una località minore del villaggio. Questo indica che la popolazione non aveva eretto il castello a proprio centro principale di residenza e aveva

(19) *Ibidem*, perg. 57, 1090 gennaio 15, Verona.

(20) Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 57, 1088 febbraio, Verona: “in loco et fundo” di Pastrengo, “tam infra castrum et de foris ibidem et in eius territorio”.

(21) Nel placito trentino dell’845 (doc. citato sopra, nota 2 di cap. I), ad esempio, nel collegio giudicante, che assisteva il messo regio, era presente, oltre all’arcidiacono della chiesa veronese, uno scabino di Garda: cfr. Castagnetti, *‘Teutisci’* cit., pp. 62-63. Per i rapporti nei secoli X-XIII fra regione gardenese e territorio trentino si veda, in generale, Castagnetti, *Le comunità della regione gardenese* cit., *passim*.

(22) Doc. dell’anno 845, citato sopra, nota 2 di cap. I.

(23) Doc. dell’anno 927, citato sopra, nota 16.

continuato a risiedere nel villaggio e in località minori; o che, se in un tempo anteriore si era rifugiata nel castello, costruito probabilmente per sottrarsi ai pericoli delle incursioni ungariche e delle guerre intestine, imperversanti nei primi decenni del secolo X (24), era poi lentamente defluita dall’abitato fortificato e concentrato verso un insediamento aperto (25).

L’atto di donazione, anche con il livello di due decenni prima, è certamente isolato, ma il confronto con la documentazione veronese permette di affermare che le indicazioni da esso offerte assumono un valore più ampio, almeno per quanto concerne la Val Lagarina, coerentemente con i suggerimenti metodologici di Aldo Settia, che, pur non conoscendo i nostri documenti, ha avvertito che la valle dell’Adige costituisce uno di quei “golfi”, che pongono in relazione diretta e costante le zone alpine con quelle della pianura, accomunandole negli aspetti naturali, economici (26) e, aggiungiamo noi, di strutture insediative e di organizzazione del territorio.

Non conosciamo di chi sia stata l’iniziativa dell’edificazione dei castelli di Marco e di Lizzana, come di altri castelli trentini, probabilmente quelli che nei documenti fra XII e XIII secolo vengono ricordati castelli con i nomi di *Castellacium* o *Castellum vetus* (27), quando le fonti trentine mostrano i castelli in una “crisi di trasformazione” da castello di rifugio collettivo a sede di un potere che tende verso forme signorili (28). Ma proprio nel corso del secolo XII fino ai primi decenni del seguente abbiamo testimonianza dell’impegno di singole comunità rurali, come appresso constatiamo.

(24) Cfr. sopra, t. c. nota 1.

(25) Settia, *Castelli e villaggi* cit., pp. 311 ss.

(26) Settia, *Stabilità e dinamismi* cit., p. 255.

(27) *Ibidem*, p. 256.

(28) *Ibidem*, p. 264.

Sui possessi antichi del monastero veronese di S. Maria in Organo non si instaurò una signoria rurale, pur se i coltivatori erano già nel secolo IX soggetti ad obblighi implicanti prestazioni personali (29), anzi dei possessi stessi si vanno perdendo le tracce documentarie fra XI e XII secolo (30). La motivazione principale, probabilmente, risiede nella frammentazione dei possessi, dislocati in vari villaggi e, forse, di entità modesta.

2. Governo vescovile, castelli e signorie rurali

2.1. La diffusione delle fortificazioni nel secolo XII

Nel territorio trentino la diffusione dei castelli è documentata soprattutto nella seconda metà del secolo XII, quando i vescovi iniziano ad affidare in feudo la custodia dei castelli (31) o la custodia di edifici fortificati posti all'interno a persone, già ivi abitanti (32).

Dai castelli, in proprietà o in feudo, alcune famiglie, precedendo, ad esempio, la famiglia comitale di Tirolo, che ancora si identificavano con la qualificazione di ufficio (33), utilizzata poi

(29) Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 20-29.

(30) Cipolla, *Antichi possessi* cit., p. 293.

(31) Rinviamo per l'esemplificazione alla documentazione che verremo citando in seguito. Segnaliamo le prime investiture di castelli o le prime concessioni di edificazione: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 28, 1160 maggio 20, Trento; R. Kink (ed.), *Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstiftes Trient*, Wien, 1852, n. 6, 1172 aprile 3, Riva; Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 40, 1172 aprile 3, Riva, e Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 13; n. 27, 1188 gennaio 28, Trento. Ancora i due atti, di cui alla nota seguente.

(32) Prime esemplificazioni degli anni Sessanta: investiture a Gumpone da Madruzzo (doc. dell'anno 1161, citato sotto, nota 39) e a Bozone da Stenico (doc. dell'anno 1163, citato sotto, nota 40).

(33) Cfr. sopra, t. c. nota 61 di cap. I.

accanto a quella 'signorile', trassero la loro connotazione certamente dai primi decenni del secolo: è sufficiente ricordare la presenza nell'anno 1124 in Riva presso il vescovo Altemanno (34) di persone definite da Toblino, da Terlago, d'Arco e da Storo; ma già nell'anno 1116 assistevano ad un placito dell'imperatore Enrico V tre fratelli da Caldonazzo (35). Nell'anno 1144 ancora per questio-

(34) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

(35) Doc. dell'anno 1116, citato sopra, nota 43; si veda anche un documento dell'anno 1128: Verci, *Codice diplomatico* cit., n. 16, Campese; G. Gualdo, *Contributo per un Codice diplomatico vicentino*, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1953-1954, voll. 2, II, *Raccolta di documenti vicentini editi ed inediti dall'anno 974 all'anno 1183*, n. 63; P. Torelli, *Regesto mantovano*, Roma, 1914, n. 202. In merito, cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 138. Si aggiunga Gloria, *Codice diplomatico* cit., II, n. 466, 1146 aprile 28-29. Sui da Caldonazzo cfr. sotto, t. c. nota 211 di cap. III. Si tenga presente che nei documenti padovani la denominazione signorile è precoce rispetto al Trentino e al Veronese: mentre nel comitato di Verona la connotazione signorile delle famiglie è attestata solo nel secondo decennio secolo XII, con le famiglie capitaneali dei da Lendinara e da Nogarole (cfr. Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 91-102), in quello padovano i da Carrara, ad esempio, appaiono così qualificati già all'inizio del secolo XI: nell'anno 1105 Litolfo *de castro Cararia* riceve a livello dal monastero bresciano di S. Giulia terre e una cappella di S. Pietro in Viminario: F. Odorici, *Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso ad ogni volume il *Codice diplomatico*, con numerazione propria delle pagine e dei documenti, V, n. 12, 1005 maggio 26, Brescia, monastero di S. Giulia (per Zorzi, *Il territorio* cit., p. 143, il primo documento noto concernente i da Carrara è la donazione effettuata nell'anno 1027 da Litolfo del fu Gumberto da Carrara alla chiesa di S. Stefano di Carrara: Gloria, *Codice diplomatico* cit., I, n. 118, 1027 luglio, Carrara. Parimenti per il territorio vicentino, nel quale sono attestati i da Vivaro prima della metà del secolo XI, attivi al seguito del vescovo di Parma, Cadalo, di origine veronese, membro della famiglia poi detta degli Erzoni e detentore di beni numerosi fra i territori di Verona e di Vicenza: Manaresi, *I placiti* cit., III/1, n. 369, 1046 novembre 12, Borgo San Donnino (cfr. A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, p. 163).

ni concernenti lo sfruttamento di spazi contesi fra le comunità di Riva e di Arco sono presenti in Trento presso il vescovo Altemanno, che ha radunato la curia dei vassalli, persone denominate da Seiano, da Pergine, da Povo e d'Arco (36): certamente Alberto d'Arco e Corrado da Seiano appartenevano alle omonime famiglie di *milites*, vassalli vescovili, che possiamo anche definire signori o *domini*, come appaiono nello stesso documento – *domini Arci, dominus Conradus de Seiano* –, quando vengono ricordati i diritti sui luoghi contesi, detenuti da loro assieme al vescovo.

Con un'avvertenza, tuttavia: non sempre la designazione 'di luogo' indica una connotazione signorile connessa alla detenzione o controllo, in forme giuridiche varie, del castello locale, né tantomeno la detenzione di una signoria territoriale (37); anche quando le persone così denominate sono individuabili, con certezza o con buone probabilità, quali capostipiti di famiglie signorili riconoscibili nei decenni seguenti, essi o i loro discendenti immediati, che in ogni caso dovevano già godere di una considerazione sociale elevata all'interno della comunità 'castrense' locale, possono avere avuto solo in un momento successivo la disponibilità del singolo castello 'eponimo' o di un edificio fortificato all'interno, solitamente mediante investitura feudale, con compiti di custodia o di guardia (38). Ne abbiamo esemplificazione chiara negli atti di

(36) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 20, 1144 novembre 23, Trento.

(37) Torneremo sugli aspetti concernenti i diritti signorili: per la signoria territoriale rinviamo per ora a C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, voll. 2, Spoleto, 1991, I, pp. 358 ss., e C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli XI-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996, a cura di G. Dilcher, C. Violante, *passim*.

(38) G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, II/2, Torino, 1983, p. 94.

investitura feudale a Gumpone da Madruzzo (39) e a Bozone da Stenico, sul secondo dei quali ci soffermiamo brevemente.

2.2. Un esempio di 'feudo di guardia': i da Stenico

Le vicende del castello di Stenico permettono di trarre indicazioni essenziali sullo svolgimento dei rapporti tra l'episcopio, un 'feudatario' investito della custodia di una fortificazione e la comunità locale, e di cogliere, nel contempo, le fasi di progressiva affermazione signorile della *parentela*, discesa dal capostipite Bozone.

Nell'aprile 1163, in Pressano (40), alla presenza, fra altri, del giudice Enrico – di Bella –, suo assessore, del conte Arpone di Flavon e di Alberto da Livo, il vescovo Alberto o Adelpreto investì in 'feudo di custodia' Bozone, abitante nel *vicus* di Stenico di una *domus* che il presule stesso aveva fatto edificare nel castello di Stenico: condizione principale era l'obbligo di "apertura" al vescovo nell'eventualità di conflitti armati. Nel luglio 1171, in Trento (41), alla presenza di vassalli vescovili, fra i quali un da Pergine e un da Madruzzo, e di cittadini trentini, fra i quali si trovava un numero imprecisato di *consules* (42), in condizioni politiche generali difficili (43), Bozone si obbligò verso il vescovo, sotto pegno

(39) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 30a, 1161 settembre 29, Riva; n. 30b, 1161 dicembre 16, *subtus castrum Gardole*.

(40) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 9, 1163 aprile 25, nel castello di Pressano, e Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 281.

(41) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 38, 1171 luglio 2, Trento, e Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 12; F. Leonardelli, 'Comunitas Tridenti': documenti relativi a istituzioni e territorio cittadini anteriori al 1230, in *Per padre F. Ghetta, o.f.m. Scritti di storia e cultura latina, trentina, tirolese e nota bio-bibliografica*, Trento - Vigo di Fassa, 1991, app., n. 2.

(42) Sulla presenza dei consoli si veda sotto, par. 5 di cap. III.

(43) Il vescovo Adelpreto aveva pochi anni prima abbandonato la tradizio-

di tutti i suoi beni, a mantenere “aperto” il castello di Stenico e la *domus* in essa edificata, la cui *custodia* egli teneva in beneficio; ottenendo, tuttavia, l’approvazione di una clausola di salvaguardia: nell’eventualità che egli stesso o i suoi eredi non avessero costantemente tenuto aperti castello e *domus* per il vescovo, questi non avrebbe potuto in ogni caso privarli del possesso.

Nelle testimonianze di un processo dell’anno 1237, in occasione di una controversia tra il vescovo e Nicolò da Stenico per il ‘feudo di guardia’ del castello di Stenico (44), viene affermato che il castello era stato ed era tuttora proprietà della comunità locale, mentre la *domus vetus* era detenuta in feudo da Bozone. Questi e i suoi discendenti avevano avuto anche in feudo la “guardia” del castello con il diritto di *castellancia*: “... habuerunt wardam illius castrum cum omni onore castelancie in feodum ab episcopatu”; ricevevano per questo servizio anche cento soldi che provenivano dai “fitti” della valle di Rendena. Bozone e i suoi eredi, come ogni *castelanus* e *dominus castrum*, avevano ottenuto la facoltà di costringere, lo *ius distringendi*, i *vicini* e *consortes*, sempre con il *consilium* degli stessi *vicini*, ad assolvere agli obblighi di guardia del castello, obblighi ai quali Bozone stesso era in origine tenuto, essendo propri di tutti i *vicini*; mantenevano ancora una *domus parva* presso la porta del castello, nella quale abitavano – il teste avrà voluto significare che ancora ne disponevano –, in forza del diritto-dovere di *castellancia*, che li accomunava a tutti i *vicini*. Essendo il castello di proprietà della comunità dei consorti, Bozone e i suoi eredi ne partecipavano come *consortales*. Bozone provvide, invero, a rafforzare la

nale politica di fedeltà e di alleanza con l’Impero: cfr. sotto, par. 3 di cap. III.

(44) F. Coradello, *Vassallità e rendite nel principato di Trento tra 1220 e 1250 sulla base di 124 documenti trascritti e pubblicati*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1980-1981, app., n. 84, 1237 dicembre 10, Trento.

sua posizione, erigendo su terreno allodiale una torre, poi i suoi eredi edificarono un *palatium*.

2.3. *Il castello di Arco, i signori e la comunità*

Anche il castello di Arco, presso Riva, era stato edificato dalla comunità locale. Nel 1196 (45), Federico del fu Alberto d’Arco, nell’ambito di una controversia della quale subito trattiamo, riconobbe che il castello e la *castellancia* erano di proprietà della comunità, vivente nel territorio plebano: “... castrum Arci et castellancia erat et est allodium vicinitatis et communitatis de plebe Arci”; ma il *districtus*, ovvero la facoltà di comando e di costrizione, e l’*honor*, le prerogative connesse alla propria condizione sociale e, nel caso specifico, ai propri poteri (46), erano suoi, come lo erano stati del padre, dell’avo e di tutti gli antecessori.

Questo atto, che, considerato a sé stante, potrebbe riflettere una situazione analoga ad altre trentine, già esemplificate, e avvicicabile a quanto accadeva da tempo nella *Langobardia* (47), e potrebbe essere inteso come l’esito di una controversia fra signore e comunità locale, sostanzialmente favorevole alla seconda, e come tale potrebbe essere considerato anche rispetto alla situazio-

(45) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 59, 1196 luglio 28, nel castello di Arco.

(46) Il termine *honor* esprime nella sua polisemia il prestigio e la posizione politica, l’ufficio pubblico eventualmente ricoperto, l’appartenenza al ceto vassallatico, l’inserimento nella gerarchia feudale ed altro ancora: D. Barthélemy, *La théorie féodale à l’épreuve de l’anthropologie (note critique)*, “Annales”, 52 (1997), p. 332.

(47) Il riferimento è alle convenzioni fra signori e comunità locali, processo avviato fin dalla seconda metà del secolo XI e diffusosi ampiamente nel corso del secolo XII: A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, pp. 23 ss.; pp. 13 ss., in particolare, per la pattuizione concernente la manutenzione e l’utilizzazione del castello.

ne trentina, della quale sono state riportate alcune esemplificazioni, deve invece, alla luce di una documentazione posteriore, essere collocato nella prospettiva di rafforzamento dei poteri signorili, nell'ambito di una situazione più complessa.

La famiglia d'Arco tra XII e XIII secolo, come appresso constatiamo, si propose di conseguire i diritti signorili maggiori, che di fatto essi nel primo decennio del secolo XIII iniziarono ad esercitare, fino a che, per la sconfitta militare e politica loro inflitta dal vescovo Federico da Wanga, furono costretti pubblicamente a rinunciarvi nel settembre 1210 (48), il che accadde tre mesi prima che fossero raccolte le deposizioni testimoniali che ci accingiamo a considerare.

Nel dicembre 1210 da un delegato dell'imperatore Ottone IV, Adelardo da Storo, furono raccolte numerose testimonianze concernenti gli obblighi di guardia, *vagitae* ovvero *waitae*, relativi al castello di Arco, al fine di accertare su quali fra gli abitanti gli obblighi gravassero (49). Un secondo atto del 1212, il giudizio di appello di un altro delegato imperiale (50), permette di conoscere che la controversia era in atto da oltre un decennio ed aveva percorso un *iter* giudiziario complesso: era stata sottoposta, in tempi successivi, al giudizio di Federico d'Arco, del vescovo Corrado, assistito dal giudice Gerardo – di Bella –, di Adelardo da Storo e Gerardo da Malcesine, che avevano emesso sentenze diverse, che vengono difese o impugnate dalle parti, a seconda dell'esito loro favorevole o sfavorevole (51). Poiché quest'ultimo giudizio, il solo per ora a nostra disposizione, permette di conoscere, anche se

(48) Cfr. sotto, t. c. note 152-154.

(49) Fondazione d'Arco (Mantova), *Archivio*, busta 15, perg. 9, 1210 dicembre 17, Riva.

(50) *Ibidem*, busta 9, perg. 75, 1212 marzo 3, Levico.

(51) Nelle deposizioni di cui alla nota precedente, si accenna più volte anche a un giudizio del conte di Flavon, anch'egli nella veste di delegato imperiale o regio, e a un ricorso in appello anche al re Filippo.

non sempre in modo chiaro ed esaustivo, la sostanza della controversia e quindi di meglio intendere l'oggetto delle deposizioni raccolte due anni prima, iniziamo ad esporne il contenuto.

In Levico, al cospetto del legato imperiale Bernardino del fu *magister* Bonifacio, che conosciamo essere cittadino veronese (52), come il giudice Mezzagonella che lo assiste (53), si presentano i sindaci e procuratori delle parti: Pietro per la "comunità degli uomini che abitano presso e nei dintorni del castello di Arco" (54); Valdo e Raimondino per un gruppo di persone, delle quali solo quattro sono menzionate individualmente. Senza addentrarci nella descrizione delle varie fasi di giudizio e dei loro esiti, non sempre chiari, ci limitiamo a riportare le motivazioni sostanziali addotte dalle parti.

Pietro sostiene che i procuratori della parte avversa e i loro assistiti sono tenuti a svolgere le *waitae castris*, come le svolgono egli stesso e gli altri *vicini*, da lui rappresentati. La motivazione primaria risiede nel fatto di essere il castello di Arco proprietà

(52) Bernardo del fu *magister* Bonifacio è consigliere del comune veronese nell'anno 1203: V. Leoni (ed.), *I patti tra Cremona e le città della regione padana (1183-1214)*, "Bollettino storico cremonese", n. ser., V (1998), n. 3.8, 1203 marzo 24, Verona. Il padre suo, *magister* Boinifacio, era stato un giudice, attestato per due decenni, a partire dagli anni Sessanta: V. Fainelli, *Consoli, podestà e giudici di Verona fino alla pace di Costanza*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", t. CXIV (1955-1956), pp. 242-249.

(53) Il giudice Mezzagonella partecipa al consiglio del comune del 1201 (L. Simeoni, *Il Comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, I ed. 1922, poi in "Studi Storici Veronesi", X [1959], app. II, n. 5, 1201 novembre 7, Verona) ed è documentato ancora nel consiglio del 1238 (Archivio di Stato di Verona, *Archivio del Comune*, busta 31, proc. 128, cc. 18r-19v, doc. 1238 maggio 9-10, Verona).

(54) Anche nella controversia dell'anno 1144 (doc. citato sopra, nota 36) fra la comunità di Riva e quella di Arco, la seconda si denominava *universitas sita apud castrum Arci*.

della *comunitas eiusdem terre*, così come lo stesso *dominus* Federico d'Arco aveva manifestato *in iudicio* e, quindi, il castello doveva essere custodito da tutti; le persone della parte avversa non devono godere di esenzioni, che costituiscono un *maius privilegium* rispetto alla condizione di Pietro e dei suoi *vicini*, poiché anch'esse appartengono alla medesima *universitas* e debbono accettare e svolgere assieme a "noi" gli obblighi comuni.

I due procuratori Valdo e Raimondino, per respingere la richiesta che i loro rappresentati debbano svolgere il servizio di guardia, affermano che il castello di Arco è proprietà dei *domini de Arcu* e non della *comunitas*; i *domini* stessi possono concedere esenzioni dalle *waitae*, il che sembra essere avvenuto per cinque famiglie, fra le quali compaiono due dei loro assistiti, Prevedello e i figli di Prelario. Infine – e ci sembra l'argomento principale, che non sarà accettato –, i due procuratori sostengono che Pietro e i suoi rappresentati sono tenuti a svolgere il servizio di guardia *per conditionem* – alludendo ad un vincolo scaturente da una condizione giuridica di non piena libertà –, mentre vi sono persone che non sono in tale condizione e non possono essere costretti al servizio, poiché i due procuratori e i loro assistiti possono "provare" di risiedere in qualità di *liberi* nel territorio di Arco da trenta o quaranta anni (55), senza avere mai svolto questo *servicium* ed "immuni", quindi, da "questo onere".

Il delegato imperiale condanna Valdo e i suoi rappresentati a svolgere le *waite castri* assieme a Pietro e al resto della comunità, ribadendo che debbono essere posti nella medesima condizione:

(55) Il riferimento al periodo trentennale richiama le norme della legislazione longobarda, riprese in età carolingia, dirette a tutelare una situazione di fatto, relativamente alla condizione della persona e al possesso di beni, immobili e mobili, norme che indicano appunto nella detenzione per un tale periodo una prova dei diritti del possessore: G. Diurni, *Le situazioni possessorie nel Medioevo. Età longobardo-franca*, Milano, 1988, pp. 132-133, nota 34; pp. 186-190 e 236-240.

"in eadem conditione sint astricti". Con un provvedimento ulteriore, li condanna anche al pagamento di una ammenda di quindici lire e al pagamento di cinquecento lire per le spese processuali sostenute da Pietro.

Alla luce di questa sentenza possiamo comprendere meglio il significato della dichiarazione resa nel 1196 da Federico d'Arco – castello e *castellancia* sono di proprietà della comunità abitante nella circoscrizione plebana –, che dobbiamo considerare non l'esito di una controversia fra signore e comunità locale, ma causata dal coinvolgimento del signore nella controversia interna alla stessa comunità locale circa le pretese di una parte degli abitanti di essere esenti dai servizi di guardia. Il tutto non senza riflessi anche sui poteri di coercizione del signore: pur se gli obblighi di custodia non erano estesi a tutti gli abitanti, come molti testi dichiarano, essi godono della possibilità di concedere esenzioni, il che poteva rafforzare la loro posizione all'interno della comunità, potendo in questo modo favorire gli uni a svantaggio di altri (56).

Illustrati i due documenti che, per quanto conosciamo, sono all'inizio e al termine della controversia, consideriamo le deposizioni testimoniali rese nel 1210 ad Adelardo da Storo, delegato imperiale, deposizioni 'di parte', poiché sono quelle dei testi prodotti da Valdo e Raimondino contro "Pietro sindaco", sindaco, come sappiamo, della comunità locale.

Le domande poste ai ventuno testi, oltre a chiedere la conferma da quale delle due parti sono prodotti in giudizio, tendono ad accertare il possesso e la custodia del castello, se dei d'Arco o della comunità; la dichiarazione o 'confessione' di Federico d'Arco che ne ricolse la proprietà alla seconda; il *dominium*, la

(56) Non è probabilmente casuale che nell'archivio dei d'Arco siano state conservate le deposizioni dei testi prodotti da Valdo e Raimondino, considerate nella sostanza favorevoli agli obiettivi dei signori.

iurisdictio e l'*honor* dei d'Arco sul castello; il titolo di possesso del castello, se per allodio o per feudo; la facoltà di imporre, anche a scelta dei *domini*, le *vagitae castr*i ovvero le *waitae*; gli obblighi di guardia, se gravano su tutta la comunità o se una parte ne è esente, in particolare Valdo e i suoi rappresentanti, la sua *pars*; la disponibilità di una casa nel castello da parte dei *vicini* – un teste aggiunge che nel castello i *vicini* si rifugiano quando incombe il timore di una “guerra” –; l'esazione dei pegni per gli inadempienti; le fasi processuali antecedenti della controversia.

Pressoché unanime è l'attribuzione del possesso e della custodia del castello ai *domini* d'Arco, ai quali spetta, a loro piacimento, imporre le *vagitae*, sorvegliarne l'esecuzione direttamente attraverso loro incaricati, sancire con pegni e penalità gli inadempienti o coloro che svolgono malamente il servizio. I testi – non potrebbe essere altrimenti, considerato da quale parte in causa sono prodotti in giudizio – affermano pressoché concordemente che dal servizio di guardia è esentata una parte consistente della comunità, che almeno due testi concretizzano in cento *foci* o gruppi familiari, “fuochi” dei quali non conosciamo la consistenza: nello stesso periodo in altre occasioni sono utilizzati come unità di base dell'imposizione fiscale, locale e regia (57). La motivazione principale, espressa poche volte, della pretesa esenzione sembra essere costituita dalla condizione giuridica di piena libertà, che a sua volta si concretizza nell'essere “liberi” e “immuni” dagli “oneri” delle *vagitae*.

I testi insistono sul fatto che i *domini* d'Arco sono *domini castr*i e dispongono del *dominium*, della *iurisdictio* e dell'*honor*

(57) Per l'area bresciana, si vedano F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma, 1993, pp. 530-532, e A. Castagnetti, *Arimanni in 'Langobardia' e in 'Romania' dall'età carolingia all'età comunale*, Verona, 1996, pp. 64-66.

sul castello, in forza dei quali possono comandare il servizio di custodia agli uomini tenuti a tale obbligo, disponendo nel contempo i *domini* della facoltà di concedere esenzioni. Significativo per la percezione comune dell'esercizio del potere il fatto che alla domanda se i *domini* detengano il *dominium* in allodio o in feudo, tutti i testi rispondano di non saperlo, provando che alle comunità locali poco importava l'origine e la natura giuridica del potere, quanto le forme del suo esercizio di fatto.

Nella prospettiva di assegnare ai *domini* il castello e la facoltà di imporre i servizi connessi, tutti i testi negano di conoscere un atto, al quale gli inquirenti fanno insistente riferimento, con il quale atto Federico d'Arco avrebbe affermato che il castello apparteneva alla comunità di Arco: “... confesase castrum de Arcu fore de comunitate et vicinitate Arcus”. Il riferimento, non esplicitato, è certamente alla dichiarazione resa nel 1196 da Federico d'Arco, che nuovamente riportiamo: “... castrum Arci et castellancia erat et est allodium vicinitatis et communitatis de plebe Arci”; ne discendeva, dunque, che la comunità era tenuta ad assolvere agli obblighi di *castellancia* connessi. L'affermazione di Federico era subito seguita dall'altra, che rivendica la giurisdizione sul castello: “sed dixit districtum et honorem esse suum” (58); quindi, ai d'Arco spettavano i diritti di costrizione anche per gli obblighi di *castellancia*. Comprensibile il motivo per cui la dichiarazione di Federico non viene ricordata da alcun teste prodotto da Valdo, il cui intento era negare per sé e per i suoi *socii* l'obbligo della custodia, certamente compreso in quelli di *castellancia*.

A pochi testi viene chiesto esplicitamente la condizione giuridica personale: anche se solo due dichiarano di essere uomini liberi, possiamo ritenere che in tale condizione fosse la maggioranza. Uno dei testi manifesta di appartenere alla *maci-*

(58) Doc. dell'anno 1196, citato sopra, nota 45.

nata dei *domini* d'Arco; un altro di essere un loro *homo*; due di essere loro *scutiferi* (59).

2.4. *Governo vescovile, 'milites' e comunità rurali*

Documentazione esplicita o indiziaria mostra che in alcuni casi vi fu resistenza da parte degli abitanti di fronte al processo, certamente diffusosi dal settimo decennio del secolo XII, di edificazione di nuove fortificazioni e ancor più all'atteggiamento assunto dal vescovo consistente nel non esercitare più il proprio controllo sui castelli in modo diretto, ma attraverso l'assegnazione in feudo, sia pure un 'feudo di custodia', a *milites*, che venivano così a costituire un ceto signorile, che sembra affermarsi nel Trentino proprio in questo periodo. La resistenza delle popolazioni rurali si presentava più forte quando esse potevano vantare diritti sulle fortificazioni stesse per aver partecipato alla loro costruzione o per averle, in alcuni casi, costruite del tutto.

Non tutte le comunità rurali, invero, ebbero a fronteggiare iniziative di *milites* e feudatari, custodi di castelli, tendenti alla costituzione di effettive signorie territoriali. Altra documentazione mostra la persistenza di rapporti diretti tra il vescovo e le comunità per l'organizzazione interna ed anche per l'edificazione, manutenzione e custodia del castello.

Ci limitiamo a ricordare i due privilegi elargiti agli abitanti della valle di Fiemme nel secondo decennio del secolo XII (60); i 'patti' tra il vescovo e le comunità di Riva dell'anno 1124 (61) e, un secolo dopo, con gli abitanti della valle di Rendena: in questa convenzione compare un ampio elenco di *maleficia maxima et*

(59) Sul ruolo dei *scutiferi* si veda sotto, nota 52 di cap. III.

(60) Documenti dell'anno 1111, citati sopra, nota 66 di cap. I.

(61) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

maiora, costituiti da omicidio, tradimento, adulterio, furto, rapina, sacrilegio, stupro, incendio, spergiuro, ferimento volontario (62).

Alcune comunità rurali poterono organizzarsi sul supporto territoriale costituito da una vasta circoscrizione ecclesiastica, che comprendeva al proprio interno singole comunità e famiglie di *milites*, che traevano la propria connotazione da un castello. Tale appare la vicenda della comunità della pieve di Lagaro (63), nella cui circoscrizione si trovavano Castelbarco, Nomi e Castelnuovo, da cui traevano nome le famiglie omonime. La comunità appariva organizzata con propri consoli già intorno all'anno 1190, quando si svolse una controversia fra essa e Aldrighetto da Castelbarco per avere questi insediato abusivamente un suo uomo per dissodare un terreno sul monte Cimone, ove si trovavano estese superficie boschive, di proprietà della comunità (64). La controversia si riaccese nell'anno 1213, per altre iniziative abusive di Briano da Castelbarco e dei da Nomi.

Si noti che parteciparono all'elezione dei consoli intorno all'anno 1190 tutti i *vicini*, compresi i *milites* della pieve, i quali agirono di comune accordo con la *comunitas* di Lagaro: gli stessi *milites* Aldrighetto e Odolrico da Nomi dichiararono ripetutamente che i loro diritti sui beni comuni erano uguali a quelli di un qualsiasi altro *vicinus*. Alla *comunitas* partecipavano con pieni diritti anche *milites* originari di altre zone, perché possessori di beni nella circoscrizione plebana: è il caso dei da Gardumo, che traevano la

(62) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 69, 1212 giugno 8, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 111.

(63) Le notizie sono tratte dagli atti dell'anno 1213, relativi ad una controversia, di cui nel testo, atti costituiti dalle deposizioni di cinque persone: F. Ghetta, *I signori di Castel Barco vicini della comunità della pieve di Lagaro*, "Studi trentini di scienze storiche", LXII (1983), app., pp. 316-322, doc. 1213 agosto 16, Livo.

(64) Segnaliamo, ad esempio, che i consoli della comunità di Lagaro stipularono due contratti di cinque anni, per 500 e 300 lire veronesi, ai fini di trarre dal bosco di monte Cimone il carbone necessario all'industria mineraria.

loro denominazione dalla località omonima sede di pieve e un ramo dei quali si era stabilito appunto in Castelnuovo (65); un da Gardumo, Bovolchino, è eletto fra i consoli.

L'esistenza di *milites* nell'ambito delle comunità rurali è ampiamente attestata in area veneta (66) e lombarda (67): essi, pur soggetti ad una signoria superiore, erano dotati di privilegi che sancivano, da una parte, l'esenzione da alcuni oneri propri della popolazione contadina, dall'altra, la facoltà, in alcuni casi, di esercitare essi stessi sui lavoratori delle loro terre i minori diritti giurisdizionali. Nell'area lombarda, quando le comunità rurali si organizzarono con rappresentanze stabili, poterono essere costituiti due organismi separati, due 'comuni', uno di *milites* o *domini*, l'altro di *rustici*, che potevano agire separatamente o insieme a seconda delle circostanze (68). Una situazione analoga si verificò in comunità rurali del Piemonte (69) e della Toscana. In quest'ultima

(65) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 493, 1195 novembre 1, Castelnuovo: Adelperio, figlio del fu Olvrado da Gardumo, abitante ora in Castelnuovo, effettuò una vendita.

(66) Per l'area veronese si vedano gli studi del Simeoni: L. Simeoni, *Antichi patti tra signori e comuni rurali*, I ed. 1908, poi in "Studi storici veronesi", XIII (1962), pp. 89-107; L. Simeoni, *Il comune rurale nel territorio veronese*, I ed. 1921, poi *ibidem*, XIII (1962), pp. 203-250; L. Simeoni, *Comuni rurali veronesi (Valpolicella - Valpantena - Gardesana)*, I ed. 1924, poi in "Studi storici veronesi", XIII (1962), pp. 109-202; ancora per l'area veronese e per quella padovana, A. Castagnetti, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona, 1997, pp. 203-212.

(67) Tabacco, *La storia politica* cit., p. 154; Keller, *Signori e vassalli* cit., pp. 136-147; Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 203.

(68) G. P. Bognetti, *Sulle origini dei comuni rurali del medioevo con speciali osservazioni pei territori milanese e comasco*, Pavia, 1926, poi in G. P. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. Sinatti D'Amico e C. Violante, Milano, 1978, pp. 156-166; P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, I ed. 1923-1924, II ed. Milano, 1963, pp. 76-77.

(69) S. Pivano, *Antichi usi e consuetudini del Cuneese, dell'Albese e del*

regione i *milites* erano rappresentati dai *Lambardi*: alcuni di loro, fra XI e XII secolo, si posero in collegamento con la nascente potenza delle città e in esse si trasferirono, entrando ben presto a far parte dei ceti dominanti del comune cittadino; gli altri rimasero nelle campagne continuando per un certo tempo a rivestire posizioni di prestigio e di potere nel contado (70).

Per quanto concerne l'iniziativa di edificazione di nuovi castelli o edifici fortificati da parte delle comunità rurali, l'esempio più chiaro e noto è quello di Riva, alla cui comunità il vescovo concesse la facoltà di edificare un castello nell'ambito della pattuizione, ora citata, del 1124 (71): la comunità agì in modo analogo ad alcune comunità delle regioni longobardo-franche per il secolo X e parte dell'XI: per rimanere in un territorio vicino, quello dei *finis Gardenses*, ricordiamo il privilegio di Ottone II che concedeva agli abitanti di Lazise di edificare il castello (72), e all'inizio del secolo XI la vendita del castello di Pastrengo, ceduto da un gruppo di abitanti ad un membro della famiglia dei conti Gandolfingi, poi da questo ceduto al monastero di S. Zeno (73).

Sussiste ancora nei primi decenni del secolo XIII documentazione diretta circa l'iniziativa, presente o passata, delle comunità

Monregalese, in S. Pivano, *Scritti minori di storia e di storia del diritto*, Torino, 1963 (I ed. 1930), pp. 75-119; per Racconigi si veda P. Pezzano, *Istituzioni e ceti sociali in una comunità rurale: Racconigi nel XII e nel XIII secolo*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXIV (1976), pp. 619-691.

(70) G. Rossetti, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1973, pp. 326-329; ivi i riferimenti agli studi di G. Volpe su 'Lambardi' e 'Romani' degli anni 1904-1905.

(71) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

(72) *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7. Cfr. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 50.

(73) *Ibidem*, p. 53.

rurali per l'edificazione di castelli: ricordiamo l'investitura feudale agli abitanti di villaggi vicini che 'incastellano' in Pradaglia (74); la restituzione del castello di Povo ai vicini della *comunitas* (75); i 'patti' tra il vescovo Federico e la comunità di Vigolo (76) e quella di Tramin (77), per l'edificazione di un castello: nel castello di Tramin il vescovo non porrà alcun *miles*, se non nell'eventualità di conflitto, *werra*; finita la "guerra", i *milites* dovranno uscire dal castello, che tornerà alla comunità.

3. Governo vescovile e diritti signorili

La pienezza del potere conferita in perpetuo al vescovo dal privilegio corradino non trovava, sotto l'aspetto giuridico e in linea di principio, alcun ostacolo rilevante all'interno del comitato nella sua configurazione territoriale tradizionale, se si eccettuano i diritti che su castelli ed uomini in loro possesso esercitavano le famiglie comitali: quella di Morit, presto estinta; quella di Flavon, in crisi; quella di Appiano, ancora potente nei primi decenni del secolo XIII; infine, quella di Tirolo, in crescita costante, anche se gli epicentri dei suoi possessi erano marginali rispetto al territorio trentino tradizionale.

Per quanto è a nostra conoscenza, all'interno del comitato trentino tradizionale non si formarono, in genere, distretti signorili territorialmente compatti, secondo un processo diffuso nella *Langobardia* settentrionale. Qui, di frequente, dalle grandi pro-

(74) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 67, 1201 maggio 16, Trento; cfr. anche n. 134, 1216 maggio 9, Pradaglia.

(75) *Ibidem*, n. 83, 1210 aprile 8, Cognola. Povo, sede plebana, indica l'insieme dei villaggi posti sulla collina ad est di Trento: Curzel, *Le pievi* cit., p. 112.

(76) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 120, 1214 marzo 8, Trento.

(77) *Ibidem*, n. 126, 1214 novembre 22, Trento. Tramin è compresa nella pieve di Caldaro: Curzel, *Le pievi* cit., p. 213.

prietà, di antica o recente acquisizione, quali erano rappresentate nell'alto medioevo dalle *curtes* di provenienza, in genere, fiscale (78), nella condizione privilegiata di immunità (79), si sviluppò la signoria territoriale o rurale, nel cui ambito vivevano sia gli uomini, liberi e servi, che coltivavano le terre del signore, sia gli uomini liberi dotati di beni propri (80). Il processo di formazione fu favorito in molti casi, ma non necessariamente (81), dalla disponibilità della struttura militare di un castello (82). Il castello, da base essenzialmente militare, divenne, per i diritti pubblici che ad esso furono spesso connessi fin dall'inizio, il più efficace supporto per la formazione di distretti signorili. Il nuovo ordinamento territoriale poté sconvolgere, a volte, l'assetto precedente per *vici*: villaggi antichi scomparvero, altri furono assorbiti dal castello, i rimanenti dovettero orientarsi per gli aspetti pubblici locali verso il castello. Questo divenne il centro politico, militare, fiscale, giurisdizionale, economico, sociale ed anche, per lo più, ecclesiastico del distretto signorile. Il processo delineato si svolse in tempi diversi per loca-

(78) Per il processo in generale che concerne lo sviluppo di nuclei di potere su base patrimoniale si vedano Fasoli, *Castelli* cit., pp. 53 ss.; Tabacco, *La storia politica* cit., pp. 84-88, p. 98; G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea. Il Medioevo. II. Popoli e strutture politiche*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, Torino, 1986, pp. 377 ss.; Violante, *La signoria rurale nel secolo X* cit., pp. 347 ss.; Keller, *Signori e vassalli* cit., p. 129; C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., pp. 45-47.

(79) F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Roma, 1995, pp. 259 ss.; G. Sergi, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1997, I, pp. 318-332.

(80) Violante, *La signoria rurale nel contesto storico* cit., pp. 17-25.

(81) Non c'è traccia di castelli, ad esempio, nella signoria del capitolo dei canonici veronesi sui villaggi trentini delle Giudicarie: sotto, par. 5.

(82) Cfr. sopra, t. c. nota 1.

lità diverse in un periodo che va dal secolo X al XII, trovando a volte compimento proprio nella piena età comunale. Si venne così a creare fra gli abitanti di uno stesso distretto signorile castrense una solidarietà di fatto, poi manifestantesi in forme esplicite: i *rustici*, come le fonti del secolo XII iniziano a designare gli abitanti del contado, nei comuni obblighi di soggezione verso il signore trovarono il fondamento per lo sviluppo di legami vicinali, che per alcuni aspetti ricordano quelli esistenti fra gli abitanti degli antichi villaggi, ma rinsaldati ora dalla responsabilità collettiva nei confronti del comune signore e del castello stesso e, ancor più, dalle forme molteplici di resistenza alla pressione signorile.

I castelli che in questo periodo appaiono nel Trentino, non furono e non divennero, in genere, centri di ristrutturazione del territorio, pur in presenza di un processo di trasformazione “strutturale, istituzionale e funzionale” che tende all’instaurazione di signorie territoriali (83). Accanto alla persistenza di una vivace autonomia delle comunità locali, attive anche nell’edificazione di castelli, come è percepibile ancora tra XII e XIII secolo (84), una motivazione essenziale risiede nella costituzione del governo vescovile: come osserva il Cammarosano (85), nell’ambito di un dominio territoriale di un ‘principe’ ecclesiastico i castelli non svolsero il ruolo di centri di signorie territoriali.

(83) Settia, *Stabilità e dinamismi* cit., pp. 264-266

(84) Cfr. sopra, t. c. note 71-77. Si tenga presente, in genere, che solo nella seconda metà del secolo XII emerge all’interno degli abitanti dei castelli un personaggio che, infeudato del castello stesso o di una dimora fortificata o da fortificare all’interno, viene a svolgere progressivamente un ruolo signorile, per iniziativa propria e per volontà dei vescovi: si veda la vicenda dei da Stenico (sopra, par. 1.2.).

(85) P. Cammarosano, *Problemi di convergenza interdisciplinare nello studio dei castelli*, in *Castelli. Storia e archeologia*, a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino, 1984, p. 21.

La situazione trentina può essere avvicinata a quella del Patriarcato di Aquileia, ove non avviene la formazione di signorie castrensi territoriali, poiché il governo del patriarca lasciava poco spazio all’esercizio di poteri pubblici signorili (86), e a quella di alcuni territori della *Romania*, come nel comitato di Ferrara, ove la larga presenza, giurisdizionale e patrimoniale, della chiesa arcivescovile ravennate non permette l’affermazione di signorie territoriali laiche centrate su un castello (87).

La preoccupazione dei vescovi trentini di non lasciare che si formassero signorie territoriali con piena giurisdizione nell’ambito del comitato ricevette una formulazione di principio nell’ultimo decennio del secolo, quando il vescovo Corrado rivendicò i diritti di *comitatus* nei confronti dei canonici veronesi (88).

Fin dalle prime investiture in feudo, a noi note, di case fortificate e castelli con il diritto-obbligo di custodia, il vescovo concesse agli investiti la facoltà di “constringere per regulam” gli abitanti del castello o dei villaggi vicini, al castello vincolati da obblighi vari ed eventualmente possessori in esso di *canipae* (89), ad assolvere agli obblighi di manutenzione e custodia del castello stesso, come è prescritto, in modi sostanzialmente analoghi, nell’investitura del castello di Belvedere a Gandolfo di Fornace (90) e l’anno seguente di quello di Madruzzo a Gumpone e a suo nipote Boninsegna (91).

(86) P. Cammarosano, *L’alto medioevo: verso la formazione regionale*, in P. Cammarosano, F. De Vitt, D. Degrassi, *Storia della società friulana. Il Medioevo*, Tavagnacco, 1988, p. 129

(87) Castagnetti, *L’organizzazione* cit., pp. 222-335.

(88) Cfr. sotto, t. c. note 182 ss.

(89) Settia, *Castelli e villaggi* cit., p. 442.

(90) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 28, 1160 maggio 20, Trento, e Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 6. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 123-124.

(91) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 30a, 1161 settembre 29, Riva; n. 30b, 1161 dicembre 16, *subtus castrum Gardole*.

Alcune investiture di case fortificate e castelli sembrano includere diritti più ampi. Nell'anno 1187 il vescovo, investendo in feudo Pietro da Civezzano del castello di Bosco, con il permesso di innalzare una torre, previa refutazione del secondo di una casa e di altri beni, tenuti con alcuni *consortes*, concesse in feudo i *maioria* o *maiora* e il *districtus* del *castrum*, cosicché gli abitanti prestino giuramento – di conservare il castello, ovviamente – e siano sottoposti in tutto ciò che concerne il castello al *districtus* di Pietro. Il castello per ogni evenienza sia “aperto” al vescovo; in caso di guerra, questi potrà porvi *milites* e *pedites*, non però nella casa di Pietro, e avocherà a se stesso i *maioria* e il *dominium castrum* (92). Nonostante il riferimento ai *maiora*, i diritti concessi sembrano nella sostanza non differire da quelli solitamente conferiti nelle investiture in custodia di fortificazioni, tanto più che il contenuto dei giuramenti, *sacramenta*, che gli abitanti del castello debbono a Pietro, è chiaramente limitato agli obblighi spettanti al castello.

Nella pratica, i vescovi si preoccupavano di assoggettare soprattutto quelle signorie che erano o pretendevano di poggiare sulla proprietà allodiale del castello, signorie che potessero usurpare i diritti di *comitatus* o di giurisdizione maggiore, *iura maioris* o *iura maleficiorum*, come emerge in numerosi atti di investitura in feudo di castelli e dimore fortificate o di diritti pubblici, fiscali e giurisdizionali.

Nei pochi casi in cui nell'atto di investitura si fa riferimento in modi ampi, non sintetici, ai diritti giurisdizionali assegnati, è presente, in genere, una limitazione degli stessi: nell'investitura, ad esempio, in feudo retto a Rodolfo Scancio di edificare un castello presso Segonzano con una *domus de munitione sive de batalla* (93), viene concesso il diritto di giurisdizione sugli uomini propri e

(92) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 26, 1187 giugno 18, Trento.

(93) *Ibidem*, n. 131, 1216 febbraio 16, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 688, con data febbraio 18.

per cause che lo interessino direttamente; mentre per i delitti più gravi egli dovrà limitarsi a catturare e custodire i colpevoli, per affidarli poi alla giustizia del vescovo, come viene precisato anche in una *manifestatio feudorum* da parte di Bertoldo da Caldonazzo (94).

Alla giurisdizione criminale sui *maleficia* si riferiscono due atti compiuti durante l'episcopato di Federico da Wanga, significativi anche per il diverso ruolo assunto dal vescovo, diversità dovuta sì alla diversità degli attori, ma, soprattutto, alle diverse condizioni e finalità politiche degli atti.

Nel primo atto il vescovo appare deciso nel rivendicare i diritti superiori della giurisdizione vescovile, quando nel 1210 costringe ad un atto di sottomissione i signori d'Arco, vietando loro, fra altre clausole, di amministrare la giustizia per i delitti maggiori, *maleficia*, eventualmente commessi nella circoscrizione plebana di Arco (95).

Nel secondo atto il vescovo viene posto sullo stesso piano di alcuni *domini* locali, pur se a lui è riconosciuta una posizione superiore. Nel 1211 si svolge una complessa convenzione, *pactum*, tra alcuni signori (96). Un “dosso” detto Tamazolo, in val di Non, nella circoscrizione plebana, *plebatus*, di Sanzeno (97), fu suddiviso in quattro porzioni o “colonnelli” (98). Il dosso era detenuto in proprietà da tre *domini* di Pergine e da Pietro da Malosco, forse

(94) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 66, anno 1230 (?). Cfr. Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 103, che assegna il documento all'anno 1232.

(95) Cfr. sopra, t. c. note 49 ss.

(96) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 99, 1211 agosto 8, Trento. Insiste sui caratteri precipi del documento C. Ausserer, *Castello e giurisdizione di Pergine*, I ed. Wien, 1915-1961, tr. it., Pergine, 1995, pp. 183-184.

(97) Sulla pieve di S. Sisinio o S. Zeno si veda Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 203-205.

(98) Sul colonnello, quale porzione di un tutto, si veda sotto, t. c. nota 228 di cap. II.

con loro imparentato, giudice al servizio della chiesa vescovile (99): i proprietari ne trattennero tre, mentre la quarta fu donata al vescovo Federico; uguale ripartizione toccò al *castellare* del *castrum*, sul dosso edificato. Fu stabilito un *pactum*, che fissava regole minuziose quanto numerose, approvato alla fine anche dal vescovo.

Tutti i *domini* potevano edificare “palazzo” e “torre” sulla propria porzione. Si scambiarono promesse reciproche sulla sicurezza all’interno; sul divieto di alienazione, anche per feudo; sul recupero, in caso di perdita. Il vescovo doveva godere del privilegio di ospitalità per le sue prerogative superiori di governo, *pro*

(99) Secondo Ausserer, *Castello e giurisdizione* cit., p. 178, Pietro da Malosco aveva sposato probabilmente una sorella di Odolrico e Riprando da Pergine (sulla famiglia, cfr. sotto, note 19-20 cap. III). Pietro da Malosco appare nella documentazione vescovile dal 1191, dapprima come esperto di diritto, causidico: V. Zanolini, *Nuove spigolature d’archivio*, IV, Trento, 1929, pp. 18-19, doc. 1191 maggio 23, Trento, riedito con data 22 maggio da L. Santifaller, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitel im Mittelalter*. I. *Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels. 1147-1550*, Wien, 1948, n. 10: Pietro “causidico trentino” – da identificare con il nostro – è elencato dopo il causidico Baldrico (di Toscolano); Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 483a, 1194 maggio 14, Trento: Pietro da Malosco causidico è elencato dopo il *dominus* Gerardo di Bella, giudice della curia trentina; ecc. Del 1198 è la prima attestazione di assunzione della qualifica di giudice (Cusin, *I primi due secoli* cit., app., p. 217, doc. 1198 novembre 2, Magnano, presso il lago: giuramento di fedeltà di Odolrico d’Arco), qualifica che torna ad essere assunta solo nel 1206, quando agisce per il conte Alberto di Tirolo (Leonardelli, ‘*Comunitas Tridenti*’ cit., app., n. 12. 1206 maggio 27, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 561), e che riappare in modi meno frequenti rispetto a quella di causidico. La sua attività è vieppiù documentata con i vescovi Federico da Wanga e Alberto da Ravenstein. Si vedano alcune considerazioni in G. M. Varanini, *Appunti sulle istituzioni comunali di Trento fra XII e XIII secolo*, in *Storia del Trentino*, Trento, 1996, p. 108, che si sofferma sul testamento di Pietro da Malosco, edito da V. Zanolini, *Spigolature d’Archivio. Serie seconda*, Trento, 1905, pp. 12-16, doc. 1228 agosto 18, Trento.

ducato sui. Villaggi o borghi eventualmente fondati presso il castello dovevano essere ripartiti, come il territorio del castello, in quattro “colonnelli”, i cui abitanti sarebbero stati sottoposti alla giurisdizione del *dominus* rispettivo per i tributi e servizi pubblici, ma il *dominium* spettava al vescovo *pro iure ducatus sui*. *Districtus* e *bannum* dei *maleficia* come di altri delitti sarebbero stati ripartiti in quattro parti ovvero ne sarebbero stati ripartiti i proventi delle sanzioni.

L’insistenza con cui viene precisato che al vescovo spetta il *dominium* connesso l’esercizio di un governo pertinente al suo *ducatus*, anche se rimane generica, appare un riconoscimento significativo dell’alta giurisdizione vescovile, definita quale *ducatus* o *ius ducatus*. Si tenga presente che nella sostanza sono i *domini* laici ad agire e a rendere il vescovo partecipe concretamente dei loro diritti signorili, anche se in linea di principio a lui spettava il *dominium* superiore.

Per comprendere le concessioni, a volte, di diritti più ampi ravvisabili in alcune investiture feudali di castelli e, soprattutto, nel *pactum* per il castello sul dosso di Tamazolo, si deve prendere in considerazione l’obiettivo di costituire rapporti di alleanza militare e quindi politica – Pietro da Malosco, giudice, è un fedele ‘servitore’ della chiesa vescovile per tutta la sua vita –, rapporti più stretti di quelli normali che intercorrono o dovrebbero intercorrere tra chi detiene il potere pubblico su tutto il comitato e coloro che vi abitano; e questi rapporti non possono essere espressi se non nella forma dell’investitura feudale, in un’età in cui tutti i poteri pubblici erano concepiti sotto l’aspetto feudale (100), ivi compresi

(100) P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, *passim*; G. Tabacco, *Fief et seigneurie dans l’Italie communale. L’évolution d’un thème historiographique*, in *Le Moyen-Age*, LXXIV (1969), pp. 209 ss.; Tabacco, *Regno, impero* cit., p. 134; Tabacco, *Il feudalesimo* cit., pp. 91-94.

i poteri – forse più che i poteri, i titoli – dei membri delle antiche stirpi di ufficiali pubblici, come alcune famiglie marchionali e pochissime comitali (101), e i poteri, diffusi e generalizzati, dei vescovi (102), che dovevano riconoscere la detenzione dei diritti delle loro chiese, i *regalia*, come detenuti in feudo dall'Impero (103): fra i *regalia* erano inclusi a maggior ragione anche i pieni diritti giurisdizionali su un intero comitato, come quelli detenuti dal vescovo di Trento (104), anche se inizialmente ricevuti in proprietà.

Nelle difficoltà di esercitare il governo sui territori soggetti di diritto, almeno per ampia parte dell'antico comitato trentino, i

(101) Castagnetti, *La feodalizzazione* cit., pp. 791 ss.

(102) P. Classen, *Das Wormser Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte*, in *Investiturstreit und Reichsverfassung*, a cura di J. Fleckenstein, Sigmaringen, 1973, pp. 453 sgg., e H. Mitteis, *Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1933, p. 228; H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, tr. it. Brescia, 1962, pp. 246-247.

(103) J. Fried, *Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert*, "Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters", 29 (1973), pp. 450-528; per la discussione, in relazione alle prospettive, rispettivamente, della storiografia italiana e tedesca, rinviamo ai contributi recenti di M. Nobili, *Il 'Liber de anulo et baculo' del vescovo di Lucca Rangerio, Matilde e la lotta per le investiture negli anni 1110-1111*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, Roma, 1992, pp. 159-206, e C. Märkl, 'Res ecclesiae', 'beneficia ecclesiastica' und Regalien im Investiturstreit, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, pp. 466 ss.

(104) Si vedano il riferimento all'atto, consueto, di investitura delle regalie al vescovo da parte dell'imperatore nel privilegio federiciano dell'anno 1167 (cfr. sotto, t. c. nota 23 di cap. III); l'affermazione del patriarca di Aquileia circa l'investitura delle regalie ottenuta dal vescovo Salomone dopo la pacificazione con l'imperatore (cfr. sotto, t. c. nota 130 di cap. III); la dichiarazione del vescovo Corrado di avere ricevuto le regalie da Federico I (doc. del 1189, citato sotto, nota 172 di cap. IV); ecc.

vescovi dalla metà del secolo XII ricorsero all'investitura feudale, in particolare al 'feudo di custodia', per legare a sé i *milites* già potenti o per affidare a vassalli il controllo di fortificazioni esistenti e di altre nuove, con clausole tese, più che a regolare gli aspetti di governo locale, lasciati spesso indeterminati, a mantenere e a rafforzare, mediante il vincolo feudale, il controllo delle fortificazioni, per cui si concede all'investito la facoltà di costringere consorti e vicini alla guardia e alla manutenzione delle stesse, con l'obbligo di porre all'occorrenza il castello nella disponibilità del vescovo, in particolare per azioni belliche.

In questo modo i vescovi trentini si proponevano di rendere effettiva la loro giurisdizione su un territorio ampio, che viene grosso modo a coincidere con il nucleo principale dell'antico comitato, lasciando, volenti o nolenti, i territori dei comitati di Bolzano e di Venosta alle mire espansionistiche delle famiglie comitali di Tirolo e di Appiano, fra loro rivali (105). Nell'esercizio del governo un ruolo rilevante rivestivano i gastaldi vescovili, sui quali si è soffermato il Voltelini (106).

A differenza di quanto era avvenuto nell'Italia settentrionale di tradizione longobardo-franca, ove il fenomeno dell'incastellamento aveva accompagnato e offerto le basi all'evoluzione, avviata in un periodo anteriore, verso forme signorili delle strutture politiche e sociali del contado, nel Trentino, proprio perché l'autorità pubblica fu più a lungo mantenuta dal vescovo, la formazione di un ceto signorile diffuso avviene nella seconda metà del secolo XII, coincidendo nei fatti con un processo diffuso di incastellamento, che, se a a volte offre un supporto alle autonomie delle comunità rurali, come nel caso di Riva e di altre comunità, sfocia nel lungo periodo in una pretesa o affermazione di diritti signorili. Gli investiti di castelli e fortificazioni, appartenenti a ceti diversi e

(105) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 116; Rogger, *Vita, morte* cit., p. 359.

(106) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 46-57.

di diversa provenienza, si avviarono a divenire capostipiti di famiglie di *militēs*, che dal castello in feudo trassero la loro denominazione 'signorile'. E alla formazione di signorie castrensi effettive essi o almeno i più potenti fra loro mirarono costantemente, a volte con successi temporanei.

Gli aspetti delineati si ritrovano nelle vicende dei rapporti fra vescovi e numerose famiglie signorili. Ci soffermiamo sulle famiglie dei d'Arco e dei da Campo, in rapporti vassallatici con la chiesa vescovile, prestando attenzione ai processi della formazione e di esercizio di poteri signorili, processi che mostrano aspetti affini, pur nella diversità possibili delle condizioni giuridiche originarie delle due famiglie: forse ministeriali i d'Arco, liberi *militēs* i da Campo. Li possiamo chiamare anche 'signori', come abbiamo fatto e continuiamo a fare, con l'avvertenza di tenere presenti le limitazioni più volte esposte sui limiti delle signorie in territorio trentino. Con maggiore ampiezza tratteremo più avanti dei da Castelbarco, i soli, a nostra conoscenza, da porre sicuramente tra i *capitanei* della chiesa vescovile.

4. I d'Arco fra XII e XIII secolo

Il primo personaggio della famiglia signorile dei d'Arco, Federico, appare, con tutta probabilità, in Riva al seguito del vescovo Altemanno, fra i numerosi testimoni, di stirpe comitale o di condizione signorile, che assistono alla convenzione con la comunità di Riva (107). Nel quinto decennio assistono ad un atto

(107) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

(108) Santifaller, *Urkunden* cit., n. 1, 1147 novembre 20, senza luogo: reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 230; Cfr. B. Waldstein-Wartenberg, *Storia dei conti d'Arco nel medioevo*, I, Innsbruck-München, I ed. 1971, tr. it. Roma,

del vescovo Altemanno i tre fratelli Alberto, Rodegerio e Wizardo, che riteniamo appartenere alla famiglia signorile (108).

Più significativo il privilegio loro indirizzato nel 1164 da Federico I, con il quale investiva Odolrico e Federico d'Arco di un reddito fiscale di 24 lire imperiali per anno (109), chiedendo l'omaggio e il giuramento di fedeltà contro i nemici dell'Impero, in particolare Veronesi, Vicentini, Padovani e Veneziani, un chiaro riferimento alla ribellione, da poco in atto, delle tre città della Marca Veronese, sollecitate da Venezia (110). Odolrico fu assai attivo nel periodo seguente, mostrando di controllare altri castelli, concedendo, ad esempio, il castello di Brione in feudo (111) o acquistando il castello di Drena (112).

La famiglia non viene inclusa tra le *domus* di vassalli – si rilevi la definizione di *domus*, da poco attestata (113), per indicare le famiglie vassallatiche signorili (114) –, che il vescovo nel 1190

1979, p. 63, che ritiene appartenere ai d'Arco anche un Alberto, elencato, senza apposizione, fra i testi di un atto vescovile del 1155: P. Orsi, *Un giudizio di Dio in Rendena nel 1155*, "Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino", 3 (1884), pp. 89-90, doc. 1155 giugno 6, pieve di Bleggio.

(109) *DD Friderici I*, n. 443, 1164 maggio 28, Pavia. Cfr. A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, voll. 2, Stuttgart, 1970-1971, II, p. 551; Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 30-31; R. P. Ceccon, *Origini dei Castrocampo. Ipotesi e fatti*, "Studi trentini di scienze storiche", LXXI (1992), p. 198.

(110) A. Castagnetti, *Le città della Marca Veronese*, Verona, 1991, pp. 159-160.

(111) Doc. 1175 febbraio 12, inedito, citato da Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 32, nota 14.

(112) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 48, 1175 novembre 14, *Ceulis* fra Arco e Riva.

(113) Già un anno prima era stato adoperato il termine *domus* per la famiglia dei da Lodrone: cfr. sotto, t. c. note 173-174 di cap. IV.

(114) Sul significato di *domus*, sul principio di trasmissione patrilineare, sui fini sociali e politici, si vedano G. Rossetti, *Ceti dirigenti e classe politica*, in AA.

(115) fece ripartire in cinque *columnelli* (116) ai fini di esigere gli impegni personali e di riscuotere i tributi connessi alla partecipazione alla *expeditio Romana* del re Enrico VI (117), ma due di loro, Federico e il figlio Oldorico, assistono all'atto. Difficile cogliere le motivazioni dell'assenza dei d'Arco tra le famiglie ripartite in *columnelli*, in buona compagnia, d'altronde, poiché mancano i conti di Appiano e di Tirolo, i da Campo, da Castelbarco, da Fornace, da Madruzzo, da Stenico, da Livo, pur essendo alcuni fra loro, come i d'Arco, presenti o anche partecipi dell'atto: ad esempio, Gumpone da Madruzzo e Rodegero da Livo sono incaricati di redigere l'elenco delle *domus* e dei *columnelli*.

Trasliamo di soffermarci, avendone già trattato, sull'accordo raggiunto nel 1196 tra Federico del fu Alberto d'Arco e la *vicinitas* arcense circa la proprietà del castello (118), e sugli atti pro-

VV., *Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo*, Pisa, 1979, p. XLI, che definisce la *domus* quale "creazione originale" dei ceti dominanti in età comunale, e A. Castagnetti, *La società veronese nel Medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 74-80. Il principio della patrilinearità o successione per linea maschile è affermato in un atto del 1237 (doc. citato sopra, nota 44), quando viene chiesto, ottenendo risposta affermativa, se Nicolò da Stenico è il più vicino per rapporti di parentela al *dominus* Pellegrino, ora scomparso – si tratta del fratello di Nicolò e primogenito di Alberto di Bozone –, di ogni altro *masculus* della *parentela* discesa dal *dominus* Bozone.

(115) R. Kink (ed.), *Codex Wangianus*, Vienna, 1852, n. 40, 1190 luglio 18, Trento.

(116) Sulla ripartizione in 'colonnelli', in questa come in altre occasioni e in altri territori, si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 235 ss.

(117) Il riferimento è alla spedizione in Italia intrapresa nell'inverno 1190-1191 da Enrico VI per garantirsi l'eredità sui domini siciliani; entrato in Roma, vi è coronato imperatore il 15 aprile 1191. Nella stessa circostanza altre curie vescovili furono riunite per il medesimo scopo: Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 227-236.

(118) Doc. dell'anno 1196, citato sopra, nota 45.

cessuali del dicembre 1210 relativi ad una controversia interna alla comunità arcense circa l'obbligo di svolgere il servizio di custodia del castello (119), deposizioni raccolte dal *dominus* Adelardo da Storo e da un notaio di Bovegno, delegati per l'imperatore Ottone IV.

Nel luglio 1198 (120) Odolrico d'Arco, con Briano da Castelbarco, compie un atto che implica, come vedremo, un'attività militare (121). Nel novembre dello stesso anno (122), Odolrico del fu Federico d'Arco giurò fedeltà al vescovo, contro qualsiasi nemico, salva la fedeltà dovuta all'imperatore. Rispetto ad altri impegni assunti nei giuramenti di fedeltà, questi concernono, pur se ancora in modi generici, il contenuto della *fidelitas*: aiutare il vescovo a mantenere l'*honor* episcopale, ovvero le prerogative pubbliche di governo del territorio, definite *ducatus*, *comitatus* e *marchia* – le definizioni sovrabbondanti sono ispirate al diploma fondante di Corrado II, che donava al vescovo il comitato, già retto da duchi, marchesi e conti (123), riprese nel privilegio federiciano (124), concretizzate nella definizione di *ducatus* apparsa nel privilegio del re Enrico VI al vescovo Corrado (125) –, di custodire i

(119) Doc. del dicembre 1210, citato sopra, nota 49.

(120) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 58, 1198 luglio 11, Arco.

(121) Cfr. sotto, t. c. note 184 ss. di cap. IV.

(122) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 217, doc. 1198 novembre 2, Magnano; F. Leonardelli, *Economia e territorio in area trentina tra XII e XIII secolo (sulla base di 155 documenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea, voll. 2, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1976-1977, II, n. 32. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 39-40.

(123) Doc. dell'anno 1027, citato sopra, nota 13 di cap. I.

(124) Doc. dell'anno 1161, citato sotto, nota 12 di cap. III. In un atto del 1193 (doc. citato sotto, nota 182), concernente la controversia tra l'arciprete del capitolo veronese e i da Campo, il vescovo, in quanto *comes comitatus Tridentini*, rivendica a sé i diritti di giurisdizione.

(125) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., III/2, pp. 38-39, 1191 gennaio 20, Lodi; ed. parz. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 464; registi Kink,

suoi propositi, *credenciae*, e non offrire consiglio e aiuto ai nemici del vescovo. I due si scambiano il bacio di pace, un rituale che non sembra essere un consueto atto conclusivo del rapporto di *fidelitas* (126), ma costituire il suggello di pacificazione di uno stato precedente di conflittualità: "... et eum osculatus est ibi in nomine pacis". Segue il passo, sottolineato da vari studiosi, circa la sospensione della definizione della condizione giuridica della persona dell'investito, sulla sua "libertà" o sull'appartenenza alla *macinata casadei Sancti Vigilii*, sia pure quella di condizione 'nobile' (127).

L'investitura, in altra occasione, si ripete in modi analoghi. Nell'ottobre del 1200 (128), il vescovo, stando in Riva, investì Odolrico, figlio del fu Federico d'Arco, dei beni che furono di Trentino di Gando, suocero di Odolrico; lo investì inoltre dei beni posseduti a qualsiasi titolo, *iure et non iure*, nel territorio trentino; si impegnò al pagamento in tre soluzioni di un debito di 3.000 lire veronesi entro un anno, dando in pegno i beni vescovili nella pieve di Arco e nel territorio di Rendena. Da Odolrico il vescovo ottenne la promessa di aiuto militare nella *guerra* sostenuta in *Tridentinis* – l'espressione sembra indicare gli abitanti di Trento – e in tutte le *werrae* e *discordiae* future in cui il presule venisse coinvolto nel-

Codex Wangianus cit., n. 42, e Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler* cit., n. 4669. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 156.

(126) F.-L. Ganshof, *Che cos'è il feudalesimo?*, tr. it. Torino, 1989, pp. 86-87.

(127) Si veda il documento del settembre 1210, citato sotto, nota 152 con il quale i d'Arco riconoscono di essere partecipi della *gentilis et nobilis macinata* della chiesa vescovile, che era distinta dalla *macinata alterius condicionis*, comprendente gli uomini di condizione servile o già servile, destinati ai servizi di corte e militari. Insiste sull'appartenenza dei d'Arco alla 'nobiltà libera' Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 17 e 39-40.

(128) Leonardelli, *'Comunitas Tridenti'* cit., app., n. 7, 1200 ottobre 11, Riva, con ampio regesto. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 41.

l'ambito del territorio, definito, con ridondanza, *episcopatus*, *ducatus*, *comitatus* e *marchia*, il tutto a spese dell'episcopio. Infine, il vescovo si impegnò a risarcire ad Odolrico le spese eventualmente sostenute per munire il castello di Drena. Il vescovo ricevette il giuramento di fedeltà, espresso in forma insolitamente ampia, nella quale prevaleva l'obbligo di difendere il presule contro coloro che lo avessero offeso o recato *violenza* e compromesso i diritti di governo del territorio. L'alleanza con i d'Arco venne ulteriormente rafforzata, forse meglio sarebbe dire 'pagata', nel dicembre, quando il vescovo, stando nella pieve di Arco, concesse in feudo il diritto di riscossione del dazio sulla *strata* di Riva e di Torbole, consistente in dodici denari per soma e tre soldi per carro (129).

Poco tempo dopo, i rapporti con il vescovo si guastarono, per cause di dazi, tanto che i d'Arco strinsero un'alleanza, *societas*, con i Veronesi (130), con i quali essi mantenevano relazioni e nella cui città Oldorico possedeva una casa (131). Nel 1203 Oldorico d'Arco partecipava al consiglio del comune di Verona (132).

In quel torno di tempo sorse e si svolse un conflitto tra il comune veronese, i d'Arco e il vescovo trentino (133), terminato con il trattato di Ala del marzo 1204 (134). La pacificazione tra d'Arco e il vescovo Corrado resse anche dopo che il presule ebbe rinunciato alla cattedra vescovile e poi ritrattato, provocando la reazione della chiesa locale, della cittadinanza e, soprattutto, del conte di Tirolo, degli altri conti e di molti dei maggiori feudatari,

(129) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 59, 1200 dicembre 23, Arco. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 41.

(130) Si veda il trattato del 1204 fra vescovo di Trento e podestà di Verona, citato sotto, nota 254 di cap. III.

(131) Cfr. sotto, t. c. note 136 e 230.

(132) Leoni, *I patti* cit., n. 3.8, 1203 marzo 24, Verona.

(133) Per le vicende si veda sotto, par. 10 di cap. III.

(134) Doc. dell'anno 1204, citato sotto, nota 254 di cap. III.

che nei mesi aprile-agosto 1205 strinsero fra loro accordi specifici contro il ritorno eventuale del vescovo, atti nei quali non compaiono i d'Arco (135), che, a riprova, ritroviamo con Odolrico in Verona nel ottobre (136). Costoro continuarono a sostenere il vescovo Corrado, che, da parte sua, era sostenuto dal re Filippo di Svevia, ancora per poco, invero (137): il presule, ai primi dell'anno 1207, stando nel castello di Arco, rinnovò ad Odolrico l'investitura del dazio di Torbole (138), confermata poi dal re Filippo di Svevia (139). La collaborazione fra Odolrico e il comune veronese si rafforzò certamente nel 1207, dopo che il primo ebbe scelto di schierarsi nella guerra civile con la fazione dei Conti, capeggiata dal marchese Azzo VI d'Este e dal conte Bonifacio di San Bonifacio (140), che prevalse ed espulse dalla città la parte avversa, a sua volta sostenuta da Ezzelino II e dal conte di Tirolo (141).

Oltre che con Verona e i Veronesi i d'Arco allacciarono rapporti anche con cittadini bresciani: nel 1184 conclusero, alla presenza del vescovo trentino Alberto, un compromesso (142) con la

(135) Documenti di aprile-agosto 1205, citati sotto, nota 269 di cap. III.

(136) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 54, 1205 ottobre 20, Verona: una controversia fra Odolrico d'Arco e i *domini* da Campo e da Seiano, concernente Castel Toblino, viene risolta con un arbitrato in Verona, nella casa di Odolrico.

(137) Cfr. sotto, t. c. nota 274 di cap. III.

(138) Doc. inedito del 5 gennaio 1207, castello di Arco, citato da Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 46-47.

(139) J. E. Böhmer, J. Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip, Otto IV, Friedrich II.*, vv.2, Innsbruck, 1881-1891, n. 178, 1208 febbraio 6. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 49. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 167, nota 45, considera l'atto interpolato o falsificato sulla scorta di un atto genuino.

(140) Doc. dell'anno 1207, citato sotto, nota 193 di cap. III.

(141) Per le vicende, cfr. sotto, t. c. note 285-287 di cap. III.

(142) Doc. del 1184 novembre 14, inedito, il cui contenuto è esposto da Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 33.

famiglia bresciana dei Confalonieri (143), ricevendo la partecipazione ai redditi di un feudo in Preore e Rendena. Ai Confalonieri, che conosciamo anche da altra documentazione interessati al territorio dell'alto Garda (144), Federico, per sé e per il fratello Odolrico, chiese nel 1196 il rinnovo del feudo in Preore e Rendena, ottenendo una risposta interlocutoria, poiché i primi, pur disposti al rinnovo, fecero presente che avrebbero dovuto consultarsi, "habere consilium", con gli altri vessilliferi (145).

La posizione dei d'Arco iniziò ad indebolirsi con la sconfitta definitiva di Corrado e l'affermazione del vescovo Federico da Wanga (146). Odolrico, già costretto a giurare fedeltà al vescovo nel 1208 (147), si presentò l'agosto dell'anno seguente alla corte del re Ottone IV presso il lago di Garda, ottenendo il rinnovo (148) del privilegio federiciano (149). La presenza, tuttavia, del vescovo presso il re a Roma per l'incoronazione influenzò il sovrano, che, tornato al Nord, a Orzi, presso Soncino, ottemperando ad una sen-

(143) Sui Confalonieri di Brescia, un gruppo di famiglie non facilmente identificabili, si sofferma Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 715, in particolare nota 178.

(144) Al reclamo presentato al vescovo Corrado in Riva dall'arciprete dei canonici veronesi contro Riprandino da Campo assistono due vessilliferi bresciani: doc. dell'anno 1193, citato sotto, nota 182.

(145) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 55, 1196 novembre 6, originale, senza autenticazione notarile. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 38-39 e nota 37.

(146) Cfr. sotto, par. 11 di cap. III.

(147) Il documento, inedito, con il quale Odolrico di Arco prestava al vescovo il giuramento feudale "ut gentilis et nobilis vasallus", è citato da Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 17 ex.

(148) Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., n. 292, 1209 agosto 18, presso il lago di Garda. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 50-51.

(149) Doc. dell'anno 1164, citato sopra, nota 109.

tenza della curia dei vassalli, revocò nel maggio 1210 i diritti fiscali del teloneo e della *muta* presso Arco e Torbole, già concessi dai suoi predecessori, con la motivazione che essi erano dannosi per la chiesa trentina (150).

Odolrico aveva probabilmente partecipato ai moti di ribellione contro Federico da Wanga; certamente il suo castello era stato occupato dai fuorusciti dalla città, come si legge, pochi giorni appresso, in uno degli atti vescovili relativi alla sottomissione dei ribelli (151). Anche Odolrico, quattro mesi dopo, compì atto di sottomissione al vescovo (152): egli dovette rinunciare ad ogni pretesa sulla somma di lire 3000 o 4000 e restituire i beni detenuti in pegno (153); distruggere i suoi mulini sul Sarca o almeno arretrarli, così da permettere il passaggio dei pesci; mantenere la *braida*, se in grado di provare di averla ricevuto in feudo. Le imposizioni di peso maggiore e più significativo concernono l'esercizio dei poteri signorili: il vescovo comandò di abbattere le forche innalzate per i ladri e proibì di erigerne altre; vietò di amministrare la giustizia per i delitti maggiori, *maleficia*, eventualmente commessi nella circoscrizione plebana di Arco, attività che i d'Arco avrebbero potuto esercitare solo sui propri *homines*, come erano

(150) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 65, 1210 giugno 25, data da correggere in 1210 maggio 23, *castrum Urci*; Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., n. 406. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 51-52.

(151) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210 maggio 30, Trento, *in plena concione*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605; Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., app., n. 17.

(152) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 66, 1210 settembre 11, *inter Tennum et Vargnanum*; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 88; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 609. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 55-57.

(153) Il riferimento è al documento dell'ottobre 1200, citato sopra, nota 128.

soliti compiere i *milites* del territorio, *episcopatus*, trentino (154). Odolrico doveva restituire gli *instrumenta* o *privilegia*, se ancora ne era in possesso, con i quali era stata concessa la *muta*; parimenti restituire gli eventuali *instrumenta libertatis* ovvero investiture che ne riconoscevano lo stato giuridico di piena libertà e che, in ogni caso, erano dichiarate nulle. Subito, Odolrico e il fratello Federico giurarono al vescovo "ut homines de nobili macinata casadei Sancti Vigili", quindi di entrare a far parte della *gentilis et nobilis macinata* della chiesa vescovile, che era distinta dalla *macinata alterius condicionis*, comprendente gli uomini di condizione servile o già servile, destinati ai servizi di corte e militari (155).

Un'altra serie di clausole poneva fine a controversie circa le ingenti spese, molte migliaia di lire, incontrate per recarsi alla curia dell'imperatore, con riferimento probabilmente alla richiesta, esaudita, di ottenere dalla curia dei vassalli imperiali la sentenza di condanna sulla *muta*. Infine, il vescovo non riconobbe alcun atto di alleanza, *societas*, o di cessione di castelli compiuto da Odolrico con l'*universitas* di Verona o singoli Veronesi o con l'*universitas* di Brescia o singoli Bresciani, avendo i d'Arco, come abbiamo notato, rapporti anche con i Bresciani (156).

La condizione di subalternità, anche giuridica, che i d'Arco furono costretti a subire dal vescovo Federico (157), non durò a lungo: essi, tornati a partecipare alle vicende politiche durante il periodo ezzeliniano, ripresero a svolgere un ruolo di rilievo negli

(154) Cfr. sopra, parr. 1-2 di cap. II. Per il caso specifico, Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 103.

(155) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 40-45, 94-95.

(156) Cfr. sopra, t. c. note 142-145.

(157) Nel 1216 il vescovo Federico impose ad Adelpreto, figlio del fu Odolrico d'Arco, di giurare fedeltà "sicut homo de macinata casa Dei Sancti Vigili, silicet de gentili macinata casa Dei": Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 129, e n. 130d, 1216 luglio 12, Trento.

anni Sessanta e Settanta del secolo (158), giungendo a controllare anche Riva, in accordo prima, poi in contrasto con il vescovo, e si inserirono tra le forze politiche che tendevano al dominio sul Trentino, gli Scaligeri dal sud, il conte del Tirolo dal nord (159).

5. I da Campo e la signoria dei canonici veronesi sui villaggi di Breguzzo e Bondo nelle Giudicarie

5.1. La formazione della signoria ecclesiastica (secoli X-XII)

Una documentazione proveniente dall'archivio del capitolo della cattedrale di Verona permette, oltre che di delineare la formazione e le vicende di una signoria territoriale detenuta da un ente ecclesiastico e i rapporti, non sempre di collaborazione, con l'episcopio trentino, di conoscere anche le vicende, le aspirazioni, nonché i soprusi compiuti dalla famiglia dei da Campo.

La prima attestazione dei possedimenti del capitolo dei canonici veronesi risale al terzo decennio del secolo X, a seguito della donazione effettuata dal vescovo Notkerio, il principale benefattore dell'ente. Egli apparteneva ad una famiglia di grossi proprietari terrieri, di tradizione etnico-giuridica longobarda, originaria o risiedente nella Valpantena (160). Alla sua iniziativa individuale,

(158) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 87-89.

(159) Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 131 ss.; Riedmann, *Die Beziehungen der Grafen* cit., pp. 80-82.

(160) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 103-104. L'opinione di L. Simeoni, *I comuni di Bondo, Breguzzo e Bolbeno nei secoli XII e XIII*, "Tridentum", 1906, p. 5 dell'estratto, che il vescovo Notkerio fosse di Pavia, si basa su un fraintendimento del diploma ottoniano dell'anno 951 (*DD Otonis I*, n. 137, 951 ottobre 9), ove l'espressione "sancte ipsius ecclesie episcopus", va rife-

favorita dalla condizione sociale ed economica, può essere attribuita solo l'acquisizione di una parte dei beni; il resto proveniva dall'eredità familiare, come risulta chiaro dalle parole stesse di Notkerio, che ricorda come i suoi genitori fossero sepolti nella Valpantena, proprio nella zona ove assai consistenti erano i suoi possedimenti, castelli compresi; attenzione particolare, del resto, egli mostra nei confronti dei sacerdoti della valle, per i quali tutti dispone un banchetto nel giorno dell'anniversario della morte dei suoi genitori.

Ad uno xenodochio, da lui fondato in città e dotato con beni e diritti consistenti, fra i quali due castelli (161), il vescovo, con un secondo atto testamentario del 927 (162), donò diritti su alcuni villaggi nel territorio dell'alto lago di Garda, *iudicaria Summa Laganense* (163), costituiti dalle *decaniae sui loci et fundi* di

rita non alla chiesa di Pavia, luogo di emanazione del diploma, ma alla chiesa veronese, il cui capitolo è destinatario del privilegio.

(161) Fainelli, *Codice diplomatico* cit., II, n. 177, 921 febbraio 10, Mantova.

(162) *Ibidem*, II, n. 199, 927 novembre 15, Verona.

(163) La definizione di *iudicaria Summa Laganense*, documentata solo in questa occasione per indicare le località di Bondo, Breguzzo e Bolbeno, nell'alta valle del Sarca, rinvierebbe ad una organizzazione distrettuale pubblica; il termine stesso, secondo alcuni storici, avrebbe dato origine, pur se compare una sola volta, al nome, documentato più tardi, di Giudicarie, territorio che comprenderà, oltre la valle del Sarca, l'alta valle del Chiese e la valle di Rendena (C. G. Mor, *Giurisdizioni minori sul lago di Garda in sponda veronese*, in *Il Lago di Garda. Storia di una comunità lacuale*, Ateneo di Salò, 1969, II, pp. 14-15.). La connotazione di *Summa Laganense* richiama quella della tarda età longobarda, quando il territorio del corso del Sarca viene definito *Summo Laco*, comprendendo certamente i due *vici* di Arco e Pranzo. Nel secolo IX la menzione del Sommolago torna nella descrizione dei beni del monastero di S. Colombano di Bobbio, in quella dei beni del monastero bresciano di S. Salvatore e S. Giulia, nonché, nella seconda metà del secolo X, nei privilegi imperiali che confermano i beni del monastero di S. Benedetto di Leno (Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 76)

Breguzzo, Bolbeno e Bondo; ancora, nella Val Lagarina, nel comitato trentino, la *curtis* di *Badabiones*, località non identificata (164), e beni indeterminati, *res*, nei villaggi di Lizzana, Marco e Sarno (165), e numerose *massariciae* in Ossenigo. I beni sarebbero giunti nella proprietà dello xenodochio dopo un lungo e successivo godimento a titolo usufruttuario da parte di personaggi vari, fra i quali il vescovo Bernardo di Trento.

Non conosciamo in concreto il significato e l'ampiezza dei diritti connessi alla disponibilità della *decania* su un villaggio. Oltre ad alcuni riferimenti assai generici dei primi decenni del secolo IX, concernenti alcune località dei territori di Modena e di Reggio, già segnalati dal Bougard, il quale collega il termine ad un significato generico di dominio (166), la situazione trentina può essere avvicinata solo a quella che si desume da un privilegio coevo di Berengario I concernente il territorio di Belluno, una zona accostabile per le caratteristiche alla nostra: il re, nel donare beni e diritti alla chiesa di Belluno, concesse anche due *decaniae*, delle quali sono descritti con precisione i confini territoriali; poco dopo, venne ribadito che le due *decaniae* sono cedute con diritti giurisdizionali e con le fortificazioni di loro pertinenza: "cum districtis et cum castellis, ... quae ibi pertinent" (167). In questo caso appare indubbia l'attribuzione di diritti giurisdizionali, rafforzati dalla disponibilità di centri fortificati.

Una evidenza siffatta non emerge dal testamento del vescovo

(164) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 12.

(165) La località di Sarno va identificata con l'odierna San Leonardo, a sud di Ala, poco sopra Borghetto, sulla sinistra dell'Adige: cfr. sotto, t. c. note 279 ss. di cap. IV, per l'ospedale e la chiesa di S. Leonardo in Sarno. Sull'atto del vescovo Notkerio e sulle località menzionate si sofferma anche B. Andreolli, *Osservazioni sulla storia di Borghetto all'Adige*, "I Quattro Vicariati e le zone limitrofe", XIX (1975), p. 53.

(166) Bougard, *La justice* cit., pp. 174-175.

(167) *DD Berengario I*, n. 139, 923 settembre-dicembre, Verona.

Notkerio, il quale accenna a censi e altri redditi indeterminati, *redibitiones*, a lui dovuti dagli abitanti delle tre *decaniae*, secondo le leggi vigenti. Subito dopo, però, egli fa riferimento ad una *firmitas* da lui stipulata con gli abitanti dei villaggi, *firmitas* che deve essere osservata dai destinatari, in modo che gli abitanti non debbano essere gravati da sovraimposizioni, rimanendo assoggettati solo agli obblighi sanciti nella *firmitas*, il cui carattere pattizio viene ribadito con forza nei due passi del documento, sottolineando nel contempo il ruolo attivo svolto da Notkerio in prima persona: "a me ipso facta" (168).

Possiamo dedurre che gli abitanti dei villaggi si trovavano nei confronti del vescovo 'proprietario' di diritti indeterminati in condizioni avvicinabili a quelle di altre comunità di quel periodo, che erano sottoposte, in genere per concessione regia, al dominio di 'signori', laici ed ecclesiastici – noi conosciamo, per lo più, i secondi –, con i quali venivano a trattare le condizioni di soggezione, quasi sempre, nei casi a noi noti, in connessione con la costruzione o la disponibilità di un castello, patti e condizioni che avrebbero influenzato e caratterizzato per due-tre secoli i rapporti reciproci, come ha osservato la Fasoli (169).

Anche per il vescovo Notkerio l'acquisizione di diritti pubblici, indeterminati – si badi: la proprietà dei diritti di *decania* come degli altri beni è di Notkerio, non della chiesa veronese –, potrebbe essere avvenuta mediante una concessione regia, alla quale, tuttavia, non viene fatto alcun riferimento; dobbiamo limitarci a sottolineare i forti interessi che il vescovo aveva nell'ambito del territorio trentino, l'attenzione dimostrata verso la chiesa e i vescovi trentini, l'assegnazione ad alcuni vassalli – Odelberto e il figlio Ingebaldo – di beni cospicui in Val Lagarina: la *curtis* e la *capella*

(168) Il ruolo della *firmitas*, pattuita tra Notkerio e gli abitanti dei tre villaggi, già posto in luce da L. Simeoni, *I comuni di Bondo* cit., pp. 4-5, non è stato colto da Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit.

(169) G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali* cit., p. 67.

in *Badabiones*, forse presso Ossenigo, e massarie in Ossenigo, una località ove poi troveremo insediata la famiglia capitaneale veronese dei Turrisendi, che dal vescovo trentino detenevano in feudo appunto la *curtis* di Ossenigo (170).

I diritti pubblici acquisiti dal vescovo sui tre villaggi e fissati negli obblighi reciproci pattuiti con gli abitanti dovettero rimanere a fondamento anche dei rapporti con i nuovi proprietari, i canonici veronesi. Non sussiste documentazione in merito fino ad un documento, isolato, della metà del secolo XII (171), con il quale un canonico, tesoriere del capitolo veronese, recatosi presumibilmente sul luogo, con l'assistenza di un esperto di diritto veronese e vassallo del capitolo, investì un abitante di Bondo della *villicatio* ovvero dell'ufficio di villico o amministratore locale, ottenendo dall'investito un giuramento di fedeltà, prestato poi da un'altra cinquantina di abitanti. Il giuramento del *villicus* contiene alcuni obblighi precisi, che riprendono quelli sanciti dalle 'consuetudini feudali', poche volte presenti nei giuramenti di *fidelitas* a noi giunti, in genere assai generici e stringati.

L'investito si impegna a non aiutare, mediante consigli o azioni dirette, *consilium* o *factum*, altre persone che intendessero danneggiare i canonici nella vita, nell'integrità fisica della persona o nell'*honor*; anzi, se fosse venuto a conoscenza delle loro intenzioni, si sarebbe impegnato a sventare i loro progetti, a metterne a conoscenza i canonici direttamente o mediante messi; si impegna, ancora, ad assolvere agli obblighi a lui richiesti dai canonici e a custodire quanto avessero confidato a lui, *credenciae*. Il villico, infine, dichiara che offrirà aiuto affinché i canonici potessero man-

(170) Cfr. sotto, t. c. nota 266 di cap. IV.

(171) Simeoni, *I comuni di Bondo* cit., p. 6, nota 4, riedito da E. Lanza (ed.), *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona. I (1101-1151)*, Roma, 1998, n. 14, databile intorno all'anno 1140.

tenere la proprietà della *curtis* ovvero il controllo del distretto di Breguzzo e Bondo.

L'impegno giurato del villico sarà dopo alcuni decenni comunemente conosciuto come un giuramento di *salvamentum loci* o anche di *fidelitas terreria*, configurando sotto l'aspetto feudale rapporti che si erano formati, e continuavano ad essere, quali rapporti di soggezione signorile (172): gli abitanti si obbligavano a mantenere integri beni e diritti signorili nel distretto, spesso con riferimento specifico al castello, se ivi eretto, e ad aiutare il signore eventualmente a recuperarli (173).

Nella formazione della signoria del capitolo, che appare, a questo punto, già da tempo costituita e regolamentata dalla consuetudine, non svolse alcun ruolo, per quanto ci consta, un castello; né svolsero un ruolo i vassalli locali (174). L'assenza di basi fortificate e di nuclei di vassalli impedì che si formasse una signoria forte e dinamica, il che, per converso, rese più facili le mire dei vicini, ad iniziare dalle famiglie che tendevano ad affermarsi quali forze signorili e che vedevano una signoria tanto vicina a loro e tanto lontana per i signori effettivi, una 'enclave' territoriale che si presentava sempre più anacronistica: situazioni analoghe in altri comitati dell'Italia padana andavano scomparendo, per iniziativa dei signori stessi, che avvertivano le difficoltà della gestione (175),

(172) Tabacco, *La storia politica* cit., p. 157; Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 38-39.

(173) Si vedano due documenti degli anni 1213 e 1218, citati da Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., rispettivamente, p. 26, nota 59, e p. 35, nota 107.

(174) Sul ruolo dei vassalli rurali si vedano le esemplificazioni addotte per la Lombardia e regioni vicine, ove i *milites* poterono costituire un proprio 'comune' (sopra, t. c. note 165-167); nelle comunità dell'area veneta sono presenti gruppi anche consistenti di *milites*, vassalli di signori ecclesiastici e laici, senza costituire, in genere, una propria organizzazione: Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 199-221, 295-289, per la Saccisica, e Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 111-144, per Cerea.

(175) Due esemplificazioni distanti nel tempo e nello spazio. Nel terzo-

o dei comuni cittadini (176), che fin dall'inizio si proposero la difesa dei confini dell'antico comitato (177).

All'aggressione di nuove e dinamiche forze signorili il capitolo non poteva difendersi se non ricorrendo al tribunale del vescovo, non sempre in grado o sollecito nel fare rispettare i loro diritti, o ai tribunali imperiale e pontificio, non molto più efficaci del primo.

5.2. *La difesa della signoria dalle rivendicazioni vescovili e dai soprusi dei 'milites'*

Della signoria del capitolo sui tre villaggi non abbiamo altra documentazione, se si eccettuano le conferme nei privilegi di imperatori e pontefici (178), fino all'ultimo decennio del secolo, quando

quarto decennio del secolo XII, diritti signorili e beni estesi in Concadalbero, nella bassa pianura padovana, sono ceduti da famiglie veronesi ad un monastero padovano, che divenne il tramite, per il quale la cittadinanza padovana alla vigilia della formazione del comune allontanò presenze pericolose in una zona essenziale per la sicurezza del proprio territorio e per il controllo delle vie fluviali di comunicazione e di commercio con la vicina Chioggia e, soprattutto, Venezia: Castagnetti, *I conti* cit., pp. 88-100. All'inizio del Duecento il monastero di S. Giulia di Brescia cedette con una permuta al monastero di S. Prospero di Modena tutti i beni in Migliarina, presso Carpi, ricevendo in cambio quelli in Medole, in territorio bresciano, posseduti dal monastero modenese: gli atti relativi sono segnalati in A. Castagnetti, *Corte di Migliarina*, in *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Roma, 1979, p. 202.

(176) Verso la metà del secolo XII il comune di Verona intervenne più volte, anche in armi, per difendere il castello di Ostiglia, soggetto al monastero cittadino di S. Zeno, dalle pretese dei Mantovani e, soprattutto, della chiesa vescovile e del comune di Ferrara: A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 66-74.

(177) Cfr. sotto. t. c. note 142 ss di cap. IV.

(178) Una rassegna dei privilegi imperiali e pontifici concessi al capitolo veronese è presente in Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 1-12, 24-27.

iniziano gli atti relativi ad una serie di controversie fra i canonici e i signori da Campo – o da Castrocampo, come la famiglia è comunemente nota (179) –, i quali, a detta dei primi, ne usurpavano i diritti. Ai secondi, probabilmente, alcuni diritti, effettivi ed anche pretesi, potevano essere giunti di recente, dopo che il vescovo trentino nel 1185 aveva acquisito dal conte Enrico di Appiano i possessi di questo nei villaggi di Breguzzo e Bondo e in tutta la pieve di Tione (180), nella quale i villaggi erano compresi (181), concedendo in cambio alcuni diritti di decima in altro luogo.

Nel 1193 l'arciprete del capitolo veronese, accompagnato da due canonici, si recò in Riva, nel palazzo episcopale (182), per presentare al vescovo reclamo contro Riprandino del fu Federico da Campo e i suoi fratelli per le sopraffazioni da loro compiute sugli abitanti di Bondo e Breguzzo, poiché avevano sottratto a loro i beni e continuato a molestarli, e avevano rifiutato di riconoscere i diritti del capitolo, al quale spettava la giurisdizione piena – “cum omni honore et districtu et iurisdictione et placitis ...” –, come attestavano i privilegi imperiali. Il vescovo riconobbe la legittimità dei diritti di proprietà del capitolo, precisando, tuttavia, che le due località erano situate nell'episcopato di Trento e che, essendo il vescovo *comes comitatus Tridentini*, a lui, cioè a se stesso, spettava la giurisdizione sui luoghi, mentre ai canonici spettavano i redditi delle *terrae* e dei possessi che essi avevano in quei luoghi. Il presule, facendo inoltre presente che i beni dei da Campo erano detenuti dalla chiesa vescovile, concluse che la querela doveva essere rivolta al vescovo stesso.

(179) Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., pp. 189-221.

(180) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 427, 1185 agosto 27, presso Bolzano.

(181) Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 150-152 sulla pieve di Tione.

(182) J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, voll. 4, Innsbruck, 1868-1874, IV, n. 183, 1193 febbraio 17, Riva, in *episcopatu Tridentino*, nel palazzo vescovile.

Prospettata la questione in siffatti termini, il vescovo misconosceva la giurisdizione dei canonici, mostrando l'intento di volere eliminare nel diritto una signoria 'straniera' dal comitato da lui governato, svelando un'esigenza ed adottando una politica analoga a quelle espresse ed adottate già da tempo dai comuni cittadini padani. L'avocazione, inoltre, a se stesso della responsabilità delle azioni dei da Campo fa sospettare che, pur se non fu ispiratore delle loro sopraffazioni – il vescovo proveniva da una famiglia avversaria, i da Beseno, come vedremo –, egli cogliesse l'occasione per dichiarare nulli non i diritti di proprietà ma quelli di piena giurisdizione dei canonici veronesi.

Per quanto la signoria del capitolo veronese fosse, nel complesso, poco redditizia, anzi costosa e faticosa a mantenersi (183), essa conferiva pur sempre un prestigio politico, per cui l'arciprete non cedette e si rivolse al pontefice, il quale incaricò di intervenire il vescovo di Brescia (184), che probabilmente già in qualche modo era stato coinvolto se a Riva assistevano alla presentazione della querela da parte dell'arciprete due vessilliferi bresciani (185).

La vicenda, che portò alla scomunica dei Campo, ebbe una prima conclusione nel gennaio 1200, quando il vescovo trentino, dopo essersi opposto e avere messo in dubbio anche il procedimento in corso, comunicò al vescovo di Brescia di avere annunciata la scomunica dei da Campo, negando nel contempo di avere mai molestato per mezzo di altre persone i canonici e gli abitanti dei villaggi (186).

(183) Rinviamo in merito alle considerazioni sparse di Simeoni, *I comuni di Bondo* cit.

(184) *Ibidem*, pp. 8 ss., e Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 38 ss., con documenti in appendice.

(185) Doc. dell'anno 1193, citato sopra, nota 182.

(186) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., app., n. 7, 1200 gennaio 14, Brescia. Cfr. Simeoni, *I comuni di Bondo* cit., pp. 9-10.

Trascorso un decennio di quiete, a quanto sembra, nel 1210 alcuni abitanti, dopo avere giurato in Verona fedeltà, promisero, a nome delle loro comunità, di corrispondere all'arciprete la somma di cento lire – una somma consistente se paragonata alle poche decine di soldi che i tre villaggi davano ogni anno per il riconoscimento della signoria –, se egli fosse riuscito a liberarli dalle sopraffazioni compiute dai da Campo (187). In breve tempo l'arciprete si recò presso l'imperatore Ottone IV (188), ottenendo la conferma della giurisdizione dei canonici, con la facoltà di nominare nei villaggi propri ufficiali: *potestates, consules, vicecomites* (189). Della questione fu investito il vicario imperiale, Enrico vescovo di Mantova, il quale inviò propri messi per fare comparire i da Campo (190); poiché questi non si presentarono, in un processo fu confermato al capitolo il possesso dei tre villaggi (191).

I da Campo non cessarono dalle molestie. Nonostante che nell'anno 1220 i canonici avessero ottenuto da Federico II la conferma della sentenza (192) e la sua esecuzione (193), tre anni dopo un gruppo di abitanti di Bondo e Breguzzo costituirono un loro procuratore affinché si recasse presso l'arciprete per ricevere consiglio sul modo più opportuno per liberarsi dal dominio dei da Campo – "... habere consilium ab eo domino (l'arciprete) qualiter suprascriti homines ... possent exire de sub dominacione dominorum de Campo" –, dichiarando di essere disposti ad assumersi le spese e, nel contempo, impegnandosi a mantenere segreta la loro decisione

(187) *Ibidem*, pp. 10-11.

(188) Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 230, 1210 giugno 24, Borgo San Donnino.

(189) *Ibidem*, n. 232, 1210 giugno, s. l.

(190) *Ibidem*, n. 231, 1210 giugno 25, Campo e Zuclò.

(191) *Ibidem*, n. 233, 1210 luglio 12, Cassina, nel comitato di Pisa.

(192) *Ibidem*, n. 274, 1220 maggio 1, Francoforte.

(193) *Ibidem*, n. 275, 1220 agosto 11, Verona.

(194). Seguirono altri interventi pontifici negli anni 1227-1228, diretti (195) e indiretti, attraverso un nunzio (196). Poi la documentazione sulla questione cessa, non mancando un decennio più tardi, tuttavia, forme di contestazione alla signoria del capitolo da parte delle comunità locali (197), un processo questo già in atto dal secolo precedente nei comuni rurali veronesi (198).

La giurisdizione dei canonici veronesi sui villaggi trentini si svolgeva in modo pieno: senza soffermarsi sui numerosi atti giurisdizionali, già illustrati dal Simeoni (199) e dal Voltelini (200), ci limitiamo a segnalare la ‘carta statutaria’ dell’anno 1214, nella quale l’arciprete stabilisce le penalità, *banna*, per i delitti di ferimento, omicidio, incendio e furto (201), delitti più gravi o *maleficia maiora*, la punizione dei quali spetta a chi detiene i diritti “maggiori” di giurisdizione, che nel territorio trentino il vescovo riservava quasi sempre a se stesso e ai suoi ufficiali diretti, come i gastaldi (202).

(194) Doc. del 1223 giugno 24, edito in Simeoni, *I comuni di Bondo* cit., p. 12, nota 2.

(195) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., app., n. 10, 1227 agosto 26, Anagni.

(196) Simeoni, *I comuni di Bondo* cit., app., n. 1, 1228 marzo 31, nel castello di Campo.

(197) *Ibidem*, pp. 20-22.

(198) L. Simeoni, *Il comune rurale nel territorio veronese*, I ed. 1921, poi in “Studi storici veronesi”, XIII (1962), pp. 244-250: documentazione sulle “forme di resistenza all’autorità signorile nelle ville”.

(199) Simeoni, *I comuni* cit., pp. 14-20.

(200) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 23-37.

(201) *Ibidem*, app., n. 8, 1214 maggio 12, Bondo.

(202) Cfr. sopra, parr. 1-2 di cap. II.

5.3. I da Campo

5.3.1. Il vescovo Alberto (1184-1188)

La documentazione veronese non è la sola né la prima che concerne la famiglia dei da Campo, i cui membri invero erano già apparsi, anche se poche volte e tardi, pur rispetto alla scarsa documentazione trentina.

Uno dei primi da Campo, Albertino, era canonico del capitolo: nell’anno 1166 assistette con altri canonici e numerosi laici ad un atto del vescovo Adelpreto, che decise una controversia tra il monastero di S. Lorenzo e Ropreto di Salorno (203); assunse poi gli uffici di decano del capitolo (204) e di visdomino della chiesa vescovile, primo fra i Trentini presenti all’emanazione del diploma federiciano dell’anno 1182 (205). La sua elezione a vescovo nel 1184 (206) fu facilitata dal fatto che anche a Trento, già con il predecessore Salomone (207), era cessata la pratica di designare da parte imperiale vescovi provenienti dal Regno Teutonico. Mezzo secolo dopo un altro da Campo, Aldrighetto, sarà vescovo, dopo essere stato anch’egli canonico della cattedrale dagli inizi del Duecento (208).

Dell’episcopato del vescovo Alberto ci limitiamo per ora a ricordare le azioni a difesa dei diritti di *comitatus* della chiesa vescovile, soprattutto per quanto concerne la facoltà di elevare

(203) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 35, 1166 agosto 30, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 310.

(204) *Ibidem*, I, n. 395, 1181 gennaio 1, Sonnenburg; n. 398, 1181 maggio 31, presso Firmiano.

(205) Doc. dell’anno 1182, citato sotto, nota 233 di cap. III.

(206) Rogger, *Monumenta* cit., p. 71; Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 152-153.

(207) Cfr. sotto, par. 6 di cap. III.

(208) Rogger, *Monumenta* cit., pp. 82-84.

castelli, pretesa dai conti di Tirolo, diritti che nella sostanza furono a loro riconosciuti, come vedremo (209).

Esito solo a prima vista migliore conseguì il vescovo con il tentativo di contenere i poteri dei conti di Appiano, se nello stesso anno egli investì il conte Odolrico, fra altri beni e diritti, di metà del *comitatus* di Appiano, pur se, come egli dichiarò, i conti ne avrebbero avuto diritto ad un terzo (210).

Non conosciamo atti del vescovo diretti a favorire la propria famiglia, anche se azioni di tal fatta possono essere dedotte dalla considerazione dell'oggetto di due curie che nel dicembre 1188, alla morte del vescovo, si svolsero alla corte di Federico I. Nella prima (211), presenti, oltre a dignitari tedeschi, i conti di Appiano, Enrico ed Egenone canonico (212), Adelperio da Wanga, Pellegrino da Beseno e Bozone da Stenico, due cittadini, Musone – da Dosso – e Petarino, il duca di Sassonia si pronunciò negativamente sulla validità giuridica di azioni di investitura feudale o alienazione compiute dal vescovo Alberto, infermo e morente; subito, dopo, il conte Enrico di Appiano dichiarò che tutti i beni “lasciati” dal vescovo Alberto che fossero stati occupati, dovevano essere restituiti. A distanza di due giorni, in una seconda curia riunita nello stesso luogo (213), alla presenza di principi tedeschi, del conte Enrico, di Bozone da Stenico e dei due cittadini trentini menzionati, l'imperatore incaricò l'abate del monastero di Hersfeld di pronunciarsi sulla questione se un vescovo può investi-

(209) Cfr. sotto, par. 5.2. di cap. IV.

(210) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 23, 1185 luglio 23, *ad Navem Ramberti .. versus Tridentum*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 426.

(211) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 53, 1188 dicembre 6, Saalfeld; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 439; *DD Friderici I*, n. 986.

(212) Cenni su Egenone canonico, appartenente ai conti di Appiano, si leggono sotto, t. c. note 422-423 di cap. III e note 179-180 di cap. IV.

(213) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 440, 1188 dicembre 8, Saalfeld; *DD Friderici I*, n. 987.

re in feudo alcuno del banno sulla propria persona, così da costituire un “feudo ereditario”, ottenendo risposta negativa, perché ciò avverrebbe *in preiudicium* del vescovo successore, ancor più perché si costituirebbe un “feudo ereditario”.

I *laudamenta* delle due curie dovettero essere sollecitati dagli avversari del vescovo scomparso (214), anzitutto dai conti di Appiano, con l'aiuto dei da Wanga, da Beseno e da Stenico, e dal capitolo dei canonici, uno dei quali, il conte Egenone di Appiano, era presente nella prima curia. Probabilmente i lasciti eventuali del vescovo di beni e la concessione di banni erano avvenuti in favore di propri familiari ed amici, atti che gli avversari si affrettarono ad annullare sul piano giuridico, anzitutto, mediante i *laudamenta* delle curie (215).

5.3.2. *L'espansione signorile dai due lati del Sarca al Chiese*

I da Campo, nella prima documentazione che li concerne, anteriore di tre decenni alle controversie con i canonici veronesi, appaiono in una situazione di contrasto, se non di conflitto effettivo, nei confronti della chiesa vescovile trentina.

Alla fine del luglio 1163, al cospetto del vescovo Alberto o Adelpreto, che in una piana presso il castello di Firmiano, ora Castel Firmiano, sedeva in giudizio con l'assistenza di un giudice, di canonici, dell'arciprete della chiesa veronese, e di un gruppo socialmente rilevante di laici, fra i quali appaiono i conti di Tirolo, Greiffenstein e Flavon (216), si presentò, nel giorno stabilito in una seduta precedente del vescovo stesso, Federico, figlio di Odolrico da Campo per reclamare giustizia, asserendo che il

(214) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 153-154.

(215) Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., p. 214.

(216) Doc. del 1163 luglio 22, citato sopra, nota 87 di cap. I.

castello di Stenico – sulla sinistra del Sarca, pochi chilometri a nord di Campo, sulla destra – era *suum beneficium*. La questione fu affrontata dalla curia dei pari, che, uditi i *consilia* espressi da tre vassalli, il primo dei quali è il conte Eberardo di Flavon, diedero sentenza sfavorevole al ricorrente.

Per meglio comprendere l'azione di Federico da Campo, si tenga presente che pochi mesi prima (217) il vescovo aveva investito in 'feudo di custodia' Bozone di Stenico di una *domus* nel castello di Stenico, con l'obbligo di "apertura". Sul castello i discendenti delle due famiglie torneranno a contrastarsi nel quarto decennio del secolo seguente, quando i da Campo dovettero avere il favore del vescovo Aldrighetto, il secondo vescovo della loro famiglia – anni 1232-1247 (218) –, che nel primo anno del suo episcopato locò ad Armanno da Campo le "gastaldie" di Rendena, Bleggio, Banale e Stenico e diede loro in custodia il castello di Stenico (219). A questo ultimo atto si oppose Nicolò di Stenico, che quattro anni dopo, nel novembre 1236 (220), al cospetto del podestà imperiale Wiboto – era avvenuto nel maggio l'avocazione imperiale del governo di Trento (221) – e della curia dei vassalli,

(217) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 40.

(218) Rogger, *Monumenta* cit., pp. 82-84.

(219) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., III, p. 362, reg. n. 975a, 1232 novembre 21, castello di Stenico.

(220) H. Voltolini (ed.), *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, I, Aalen, 1973, n. 518, 1236 ottobre 31, Trento.

(221) Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 353, 1236 maggio 5, Wetzlar; Voltolini, *Die südtiroler Notariats-Imbreviaturen* cit., n. 315, 1236 maggio 5, Wetzlar, e maggio 30, Trento; reg. Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., n. 2154. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 205-206; J. Riedmann, *Die Übernahme des Hochstiftsverwaltung in Brixen und Trient durch Beauftragte Kaiser Friedrichs II. im Jahre 1236* "Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung", 88 (1980), pp. 131-163; J. Riedmann, *Crisi istituzionale agli albori dello Stato moderno (1236-1256)*, in *Storia di Trento*, Trento, 1996, pp. 127-146.

accusò il vescovo di "impedirgli" il godimento del feudo di Stenico, consistente in una dimora fortificata e nell'*honor* del castello con lo *ius custodie*, le decime dei suoi allodi, già in possesso della sua famiglia – "que fuerunt de domo antiqua nostra" –, perché assegnati nel 1163 all'avo Bozone (222). La controversia si protrasse nell'anno seguente (223).

Sempre sulla sinistra del Sarca, a nord-est di Campo, sorgeva il castello di Toblino, donde derivava la connotazione la famiglia omonima, il cui primo membro, Odolrico da Toblino, è presente nel 1124 in Riva al seguito del vescovo Altemanno (224). Quattro decenni dopo, nel 1161, un Ottone di Toblino, ancora in Riva, è teste all'atto con cui il vescovo Adelpreto infeudò due *casamenta* nel castello di Madruzzo a Gumpone (225).

In un atto del 1190 (226), con il quale il vescovo, al fine di esigere gli impegni personali e di riscuotere i tributi connessi alla partecipazione alla *expeditio Romana* del re Enrico VI (227), chiese a due suoi *fideles*, Gumpone da Madruzzo e Rodegero da Livo, di effettuare una ripartizione in cinque *columnelli* (228) o gruppi

(222) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 40.

(223) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 82, 1237, marzo 20, Trento; n. 83, 1237, novembre 16, Trento; n. 84, 1237 dicembre 10, Trento. Sull'ultimo documento cfr. sopra, t. c. nota 44, e Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., p. 202.

(224) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

(225) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 30, 1161 novembre 29, Riva; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 7a.

(226) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 40, 1190 luglio 18, Trento.

(227) C. Brühl, *Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, voll. 2, Köln-Graz, 1968, I, p. 698, nota 596, e Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, p. 676, nota 17, e p. 692, nota 77.

(228) Sulla ripartizione in 'colonnelli', in questa come in altre occasioni e in

delle *domus* (229) dei suoi vassalli, la *domus* dei da Toblino è inclusa nel primo dei cinque *columnelli*.

I da Toblino subirono le pressioni di potenti vicini: nel 1205, in Verona, nell'abitazione di Odolrico d'Arco, si giunse ad un accordo, affidato all'arbitrato di Alberto da Stenico, Tridentino di Garda, il causidico Brixiano di Toscolano e Marcaria d'Arco, concernente una controversia tra Odolrico d'Arco, da una parte, e, dall'altra parte, i da Campo – ne sono menzionati cinque – e i da Seiano – ne sono menzionati tre –, in forza del quale accordo Turrisingo da Toblino e quanti avevano dei beni in quel territorio dovevano essere reintegrati nel possesso del castello di Toblino: fra le clausole, si impose ai da Campo che non facessero violenza all'interno del castello (230). Quello che i da Campo non erano riusciti a conseguire con le pressioni e la forza, il controllo cioè del castello di Toblino, ottennero con legami matrimoniali e acquisti successivi di beni e diritti vari (231).

Abbiamo rilevato come i da Campo tendessero ad espandere la zona di influenza e di 'dominio signorile' dalla zona originaria sulla destra del Sarca, che aveva il suo centro in Campo, ove, a quanto risulta, essi erano proprietari del castello (232), alla località vicina di Comano, dalla quale uno di loro, il Riprandino avversario dei canonici veronesi, veniva designato (233), segno probabilmen-

altri territori, si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 235-237 e bibliografia ivi citata.

(229) Sulla *domus* si veda sopra, t. c. nota 111 di cap. II.

(230) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 54, 1205 ottobre 20. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 44.

(231) Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., p. 197.

(232) *Ibidem*, p. 192, nota 15.

(233) Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., app., n. 1, 1193 maggio 1; reg. in P. F. Kehr, *Italia Pontificia. VII. Venetiae et Histria*, voll. 2, Berlino 1923-1925, I, p. 243, n. 43: il pontefice Celestino III scrive al vescovo di Brescia per-

te di una dislocazione spaziale e differenziazione interna alla famiglia, indizio di un obiettivo di propria caratterizzazione signorile, se anche in Comano essi cercarono di imporsi, contestando il possesso del castello alla comunità locale (234).

A monte del Sarca i da Campo per almeno tre decenni si proposero di imporre la loro *dominatio* sulle comunità di Breguzzo e Bondo, poste sulla via delle Giudicarie, che da Tione, capoluogo plebano, porta verso la pieve di Bono, sul Chiese e quindi, lungo il fiume e per Condino, in territorio bresciano. Proprio con la comunità della pieve di Condino nel quarto decennio del secolo XIII i da Campo e i d'Arco, con tutti gli altri *milites* delle Giudicarie, entrarono in conflitto, provocando l'intervento imperiale (235).

Nei centri plebani di Bono e di Tione essi rafforzarono la loro presenza: nel primo, tre fratelli da Campo progettaron di edificare e di munire il castello che avevano in Bono e di costruire un'alta torre nel loro castello di Campo (236). Nella pieve di Tione, essi ottennero in feudo, per la somma invero di lire 2000, dal conte Odolrico di Ultimo od Ulten tutti i diritti sui beni e sugli "uomini", giungendo finalmente a conseguire anche diritti giurisdizionali maggiori quasi completi: il conte cedeva loro la *plena potestas* di

ché intervenga con la censura ecclesiastica in difesa dei canonici veronesi, che per i loro beni nei villaggi trentini sono ingiustamente e violentemente oppressi da Riprando, *miles de Camadono*, dai suoi fratelli e da altri abitanti della diocesi trentina; si veda anche n. 46, 1193 ex.-1195; Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., app., n. 2, 1193 ottobre 15, Brescia: il vescovo di Brescia commina la scomunica a Riprando de Camadono e ai suoi fratelli.

(234) Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., p. 196, su documentazione inedita, segnalata in modo generico mediante trascrizione di età moderna.

(235) G. Papaleoni, *Le più antiche carte delle pievi di Bono e di Condino nel Trentino (1000-1350)*, "Archivio storico italiano", ser. V, VII (1891), n. 10, 1239 aprile 8 e 9, Padova. Si veda anche Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., III, 1061a, 1237 settembre 9, presso Rovereto, e settembre 10, Ebendorf.

(236) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 26, 1222 marzo 27, nel castello di Campo. Cfr. Ceccon, *Origini dei Castrocampo* cit., p. 197.

esercitare la giurisdizione anche per i *maleficia*, alla stregua del conte stesso, trattenendo una metà dei *banna* relativi che eccedessero la somma di dieci lire (237). La lunga 'marcia' dei da Campo verso una condizione signorile 'quasi comitale' era compiuta, anche se alla loro signoria mancava un aspetto essenziale, quello della compattezza territoriale.

CAP. III. GOVERNO VESCOVILE, *COMMUNITAS* CITTADINA, POLITICA FEUDALE E QUALIFICAZIONE CAPITANEALE

1. L'episcopato di Adelpreto (1156-1172)

Il vescovo Adelpreto, formatosi a Bamberg, imparentato con la casata degli Hoenstaufen (1), appare al seguito dell'imperatore, presente ad atti rilevanti: dalla partecipazione alla dieta di Regensburg (2) alle partecipazioni alle diete di Ulm (3), Worms (4) e Besançon (5) e a Dole (6), quindi fino all'autunno dell'anno seguente.

Non rimane documentazione diretta circa atti compiuti dal vescovo, se non la notizia, fornita dal cronista Rawenino (7), secondo il quale, mentre il vescovo scortava due legati pontifici, i cardinali Enrico e Giacinto, inviati dal pontefice Adriano IV per trattare con l'imperatore, furono tutti fatti prigionieri dai conti Federico ed Enrico, identificabili quali conti di Appiano (8), azione duramente repressa dal duca di Baviera.

Nello scisma papale tra Alessandro III e Vittore IV, riconosciuto il secondo nel concilio di Pavia presieduto da Federico I (9),

(1) Profilo dell'episcopato di Adelpreto in Rogger, *Monumenta* cit., pp. 65-60.

(2) *DD Friderici I*, n. 151, 1156 settembre 17, Regensburg.

(3) *DD Friderici I*, n. 158, 1157 febbraio 5, Ulm.

(4) *DD Friderici I*, n. 165, 1157 aprile 6, Worms.

(5) *DD Friderici I*, n. 184, 1157 ottobre 27, Besançon.

(6) *DD Friderici I*, n. 189, 1157 novembre 3, Dole.

(7) Ottonis et Rahewini *Gesta Friderici I. imperatoris*, in *SS in usum scholarum*, Hannover e Lipsia 1912, libro III, cap. 21, pp. 194-195.

(8) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 135-136; Rogger, *Vita, morte* cit., pp. 354-355.

(9) Per le vicende dello scisma cfr. Capitani, *Storia* cit., pp. 419 ss.

(1) Profilo dell'episcopato di Adelpreto in Rogger, *Monumenta* cit., pp. 65-60.

(2) *DD Friderici I*, n. 151, 1156 settembre 17, Regensburg.

Adelpreto si schierò con la parte imperiale (10), come l'episcopato della provincia aquileiese (11). Nel 1161 ricevette un privilegio (12) che confermava alla sua chiesa i diritti concessi da Corrado II nel 1027 (13) e, molto probabilmente, da Enrico II, il cui testo, ricordiamo, non ci è pervenuto (14); fu ribadita la concessione *in proprium* del *comitatus* con tutti i diritti giurisdizionali e fiscali, chiaramente espressi: “cum districtis placitis cunctisque publicis functionibus et redibitionibus”.

Nel diploma federiciano il confine orientale del comitato viene indicato nell'*aqua Sisimunth*, l'odierno torrente Cismon, che, affluente di sinistra del fiume Brenta, scorre nella valle di Primiero (15): un confine che amplia di una trentina di chilometri, in linea d'aria, il comitato trentino, rispetto al confine delineato nel diploma corradino, nel quale, al fine di riconoscere al vescovo di Feltre beni e diritti della propria chiesa all'interno del comitato trentino, *infra suos terminos*, il confine orientale era stato appunto indicato fra la chiesa di S. Desiderio in *Campo longo*, identificata con l'odierno maso di S. Desiderio presso Novaledo (16), e il confine della diocesi feltrina, che giungeva lungo la Valsugana fino a Pergine (17).

(10) *DD Friderici I*, n. 308, 1160 febbraio 15, Pavia: il vescovo trentino è elencato fra i vescovi del Regno Teutonico.

(11) Rogger, *Monumenta* cit., p. 67.

(12) *DD Friderici I*, n. 340, anno 1161.

(13) Doc. dell'anno 1027, citato sopra, nota 13 di cap. I.

(14) Cfr. sopra, t. c. note 11-12 di cap. I.

(15) Per la descrizione del territorio dalla Valsugana alla conca di Primiero si veda G. Morandini, *Trentino - Alto Adige*, Torino, 1962, pp. 439-443, il quale osserva (*ibidem*, p. 442) che la conca di Primiero, mentre appare isolata e lontana dal resto del Trentino, è ben collegata con Feltre e con altri territori ad oriente: Primolano, Bassano, Agordino.

(16) Da ultimo, Curzel, *Le pievi trentine* cit., p. 273.

(17) Cfr. sopra, nota 30 di cap. I; ed ora, Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 273-284 per le pievi in diocesi di Feltre.

Sorge la questione se l'indicazione di confine del diploma federiciano sia stata introdotta per modificare le disposizioni presenti nei privilegi di Enrico II e di Corrado II, nella quale eventualità Federico I avrebbe 'premiato' il 'suo fedele' vescovo Adelpreto, a lui legato anche da rapporti di parentela; o se risalga al diploma originario di Enrico II, nella quale eventualità la 'riduzione' (18) o, come si usa dire, la 'spartizione' del comitato trentino sarebbe stata effettuata con il privilegio di Corrado II, il che spiegherebbe, da un lato, il riferimento, ivi esplicitamente espresso, al consenso ricevuto dal vescovo trentino; dall'altro lato, renderebbe ragione anche del ricorso, da parte del vescovo trentino, al privilegio enriciano, più antico e quindi più accetto alla cancelleria e, soprattutto, più favorevole sotto l'aspetto dell'estensione territoriale del *comitatus*.

Anche se la questione va ulteriormente approfondita, siamo propensi, al momento, a ritenere che Federico I abbia stabilito un nuovo confine del comitato trentino, riconoscendo nei fatti l'influenza che i vescovi trentini esercitavano sulla Valsugana e su Pergine: i membri della principale famiglia signorile locale, i da Pergine, appaiono al seguito del vescovo Altemanno (19) e, soprattutto con Odolrico, del vescovo Adelpreto, fin dal primo periodo del suo episcopato (20).

(18) La 'riduzione' del comitato trentino è attribuita già ad Enrico II da Bresslau, *Excuse* cit., pp. 106 ss., ribadita nella Introduzione a *DD Conradi II*, n. 101, e in quella a Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 51.

(19) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 20, 1144 novembre 23, Trento, con il 'consiglio' della curia dei vassalli: fra i testi Riprando da Pergine, da includere probabilmente tra i vassalli, come gli altri testi numerosi. Sui da Pergine si vedano i dati essenziali raccolti da Ausserer, *Castello e giurisdizione* cit., pp. 156-157.

(20) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 26, 1159 marzo 26, Riva, e Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 5: i fratelli Odolrico e Aripando da Pergine; Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 29, 1160 settembre 11, Treviso, e Huter,

Sull'impegno politico del vescovo non disponiamo di documentazione significativa (21), fino all'anno 1164, quando svolse le funzioni di legato imperiale a Fano (22).

2. La concessione in feudo di Garda nell'ambito del conflitto fra Impero e Comuni padani (1167)

La fedeltà e i preziosi servizi resi dal vescovo furono riconosciuti solennemente da Federico I nell'arena del privilegio che a lui, *princeps* dell'Impero, e alla sua chiesa indirizzò nel 1167, concedendo l'investitura in feudo del castello e del comi-

Tiroler Urkundenbuch cit., n. 273: Odolrico da Pergine, a testimonianza degli interessi verso la zona orientale, assiste in Treviso ad un atto di Ezzelino e della moglie Agnese, che vendettero al vescovo Adelpreto i loro possedimenti in Caldaro e Appiano per 400 lire veronesi, dando in pegno i loro beni in Valsugana; è opportuno precisare che si tratta di Ezzelino I da Romano, come proposto da A. Castagnetti, *I da Romano e la loro ascesa politica (1074-1207)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, voll. 2, Roma, 1992, I, p. 26, e non di Ezzelino da Enno, come proposto nel regesto di Huter e da Ausserer, *Castello e giurisdizione* cit., p. 157. Odolrico presenza anche all'atto vescovile, nel quale sono elencati i primi consoli (doc. dell'anno 1171, citato sotto, nota 87). Si veda anche la *donatio propter nuptias* del 1181, attestante gli intrecci con le famiglie di *milites* della Val Lagarina: doc. citato sotto, nota 47.

(21) Rimangono pochi atti del vescovo concernenti investiture in feudo di fortificazioni (cfr. sopra, par. 2 di cap. II) e alcuni interventi per dirimere controversie, uno fra la chiesa di Frisinga e i conti di Tirolo per decime di *novalia* (Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 305, 1165 dicembre 3, Bolzano) e un altro fra il monastero di S. Lorenzo e Ropreto di Salorno per la *villa* di Lisignano (Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 35, 1166 agosto 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 310).

(22) R. M. Herkenrath, *I collaboratori tedeschi di Federico I*, in *Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania*, a cura di R. Manselli e J. Riedmann, Bologna 1982, p. 225, ove si segnala anche il rapporto di parentela di Adelpreto con l'imperatore.

tato di Garda, con tutte le "pertinenze", interne ed esterne, e con tutto il *districtus* (23).

La disponibilità del castello di Garda poteva aiutare il vescovo a mantenere il controllo del lago benacense, in particolare della zona settentrionale, compresa Riva, verso cui l'imperatore poteva dirigersi, interrompendo il percorso della valle d'Adige a sud di Trento, lasciando la Val Lagarina a Mori per giungere, attraverso il passo di Loppio, a Nago sul lago (24).

Il *comitatus* di Garda si stendeva dalla sponda orientale del lago omonimo fino alla riva destra dell'Adige, comprendendo anche il castello di Rivoli (25). I Veronesi avevano provveduto, dopo la costituzione della Lega con le città della Marca nella primavera del 1164, a porre nel novembre l'assedio al castello di Rivoli, difeso da Garzapano, che si arrese nel marzo seguente (26). In tale modo essi, tenendo il castello di Rivoli, sulla destra dell'Adige, che controllava il percorso occidentale, e i villaggi di Chiusa e Volargne, sulla sinistra, che controllavano il percorso orientale, chiudevano, proprio intorno alla strettoia delle Chiuse, i due percorsi ai lati

(23) *DD Friderici I*, n. 526, 1167 febbraio 10, presso Borgo Panigale. Si tenga presente che i paragrafi 2-3 del presente capitolo, riprendono i paragrafi 8.1.-8.2. di Castagnetti, *Comitato di Garda* cit.

(24) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 83.

(25) *Ibidem*, p. 68.

(26) C. Cipolla, *'Annales Veronenses antiqui' pubblicati da un antico manoscritto sarzanese del secolo XIII*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano", 29 (1907), p. 38. Cfr. C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, I ed. 1895, poi in *Scritti di Carlo Cipolla*, voll. 2, Verona 1978, II, p. 336; H. Büttner, *Die Alpenpaßpolitik Friedrich Barbarossas bis zum Jahre 1164-1165*, "Vorträge und Forschungen", I, 1955, p. 274, note 132-133. Il castello di Rivoli non era stato assegnato subito a Garzapano: nell'ottobre 1158 risulta fra i presenti in Rivoli, ove l'imperatore sosta, un Federico "conte di Rivoli", seguito da Garzapano: privilegio federiciano, citato sotto, nota 62 di cap. IV.

dell'Adige (27), che costituivano il tratto finale della via del Brennero, impedendo, in particolare, con il controllo di Rivoli, che da qui le truppe imperiali potessero dirigersi verso Garda stessa e il suo distretto (28), potendo rappresentare il castello di Garda un importante ruolo 'alternativo' alla stessa città di Verona, ruolo che aveva effettivamente svolto in altre occasioni (29). Nell'autunno 1166 l'imperatore, nella sua quarta discesa in Italia, aveva seguito la 'via maestra' del Brennero, ma da Trento, non potendo proseguire verso Verona, per l'ostilità del comune cittadino, era stato

(27) Si veda la cartina con l'indicazione dei due tracciati in P. J. Hudson, *Rivoli: fortezza altomedioevale*, in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 20; per le caratteristiche dei due percorsi, P. J. Hudson, *Rivoli: castello di età comunale, ibidem*, pp. 44-45; ancora, P. J. Hudson, *Rocca di Rivoli veronese: la campagna di scavo del 1981*, in *Castelli. Storia e archeologia*, a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino, 1984, pp. 339-241. Le vie che passavano a oriente e a occidente del lago di Garda facevano parte del 'sistema Brennero', che svolgeva un ruolo essenziale nelle comunicazioni nord-sud, fra il Regno Teutonico e il Regno Italico: J. E. Tyler, *The Alpine Passes. The Middle Age*, Oxford, 1930, pp. 110 ss.; in particolare, per la zona del Garda, *ibidem*, pp. 129-130. Th. Szabò, *Anacronismo storiografico e 'politica di passo' dei sovrani medievali*, in *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, Napoli, 1991, pp. 101-102, sottolinea il fatto che con Enrico II, già duca di Baviera, il Brennero divenne un percorso pressoché esclusivo per l'ingresso nel Regno Italico. Verso la fine del secolo XII nella difesa del castello di Rivoli erano direttamente impegnate, oltre alla comunità di Rivoli, quelle di Chiusa e Volargne: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 51, e app., n. 4, 1193 settembre 16, in *arce* di Rivoli. Per un inquadramento generale, che tiene conto dei metodi e dei risultati della storiografia recente, si veda E. Mollo, *Le Chiuse: realtà e rappresentazioni mentali del confine alpino nel medioevo*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXXIV (1986), pp. 352-353.

(28) A Garda si era diretto Lotario III nella sua discesa dell'anno 1132, essendogli state chiuse le porte della città di Verona: W. Bernhardt, *Lothar von Supplinburg*, Lipsia, 1879, p. 443.

(29) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 98-99 e *passim*.

costretto a dirigersi verso la Valle Camonica (30).

Il fine politico del privilegio federiciano era quello di mantenere il vescovo, la sua chiesa e la sua città fedele all'Impero ed evitare che cedessero a pressioni e a lusinghe delle città della Lega Lombarda, particolarmente di Verona, delle cui mire ed attività erano già scorti segnali pericolosi. Per questo fu inserita nel privilegio una clausola assai significativa: il vescovo non avrebbe dovuto assegnare in custodia il castello ad alcuno che fosse *Lombardus de Verona* o di altre città della Lombardia e della Marca Veronese, ma solo a *fideles* della chiesa trentina. Nell'eventualità, non certo remota, che l'Impero avesse avuto necessità di disporre del castello, questo doveva essere dato nella sua disponibilità, così che potesse porvi proprie milizie. Cessata l'emergenza, il castello sarebbe stato restituito alla chiesa trentina. I custodi del castello, *successores et burgenses*, coloro cioè che sarebbero succeduti alle milizie del conte palatino, avrebbero dovuto, dopo la morte del vescovo Adelpreto, consegnare il castello al vescovo successivo, dopo che questi fosse stato "eletto" e "investito" – delle regalie, sottinteso – dall'imperatore (31).

3. Il rovesciamento delle alleanze: la concessione vescovile di Garda a un cittadino veronese (1168)

Nell'aprile 1168, ad un solo anno di distanza dal privilegio imperiale, il vescovo trentino abbandonava l'alleanza con l'Impero, come mostra con certezza il compimento di un atto deci-

(30) F. Opll, *Verona e l'Impero all'epoca di Federico Barbarossa. La formazione del comune e le vicende relative all'Impero*, in *Verona dalla caduta dei Carolingi al libero comune*, Verona, 1987, p. 45.

(31) Cfr. sopra, t. c. nota 23, e sotto, t. c. nota 397 di cap. III, per l'investitura delle regalie ai vescovi Salomone e Alberto.

samente ostile: stando in Riva (32), egli assegnava *in beneficium* Garda con le sue dipendenze, genericamente espresse – *adiacentiae*, senza riferimenti diretti al castello, al comitato o a diritti giurisdizionali –, proprio ad un Veronese, Carlassario, dopo che i delegati di questo si erano impegnati a giurare fedeltà al vescovo e, soprattutto, ad aiutarlo nelle operazioni belliche che avesse eventualmente intrapreso, recando l'aiuto di una forza militare non inferiore a sessanta fra *amici* e *propinqui* suoi, probabilmente tutti *milites* (33) reclutati nella città e nel comitato veronesi, che si sarebbero uniti a lui per vicinanza parentale e spaziale, per interessi comuni, per vincoli comuni di vassallaggio verso il monastero di S. Zeno, del quale Carlassario era avvocato (34), e anche verso i Crescenzi stessi.

Carlassario e i suoi uomini dovevano prestare aiuto al vescovo per i suoi *negotia* nell'ambito del territorio trentino, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla *fidelitas* prestata in precedenza ad altri *domini* e da quella dovuta alle *comunitates* di Verona e della *Marchia*, un riferimento assai chiaro agli organismi politici rappresentati dal comune veronese e da quelli associati nella lega della Marca Veronese, costituitasi pochi anni prima, nella primavera del 1164 (35), e da pochi mesi, dalla fine del 1167, confluita nell'alleanza generale della prima Lega Lombarda (36). Nell'eventualità che alcuni fra i "nemici" del vescovo avessero stretto accordi o patti, *securitates*, con *Marchiani*, cioè abitanti delle città e dei territori della *Marchia*, Carlassario e i suoi li avrebbero considerati come propri "nemici": si trattava, dunque, di "nemici" interni al

(32) Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 8, 1168 aprile 29.

(33) I sessanta *amici* e *propinqui* avrebbero costituito un consistente nucleo di armati, bisognosi com'erano i singoli combattenti di scudieri e di supporti logistici in uomini ed equipaggiamenti: A. A. Settia, *Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia delle città*, Bologna, 1993, p. 187.

(34) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 23.

(35) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 159-160.

(36) *Ibidem*, p. 168.

territorio trentino, che avevano stretto alleanza o cercavano di stringere alleanze con signori potenti dei vicini territori della Marca, da quello veronese, ivi compresa la regione gardense, a quello vicentino. Carlassario, inoltre, si impegnava a tutelare tutti i *Tridentini*, abitanti nell'episcopato, e i loro beni.

L'aiuto doveva essere prestato per due volte all'anno e per un periodo complessivo di due mesi e, su eventuale richiesta esplicita, per un periodo più ampio; il mantenimento era a carico del vescovo, che era tenuto a risarcirli delle perdite subite. Poco oltre, ribadendo i delegati di Carlassario gli impegni che egli stesso si sarebbe assunto, prestando di persona la *fidelitas*, essi assicurano che questi avrebbe mantenuto "aperta" Garda per le azioni e gli interessi della chiesa vescovile – il riferimento ovviamente è al castello, come è detto negli atti di investitura feudale effettuati dai presuli trentini in quei decenni –, mentre viene ridotta o, meglio, specificata l'area di intervento per l'aiuto militare: non più tutto il territorio, le *Tridentinae partes*, ma la regione Gardense, costituita da Riva e dalle sponde del lago: *Ripa* e *omnes riverae Gardensis stagni*. E a Riva, appunto, si trovava il vescovo, forse esule dalla città, come in altre occasioni sarebbe avvenuto.

Se l'indicazione politica deducibile dall'investitura di Garda è quella, inequivocabile, di un drastico 'cambiamento di fronte' effettuato dal vescovo Adelpreto nei confronti dell'imperatore Federico con l'adesione, di fatto, come appresso osserviamo, alla Lega Lombarda, meno immediatamente evidenti sono gli aspetti che concernono la politica e i rapporti interni alla società trentina, per i quali l'atto offre, tuttavia, alcuni indizi.

Iniziamo a considerare le presenze in Riva accanto al vescovo: oltre a un canonico di prestigio, come il *magister Romanus*, e ad un notaio veronese, Fatolino, particolarmente attivo nel periodo anche nella redazione di atti per il comune (37), sono elencate

(37) P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, "Atti e memorie

quattro persone (38), due delle quali sono qualificate con la connotazione distintiva di *domini* (39): Odolrico d'Arco, già al seguito del vescovo Adelpreto nel 1159 in Riva (40), e Adelpreto da Livo, anch'egli al seguito dei vescovi Ebrardo e Adelpreto nella medesima località (41), già ministeriale della chiesa vescovile (42), la cui famiglia traeva il nome da un castello situato all'inizio della Valle di Sole (43).

Fra coloro che giurarono per Carlassario – Antolino di Verona, Marcoardo Crasso, Marchesino di Rotefredo, Malanotte di

della r. Accademia virgiliana di Mantova”, n. ser., IV (1911), pp. 82-83 dell'estratto.

(38) Ai due *domini* nominati nel testo seguono Wecili di Arco, che non sappiamo se sia così designato in quanto abitante del luogo o se appartenente alla famiglia signorile, e Ottone di Stenico, per il quale vale l'osservazione analoga, non avendo rinvenuto indizi per considerarlo appartenente alla famiglia di Bozone da Stenico.

(39) Sull'impiego del titolo *dominus* e sulla sua diffusione progressiva, dai sovrani e dagli ecclesiastici ai marchesi e ai conti e, infine, ai signori rurali, per primi ai *capitanei*, si veda, per l'area lombarda, G. Adenna, *Territorio e popolazione*, in G. Adenna et alii, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VI, Torino, 1998, pp. 80-85; per l'area veronese, Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., p. 78, nota 305. Analoga, anche se più tarda, si presenta la situazione trentina.

(40) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 26, 1159 marzo 26, Riva: Federico e Odolrico figli del fu Riprando d'Arco.

(41) *Ibidem*, n. 24, 1155 aprile 4, Riva; n. 26, 1159 marzo 26, Riva, e Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 5; Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 30a, 1161 novembre 29, Riva, 30b, 1161 dicembre 16, Gardole.

(42) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 249, anni 1156-1164, Sonnenburg.

(43) C. Ausserer, *Le famiglie nobili nelle valli del Noce*, I ed. 1900, tr. it., Malè, 1985, p. 241; notizie essenziali su Adelpreto e i figli Rodegerio e Arnolfo si leggono in M. Bettotti, *Famiglie e territorio nella valle dell'Adige tra XII e XIV secolo*, in “Geschichte und Region / Storia e regione”, IV (1995), pp. 133-134, che non accenna, tuttavia, alla loro condizione originaria di ministeriali.

Bardolino, Musone di Lazise, Peregrino di Paparello –, troviamo cittadini veronesi e abitanti del distretto gardense, alcuni conosciuti.

Fra i Veronesi Antolino, che poi, in vece di Carlassario, sarà investito del feudo con Vermilio, figlio di Carlassario, è probabilmente da identificare con uno dei tre fratelli Fidenzi, che sono elencati in un atto vescovile del 1171 fra i maggiorenti della città (44); Marchesino di Rotofredo è in rapporti stretti con la famiglia comitale dei San Bonifacio, dalla quale un figlio suo detiene un feudo (45).

Fra gli abitanti del distretto gardense, tanto prossimo per posizione e ancor più per vicende storiche al Trentino, conosciamo Malanotte di Bardolino. Già apparso fra gli abitanti di Sirmione, destinatari nel 1158 di un privilegio di Federico I (46), egli partecipa più tardi a due atti significativi collegati al territorio trentino: nel 1181 viene ricordato come *barbanus* ovvero zio paterno di Maria figlia di Ottone da Pradaglia, in un atto di *donatio propter nuptias* (47), in occasione del matrimonio di Maria con un Adelpreto, figlio di Odolrico da Pergine (48), atto cui assistono alcuni esponenti delle famiglie signorili della Val Lagarina e della Valsugana (49). Alla fine dell'anno precedente (50) era stato chia-

(44) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 30.

(45) A. Castagnetti, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della 'palus comunis Verone' (1194-1199)*, “Studi medievali”, ser. III, XIII (1974), p. 409 e nota 323.

(46) *DD Friderici I*, n. 220, 1158 luglio 8, nei pressi del lago di Garda. Cfr. Castagnetti, *Le città* cit., p. 146. Si sofferma su Malanotte, nell'ambito della documentazione gardense, anche A. Piazza, *Un complesso patrimoniale eccentrico nel XII secolo: San Colombano di Bardolino*, in A. Piazza (ed.), *Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205)*, Padova, 1994, p. XLI.

(47) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 44, 1181 aprile 19, Pergine.

(48) Per l'indicazione sommaria della documentazione su Odolrico da Pergine al seguito del vescovo Adelpreto, si veda sopra, nota 355.

(49) Cfr. anche sotto, t. c. nota 95 di cap. IV.

(50) Doc. dell'anno 1181, citato sotto, nota 93 di cap. IV.

mato a Verona per testimoniare sulla vertenza tra i *capitanei* da Lendinara e la comunità di Zevio per i diritti di giurisdizione: nella sua deposizione Malanotte si sofferma con ricchezza di particolari sull'attività giurisdizionale dei conti presposti negli anni 1136-1137 dal duca di Baviera all'amministrazione del comitato di Garda, che allora comprendeva anche Zevio, attività dei conti che egli ben aveva potuto conoscere poiché li aveva accompagnati nelle loro 'ispezioni' nelle località del distretto (51), in quanto *scutifer* (52) del conte Bellonco e poi di un suo *proximus*, con il quale frequentava e scortava abitualmente il conte Enrico di Bur.

La considerazione sopra svolta sulle presenze trentine in Riva accanto al vescovo, nel complesso più scarse rispetto ad altri atti significativi dei decenni precedenti, non è, tuttavia, sufficiente per dedurre dall'assenza di alcuni personaggi la loro collocazione fra i "nemici" interni. Ciò vale anche nei confronti dei da Castelbarco, la cui assenza è ancor meno significativa, dal momento che nessun membro della famiglia è ancora apparso con certezza o almeno connotato dall'apposizione signorile, nel seguito vescovile, come appresso constatiamo (53). Del resto, la presenza di Odolrico d'Arco non è rassicurante, se l'agiografo Bartolomeo pone fra i promotori della congiura contro il vescovo Adelpreto i d'Arco, fra i quali dovrebbero essere inclusi i due

(51) Per le vicende del distretto rinviamo al contributo seguente di prossima pubblicazione: A. Castagnetti, *Comitato di Garda, Impero, cittadini e comune di Verona da Lotario III ad Enrico VI (1132-1193)*, par. 2.2.

(52) Sul ruolo degli *scutiferi* si veda F. Menant, *Gli scudieri ('scutiferi'), vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*, I ed. 1980, poi in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 283-286; per i territori della Marca Veronese, Catagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 220-224.

(53) Cfr. sotto, par. 1 di cap. IV.

fratelli Odolrico e Federico, attivi prima e dopo il 1172 (54).

L'atto di investitura di Garda svela, indubbiamente, una situazione interna difficile per il vescovo, attestando la presenza di forze ostili e presubilmente potenti per se stesse e per alleanze con vicini pericolosi, ma non ci permette di individuarle, né di conoscere le motivazioni della loro ostilità, che era forse dettata più da interessi contingenti che da una fedeltà all'Impero.

Il vescovo Adelpreto conosceva Carlassario e forse era già ricorso ai suoi servizi: non si spiegherebbe in altro modo la presenza in Riva (55) di Carlassario "di Verona" nel 1161, elencato fra i presenti, dopo il conte di Tirolo e numerosi vassalli vescovili – due da Toblino e uno rispettivamente dei d'Arco, da Storo, da Gardumo –, e seguito da tre personaggi, certamente cittadini veronesi, due dei quali giudici: Bonzeno di Lamberto, che ricopre magistrature dagli anni Cinquanta agli anni Settanta (56), e Alberico Pastora, che aveva ricoperto l'ufficio di console del comune nel 1144 (57) e poi nel 1151 assieme a Carlassario (58). Il terzo personaggio, Adriano, va identificato, come già ha supposto il Bonelli (59), con un canonico veronese, ancora presente presso

(54) Oltre alla documentazione già citata, si veda Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 29-32.

(55) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 7, 1161 novembre 29, Riva.

(56) A. Castagnetti, 'Ut nullus incipiat hedicare forticiam'. *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, pp. 65-66. Fra i presenti, elencati al nominativo, i due nomi, apparentemente disgiunti, di *Bonus Zeno, Lamberto*, vanno uniti in un solo nome, *Bonus Zeno de Lamberto*, un causidico veronese, figlio del causidico Lamberto.

(57) Lanza, *Le carte* cit., n. 117, 1144 marzo 26, Verona.

(58) Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 5, 1151 maggio 31; cfr. anche A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul Medioevo veneto*, Torino, 1981, p. 74.

(59) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, p. 423, nota f.

il vescovo nel 1163 a Castel Firmiano con Riprando, arciprete del capitolo della cattedrale (60).

Se la presenza di arciprete e canonici veronesi può essere spiegata con gli interessi che il capitolo aveva nei villaggi delle Giudicarie, questa motivazione non è sufficiente per spiegare la presenza di causidici e giudici veronesi: essi svolgono anche un ruolo essenziale per la chiesa vescovile, poiché la società trentina non offre tali esperti 'professionali', tanto diffusi nella società comunale, presso la quale costituirono l'elemento tecnico indispensabile per il funzionamento delle istituzioni comunali come della loro sistemazione teorica (61), e diffusi anche presso le chiese vescovili della *Langobardia* e presso i signori rurali, in genere, se non altro per offrire il supporto tecnico per assolvere al compito di amministrazione della giustizia (62)

Come è noto agli studiosi (63), l'ufficio di giudice della curia vescovile, il *feudum iudicum*, come sarà definito in un documento di natura contenziosa del 1200 (64), era stato assegnato in feudo ad un giudice di professione, che lo trasmetteva all'interno della

(60) Doc. del luglio 1163, citato sopra, nota 87 di cap. I.

(61) G. Tabacco, *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., pp. 328-329, 332, 335 e *passim*; G. Tabacco, *Le istituzioni di orientamento comunale*, I ed. 1989, poi in Tabacco, *Sperimentazioni* cit., p. 367; cfr. anche A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'II° Congresso di studi sull'alto medioevo*, voll. 2, Milano, 1989, II, pp. 512-518, e G. G. Fissore, *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, *ibidem*, pp. 582 ss.; G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, *ibidem*, I, pp. 92 e 97.

(62) Sergi, *L'esercizio* cit. p. 331, sulla immissione dei giudici nella giustizia signorile, favorita dalla localizzazione stessa delle carriere dei giudici.

(63) Sulla famiglia veronese dei giudici di Bella si soffermano Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 79, e Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 120-121; Rogger, *I principati ecclesiastici* cit., pp. 209-210.

(64) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 65, 1200 marzo 9, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 516.

propria famiglia, quella dei veronesi di Bella (65).

La stessa comunità di Riva era legata da interessi molteplici, di carattere anzitutto commerciale, con i territori affacciatisi sul lago: con quelli veronesi, con quelli bresciani e, per via indiretta, con gli altri di Lombardia, verso i quali si dirigeva e dai quali proveniva buona parte dei traffici transitanti per il suo porto (66). Nel contempo, è probabile che il vescovo, in difficoltà di fronte ai nemici interni e alla prevedibile reazione, diretta o indiretta, da parte dell'Impero, avesse cercato e trovato rifugio e sicurezza in Riva, che offrì, in periodi e per finalità diversi, riparo e possibilità di riscossa al vescovo trentino, che più volte qui si rifugerà perché posto in difficoltà o addirittura allontanato dalla sua città (67).

Per quanto concerne la prospettiva meridionale e 'lombarda', l'investitura di Garda a Carlassario costituiva un successo della politica del comune veronese, che, oltre a combattere in quel momento l'Impero, tendeva da un tempo precedente a controllare, alla stregua del proprio contado, Garda e il suo distretto. L'azione di Carlassario, che rappresentava gli interessi del comune cittadino, non si svolgeva in modo insolito: in quegli anni gli interessi della città e del comune vennero in più di un'occasione tutelati o affidati, direttamente o indirettamente, a singoli cittadini e famiglie, che per la loro posizione sociale ed economica ed ancor più politica, per gli uffici pubblici già rivestiti o che si accingevano a rivestire, esprimevano la volontà politica del comune e, più in

(65) Enrico di Bella, il primo giudice della famiglia noto, appare al servizio del vescovo trentino nel periodo 1155-1171; egli risulta già attivo a Verona in ambito pubblico, rivestendo nell'anno 1147 la magistratura consolare e presentando in tale veste al trattato di pace di Fontaniva: Gloria, *Codice diplomatico* cit., III, n. 1541, 1147 marzo 28, riprodotto in Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 4; per l'inquadramento del trattato si veda *ibidem*, pp. 82-85.

(66) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 80.

(67) *Ibidem*, p. 99 e *passim*.

generale, della cittadinanza politicamente attiva. Era anche interesse delle città collegate nella Lega Lombarda, soprattutto di Verona, che nei territori vicini, in particolare in quello trentino, essenziale per il controllo delle comunicazioni con il Regno Teutonico, vigesse una concordia politica e che il governo del vescovo, ora passato al fronte antimperiale, non incontrasse ostacoli gravi, per cui, anche se i “nemici” del vescovo potevano essere “amici” di famiglie veronesi, era prevista la difesa del vescovo anche nei confronti di costoro, perché le loro azioni ostili contro il vescovo avrebbero compromesso gli interessi del comune veronese e dei comuni della Lega della Marca Veronese.

I Crescenzi – del nostro Carlassario è la prima qualificazione con il nome di famiglia *de Crescentiis* derivato da un patronimico, segno di una precoce autocoscienza dinastica (68) –, erano ampiamente dotati di esperienza politica, essendo stati due di loro fra i primi consoli del comune ed essendo stato Carlassario stesso console; all’esperienza militare al servizio del comune, aggiungevano anche esperienze proprie, come detentori di un castello di confine e difensori, quali avvocati, del potente monastero di S. Zeno: in tale ufficio, proprio il padre di Carlassario, Crescenzo, già console del comune nell’anno 1136, aveva condotto verso la metà del secolo una spedizione forte di cento *homines* – fra i quali erano presenti certamente anche *milites* – in soccorso del castello di Ostiglia, il cui possesso era conteso al monastero veronese da Mantovani e da Ferraresi (69). Alcuni decenni più tardi, sarà un feudatario trentino, Briano da Castelbarco, come vedremo (70), a fare reclutare centinaia di uomini armati in territorio veronese.

Non conosciamo le condizioni di Garda e del suo comitato nel

(68) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., p. 23.

(69) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 72.

(70) Cfr. sotto, par. 8.

periodo immediatamente successivo al 1168. Solo una decina d’anni dopo veniamo a sapere che il comitato era stato riassegnato da Federico I al veronese Turrisingo (71), che già l’aveva detenuto alla metà degli anni Cinquanta, fino alla ribellione, conclusasi con l’assedio e la resa del 1163, quando il comitato venne affidato al conte di palazzo Ottone di Wittelsbach (72).

Vorremmo potere rispondere ad alcune domande che sorgono spontanee, anzitutto circa l’atteggiamento del vescovo nei confronti dell’imperatore, verso il quale si era mostrato fedele almeno fino all’anno 1167; in secondo luogo, verso il comune veronese e i suoi cittadini; infine, verso i *milites* radicati nei territori dell’alto Garda e della Val Lagarina, in particolare verso i d’Arco e i da Castelbarco, quelli, appunto, che ordirono la congiura e perpetrarono l’assassinio.

Indizi in merito non sembrano provenire dagli atti di investitura di castelli. Questi, già praticati nei primi anni Sessanta (73), riprendono negli ultimi due anni: ricordiamo, nella nostra prospettiva (74), il rinnovo nel 1171 del feudo di custodia a Bozone da

(71) Castagnetti, ‘*Ut nullus*’ cit., pp. 22-24.

(72) Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 56-59; ed ora, Castagnetti, *Comitato di Garda* cit., par. 7.2.

(73) Si vedano le investiture, già esaminate, del castello di Belvedere nel 1160 (doc citato sopra, nota 90 di cap. I), del castello di Madruzzo nel 1161 (doc citato sopra, nota 39 di cap. II) e di Stenico nel 1163 (doc. citato sopra, nota 40 di cap. II); si vedano anche Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 26, 1187 giugno 18, Trento, per Castel Bosco; n. 34, 1189 agosto 24, Riva, per Lodrone; n. 56, anno 1194, Trento, e Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 482 per un castello nella pieve di Teseno.

(74) Anche alla composizione di una lite fra le comunità di Mori e di Nago (Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 39, 1171 dicembre 7, Trento) potrebbe essere attribuita la finalità di assicurare tranquillità alla zona meridionale e alle vie di transito fra territorio gardense e Val Lagarina.

Stenico dietro pegno dei suoi beni (75) e un atto analogo l'anno seguente per Enrico da Egna (76). Con il primo il vescovo, assistito in Trento da suoi vassalli, fra i quali un da Pergine e un da Madruzzo, e, soprattutto, da un numero imprecisato di *consules* trentini (77), si assicura della fedeltà di un vassallo di recente beneficiato. Con il secondo atto il vescovo, ora in Riva, assistito dai vassalli sopra nominati e da un da Beseno, da due cittadini, Rambaldo di Mercato ed Enrico di Porta, presenti all'atto precedente, forse consoli – ma ora di consoli non è fatto cenno –, si assicura la disponibilità di una fortificazione presso Egna, luogo di importanza rilevante per la difesa del territorio trentino e punta avanzata verso Bolzano, ove confluiscono le vie dai passi e dalle valli della Venosta e dell'Adige, del Brennero e dell'Isarco.

Nei due atti il Cusin (78) vede i segni di una politica antimperiale. Non ci sembra, invero, che essi possano offrire spunti per comprendere la linea politica del vescovo o dei suoi avversari: essi si inseriscono, nella sostanza, in una serie di atti vescovili di investitura in feudo di fortificazioni, che comportano indubbiamente un rafforzamento anche militare della chiesa vescovile, ma non appaiono nella sostanza diversi da quei pochi fino ad allora stipulati proprio dal vescovo Adelpreto negli anni Sessanta (79) e da quelli via via più numerosi che saranno stipulati dai suoi successori, dei quali tratteremo, soffermandoci sulla politica dei vescovi per il controllo del territorio mediante l'investitura dei castelli (80).

(75) Doc. dell'anno 1171, citato sopra, nota 41 di cap. II.

(76) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 40, 1172 aprile 3, Riva, *supra palacium*; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 13.

(77) Cfr. sotto, par. 5.

(78) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 143-144.

(79) Cfr. sopra, nota 73.

(80) Cfr. sotto, par. 5.2. di cap. IV.

4. Fermenti nella società cittadina: un episodio di 'guerra privata'

Il vescovo Adelpreto fu coinvolto nelle vicende politiche generali, prima con la partecipazione attiva alla politica di Federico I, poi con l'abbandono dell'alleanza con l'Impero e la ricerca dell'aiuto armato di cittadini veronesi, un servizio da svolgersi anche contro coloro che, "nemici" del vescovo, pur risiedendo nel territorio trentino, avessero agito contro di lui.

Dall'anno 1160, il vescovo aveva inserito nelle investiture in feudo di castelli e di *domus* fortificate la clausola di matenerli "aperti" per i *negocia* e, soprattutto, le *werrae*, nelle quali il vescovo fosse trascinato.

Un episodio di *werra* intestina, che viene ricordato da due testimoni in un processo svoltosi all'inizio del secolo XIII (81), già segnalato dal Cusin (82) e ripreso dal Varanini, che la definisce 'guerra privata' (83), rivela che al tempo del vescovo Adelpreto,

(81) D. Reich, *Notizie e documenti su Lavarone e dintorni*, "Tridentum", XI (1908-1909), n. 2, non datato, attribuito dubitativamente dall'editore al 1200: deposizioni circa il possesso del monte detto Costa Cartura rivendicato dai da Caldonazzo e da altri. Un teste, Armerico di Folgaria (*ibidem*, p. 305), ricorda che alcuni *roncatores*, forse cinquant'anni prima, stavano sul monte "usque ad tempus, quo dominus Trintinellus condam domini Ottonis Richi per verram escivit de Tridento ... et in illa verra et per illam verram dictus Trintinellus depredavit omnes illos runcatores ..." e che Trintinello agiva a capo di un gruppo di armati: "cum sua cuncta"; i *domini de Caldonaxio*, che con le comunità di Folgaria e di altri luoghi, avevano diritti sul monte conteso, reagirono, giungendo a tagliare un piede a uno degli uomini di Trintinello. Un altro teste, Enzo di Folgaria (*ibidem*, pp. 307-308), ricorda che "dominus Trintinellus filius condam Ottonis Richi per verram quam habebat cum Tridentinis stabat in Covalo de Rio Malo et ille dominus Trentinellus predavit illos roncatores ... Interea de tempore in za quadraginta annorum et plus et fuit sub episcopo Adelpreto ...".

(82) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 153, nota 138.

(83) Varanini, *Appunti* cit., p. 108.

presumibilmente negli anni Sessanta, un cittadino, Trentinello di Ottone Ricco, era uscito da Trento *per verram*, quindi a seguito di uno scontro armato, che poteva essere stato provocato da cause varie ed essersi svolto tra fazioni cittadine o consistere in un atto di ribellione contro il governo vescovile, e si era rifugiato in un luogo elevato, forse fortificato, tra Folgaria e Caldonazzo, donde, oltre ad opprimere i *roncatores* locali, conduceva guerra contro i *Tridentini*, il che significa, probabilmente, che opprimeva o depredava coloro che dovevano passare attraverso la zona da lui controllata.

Se nulla i testimoni svelano circa le motivazioni, che possono essere state contingenti o, forse, in relazione alle vicende politiche del conflitto tra Impero e comuni, che coinvolse anche Trento e il suo vescovo Adelpreto, possiamo, tuttavia, tracciare un breve profilo del protagonista che ci permette di cogliere il ‘clima’ del periodo e di conoscere gli ostacoli che il vescovo doveva fronteggiare nel suo governo, rappresentati non solo da signori potenti, radicati nel territorio, in posizioni chiave per il controllo delle vie di comunicazione terrestri e fluviali, come i d’Arco, i da Campo e, come vedremo, i da Castelbarco, ma anche dalle eventuali ribellioni di cittadini, che, pur sprovvisti di basi materiali di potere signorile, quali erano i castelli, potevano con rapidità e facilità impadronirsi di un luogo atto naturalmente alla difesa, come un colle o un monte, dal quale, con poco sforzo e poca gente armata, condurre una propria “guerra” contro la popolazione locale, i signori circostanti e, addirittura, contro i *Tridentini*. Questi *Tridentini*, che nelle parole dei testi sembrano indicare, con certa esagerazione, tutta la popolazione del territorio soggetto al governo vescovile, cittadini compresi, vanno individuati, come abbiamo supposto, negli abitanti della città e del territorio che fossero transitati nei pressi del rifugio del ‘ribelle’.

Trentinello – anche Trentino e Tridentino – di Ottone Ricco o *Dives* appare fin dall’anno 1159, quando assiste in Riva, con molti altri, al ‘patto’ fra il vescovo Adelpreto e la comunità di Ledro (84). Nella scarsa documentazione trentina egli precede la compar-

sa del padre, Ottone *Dives*, attestato una sola volta, quando l’anno seguente assiste in Trento ad una sentenza del vescovo per una controversia concernente il capitolo (85). Nel 1166 Tridentino di Ottone Ricco – il padre sembra ancora vivente – assiste ad un atto del vescovo relativo alla controversia fra il monastero di S. Lorenzo e Ropreto di Salorno (86).

5. L’esperimento del regime comunale (1171) e il privilegio federiciano (1182)

5.1. I consoli (1171)

Tridentino, ora designato come figlio del defunto Ottone *Dives* – nel frattempo, dunque, il padre è deceduto –, presenza nel 1171 all’atto (87) con cui Bozone da Stenico, già investito in precedenza del castello (88), si impegna con il vescovo a garantirne l’apertura: egli viene elencato fra un gruppo numeroso di persone, alcune delle quali, dopo di lui nell’elenco, sono connotate dalla qualifica di *consules*, senza, tuttavia, che sia possibile attribuire questa qualifica con certezza a Trentinello (89).

(84) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 26, 1159 marzo 26, Riva; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 5. Cfr. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 83.

(85) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 27, 1160 maggio 20, Trento; Santifaller, *Urkunden* cit., n. 2.

(86) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 35, 1166 agosto 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 320.

(87) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 38, 1171 luglio 2, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 12; Leonardelli, ‘*Comunitas Tridenti*’ cit., app., n. 2.

(88) Doc. dell’anno 1163, citato sopra, nota 40 di cap. II.

(89) Tralasciamo di seguire puntualmente Trentinello, la cui partecipazione alla vita pubblica dura a lungo, fino agli anni Novanta, limitandoci a segnalare

Si tratta della seconda apparizione di *consules* nella documentazione trentina, certamente più significativa della prima, poiché abbiamo una notizia, isolata, di un 'console' verso la metà del secolo, testimone con altri, fra i quali un gastaldo, ad un atto del 1145 con cui il vescovo Altemanno concede diritti sull'alpeggio di *Neblo maggiore*, sui monti Lessini nel territorio di Ala, all'abate del monastero veronese dei Ss. Nazaro e Celso (90). Il contesto, come ha rilevato il Varanini, è "solenne e di notevole rilevanza pubblica" (91), come attestano la precisazione cronologica costituita dalla dedicazione della cattedrale trentina a S. Vigilio (92) e la presenza del patriarca Pellegrino di Aquileia, del vescovo di Concordia e di un canonico veronese, che intercedettero per la donazione. Ben più modesta appare la condizione dei sottoscrittori: Pellegrino di Rodegerio, *consol*, Ermanno, gastaldo e due persone di Ala e di Livo.

In un *breve recordacionis* del 1147 (93), posteriore quindi di soli due anni, il medesimo vescovo Altemanno agisce con il consiglio e per iniziativa di *consiliarii* – "pro consiliariis" – di Trento e del territorio, *episcopatus, consiliarii* però non menzionati individualmente: il presule procede a locare a due persone, suocero e genero, una decima per un canone in cereali, investendoli anche in

alcuni documenti significativi. Trentinello assiste in Vicenza al giuramento degli uomini di Bassano: doc. dell'anno 1175, citato sotto, nota 225; è tra i fideiussori dei conti di Appiano: doc. dell'anno 1181, citato sotto, nota 133; riceve beni dal vescovo Salomone in pegno per il prestito di duecento lire: Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 7, 1182 ottobre 31, Trento; viene eletto arbitro nella curia dei vassalli: doc. dell'anno 1192, citato sotto, nota 105 di cap. IV.

(90) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 21, 1145 novembre 19, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 221; ed ora la recente edizione critica in Varanini, *Appunti* cit., pp. 118-119, app.

(91) *Ibidem*, p. 101.

(92) Rogger, *Monumenta* cit., p. 63; Varanini, *Appunti* cit., p. 101.

(93) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 22, 1147 maggio 5, Trento; reg. Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 3; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 229.

feudo di diritti limitati di giurisdizione sulle loro persone, diritti concessi, come si specifica, "per consilium curie Tridentine et sapientum et comitorum et militum et Vitonis gastaldionis et plurium hominum". Abbiamo, dunque, la composizione della curia vescovile per ceti e uffici: *sapientes, comites, milites* e il gastaldo Vitone (94). Viene poi ricordato, nell'escatocollo del *breve*, l'intervento nel palazzo vescovile di Warimberto da Cagnò, visdomino (95), e il fratello Bertoldo, di Adelperio gastaldo e di altri, senza designazione di ufficio. Possiamo ritenere che i *consiliarii* fossero i componenti della curia designati per ceti o, probabilmente, essi fossero rappresentati solo dal visdomino e dal gastaldo.

Immediata risulta l'analogia di funzione fra i sottoscrittori del documento del 1145 e di quello del 1147: console e gastaldo nel primo, visdomino e gastaldi nel secondo, probabili *consiliarii* di Trento e del territorio. Il console del 1145 poté, dunque, essere stato un *consiliarius*, denominato 'console' per influenza delle città lombarde, in particolare di Verona, essendo il destinatario dell'atto l'abate di un monastero veronese. I *consiliarii* trentini del secondo atto ricordano, poi, i *consiliarii* delle città tedesche del secolo XII (96), che, dalla fine del secolo, poterono essere a volte denominati *consules* per influenza dei comuni italiani (97).

(94) Sull'ufficio di gastaldo cfr. sopra, t. c. nota 106 di cap. II.

(95) Sull'ufficio di visdomino nel Trentino, Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., pp. 57-59.

(96) Ph. Dollinger, *Les villes allemandes au moyen âge. Leur statut juridique, politique et administratif*, I ed. 1954-57, poi in Ph. Dollinger, *Pages d'histoire, France et Allemagne médiévales*, Paris 1977, p. 39; Ph. Dollinger, *Les villes allemandes au moyen âge. Les groupements sociaux*, I ed. 1955, poi *ibidem*, p. 51; H. Stoob, *Forschungen zum Städtewesen in Europa*, Köln-Wien 1970, p. 435; E. Ennen, *Storia della città medievale*, I ed. 1972, 1975, tr. ital. Bari 1975, pp. 134-135.

(97) Ennen, *Storia della città* cit., p. 135; F. Opll, *Effetti della politica italiana di Federico Barbarossa in Germania*, in *Federico Barbarossa nel dibattito storiografico* cit., p. 300.

Anche l'atto del 1771 potrebbe essere interpretato nella medesima prospettiva. La presenza dei *consules*, tuttavia, è più consistente, anche se di difficile quantificazione, inserita in un gruppo di *boni homines*, testimoni dell'atto. Dopo il *magister* Romano, canonico, sono elencati tre membri di famiglie signorili o di *militēs*: Odolrico da Pergine (98), Gumpone da Madruzzo (99), Rodegerio da Livo (100). Segue un gruppo costituito probabilmente da soli cittadini: Enrico *de la Porta* (101), Acile, Rambaldo di Mercato (102), Tridentino figlio del fu Ottone Ricco, Saurino, Maino, Odelrico, Francio, Winrico (103) *et ceteri consules*, Milone e Remboldo.

Non possiamo conoscere a quante e a quali persone vada attribuita con certezza la qualifica di *consules*: se stiamo alla

(98) Sui da Pergine cenni sopra, t. c. note 19-20.354-355.

(99) Cfr. sopra, t. c. nota 39 di cap. II.

(100) Sui da Livo cfr. sopra, note 42-43.

(101) Poiché non ci proponiamo in questa sede di approfondire la conoscenza dei cittadini, di cui al testo, ci limitiamo a fornire alcune indicazioni. Enrico *de la Porta* era già apparso al seguito del vescovo Adelpreto: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 27, 1160 maggio 20, Trento, riedito in Santifaller, *Urkunden* cit., n. 2); ma prima di lui è elencato un Zucone figlio di un altro Enrico *de Porta*. I due ricompaiono nella documentazione successiva. Enrico *de la Porta* l'anno seguente è a Riva con il vescovo: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 40, 1172 aprile 3, Riva, *supra palacium*; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 13; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 329.

(102) Rambaldo di Mercato con Acile è presente ad un atto vescovile della fine dell'anno: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 39, 1171 dicembre 7, Trento; si trova l'anno seguente a Riva (doc. citato alla nota precedente).

(103) Winrico, il solo console certo, è forse da identificare con un Winrico di Borgonuovo, nel ponticello della cui casa il vescovo Salomone procede ad un'investitura a Tridentino di Ottone Ricco: Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 7, 1182 ottobre 31, Trento; un mulino di Winrico confina con un terreno sul torrente Fersina concesso dal vescovo Corrado ad Andrea di Borgonuovo: *ibidem*, n. 18, 1192 ottobre 6, Trento.

lettera, possiamo attribuirla solo a Winrico e ad altre persone indeterminate; se adottiamo la soluzione più ampia, possiamo attribuir-la al gruppo dei cittadini, da Enrico di Porta a Winrico, in tutto otto persone. La qualifica stessa di *consules* è poco chiara, dal momento che nei comuni cittadini la qualificazione consueta è quella di *consules civitatis* (104), pur non mancando la semplice connotazione di *consules*, tuttavia collocati in posizione di prestigio negli elenchi dei presenti (105).

Che i consoli appaiano nell'*entourage* vescovile, è un aspetto che presenta analogie con la società di molti comuni cittadini (106). Ma sorgono notevoli difficoltà di interpretazione per il valore da assegnare alla comparsa dei *consules* in un contesto carente di istituzioni comunali, tanto che la qualificazione stessa di *consules* non verrà più impiegata per due secoli (107). L'esperimento, se vi fu, di un organismo comunale a Trento dovette essere fortemente influenzato, quasi sollecitato, dai contatti con i comuni della Lombardia e della Marca Veronese, che, almeno del 1168, si concretizzarono in un'alleanza politica stretta fra vescovo trentino e Veronesi. L'esperimento ebbe, in ogni caso, termine dopo la riappacificazione tra Lega e Impero e il riavvicinamento al secondo dell'episcopato.

(104) Esempificazione per l'area veneta in Castagnetti, *Le città* cit., pp. 102.

(105) Ad esempio, a Verona, ove i consoli appaiono per la prima volta in alcuni atti qualificati semplicemente come *consules*, essi sono elencati per primi in un lungo elenco di *boni homines*, precedendo essi i giudici e molti notabili cittadini; si sottoscrivono poi singolarmente con la qualifica di *consul*: Castagnetti, *Le città* cit., app. II, n. 21, 1136 giugno 28, Verona.

(106) *Ibidem*, p. 103.

(107) Varanini, *Appunti* cit., pp. 102-103.

5.2. *Il divieto imperiale (1182) alla cittadinanza di adottare l'organizzazione politica, fiscale e territoriale del comune italico*

Cade in questo momento un riferimento indiretto ai consoli della città. Nel 1182 l'imperatore, intervenendo direttamente in Trento, per soccorrere la chiesa vescovile in difficoltà e riaffermarne l'autorità (108), prescrisse, con il consiglio della sua corte e dei suoi *principes* e *sapientes*, che la *civitas* di Trento rimanesse in perpetuo priva di *consules*, fedele e devota all'Impero sotto il governo del proprio vescovo, come avveniva, secondo Federico, per le altre città del Regno Teutonico (109).

Quale poi fosse la concezione che l'imperatore aveva del reggimento delle città teutoniche, mostra con chiarezza il privilegio che nel 1179 egli aveva elargito al vescovo e alla città di Bressanone, cui concedeva, come alle altre *civitates*, l'amministrazione della giustizia, il banno, i molini, i diritti di mercato e, infine, di moneta, il tutto per il beneficio della città, della sua *provincia* e dei suoi vescovi (110). Solo nel caso che il signore ovvero il vescovo fosse in difficoltà nel governare città e territorio eventuale, l'imperatore sarebbe intervenuto, come in effetti era intervenuto per Treviri nel 1161 (111) e per Cambrai negli anni 1182-1184 (112).

(108) *DD Friderici I*, n. 821, 1182 febbraio 9, Wimpfen.

(109) Per l'inclusione di Trento nel Regno Teutonico cfr. sopra, t. c. nota 31 di cap. I.

(110) *DD Friderici I*, n. 789, 1179 settembre 16. Cfr. J. Fried, *La politica economica di Federico Barbarossa in Germania*, in *Federico Barbarossa nel dibattito storiografico* cit., pp. 325-26; F. Oppl, *Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125-1190)*, Wien - Köln - Graz, 1986, pp. 53-54.

(111) *DD Friderici I*, n. 338, 1161 settembre 1. Cfr. H. Jakobs, *Vescovi e città in Germania*, in *I poteri temporali* cit., p. 296, nota 73; Fried, *La politica economica* cit., p. 329, a. 1156; Oppl, *Stadt und Reich* cit., pp. 162.

(112) *DD Friderici I*, n. 825, 1182 maggio 21; n. 860, 1184 giugno 20; n.

Il divieto esplicito ai *cives* trentini di eleggere consoli è seguito nel privilegio da altri divieti che denotano, in un contrappunto negativo, la concreta conoscenza che l'imperatore aveva dell'istituzione comunale delle città italiche, delle sue prerogative politiche, fiscali e giudiziarie, della volontà di assoggettare il contado ecc. Viene enunciato dapprima il divieto di costruire torri in città e nei borghi, senza l'autorizzazione vescovile, un divieto che proprio in quegli anni iniziava ad apparire nei privilegi imperiali per destinarli italici e che sarebbe stato codificato due anni appresso proprio in relazione a questioni sorte tra la chiesa vescovile trentina e i conti di Tirolo (113).

Segue una serie di divieti i quali riprendono alcune norme sancite quali prerogative regie nell'elencazione dei *regalia* elaborata a Roncaglia nel 1158 (114), prerogative, tuttavia, che sarebbero state concesse ai comuni italici con la pace di Costanza (115), dalla quale la città di Trento fu ovviamente esclusa: determinazione delle misure ed imposizione di tributi, *collectae*, in città e nel contado; esazione di dazi su ponti, vie fluviali, *navigium*; diritto di zecca, *moneta*.

Viene proibito ai *cives Tridentini* di costringere – e, se costrette, a permettere la rescissione dell'impegno assunto – alcune persone, *nobiles* o *populares*, a prendere residenza in città, un processo questo posto in atto dai comuni cittadini in alcune regioni dell'Italia settentrionale come di quella centrale, a partire dalla metà del secolo, che obbligarono i signori rurali ad atti di sottomissione e alla residenza in città (116). Per lo stesso fine, quello di

866, 1184 settembre 27. Cfr. Fried, *La politica economica* cit., pp. 329-330; Oppl, *Stadt und Reich* cit., pp. 61-62.

(113) Cfr. sotto, t. c. note 146-160 di cap. IV.

(114) *DD Friderici I*, n. 237, 1158 novembre 22 o 23, Roncaglia.

(115) *DD Friderici I*, n. 848, 1183 giugno 25, Costanza

(116) E. Guidoni, *Residenza, case e proprietà nei patti tra feudalità e comuni (Italia, sec. XII-XIII)*, in *Structures féodales* cit., pp. 429-438; J.-C. Maire

impedire la costituzione di un 'contado' soggetto alla cittadinanza, viene vietato di costringere i residenti nei villaggi e nei castelli a sottoporsi alla giurisdizione dei *cives*, altro processo da tempo posto in atto dai comuni 'lombardi' e osteggiato dall'imperatore svevo, poiché la sua politica aveva teso fin dall'inizio ad evitare la formazione di grandi forze politiche con ampio territorio: non solo aveva agito contro la concentrazione di estesi distretti territoriali o zone di influenza politica intorno ad alcune grandi città tendenti ad emergere sulle altre da tempo, ma anche aveva favorito e continuava a favorire nell'ambito dei comitati afferenti alle singole città, soprattutto di quelle ostili, lo svincolamento di ampi territori o di singole comunità minori, dal controllo politico-militare del comune cittadino, controllo in atto o in progetto (117).

Nel privilegio federiciano si scorgono agevolmente indizi circa lo stato di turbolenza interna che agita la cittadinanza trentina – anche questo un fenomeno diffuso in molti comuni italici –, attribuita sostanzialmente ad un processo di inurbamento, volontario o coatto, di persone e famiglie potenti, aduse a ricorrere alla forza delle armi: *movere werram. A societates e coniurationes* contro

Vigueur, *Féodalité montagnarde et expansion communale: le cas de Spolète au XIIIe siècle*, *ibidem*, pp. 439-451. Per la Marca Veronese il fenomeno è attestato per il comune di Treviso: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 221-221.

(117) V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero*. I. *Periodo comitale*, Milano, 1969, p. 98, in nota; G. Barni, 'Cives' e 'rustici' a Milano alla fine del secolo XII e all'inizio del XIII secondo il *Liber consuetudinum Mediolani*, "Rivista storica italiana", LXIX (1975), p. 36; G. Tabacco, *La costituzione del regno italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, Torino, 1970, p. 173; Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 327-362. Istruttive si presentano, per i territori della Marca Veronese, le vicende di due ampi distretti 'rurali' in età federiciana: per quelle del distretto di Garda si vedano Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 56-57; ed ora, Castagnetti, *Comitato di Garda* cit.; per quelle della Saccisica, Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 118-121.

l'autorità vescovile fa riferimento esplicito il privilegio dell'anno 1191 di Enrico VI al vescovo Corrado (118), che ne sancisce il divieto di costituzione nella città e nel territorio, dopo avere sancito quello di costruzione di fortificazioni.

6. Il vescovo Salomone (1172-1183) tra Impero e Papato

Dopo l'assassinio del vescovo Adelpreto, sul quale avremo modo di soffermarci ampiamente (119), anche a Trento, sia pure mezzo secolo dopo il concordato di Worms, i canonici del capitolo della cattedrale, fra i quali erano presenti gli esponenti delle famiglie cittadine, avevano veduto aprirsi la possibilità di aspirare alla cattedra vescovile, secondo quanto si era venuto affermando nel Regno Italico (120), ove era cessata la pratica di designare da parte imperiale alla cattedra episcopale vescovi provenienti dal Regno Teutonico (121), in particolare dalla Baviera (122).

(118) Doc. dell'anno 1191, citato sopra, nota 125 di cap. II. Il vescovo Corrado, che aveva nel luglio precedente promosso la 'leva' dei suoi feudatari e la riscossione dei tributi per la partecipazione alla *expeditio Romana* del re (doc. del luglio 1190, citato sopra, nota 115), si trovava al seguito di Enrico VI: Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 156.

(119) Cfr. sotto, par. 3 di cap. IV.

(120) M. Parisse, *Les évêques et la noblesse: continuité et retournement (XIe-XIIIe siècles)*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII*, Milano, 1995, pp. 72 e 74.

(121) In generale, per il Regno Italico, C. Violante, *L'età della riforma della chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, I, Torino, 1965, pp. 269-271; Capitani, *Storia* cit., pp. 357-360.

(122) R. Bauerreis, *Vescovi bavaresi nell'Italia settentrionale tra la fine del X secolo e l'inizio dell'XI*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)*, Padova, 1964, pp. 158-159; M. C. Miller, *The formation of a Medieval Church. Ecclesiastical Change in Verona, 950-1150*, Ithaca and London 1993, pp. 159-160.

Fu eletto vescovo Salomone, già decano del capitolo (123), come attesta un suo atto dell'anno 1173, con il quale loca un terreno per edificare un casa in città (124).

Nell'assenza di documentazione per gli anni seguenti, disponiamo di alcuni riferimenti alla chiesa vescovile e al vescovo, che lasciano intravedere una situazione difficile. Nei preliminari di pace tra imperatore e pontefice, svoltisi nel 1176 ad Anagni, dopo la sconfitta di Legnano (125), venne previsto che il vescovato trentino fosse conferito a Giovanni, vescovo di Mantova, nella cui sede tornava Garsendonio (126), accordo non eseguito, poiché Giovanni divenne poi vescovo di Vicenza (127). In una sua lettera Udalrico, patriarca di Aquileia, ricorda incidentalmente di essersi adoperato per la riconciliazione del vescovo Salomone con il pontefice e con l'imperatore, dal quale il presule ricevette anche alcuni *regalia* (128). A Venezia, nell'estate del 1177, convenne, con molti alti dignitari ecclesiastici, principi, aristocratici, signori di Germania e d'Italia, ivi compresi podestà e consoli cittadini, anche il vescovo trentino, con un seguito di trenta "uomini" (129).

Il vescovo Salomone si trovò, dunque, in una situazione assai difficile, dovendo fronteggiare contemporaneamente l'ostilità del pontefice, per l'adesione, ancora vigente, allo scisma, e quella del-

(123) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 35, 1166 agosto 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 310.

(124) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 1, 1173 aprile 23, Trento. Per la datazione cfr. Rogger, *Monumenta* cit., p. 69, nota 171.

(125) Per le vicende, Capitani, *Storia* cit., p. 428.

(126) *MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, n. 249, cap. 18, 1176 ottobre-novembre.

(127) Rogger, *Monumenta* cit., p. 69.

(128) I passi della lettera sono riportati in Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, p. 662; cfr. Kehr, *Germania pontificia* cit., I/2, Berlino, 1911, p. 403, n. *9.

(129) *Historia ducum Veneticorum*, in *MGH, SS, XIV*, p. 85.

l'imperatore, che non aveva conferito al vescovo l'investitura delle regalie, ostilità dovuta, forse, all'assassinio di Adelpreto e all'adozione di uno schieramento antimperiale che era divenuto probabilmente prevalente nella città e nel territorio, con il favore o meno del nuovo vescovo: una reazione di Federico all'uccisione di Adelpreto sarebbe nei fatti avvenuta, nelle sole forme possibili (130), non essendo attuabile un intervento diretto.

Non riteniamo, per concludere, che si possa affermare di una continuità di politica filoimperiale di Salomone con quella di Adelpreto (131). I vescovi, la chiesa, la città e il territorio trentini dovettero subire le influenze della Lega Lombarda e di Verona, in particolare, che accentuarono la crisi della situazione interna, già difficile e instabile, così che durante l'ultimo periodo di episcopato di Adelpreto e il primo periodo di quello di Salomone anche lo schieramento politico subì cambiamenti repentini, con il risultato di suscitare l'ostilità dell'Impero e della Chiesa di Roma.

Normalizzati i rapporti con Impero e Papato, ancor prima che Federico I prescrivesse la soggezione della città al governo vescovile e il divieto di eleggere consoli (132), il vescovo Salomone poté riprendere, negli ultimi anni del suo episcopato, una politica di controllo del territorio verso conti e signori, già propria dei suoi predecessori.

Un primo atto significativo dell'anno 1181 concerne i conti di Appiano, quando in Firmiano il vescovo accolse la loro rinuncia al castello di Greifenstein, rinuncia che viene pagata con 1400 lire di denari veronesi e alla quale segue la conferma di investitura di tutto ciò che essi dichiarano avere già in feudo, con diritto o meno

(130) Andrebbe attenuata l'affermazione di Cracco (cfr. sotto, t. c. nota 53 di cap. IV) sull'assenza di reazione da parte dell'imperatore.

(131) Rogger, *Monumenta* cit., p. 69.

(132) Cfr. sopra, t. c. note 108 ss.

(133). Questa investitura, che richiama le modalità di acquisizione e riassegnazione di castelli e fortificazioni, non sembrerebbe nella sua genericità comportare la reinvestitura del castello, che, tuttavia, fu mantenuto nel possesso dei conti, se otto anni dopo essi ne effettuarono una nuova rinuncia al vescovo Corrado (134). All'atto assistettero alcuni fra gli esponenti di maggiore rilievo della società signorile – da Stenico, d'Arco, da Campo – e cittadina – Tridento figlio di Ottone Ricco –, nonché un Tebaldo da Verona, nominato per ultimo, ma non certo di minore importanza: egli è da identificare, quasi certamente, con il Tebaldo dei Turriseudi, sul quale avremo modo di soffermarci ampiamente. Va notata l'assenza di Aldrighetto da Castelbarco, anche se presenze ed assenze possono essere dovute a varie motivazioni.

Due anni dopo, il vescovo concesse ai da Livo un casale in Mezzorona “pro custodia et warda castris” (135) e riscattò da un cittadino veronese il castello di Pradaglia (136).

7. Il vescovo Corrado (1188-1205) e la famiglia da Povo-da Beseno

Sul successore di Salomone, il vescovo Alberto della famiglia

(133) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 46, 1181 maggio 31, *apud flumen Athesis subtus Formicarium*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 398. Una prima consegna, anch'essa in ogni caso non esecutiva, del castello di Grefenstein sarebbe avvenuta durante l'episcopato di Adelpreto, come narra l'agiografo: Rogger, *Vita, morte* cit., app., p. 377; cfr. *ibidem*, pp. 356-357.

(134) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 452, 1189 settembre 16, Bolzano.

(135) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 18, 1183 giugno 22, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 411. Cenni sui da Livo, sopra, t. c. note 43-44.

(136) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 214-251, doc. 1183 giugno 29, Trento; cfr. *ibidem*, p. 132.

dei da Campo, ci siamo già soffermati, ponendo in luce, fra altri aspetti, la sua politica di difesa dei diritti di *comitatus* della chiesa vescovile, soprattutto nei confronti dei conti di Tirolo e di Appiano, e di controllo sui castelli (137).

Ad Alberto successe il vescovo Corrado: già decano e visdomino, era figlio di Carbonio da Beseno: Carbonio, attestato in atti vescovili nell'ultimo periodo di episcopato di Adelpreto (138), nell'estate del 1177 si trova a Venezia, durante le trattative della ‘tregua di Venezia’ appunto, presumibilmente al seguito del vescovo Salomone, che nella città lagunare era giunto con ampio seguito (139). Nell'agosto Carbonio e il figlio Ottone assistono a due atti relativi ad una controversia, giunta in appello al tribunale imperiale, nella quale lite sono coinvolti il patriarca di Aquileia e il monastero veronese di S. Maria in Organo (140).

Un fratello di Corrado, Ottone, appare al seguito del vescovo Alberto (141) e tra i vassalli vescovili (142); nell'anno 1186 è al seguito dell'imperatore Federico nella sua ultima discesa (143),

(137) Cfr. sopra, par. 5 di cap. II.

(138) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 39, 1171 dicembre 7, Trento, con il figlio Enrico; n. 40, 1172 aprile 3, Riva, *supra palacium*; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 13; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 329.

(139) Cfr. sopra, t. c. nota 129.

(140) Cipolla, *Scritti* cit., II, pp. 408-410, n. 1, 1177 agosto 20, Venezia, palazzo ducale; n. 2, 1177 agosto 21, Venezia, palazzo ducale. Il primo documento è stato poi edito da H. Kalbfuss, *Urkunden und Regesten zur Reichsgeschichte Oberitaliens*, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 15 (1912), n. 10, che ignora l'edizione del Cipolla. I due documenti non sono noti a I. Rogger, *Personaggi d'un antico casato trentino: Povo - Beseno*, “Studi trentini di scienze storiche”, 58 (1979), pp. 101-106.

(141) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 21, 1185 maggio 5, *ad vadum Salxedi* verso Metz; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 423.

(142) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 28, 1188 febbraio 22, *apud S. Florianum*: è presente anche Pellegrino da Beseno, fratello di Ottone.

(143) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 155.

un'adesione che può avere favorito l'elezione di Corrado. Un terzo fratello, Pellegrino, assiste in Germania alla *laudum* imperiale, provocato dai conti di Appiano e da altri vassalli vescovili, che condanna le alienazioni illegittime compiute dal vescovo Alberto, già infermo (144). Nel 1190, quando nella curia dei vassalli si procede alla distribuzione degli oneri imposti dal vescovo Corrado per adempiere agli obblighi per la spedizione romana di Enrico VI, la *domus* da Beseno risulta inclusa nel secondo *columnellus* (145).

Il castello di Beseno, dal quale la famiglia traeva il nome e che ha lasciato traccia nel toponimo odierno Besenello, si trovava nella pieve di Volano, sulla sinistra dell'Adige (146), a fronte della pieve di *Lagaro* (147), che comprendeva il castello di Castelbarco, posto rispettivamente a ovest e nord-ovest delle odierne Nomi e Pomarolo.

La famiglia, tuttavia, secondo un'ipotesi plausibile (148), sarebbe documentata in un tempo anteriore, poiché il Carbonio, che si denomina da Beseno dal 1171, sarebbe da identificare con Carbonio da Povo (149), documentato fino all'anno precedente, presente da alcuni decenni a numerosi atti vescovili: curia dei vassalli del vescovo Altemanno del 1144 (150); approvazione, in Vicenza, da parte del patriarca Pellegrino della riforma del monastero di S. Lorenzo ad opera del medesimo vescovo (151); duello

(144) Doc. del 1188 dicembre 6, citato sopra, nota 211 di cap. II.

(145) Doc. del 1190 luglio 18, citato sopra, nota 115 di cap. II.

(146) Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 126-127.

(147) *Ibidem*, pp. 134-137, per la pieve di *Lagaro*.

(148) Rogger, *Personaggi* cit., p. 103.

(149) Il toponimo Povo indica alcuni villaggi situati sulla collina ad est di Trento: cfr. sopra, nota 75 di cap. II.

(150) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 20, 1144 novembre 23, Trento.

(151) Gloria, *Codice diplomatico* cit., II, n. 477, anno 1147. L'anno precedente il vescovo Altemanno aveva insediato nel monastero di Benedettini riformati di Vallalta: Rogger, *Monumenta* cit., p. 61.

giudiziario svoltosi nella pieve di Bleggio al cospetto del vescovo Eberardo (152); pattuizione tra il vescovo e la comunità di Ledro (153); sentenza del vescovo a favore del capitolo per le chiese di Fornace e Piné contro Gandolfino da Fornace (154); sentenza, infine, del giudice Enrico di Bella, assessore del vescovo, per una controversia che concerne il capitolo dei canonici e un laico (155).

La posizione sociale dei da Povo si innalza rapidamente, poiché uno di loro, Pellegrino, figlio di Ottone da Povo, presumibile padre di Carbonio, diviene nell'anno 1131 patriarca di Aquileia (156). Tramite di questa ascesa potrebbe essere stato il vescovo Altemanno, la cui famiglia dei conti di Lurn proveniva dalla Carinzia (157): il solo documento concernente Ottone da Povo lo mostra assistere in Arco, con molti personaggi qualificati, alla convenzione del 1124 tra il vescovo Altemanno e la comunità di Riva (158).

L'assunzione da parte di Carbonio della designazione 'cognominale' dal castello di Beseno e l'abbandono di quella di Povo, avvenuta fra il 1170 e il 1171 – un fenomeno verificatosi altrove, coinvolgendo enti, famiglie e spazi anche lontani (159) –, sarebbe

(152) Doc. dell'anno 1155, citato sopra, nota 108 di cap. II.

(153) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 26, 1159 marzo 6, Riva; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 5.

(154) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 27, 1160 maggio 20, Trento; Santifaller, *Urkunden* cit., n. 2. Il documento non è segnalato da Rogger, *Personaggi* cit., nota 8; l'autore cita, però, un documento dell'anno 1166, con rinvio a Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 309, che non trova corrispondenza.

(155) Santifaller, *Urkunden* cit., n. 3, 1170 agosto 13, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., III, "Nachträge", n. 326 a.

(156) Rogger, *Personaggi* cit., pp. 101-102. I nomi di Ottone e di Pellegrino, come si è visto, tornano fra i da Povo e i da Beseno.

(157) Cfr. sopra, nota 69 di cap. I.

(158) Doc. dell'anno 1124, citato sopra, nota 68 di cap. I.

(159) Alcune esemplificazioni: fra XI e XII secolo un ramo della famiglia dei da Ganaceto, castello del Modenese, assunse la denominazione dal castello di

dovuta, presumibilmente, all'assegnazione in feudo del castello da parte del vescovo Adelpreto, nel periodo in cui il presule cercava di affermare con maggiore efficacia il governo vescovile nella Val Lagarina, incontrando l'ostilità di Aldrighetto da Castelbarco, che ne ordì l'assassinio nel settembre 1172 (160). I beni o parte di essi, assegnati a Carbonio, erano forse già in feudo ai conti di Appiano, poiché negli anni 1208 (161) e 1210 (162) Enghelpreto, figlio di Ottone di Carbonio, refutava ai conti e questi al vescovo Federico Wanga beni imprecisati in Beseno, Volano e Folgaria e in tutta la pieve di Volano.

Alla fine degli anni Ottanta, superata e, a quanto sembra dimenticata nei fatti la grave colpa di Aldrighetto, questi iniziava a 'collaborare' con la chiesa vescovile. Possiamo, con cautela, ritenere che proprio l'ascesa alla cattedra di un da Beseno, membro di una famiglia signorile della Val Lagarina, abbia attratto, per la

Calaone, nel territorio padovano (Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 185-197; ed ora, A. Castagnetti, *Dai modenesi da Ganaceto ai padovani da Calaone fra conti veronesi, Canossa ed Estensi [secoli XI-XII in.]*, di prossima pubblicazione); un cittadino veronese, Giselberto di Chiavica, dopo avere rinunciato negli anni Sessanta del secolo XII al castello di Cogollo, sulle colline a nord-est di Verona, ricevette in feudo dall'abate del monastero di S. Zeno il castello di Villimpenta, situato al confine della pianura veronese verso il territorio mantovano, dal quale castello i discendenti assunsero la qualificazione signorile (A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti", CXXXIII [1974-1975], pp. 81-137).

(160) Cfr. sotto, par. 3 di cap. IV.

(161) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 64, 1208 febbraio 29, Trento, e marzo 3, Castel Beseno; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 73; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 575, e Leonardelli, *'Comunitas Tridenti'* cit., app., n. 6.

(162) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 89, 1210 novembre 16, Russan; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 619. Cfr. Rogger, *Personaggi* cit., p. 105.

prima volta o, se consideriamo un da Castelbarco il Briano della metà del secolo (163), sia tornata ad attrarre nell'orbita della chiesa vescovile la famiglia dei da Castelbarco, già in relazione con i da Beseno come con altre famiglie della valle, un coinvolgimento ancora limitato con Aldrighetto, assai ampio anche sotto l'aspetto politico, feudale e militare con il figlio Briano.

8. La rivolta antivescovile (1201)

I rapporti stretti e molteplici di Briano con la società della città e del territorio veronesi ed anche vicentini vengono alla luce poco dopo, quando nell'anno 1201 la cittadinanza, in larga parte, si rivoltò contro il suo vescovo, dando avvio a un conflitto anche guerreggiato.

Contrasti interni alla città e al territorio trentini non erano mancati nei decenni precedenti, contrasti originati da scelte politiche inevitabili nella situazione generale o da interessi limitati, che potevano sfociare in conflitti armati (164), fino a giungere a conclusioni estreme, come nella congiura e nell'assassinio del vescovo Adelpreto per opera di signori locali. Anche in Trento, dunque, le vicende politiche interne, oltre a subire le influenze, più o meno dirette, delle vicende generali, erano condizionate dal dinamismo delle famiglie più potenti, alcune di tradizione schiettamente urbana, affermatesi nel servizio o all'ombra della chiesa vescovile; altre con salde radici nel comitato, ove disponevano, in allodio e, per lo più, in feudo, di basi militari, castelli e case fortificate, e clientele armate, vassalli e masnade.

Non sembrano casuali alcune analogie di rapporti con la chiesa vescovile nelle vicende delle due famiglie da Castelbarco e

(163) Cfr. sotto, par. 1 di cap. IV.

(164) Si veda sopra, par. 4, per l'episodio di Trentinello di Ottone Ricco.

d'Arco, la cui unità di azione è già attestata nell'atto del luglio 1198 (165). Nello stesso anno in cui avvengono cessione e reinvestitura del castello di Castelbarco (166), il vescovo strinse nuovi rapporti con Odolrico d'Arco (167).

L'azione politica intensa su più fronti del vescovo Corrado nel primo periodo del suo episcopato era resa possibile anche dall'appoggio dell'Impero, appoggio che si mantenne con Enrico VI, come abbiamo ricordato (168). La difficile situazione politica generale, verificatasi alla morte dell'imperatore (169), e quella regionale, con la ripresa di iniziativa dei conti di Tirolo (170), accentuarono le difficoltà interne del vescovo Corrado. Nemici del vescovo attivi già erano menzionati nell'investitura ad Odolrico d'Arco nel novembre 1198, testé ricordata, e in un'altra dell'ottobre 1200 (171).

Una conferma indiretta proviene dalla rarefazione della documentazione nell'anno 1200, poiché un clima di contrasti e tumulti è assai poco favorevole a negozi giuridici e ancor meno a transazioni economiche. I pochi documenti superstiti mostrano il vescovo assente dalla città, dopo il marzo (172): nell'ottobre si trova in Riva (173) e nel dicembre, due giorni avanti il Natale, in Arco (174), ove compie due atti di investitura feudale ad Odolrico

(165) Doc. del luglio 1198, citato sopra, nota 120 di cap. II.

(166) Doc. del 1198 agosto 16, citato sotto, nota 186 di cap. IV.

(167) Doc. del novembre 1198, citato sopra, nota 122 di cap. II.

(168) Cfr. sopra, t. c. nota 118.

(169) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 166.

(170) *Ibidem*, p. 167.

(171) Doc. dell'ottobre 1200, citato sopra, nota 128 di cap. II.

(172) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 41, 1200 marzo 6, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 65, 1200 marzo 9, Trento, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 516.

(173) Doc. dell'ottobre 1200, citato sopra, nota 128 di cap. II.

(174) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. n. 59, 1200 dicembre 23,

d'Arco, in quel momento certamente suo alleato. Nel gennaio 1201 (175) il vescovo si trova nel castello di Firmiano, ove riceve la refutazione da Geremia da Caldonazzo di beni allodiali presso la villa di Caldonazzo e lo investe in feudo della facoltà di costruirvi un castello, nel rispetto delle solite clausole.

Ritroviamo il vescovo in città nel maggio, quando concede in feudo alcuni diritti ad abitanti del castello di Pradaglia e del villaggio di Lenzima (176). Se ne dovette allontanare dopo poco tempo, costretto per rientrare a ricorrere alle armi e a porre l'assedio alla città, un assedio che fu tolto prima del Natale, come con ampiezza di particolari viene ricordato nelle testimonianze del processo su cui ora ci soffermiamo.

Colmano, in parte, le lacune documentarie gli atti istruttori di un processo arbitrale, svoltosi nei primi giorni dell'anno 1203 e concernente una controversia fra il vescovo Corrado e Briano da Castelbarco (177). Le testimonianze furono rese in Ala al veronese

Arco, pieve di Santa Maria. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 41.

(175) G. A. Montebello, *Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e di Primiero, Roveredo*, 1793, n. 6, 1201 gennaio 25, Castel Firmiano.; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 66; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 529.

(176) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 67, 1201 maggio 6, Trento.

(177) C. Cipolla, *Corrado II vescovo di Trento e Briano da Castelbarco negli anni 1201-1203 secondo un nuovo documento*, "Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino", IV (1887), estratto: in appendice, a pp. 23-35, l'edizione del documento del 3 gennaio 1203. Si veda ora la nostra edizione in appendice. Avvertiamo in proposito che, per ridurre il numero delle note, nel testo citeremo i testimoni con il nome e, a volte, solo con i numeri romani, con i quali sono contraddistinti nell'edizione del Cipolla e nella nostra in appendice. Il notaio Riprando, che interrogò i testimoni e ne verbalizzò le testimonianze, nel riportarle "in publicam formam" non mantenne sempre la sequenza cronologica, come indica, ad esempio, il riferimento nella deposizione di Robavillano [IV] a quella di Brataterra [XX].

Tebaldo dei Turrisendi, arbitro eletto dai contendenti, e da questo consegnate al notaio perché le redigesse “in publica forma” (178): sono rimaste le testimonianze raccolte dai testi prodotti da Briano e quindi tendenzialmente a lui favorevoli, mentre mancano le testimonianze della parte vescovile avversa.

Dai quesiti posti con insistenza ai testi possiamo dedurre che oggetto della lite fosse principalmente l’investitura in feudo dal vescovo a Briano di alcuni diritti su Ala, investitura da porre in relazione all’aiuto prestato dal secondo al primo per l’assedio alla città trentina e poi per la raccolta di un grosso contingente di armati per lo stesso scopo, impresa solo avviata e subito interrotta per il mutamento di regime intervenuto nella città, per l’ingresso di Rubeo da Breganze e la sua presa di potere; ma vi è il dubbio che Briano stesso si fosse segretamente accordato con lui nell’incontro di pochi giorni prima. Si indaga anche sulle trattative di accordo con i cittadini di Trento da parte di Briano, che, minacciato di rappresaglie dai primi, sarebbe stato autorizzato a ciò dal vescovo stesso.

Ricostruiamo la sequenza certa degli avvenimenti principali, quale possiamo dedurre dai contenuti delle testimonianze, per quanto, a volte, poco chiari e malamente esposti, tenendo presente, tuttavia, che oggetto della controversia non sono le vicende politiche e militari, che a noi maggiormente interessano, ma i diritti su Ala e che i testimoni, in genere, sono tendenzialmente favorevoli a Briano, poiché, oltre al fatto di essere da lui prodotti, numerosi erano suoi dipendenti, *sui homines*, o per lui avevano assunto incarichi o accettato di essere arruolati nell’esercito vescovile.

I testimoni rievocano l’assedio posto alla città di Trento dal vescovo e dalle sue truppe, che includevano *milites* al servizio di

(178) Cipolla, *Corrado II* cit., p. 1, avanza l’ipotesi che le pergamene siano state conservate nell’archivio di famiglia dei Turrisendi.

Briano: questi aveva iniziato a raccogliere uomini, anche fuori del territorio trentino – ad esempio, in Verona –, provvedendoli di scorte alimentari, fin dall’estate 1201 (179), subito dopo che il vescovo gli aveva conferito il feudo su Ala, di cui torneremo a trattare. L’assedio alla città fu tolto prima del Natale 1201 e l’esercito sciolto.

Queste prime fasi sono narrate da testimoni veronesi, che si trovavano, con cavallo e *bene armati* [app., teste IX], nell’esercito vescovile, al seguito, *in servizio*, di Briano, certamente remunerati, anche se non ne conosciamo importo e modalità.

Nel momento in cui si levava l’assedio e l’esercito veniva sciolto, avvenne un abboccamento tra il vescovo e Briano, sollecitato dal secondo, che si fece assistere dal notaio veronese Isolano [IX], chiedendogli di registrare, potremmo dire di verbalizzare, il colloquio. Briano espose le sue preoccupazioni per le minacce a lui indirizzate dai Trentini, ottenendo l’assicurazione che sarebbe stato risarcito dei danni eventualmente subiti, promessa che il vescovo avrebbe fatto anche ai Veronesi ivi partecipanti.

Subito dopo, Briano si accinse, se già non aveva avviato l’impresa, a reclutare per il vescovo un contingente, *conducta*, di armati, forte di ben cinquecento uomini, in gran parte *pedites* e *arcatores* [VIII e IX]. Su questa impresa, solo avviata e subito interrotta, come appresso constatiamo, sono chiamati a deporre alcuni testi trentini e veronesi, direttamente coinvolti.

I testi trentini sono Ottone *Perdix* [I], detto anche *Pernix*, che aveva allestito 20 uomini; Robavillano di *Baselano* [IV] (180), che

(179) Warnadino detto Zusello di *Suscigralo* [XV], che fa riferimento al periodo estivo: “quando blave batantur”; si veda anche la deposizione di Nicolò di *Suscigralo* [XVI]. Per l’ubicazione di *Suscigralo* o *Suscignalo* cfr. sotto, nota 245 di cap. IV.

(180) *Baselano* era situata presso Pomarolo: C. Schneller, *Tirolische Namenforschungen. Orts- und Personen-Namen des Lagerthales in Südtirol*, Innsbruck, 1890, p. 10; anche A. Amadori, *Contributo alla storia antica di Ala*.

non dà indicazioni precise; Macellino di Mori [V], che prepara 50 uomini; Brazaterra [XX], che si limita a fare macinare cereali per il corpo di spedizione.

I testi veronesi sono *dominus Zavarius* ovvero Zavarise di Castello di Verona [VI], che promette 25 uomini; Carlessario di Scanarola [VII], altrettanti; Personaldo da Pesina [VIII], che con Gerardo promette 50 uomini; Isolano notaio [IX] con Ottolino Storto [XII], Odolino [XIV] e, forse, Ognibene Sacheto [XIII], ai quali vengono richiesti 20 o 40 uomini; Beloto di Castello [X], che ne prepara 10, forse con il fratello Remengino [XI]. Un ultimo veronese, Alberto [XVIII], collaboratore e nunzio di Briano, è interrogato solo su aspetti della signoria in Ala.

Le zone di reclutamento ricordate sono in Val Lagarina la pieve di Brentonico, soggetta alla chiesa vescovile veronese (181), e quella di Mori (182), ove operò Ottone Perdice [I], che documentazione posteriore suggerisce essere abitante di Brentonico (183); la Gardesana (184), indicante il distretto ad oriente del lago di Garda [Macellino di Mori, V]; Verona, soprattutto, nella quale il reclutamento venne effettuato particolarmente tra gli *homines de Castello* [Isolano notaio, IX], abitanti cioè di un quartiere, il

Inizio della signoria castrobarcense, "Studi trentini di scienze storiche", LV (1976), p. 473.

(181) Per la pieve di Brentonico Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 267-269.

(182) Il riferimento alla pieve di Mori non è esplicito; sulla pieve Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 129-131.

(183) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 102, anno 1214: Ottone Pernix rende una ampia testimonianza sulla controversia tra il vescovo Federico e il *dominus* Uberto da Brentonico circa le *regulae* campestri. Cfr. sotto, t. c. note 232 ss. di cap. IV

(184) Il nome di *Gardexana*, per indicare il territorio gardense orientale, fra il lago e l'Adige, viene utilizzato per la prima volta quale data topica in un privilegio di Lotario III: *DD Lotharii III*, nn. 43 a e 43 b, 1132 settembre 28. Cfr. Castagnetti, *Le comunità della regione garsense* cit., p. 70.

Castrum o *Castellum*, che si trovava ad oriente del centro cittadino e prendeva nome dal *castrum*, posto sui rilievi collinari a sinistra del fiume, ove erano insediate numerose famiglie di *milites*: anche costoro erano quasi sicuramente *milites* (185), come i cinque *vicini* di Isolo [XII]– si tratta dell'*insula* formata da un braccio del fiume Adige, fra la città e il quartiere del Castello (186) –, che già avevano partecipato all'assedio, con cavallo ed equipaggiamento completo [XII], e che furono anch'essi incaricati del reclutamento: quattro dei cinque –Isolano notaio [IX], Ottolino Storto [XII], Ognibene Sacheto [XIII] e Odolino [XIV]– testimoniano nel processo. I *milites* sono presenti nei momenti cruciali intorno al vescovo e a Briano, nel contempo testimoni autorevoli e consiglieri [Isolano notaio, IX; Remengino di Castello, XI].

Dal quartiere di Castello provenivano i fratelli Beloto e Remengino: solo del primo abbiamo trovato una traccia, essendo stato un Beloto presente un decennio avanti ad uno degli atti concernenti la cessione di Garda e del suo comitato da parte di Enrico VI al comune di Verona (187).

Gerardo da Pesina, al quale si rivolge direttamente Briano e che coinvolge nell'azione il nipote Personaldo da Pesina, di cui abbiamo la testimonianza [VIII], aveva assistito nel 1184 al *laudum imperiale* in Hagenau (188); nell'anno 1208 appare tra un

(185) Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 45-49, sui *milites de Castello*, detti anche *cortesii de Castello*.

(186) La superficie dell'Isolo o *insula episcopatus Veronae* era stata assegnata a fitto e a feudo nel 1171 dal vescovo a un gruppo di 45 cittadini: Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 7 ss.

(187) G. Sandri, *Nuove notizie sull'antico cartolario del comune di Verona*, I ed. 1947, poi in *Scritti di Gino Sandri*, Verona, 1969, app., n. 3, 1193 settembre 7, Verona. Sulla cessione del comitato si veda Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 67-69; ed ora Castagnetti, *Comitato di Garda* cit., par. 24.

(188) Doc. dell'anno 1184, citato sotto, nota 156 di cap. IV.

folto gruppo di cittadini che giura un trattato con Verona (189), durante il predominio della *pars Comitit* (190), trattato che viene giurato anche da Carlessario di Scanarola [VII], mentre ad un trattato di cinque anni precedente aveva giurato, probabilmente, Ognibene detto Sacheto, registrato solo con il soprannome.

A parte dobbiamo considerare il veronese *Zavarius* ovvero Zavarise di Castello, il solo fra tutti i testi qualificato con l'appellativo di *dominus*, un appellativo che, pur non essendo più esclusivo all'inizio del Duecento di ecclesiastici, conti e signori (191), sottolinea ancora una posizione sociale di rilievo, soprattutto se attribuito, come nel nostro documento, ad un solo teste fra ventotto prodotti in giudizio. Per quanto nella documentazione coeva veronese sia presente più di un personaggio di tal nome, la residenza del nostro nel Castello e la qualificazione sociale, pur generica, ci inducono ad identificarlo con un Zavarisio della famiglia dei Visconti, che risiedeva nel Castello. Zavarisio Visconti è attivo in ambito politico: consigliere del comune fin dall'anno 1198 (192), si schiera nel primo decennio del Duecento con il partito dei Conti (193).

Poniamo in luce per ora la qualità dei rapporti di Briano con la società veronese, la sua capacità di coinvolgere singoli cittadini, disponibili a prestare aiuto militare, personalmente e mediante reclutamento di gruppi di armati. Non si tratta, d'altronde, di una novità: ricordiamo che oltre tre decenni prima, in una situazione

(189) Leoni, *I patti cit.*, n. 5.7.1., 1208 giugno 8, Verona.

(190) Castagnetti, *Le città cit.*, p. 235.

(191) Cfr. sopra, nota 39.

(192) C. Cipolla, *Trattati commerciali e politici del secolo XII, inediti o imperfettamente noti*, I ed. 1898, poi in Cipolla, *Scritti cit.*, II, pp. 599-604, n. 8, 1198 ottobre 24 e 26.

(193) C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni tra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano 1901, n. 6, 1207 agosto 28 e 29, Verona; riedito da R. Navarrini, *'Liber privilegiorum comunis Mantue'*, Mantova, 1988, n. 181.

politica generale assai più complessa, il vescovo aveva chiesto e ottenuto l'impegno militare di cittadini veronesi, a titolo privato, ma con evidente valenza politica, che non poteva sfuggire al governo comunale. Anche nel caso presente è difficile ritenere che le magistrature cittadine non fossero a conoscenza, tollerando o, probabilmente, favorendo il reclutamento da Briano affidato a cittadini non sconosciuti, alcuni attivi in ambito pubblico.

I Veronesi incaricati da Briano si misero subito all'opera, poiché ciascuno nello spazio di pochi giorni aveva reclutato o era a buon punto di reclutare decine di uomini armati; ma abbiamo avanzato l'ipotesi che un tale reclutamento fosse già stato prospettato. I gruppi di armati non fecero in tempo a muoversi, nemmeno ad uscire dalla città, poiché arrivò il contrordine di Briano, il quale a sua volta aveva ricevuto notizia proprio da uno dei 'reclutatori' veronesi, Beloto di Castello, da lui inviato a Trento, che la città era stata occupata militarmente da Rubeo o Rosso da Breganze.

Cerchiamo di cogliere la successione degli avvenimenti, che non è affatto chiara per la poca organicità delle testimonianze e, forse e ancor più, per le azioni di Briano, che appaiono a volte contraddittorie, se non erano volutamente tali, come sembra che il vescovo stesso giungesse a sospettare.

Dopo la fine dell'assedio e lo scioglimento dell'esercito vescovile, Briano si recò a Verona, ove possedeva un'abitazione (194), per incaricare del reclutamento di centinaia di uomini armati

(194) Macellino di Mori [V] riferisce di essersi recato a Verona da Briano e di averlo incontrato nella sua in Verona. In un documento del 1202 (Huter, *Tiroler Urkundenbuch cit.*, II, n. 545, 1202 luglio), accanto al vescovo, nel suo palazzo vescovile, appare fra i testi un *Abrionus de Castello de Verona*. Nonostante che l'identificazione sia proposta indirettamente in Huter, *Tiroler Urkundenbuch cit.*, II, 'Namenweiser', p. 355 e che non risulti, a nostra conoscenza, alcun Abriono o Briano *de Castello* fra i cittadini veronesi noti per attività pubblica fra XII e XIII secolo – ma il nome Briano compare nell'onomastica veronese –, non riteniamo di proporre l'identificazione. Sottolineiamo, invece, la presenza presso il vescovo

i *militēs* veronesi già al suo servizio presso Trento, che, evidentemente, erano pure tornati nella loro città, e anche altri *militēs*, come Carlessario di Scanarola e Zavarisio di Castello. Uno dei *militēs*, Beloto di Castello, già al suo servizio, venne inviato a Trento per prendere contatti con gli esponenti di una *pars* favorevole al vescovo, capeggiata dai due figli di un *dominus* Martino, uno dei quali possiamo identificare con Bertoldo, presente ad un atto del vescovo poco dopo che il presule fu rientrato in città (195).

9. Rubeo da Breganze in Trento (1201 ex.)

Briano, nel contempo, da Verona avviava contatti a più largo raggio. Lo svela l'interrogatorio di Ottolino Storto o *Claudus* [XII], al quale solo viene posta la domanda esplicita circa un ruolo di *nuntius* che avrebbe svolto per Briano nei confronti di Odolrico da *Saratico* o da Sarego, affinché questi inducesse Rubeo da Breganze a recarsi a Trento, occupare le "torri" e le "case", nella sostanza a porre sotto controllo gli apparati fortificatori urbani delle famiglie maggiori – si ricordino le limitazioni imperiali per la costruzioni di edifici fortificati –, al fine di evitare che i Trentini – ovviamente, i cittadini maggiori – consegnassero la città, non è detto a chi. Il significato delle ultime espressioni è poco chiaro: forse si voleva evitare che nella città si affermasse il predominio di una forza estranea, ad esempio quella dei conti di Tirolo, come

di un veronese residente nel Castello, che poteva essere uno dei tanti *militēs de Castello* impegnati al servizio del vescovo.

(195) Doc. del marzo 1202, citato sotto, nota 241. Bertoldo compare anche al seguito del vescovo Federico da Wanga: Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210 maggio 30, Trento, in *plena concione*, Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605; Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., app., n. 17.

avverrà pochi anni dopo (196). Sembra, dunque, che gli inquirenti, essendo a conoscenza del suo abboccamento con Rubeo, particolare certamente destinato a rimanere segreto nelle intenzioni dei protagonisti, sospettassero che l'azione rapida di Rubeo da Breganze non costituisse una sorpresa per Briano.

Ottolino Storto conferma l'incontro, non il contenuto del colloquio, cui non fu presente di persona. Il fatto che Briano fosse ricorso alla sua assistenza, poteva dipendere da una conoscenza della zona da parte di Ottolino, che si estendeva anche agli aspetti sociali e politici: alla fine della testimonianza egli, dichiarando, come di rito, la sua condizione personale, non si prende la briga, come fanno, invece, parecchi testi del territorio trentino – dieci, oltre ad Alberto di Verona [XVIII] –, di affermare la condizione di uomo libero, ben evidente per lui come per gli altri cittadini veronesi (197), ma adduce, a conferma della sua condizione sociale 'onorevole', il rapporto vassallatico che lo lega al conte di San Bonifacio – il riferimento in quell'anno è certamente al conte Bonifacio (V) (198) –, dal quale detiene un *feudum regale*, espressione inconsueta per sottolineare un feudo 'onorevole', implicante probabilmente l'esercizio di alcuni diritti pubblici (199). Briano non poteva scegliere, fra il suo seguito, persona più idonea di Ottolino Storto per accompagnarlo sul luogo e, all'occorrenza, introdurlo presso gli esponenti del ceto signorile locale, dal momento che egli era vassallo del più potente e prestigioso signore della zona, il conte di San Bonifacio.

Il castello di Monteforte, ove avviene il colloquio, era situato

(196) Cfr. sotto, t. c. nota 280.

(197) Solo Odolino di Isolo, che rende una breve testimonianza, e Alberto di Verona [XVIII], che accompagna in Ala il gastaldo Ottone *Pernix* e assiste al giuramento del valdemanno, dichiarano di essere uomini liberi.

(198) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 80.

(199) L'espressione è adoperata anche da un altro teste veronese, Beloto di Castello [X], per il feudo da lui detenuto dai figli del *dominus* Turrisingo, tra i

nelle vicinanze del castello di San Bonifacio, proprietà dei conti dalle origini della famiglia (200), ed il castello stesso di Monteforte era stato donato oltre mezzo secolo prima dai conti alla chiesa vescovile (201). La località dell'abbeveramento era situata, inoltre, ai confini del territorio veronese verso quello vicentino, donde proveniva Odolrico da Sarego, colui che Ottolino, quale nunzio di Briano, aveva contattato per chiedergli di svolgere il ruolo di intermediario presso Rubeo da Breganze.

Odolrico da Sarego era esponente di una famiglia capitaneale vicentina, che traeva il nome dal castello omonimo, famiglia che da lungo tempo aveva forti collegamenti e interessi nel territorio veronese. Un da Sarego è annoverato alla metà del secolo XI fra i vassalli del vescovo veronese (202); altri furono in rapporti con il capitolo dei canonici (203); un da Sarego ebbe fra i suoi vassalli

quali va posto quasi certamente anche il *dominus* Tebaldo, che, incaricato quale arbitro di dirimere la controversia, fa raccogliere le testimonianze. L'espressione *feudum regale*, da me non rinvenuta in altra documentazione trentina né di altri territori, sembrerebbe indicare un *feudum* avente per oggetto *iura regalia*, in altre parole diritti pubblici, a sé stanti o connessi con beni specifici. Nei *Libri feudorum* compare una sola volta (K. Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen, 1896, *Vulgata*, lib. II, tit. 34, p. 164) l'espressione *beneficium regale*, con riferimento a un beneficio ricevuto direttamente dal re, il che non si applica al nostro caso. Al *feudum regale* può essere accostato il *feudum a curia* che il fratello di Beloto, Remengino, dichiara di tenere anch'egli dai figli di Turrisingo, volendo significare che il feudo gli dà diritto di partecipare alla curia dei vassalli, della quale facevano parte i detentori di feudi 'onorevoli', non di feudi 'condizionali': cfr. sotto, t. c. note 387-390, per la condizione *gentilis* od onorevole di un vassallo.

(200) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 48-49.

(201) *Ibidem*, p. 86.

(202) V. Cavallari, *Cadalo e gli Erzoni*, "Studi storici veronesi", XV (1965), app., n. 23, 1046 aprile 23, p. 136.

(203) Lanza, *Le carte* cit., n.91, 1139 gennaio 11, Verona, e n. 99, 1140 gennaio 11, Verona.

un cittadino veronese (204); legami parentali furono stretti con i veronesi Turrisingi già verso la fine del secolo XI (205); più tardi un da Sarego assunse l'incarico di tutore dei figli di Alberto Tenca (206). Il nostro Odolrico è attestato quale proprietario di beni, da lui concessi in feudo, dislocati nel distretto gardense, a Bussolengo e Sandrà (207).

Non conosciamo quale fossero scopo e contenuto del colloquio di Briano con Odolrico da Sarego; da una domanda, tuttavia, rivolta ad Ottolino Storto, apprendiamo che gli inquirenti sospettavano che Briano avesse chiesto ad Odolrico di sollecitare Rubeo da Breganze ad entrare al più presto in Trento, occupare "torri" e "case" e porre all'erta i Trentini affinché sventassero il possibile tradimento di una parte della cittadinanza, che si proponeva di consegnare la città al vescovo, una parte che indubbiamente sussisteva in Trento e che era costituita dai trenta "uomini", seguaci dei

(204) Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., app., n. 17, 1125 febbraio 20, Verona. Cfr. *ibidem*, pp. 47-49

(205) *Ibidem*, p. 69.

(206) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7138, 1168 novembre 3, edito per estratto da L. Simeoni, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, I ed. 1930, poi in "Studi storici veronesi", VIII-IX (1957-1958), p. 56, nota 38.

(207) Archivio di Stato di Verona, *Istituto Esposti*, perg. 31, 1197 aprile 22, Verona. Si tenga presente che nel testo, edito in appendice, relativo alla testimonianza rese in Ala, il nome di Odolrico da Sarego è riportato come *Odol.* seguito da un segno di compendio: la proposta di scioglimento del compendio nella forma *Odol(ricus)* è confermata dal documento ora citato, oltre che dall'analogia con Odolrico da Beseno (cfr. sotto, nota 242 di cap. IV). Tre decenni più tardi, il figlio di Odolrico, Federico, cedette tutto ciò che possedeva nel castello e nel territorio di Sarego e in altri luoghi, con i diritti di giurisdizione: B. Dalla Vecchia, *Usura e possesso fondiario a Vicenza in epoca ezzeliniana (1227-1239)*, tesi di laurea, voll. 2, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1978-1979, II, n. 9, 1228 febbraio 10, Lonigo.

figli di Martino. aleggiava, dunque, il sospetto che Briano avesse fatto 'il doppio gioco'.

Gli inquirenti disponevano evidentemente di altre fonti di informazione, a noi non note – forse i testi di parte vescovile, delle cui deposizioni non abbiamo il resoconto –; ma nulla apprendono dalla risposta di Ottolino, che si limita a confermare l'avvenuto colloquio, dichiarando di non averne appreso il contenuto. In ogni caso, l'incontro di Briano con Odolrico da Sarego, un esponente della società signorile e feudale vicentina, legittimava già di per sé i sospetti di un'intesa. Le motivazioni, invero, dell'abbozzamento potevano essere diverse e più consone alla rapidità di svolgimento degli avvenimenti, come vedremo: ad esempio, Briano potrebbe essere stato spinto al colloquio dall'intento di accertare la fondatezza di notizie eventuali su un imminente intervento di Rubeo, notizie che egli potrebbe avere ricevuto proprio in Verona, negli stessi giorni in cui inviava a Trento un suo messaggero per stabilire o ristabilire i contatti con i sostenitori della causa del vescovo Corrado.

I rapporti fra Briano, da Sarego e da Breganze trovano una loro collocazione nei contatti che i da Castelbarco, come si riscontra fin dalla prima documentazione, avevano con le famiglie signorili della Val Lagarina e dalla Valsugana: ricordiamo che in Pergine, all'atto concernente il matrimonio fra un da Pergine e una da Pradaglia, assistettero, fra altri, oltre ad Aldrighetto da Castelbarco, membri delle famiglie da Beseno, da Caldonazzo e da Vivaro, questi avvocati dell'episcopio vicentino (208).

Per quanto concerne le motivazioni di Rubeo da Breganze, si tenga presente che, nell'ambito di una politica di dinamismo signorile, ancora assai forte nel territorio vicentino (209), l'espansione

(208) A. Castagnetti, *Vicenza nell'età del particolarismo: da comitato a comune (888-1183)*, in *Storia di Vicenza. II. L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza, 1988, p. 49.

(209) G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in *Storia di Vicenza cit.*, I, pp. 78-81.

verso il Trentino si presentava spontanea per una famiglia signorile che aveva il suo centro in Breganze. Qui entrano nella pianura veneta le acque del fiume Astico, che ha le sue sorgenti alle falde del Sommo Alto, poco distanti da quelle del Brenta, con il quale condivide la direzione delle acque, tanto che viene attribuito al suo bacino (210). Allo sfruttamento dei monti, delle valli e dei boschi di questa zona erano fortemente interessati i signori da Caldonazzo (211), come i signori da Beseno, che nell'anno 1222 sono in lite con i signori da Velo, ora Velo d'Astico (212).

Della famiglia da Breganze non abbiamo rinvenuto attestazioni prima dell'ultimo decennio del secolo XI e assai scarse anche per il secolo seguente. La prima attestazione, già significativa della posizione sociale, mostra tre di loro al seguito dell'imperatore Enrico IV (213), mentre assistono nel 1090 ad un placito concernente il monastero femminile di S. Pietro di Padova: sono presenti il vescovo padovano Milone (214), giudici e legisperiti, e il conte Bonifacio, che conosciamo quale conte di Verona (215); seguono gli esponenti della società signorile tra Vicenza, Treviso e Padova: Ecelo da Onara o da Romano (216), Uberto da Fontaniva (217),

(210) Morandini, *Trentino - Alto Adige cit.*, p. 120.

(211) L. Brida, *I 'propinqui et parentes' di Caldonazzo attraverso i documenti del secolo XII*, "Studi trentini di scienze storiche", XLIX (1970), pp. 75-93.

(212) Reich, *Notizie e documenti cit.*, app., n. 1, 1222 aprile 26, Folgaria.

(213) *DD Heinrici IV*, 1090 dicembre 31, Padova; Manaresi, *I placiti cit.*, III/2, n. 469.

(214) Sul vescovo Milone si vedano G. Schwartz, *Die Besetzung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe. 951-1122*, Lipsia e Berlino, 1913, pp. 57-58, e Castagnetti, *I conti cit.*, pp. 115-116.

(215) Castagnetti, *Le due famiglie cit.*, p. 62.

(216) A. Castagnetti, *I da Romano e la loro ascesa politica (1074-1207)*, in *Nuovi studi ezzeliniani*, voll. 2, Roma, 1992, I, p. 20.

(217) Su Uberto da Fontaniva, identificabile probabilmente con l'omonimo,

Rustigello, Ubaldo e Anselmo da Breganze (218), Giovanni da Vidor (219), Uberto da Castelli (220).

I rapporti dei da Breganze con la chiesa vescovile padovana, anche se, come subito constatiamo, sono attestati direttamente alla metà del secolo XII, dovevano già essere in atto, poiché l'anno precedente, nel 1089, si era svolto in Treviso un placito (221), presieduto da Liutaldo, duca di Carinzia e marchese della Marca Veronese, nel quale il vescovo Milone aveva ottenuto l'imposizione di un banno di duemila mancosi d'oro sopra i beni della sua chiesa, situati nella pieve di Breganze, beni già detenuti dai figli del defunto Ottone Stornello, dichiarando il vescovo che tali beni, in forza di una sentenza, *per iudicium*, egli doveva riservare ai suoi *militēs* (222).

Alla metà del secolo (223) Ponzio da Breganze ricevette dal vescovo padovano l'investitura *sine fidelitate* (224) delle decime gravanti sui terreni suoi e dei suoi vassalli, situati nella pieve di Breganze: si tratta probabilmente della 'regolarizzazione' di una

avvocato del monastero veneziano dei Ss. Ilario e Benedetto, si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 150-152.

(218) Nella famiglia da Breganze il nome Anselmo ritorna nel secolo XIII: A. Tasca, *Dagli atti del Capitolo di Vicenza tra XII e XIII secolo: gestione economica e dinamismo signorile*, tesi di laurea, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1983-1984, schizzo genealogico a p. CIX. Si veda ora l'indicazione della documentazione in F. Scarmoncin (ed.), *I documenti dell'Archivio capitolare di Vicenza (1083-1259)*, Roma, 1999, sub voce nell'Indice dei nomi di persona, p. 328.

(219) D. Rando, *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, voll. 2, Verona, 1996, I, p. 147.

(220) Sulla famiglia da Castelli nel secolo XIII si veda A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana*, Torino, 1986, pp. 133-135.

(221) Manaresi, *I placiti* cit., III/2, n. 468, 1089 ottobre 13, Treviso.

(222) Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 244-245.

(223) Gloria, *Codice diplomatico* cit., II, n. 508, 1148 luglio 24, Padova.

(224) G. Rippe, 'Feudum sine fidelitate'. *Formes féodales et structures*

situazione già in atto. Nel 1175 (225), infine, un Bartolomeo da Breganze, assieme ad esponenti della società signorile, come i da Sossano (226) e i da Vivaro (227), e della società urbana, assistette al giuramento di soggezione prestato in Vicenza da oltre quaranta abitanti di Bassano.

Non abbiamo rinvenuto documentazione diretta concernente Rubeo o Rosso da Breganze: un indizio, debole in sé, di un suo ruolo rilevante può essere rappresentato dalla frequenza con cui il nome torna nella famiglia signorile a partire dagli anni Trenta del secolo XIII (228).

La rapidità e l'efficacia con le quali fu compiuta l'azione di Rubeo, con l'ingresso in città e l'assunzione del governo, inducono a ritenere che la sua azione dovette essere stata preparata ben prima dell'incontro di Briano con Odolrico da Sarego, presupponendo accordi con la cittadinanza, preparazione di un cospicuo contingente armato, sicurezza delle vie di accesso ecc.

Briano venne in Verona, dopo la fine dell'assedio di Trento, e attese a sollecitare la raccolta di armati per la spedizione su Trento, in nome del vescovo, dicendosi convinto – forse esagerando, per tranquillizzare coloro che contattava – che gli abitanti o parte di loro gli avrebbero consegnato la città, come riferisce il notaio Isolano [IX].

sociales dans la région de Padoue à l'époque de la première commune (1131-1236), "Mélanges de l'École française de Rome" « Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps modernes », 87 (1975), pp. 187-239.

(225) Verci, *Codice eceliniano* cit., n. 40, 1175 ottobre 8-10-12-13, Vicenza.

(226) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 166-168.

(227) Sui da Vivaro cfr. sopra, nota 35 ex. di cap. II e nota 208 di questo capitolo.

(228) Tasca, *Dagli atti* cit.: tre *Rubeus de Bragançis* sono registrati nell'Indice dei nomi presenti nella documentazione edita in appendice; si veda anche la tabella genealogica a p. CIX. Scarmoncin, *I documenti* cit., sub voce nell'Indice dei nomi di persona, p. 329.

Subito dopo, certamente prima dell'anno nuovo, Briano si recò a Monteforte per incontrare Odolrico; sempre prima dell'anno nuovo, Rubeo entrò in Trento; negli stessi giorni, Briano, evidentemente mossosi subito da Verona dopo l'incontro di Monteforte e già avviatosi verso Trento, fu raggiunto per via, a Chiusole – sull'Adige, poco sotto Castelbarco –, dal suo messaggero, Beloto di Castello di Verona, che gli annunciò che nel giorno stesso in cui egli era giunto a Trento, era entrato in città Rubeo da Breganze. Altri testimoni sottolineano che l'attività di reclutamento si era svolta pochi giorni prima dell'entrata in Trento di Rubeo (229).

Beloto si incontrò con i sostenitori del vescovo, i figli di Martino, che gli comunicarono che almeno trenta persone erano pronte a uscire dalla città, se il vescovo lo avesse voluto, e gli diedero lettere sigillate, che Beloto consegnò a Briano. Questi le fece leggere al prete della pieve di Lagaro e tosto si recò a Stenico, presso il vescovo, al quale consegnò la lettera, letta al vescovo dal notaio Bertramo (230). Nel frattempo, Briano inviò messaggeri ai 'reclutatori', a Verona e negli altri luoghi, per fare cessare il reclutamento o il movimento delle truppe, se già in atto. Quindi, assieme al vescovo, si recò presso Castelbarco, ove entrambi si trovarono nella festività di Capodanno, come afferma Ottone Perdice [I].

(229) Carlesario di Scanarola di Verona [VII] precisa che la sua attività di reclutatore avvenne "pochi giorni prima" dell'entrata di Rubeo in Trento. La medesima attività fu svolta da Personaldo di Pesina [VIII] "pochi giorni prima" del Natale 1201; questi precisa poi che lo zio Gerardo gli fece pervenire l'ordine di cessare dalla sua attività, poiché Rubeo aveva occupato la città "pochi giorni prima". Su questo punto differisco dall'interpretazione di Varanini, *Appunti* cit., p. 105, che attribuisce l'espressione *paucis diebus* alla durata della 'podesteria' di Rubeo.

(230) Il notaio Bertramo appare nel seguito vescovile alla fine del secolo XII: Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 63, 1198 novembre 29, Trento; Voltelini, *Giurisdizione signorile* cit., app., n. 5, 1199 novembre 10, Trento; ecc. Si può utilmente consultare la voce corrispondente in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, "Namenweiser", p. 307.

Rimane da considerare l'attribuzione a Rubeo, come riferiscono due testi, dell'ufficio di "podestà", una magistratura che con difficoltà si colloca nella linea evolutiva delle istituzioni trentine, le quali, come sappiamo, fino ad allora solo per brevi periodi e in forme assai incerte aveva conosciuto l'istituzione dei consoli, funzionari vescovili più che magistrati di un comune cittadino: un console, ricordiamo, viene menzionato in un documento vescovile dell'anno 1145 (231); alcuni consoli, in numero non certo, compaiono nell'anno 1171 (232); e a consoli, infine, si riferisce Federico I, prescrivendone nel 1182 il divieto di elezione (233).

Il Varanini ha posto in luce come, di per sé, l'utilizzazione del termine *potestas* sia rinvenibile in poche altre occasioni nell'ambito della documentazione trentina tra XII e XIII secolo, in relazione, però, al governo del vescovo (234) o, forse, a quello del conte di Tirolo nell'anno 1206, del quale riparleremo (235). Nel nostro caso, egli suggerisce (236) una connessione tra il ricorso alla qualificazione di *potestas* di Rubeo e la sua provenienza da Vicenza, ove l'ufficio podestarile era apparso fin dall'anno 1175 (237). Secondo noi, è possibile spingersi oltre, attribuendo l'utilizzazione della qualifica non solo o non tanto alla provenienza di Rubeo,

(231) Doc. dell'anno 1145, nota 90.

(232) Doc. dell'anno 1171, nota 87 e si veda par. 5.

(233) *DD Friderici I*, n. 821, 1182 febbraio 9, Wimpfen: reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 405; Alberto visdomino anche in Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 18, 1183 giugno 22, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 411.

(234) Varanini, *Appunti* cit., p. 105.

(235) Cfr. sotto, t. c. note 280 ss.

(236) Varanini, *Appunti* cit., p. 105.

(237) Ricordiamo che un Bartolomeo da Breganze assiste in Vicenza al giuramento prestato dai Bassanesi, quando a capo del comune era il podestà Guazo di Cremona: doc. dell'anno 1175, citato sopra, nota 225. Cfr. Castagnetti, *Le città* cit., p. 213.

quanto e più alla provenienza dei testimoni, che la impiegano, solamente due fra i sei, tutti e solo veronesi, che ricordano l'azione di Rubeo da Breganze, proprio perché l'ordine, imprevisto e improvviso, di cessazione del reclutamento delle truppe a Verona venne motivata dai messi di Briano con l'ingresso di Rubeo in Trento.

La maggior parte di loro, nel collegare i due fatti, adopera espressioni aderenti alla natura della vicenda: una spedizione militare in soccorso della cittadinanza ribelle al governo vescovile, la quale, pur avendo da poco respinto un assedio, temeva una nuova offensiva, che il vescovo, con l'aiuto di Briano e, probabilmente, di altri, andava preparando. Il notaio veronese Isolano [IX] si limita ad affermare che Rubeo era entrato in città, come Remengino [XI] e Ottolino Storto [XII]. Beloto [X], che era entrato in città nello stesso momento, aggiunge che Rubeo prese il controllo di case e torri, particolare ripreso dagli inquirenti nel chiedere a Ottolino Storto informazioni sull'incontro di Briano con Odolrico da Sarego.

Dei due testimoni, infine, che utilizzano il termine *potestas* in riferimento all'azione di Rubeo da Breganze, decisamente ambiguo esso appare nella deposizione di Personaldo da Pesina [VIII] – “quia Rubeus de Bergoaxio venit per potestatem Tridenti et cepit domus et tures” –, la cui espressione *venit per potestatem* indica, a parer nostro, l'intenzione, realizzata, di acquisire il governo, *potestas*, della città, un significato di *potestas* certamente corrente. Più decisa l'affermazione di Carlessario di Scanarola [VII], che definisce senza incertezze Rubeo quale “podestà”: “... antequam Rubeus de Brengacio esset potestas Tridenti”. Personaldo da Pesina e Carlessario di Scanarola, cittadini veronesi, non erano certo digiuni delle istituzioni comunali: per quanto concerne il primo, la partecipazione alla vita pubblica è attestata per lo zio Gerardo (238);

(238) Cfr. sopra, t. c. note 189-191.

per Carlessario è attestata direttamente (239), senza avere rivestito magistrature.

Ne esce, riteniamo, rafforzato il giudizio del Varanini sull'esigenza di non applicare, nella situazione trentina, la nozione ‘comunale’ di ufficio al termine *potestas* nelle due attestazioni presenti negli atti del processo.

Rimane aperta, per la poca chiarezza dei passi relativi nelle deposizioni, la questione circa i rapporti fra cittadinanza e Rubeo e quelli, a volte ambigui, di Briano con Rubeo e, soprattutto, con il vescovo e i cittadini trentini, con i quali Briano si sarebbe accordato, autorizzato o meno dal vescovo.

L'occupazione della città da parte di Rubeo ebbe breve durata: forse del febbraio 1202 (240), certamente nel marzo il vescovo Corrado era in Trento (241), dotato di pieni poteri di governo, poiché, nel suo palazzo episcopale, giudicava una controversia tra Mabilia, figlia del defunto Trentino di Ottone Ricco (242), e i figli di suo fratello defunto, Odolrico. A conferma della pacificazione, assistevano, oltre a canonici e giudici, numerosi personaggi della società signorile: Ottolino da Telvo, Ropreto da Salorno, Nicolò e Enrico da Egna, Giovanni ed Enrico da Pergine, Federico da Civezzano, Adelpreto e Gumpolino da Madruzzo, ed alcuni cittadini, uno dei quali, Bertoldo, figlio del *dominus* Martino, va identificato con uno dei due figli del *dominus* Martino, che capeggiavano la *pars* vescovile nella città (243).

Fra loro, appaiono anche Tebaldo di Turrisingo e Rodolfo

(239) Doc. dell'anno 1208, citato sopra, nota 189.

(240) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., 1202 febbraio 27, Trento: documento in copia, che presenta alcune incertezze.

(241) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 60, 1202 marzo 8, Trento, orig. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., pp. 40-41.

(242) Sul personaggio si veda sopra, par. 4.

(243) Cfr. sopra, t. c. nota 195 e testo seguente la nota 239.

Rubeo, che lo segue nell'elencazione. Il primo, Tebaldo di Turisendo, fu quasi certamente, anche se non abbiamo prove dirette, coinvolto nelle vicende trentine a fianco del vescovo: due suoi vassalli, Beloto e il fratello Remengino di Castello di Verona, partecipano all'assedio della città. Beloto [X] svolge una missione impegnativa e delicata per Briano, entrando in Trento e contattando i sostenitori del vescovo; il fratello [XI] segue Briano da Verona a Chiusole, ove sopraggiunge Beloto. Lo stesso Tebaldo, pochi mesi dopo, nel luglio 1202, viene investito in feudo dal vescovo Corrado della *curtis* di Ossenigo (244); all'inizio dell'anno seguente svolge il ruolo di arbitro nella controversia fra vescovo e Briano.

Rodolfo Rubeo, del quale non abbiamo rinvenuto attestazione anteriore, viene nominato una sola volta negli atti del processo, in modo occasionale e poco chiaro. Un teste, Brazaterra [XX] – uomo libero, vassallo di Briano e marito di una donna della sua *masnada*, come egli stesso afferma –, la cui testimonianza verte principalmente sui diritti dei da Castelbarco in Ala, dopo avere precisato di essere al servizio di Briano, ricorda di avere usufruito, nel corso di un suo viaggio verso Verona, del fieno raccolto in Ala per il da Castelbarco e di avere provveduto egli stesso alla riscossione del suo *stipendium*, vendendo una certa quantità di biade, portate presso un mulino di Ala, per tornare poi presso il suo signore a Castelbarco, che ne approvò l'operato; il tutto accadeva pochi giorni avanti, prima del Natale 1202. Per sollecitazione degli inquirenti, ritorna poi ad avvenimenti anteriori, svoltisi nell'anno 1201. La *domina* Flordiana, madre di Briano, gli aveva chiesto, dichiarando di non poterne svelare il fine, di recarsi a Brentonico e di ordinare a Pernice, da identificare con il testimone Ottone Perdice [I], di preparare pane per quanto gli fosse stato possibile e macinare e fare macinare biade ai mulini di Mori, pane e biade

(244) Doc. del luglio 1202, citato sotto, nota 266 di cap. IV.

macinate che egli poi trasportò in Castelbarco, apprendendo che tali preparativi erano compiuti per il reclutamento di cinquecento uomini.

Fino a questo punto le sue dichiarazioni trovano ampi riscontri nelle altre deposizioni. Ma di una sua affermazione, riferita accidentalmente, come fosse a tutti nota, non sussistono riscontri: Brazaterra, ricordando la sosta in Ala nel suo viaggio a Verona nella domenica precedente il Natale testé trascorso – si tratta della domenica 22 dicembre 1202 –, precisa che ciò avvenne “quando Rodulfus Rubeus veniebat dare castrum Veronensibus”. Il Cipolla intende che l'episodio rievocato concerna la storia veronese, lamentando il silenzio delle cronache per quegli anni (245). Ma Rodolfo Rubeo, se ignoto fino ad allora, assume rilievo al rientro del vescovo in Trento, apparendo fra personaggi noti e autorevoli fin dal marzo 1202. La consegna, quindi, di un castello ai Veronesi verso il Natale di quell'anno (246) doveva essere stata effettuata, se lo fu, per incarico o con il consenso del vescovo, probabilmente per compensare i Veronesi – i gruppi di cittadini od anche il comune – dell'aiuto ricevuto, se si trattava di un castello del territorio, o, se si trattava del castello della città, come sembra suggerire la mancata indicazione della località, per ottenere l'aiuto dei Veronesi nel controllo della città.

Dopo il marzo 1202 Rodolfo Rubeo esce dall'anonimato: ricomparso una sola altra volta al seguito di Corrado nel periodo residuo di episcopato (247), la sua presenza diventa regolare con i vescovi successori (248). Dei suoi atti ricordiamo almeno l'incari-

(245) Cipolla, *Corrado II* cit., p. 14.

(246) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 53, 1204 giugno 15, Trento.

(247) Nel trattato di pace dell'anno 1204 (doc. citato sotto, nota 254), il podestà di Verona si impegna, significativamente, a non ricevere in consegna da alcuno castelli del territorio trentino.

(248) Ricordiamo, oltre alla presenza ad un atto dell'anno 1216, sul quale ci soffermeremo (cfr. sotto, t. c. nota 248 di cap. IV), almeno la partecipazione a due

co ricevuto di amministrare la giustizia, *facere rationem*, per il vescovo Alberto (249), quando questi nel novembre 1223 si trovava a Roma al seguito di Federico II, incarico che svolse con Wicomario di Rambaldo (250).

10. Il conflitto con Verona (1204) e la rinuncia all'episcopato di Corrado da Beseno (1205)

10.1. Il conflitto con Verona (1204)

Il controllo di Rubeo da Breganze sulla città non durò a lungo. Un accordo, del quale non conosciamo le modalità, fu raggiunto dal vescovo con la cittadinanza in tempi brevi: la presenza del presule in città è attestata, ricordiamo, con qualche incertezza, alla fine del febbraio 1202 (251), con certezza nella prima decade di marzo (252). Sul governo del vescovo per i due anni seguenti non fornisce notizie la scarsa documentazione, che caratterizza tutto l'ultimo periodo di episcopato di Corrado (253).

Per quanto concerne i rapporti esterni, quelli con il comune

curie di vassalli, con il vescovo Federico da Wanga: J. Durig, *Die Rechtssprüche der Trientner Lehenhofes aus dem 13. Jahrhundert*, "Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", IV (1893), n. 5, 1213 novembre 23, Trento; e con il vescovo Gerardo: *ibidem*, n. 16, 1230 giugno 28, Trento, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 932.

(249) R. Zotti, *Storia Valle Lagarina*, voll. 2, Trento, 1862-1863, I, p. 464-67, n. 2, 1220 novembre 28, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 779.

(250) Sull'attività pubblica di Wicomario di Rambaldo e dei suoi familiari si sofferma Varanini, *Appunti* cit., p. 115.

(251) Doc. del febbraio 1202, citato sopra, nota 240.

(252) Doc. del marzo 1202, citato sopra, nota 241; per il mese seguente si veda Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 544, 1202 aprile 30, Trento.

(253) Dopo che per l'anno 1202 era ripresa la documentazione vescovile, essa torna a cessare di fatto per l'anno 1203 ed è scarsa per l'anno 1204.

veronese, che era stato, se non complice, certo non ostile al vescovo durante il conflitto con la sua cittadinanza, permettendo il reclutamento degli armati, si guastarono assai presto. Una motivazione risiede nella regolazione fiscale dei rapporti commerciali, posti in crisi dall'inimicizia risorta tra il presule e i signori d'Arco.

Il trattato di pace, che nel marzo 1204 fu stipulato fra il podestà del comune veronese e l'alleato Oldorico d'Arco, da una parte, e il vescovo di Trento, dall'altra (254), indica quale causa manifesta del conflitto i dissidi fra vescovo e Odolrico d'Arco per il dazio di Torbole, che dal primo era stato concesso al secondo nel dicembre 1200 (255), dopo che nell'ottobre quest'ultimo aveva assunto l'impegno di aiuto armato (256). In seguito, in un momento precisato fra il 1202 e la stipulazione del trattato, Odolrico aveva stretto un'alleanza effettiva, *societas*, con i Veronesi (257).

Le clausole stabilite dal podestà veronese e dal vescovo Corrado regolano aspetti molteplici dei rapporti fra Trento e Verona: anzitutto viene rimessa al giudizio della curia vescovile la soluzione della controversia sulla *muta*; vengono regolati i dazi da riscuotere, nei reciproci territori, dai mercanti trentini e da quelli veronesi, la cui sicurezza viene garantita; sono regolate le procedure di riscossione dei debiti, che sembrano essere stati contratti solo dai Trentini, con riferimento a beni in feudo o in locazione, la cui eventuale rendita o impegno non debbono ledere i diritti dei *domini* ovvero dei proprietari eminenti; infine, il podestà promette di non accogliere nella giurisdizione del comune veronese castelli e altre fortificazioni o persone di qualsiasi condizione – *milites* e *burgenses* del territorio trentino – e persone appartenenti alla

(254) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 61, 1204 marzo 2; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 552.

(255) Doc. del dicembre 1200, citato sopra, nota 128 di cap. II.

(256) Doc. dell'ottobre 1200, citato sopra, nota 127 di cap. II.

(257) Doc. dell'anno 1204, citato sopra, nota 254.

Casadei. Il patto, inserito negli statuti comunali, avrà validità per dieci anni.

La posizione politica del vescovo Corrado diveniva viepiù difficile, per gli aspetti generali, poiché su Ottone IV di Brunswick, sostenuto dal pontefice Innocenzo III (258), al quale Corrado aveva aderito (259), si avviava a prevalere Filippo di Svevia, che veniva incoronato all'inizio dell'anno 1205; sul piano locale, per la ripresa di una politica espansionistica da parte del conte Alberto di Tirolo (260), per le rivolte ripetute della cittadinanza, per l'irrequietezza e il dinamismo delle famiglie signorili, particolarmente dei d'Arco e dei da Castelbarco. Con queste due famiglie i rapporti seguivano fasi alterne: gli impegni di alleanza e di aiuto, compensati da grosse concessioni, non erano sufficienti a garantirne in modo costante la fedeltà, perché essi venivano minacciati pesantemente dai nemici del vescovo, come dichiararono più volte i da Castelbarco, madre e figlio, timorosi, almeno a parole, delle minacce dei cittadini trentini e per questo pronti ad un accordo; o perché pretendevano privilegi ulteriori, come i d'Arco, i quali per la questione dei dazi si allearono con il comune veronese, che premeva da meridione e che aveva un suo cittadino eminente, Tebaldo dei Turriseudi, fra i maggiori vassalli della curia vescovile, del quale torneremo a trattare.

Il trattato con Verona segnò anche un momento, sicuramente fugace, di pacificazione, poiché vi assistettero conti e numerosi signori: il conte Alberto di Tirolo, il conte Egenone di Ultimo e il conte Enrico di Appiano, Nicolò da Egna, Roperto da Salorno, Briano da Castelbarco, Peramusio e Gumpone da Gardumo, Albertino da Castelnuovo, Bursa e Odolrico da Beseno, Pietro da Nomi, Giordano di Ottolino da Telve, Giovanni da Pergine; anco-

(258) P. Lamma, *I comuni italiani e la vita europea*, in *Storia d'Italia* diretta da N. Valeri, I, Torino, 1965, p. 427.

(259) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 171-172.

(260) *Ibidem*, pp. 172-173; Riedmann, *Mittelalter* cit., p. 357.

ra, il causidico Pietro da Malosco e i cittadini Pasquale di Odolrico di Ottone Ricco, Petarino, Wicomario di Rambaldo, Rodolfo di Aicardo, Arnolfo di Moscardo.

Pochi altri atti del vescovo Corrado rimangono per l'anno 1204, atti che non preannunciano, invero, la rinuncia alla cattedra compiuta nel marzo successivo. Il vescovo compose una controversia fra gli abitanti di Fai e la comunità di Trento (261), stabilì i diritti della sua chiesa vescovile sul monastero femminile di Sonnenburg (262), investì Alberto da Stenico di un "dosso" presso il lago di Molveno (263), ricevette in Riva la richiesta di Odolrico d'Arco di essere reintegrato nei suoi possessi feudali, di cui egli disponeva prima dell'inizio della guerra e che i *domini* di Storo avevano usurpato (264).

10.2. *La rinuncia all'episcopato di Corrado da Beseno, la ritrattazione e l'elezione di Federico da Wangà (1205-1207)*

Nel marzo 1205 Corrado, allontanatosi dalla diocesi, giunse a Innsbruck con un piccolo seguito, al cui cospetto, nonostante le preghiere a desistere, dichiarò di avere deciso di rinunciare alla cattedra vescovile, per assumere lo stato monastico, con la raccomandazione di non eleggere a suo successore uno dei canonici; il giorno dopo entrò nel monastero di St. Georgensberg nella valle

(261) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 53, 1204 giugno 15, Trento; reg. in Leonardelli, *'Comunitas Tridenti'* cit., app., n. 10.

(262) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 70 1204 luglio 1, Sonnenburg; estratto in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 553, che corregge la data in 1204 giugno 1.

(263) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 71, 1204 settembre 2, Trento.

(264) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 61, originale. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 42 e pp. 43-44.

dell'Inn (265). In lettere del pontefice Innocenzo III, il cui intervento fu provocato dall'intento, poco dopo manifestato da Corrado, di riassumere l'ufficio (266), sono esposte alcune motivazioni della rinuncia: le ingiurie e le molestie intollerabili recate al vescovo dai suoi "parrocchiani", l'età avanzata e la debolezza delle forze, infine gli omicidi, gli spargiuri e gli incendi compiuti dai "parrocchiani". L'intento di Corrado di riassumere il vescovato generò una vicenda complessa che si protrasse per un paio di anni con interventi del pontefice e il ricorso di Corrado al re Filippo (267), che gli rinnovò l'investitura delle regalie, con la promessa che il vescovo avrebbe corrisposto 1000 marche al re, 200 alla regina e 100 ai familiari di corte (268).

La notizia della sua ritrattazione provocò subito la reazione della società trentina, capeggiata dal capitolo e dal conte Alberto di Tirolo: fu elaborato uno *statutum et ordinamentum*, che per primi giurarono i canonici e il conte Alberto di Tirolo, avvocato della chiesa vescovile, seguiti dai *capitanei*, dai *vavadores*, dalla *macinata* vescovile e dalla *communitas* di Trento ovvero dalla cittadinanza (269). Il fine della *societas* era quello di agire per l'utilità

(265) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 62, 1205 marzo 10, Innsbruck: sono presenti Egenone di Ultimo, Ermanno di Livo, Ottone di Firmiano, Musone – di Dosso –, Petarino di Trento, Enrico Swap di Livo. Fra loro alcuni giurano poi lo *statutum* sull'elezione vescovile, citato sotto, nota 269: Ermanno di Livo, Musone e Petarino.

(266) Esposizione della vicenda, con indicazione anche delle lettere pontificie, in V. Zanolini, *La rinuncia di Corrado di Beseno al vescovato di Trento*, in *Programma del Ginnasio Vescovile di Trento. 1901-1902*, Trento, 1902, pp. 8-9.

(267) *Ibidem*, pp. 34-37; Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 175-176.

(268) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 562*, 1206 giugno in.; Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreiche unter Philip* cit., n. 135. Cfr. Zanolini, *La rinuncia* cit., pp. 34-35.

(269) *Ibidem*, pp. 38-40, doc. 1205 aprile 22, 23, luglio 5, agosto 24, Trento; riedito in Santifaller, *Urkunden* cit., n. 14, e in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 557.

della chiesa, dell'episcopio e della città di Trento; di non riconoscere le azioni compiute dal vescovo a beneficio di singoli dopo la sua monacazione; di non assumere impegni per la restituzione di Corrado al seggio vescovile o di non stringere accordi con lui, senza il consenso del conte di Tirolo; di aiutare i canonici a scegliere il nuovo vescovo. Il giuramento doveva essere mantenuto fino a che in concordia non si accettasse il ritorno di Corrado o si eleggesse un nuovo vescovo.

L'iniziativa del 'patto' fu congiuntamente dei canonici e del conte Alberto, ma indubbia è la posizione di preminenza del secondo, che approfittava dei conflitti interni per estendere la sua influenza sulla città fino a stabilirvi un proprio dominio o la propria *potestas* (270). Il suo giuramento servì di modello a quelli degli altri, ripartiti in tre gruppi. Il tutto si svolse in un paio di giorni di aprile, aggregandosi più tardi, in luglio e in agosto, alcuni signori da Caldonazzo.

Le modalità suggeriscono l'impressione di un consenso, se non forzato, largamente influenzato. I componenti del primo gruppo, più numeroso, oltre settanta, e del terzo giurarono nel palazzo del vescovo. In altri luoghi giurarono quelli del secondo gruppo, nel castello di S. Vigilio, e i signori da Caldonazzo, nella cappella di S. Biagio. Solo i componenti del terzo gruppo, una quindicina di persone, giurarono al cospetto di tutta la concione: "in plena concione hominum civitatis Tridenti ad tintinabulum pulsatum". Le espressioni relative alla *concio* indicano una adunanza formale della cittadinanza, che invero viene smentita dal frazionamento delle riunioni, soprattutto dal fatto che, alla fine, certo Drucolaro giurò in modo sommario per la *communitas* di Trento, quindi per

(270) Il pontefice Innocenzo III denuncia che la chiesa trentina, priva del vescovo, è oppressa dal conte Alberto e dai suoi *complices*: il passo è riportato in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 559, 1206 gennaio 10. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 175.

tutti i cittadini, e i *militēs*, che fino ad allora non avevano giurato, delegato da loro per acclamazione: un modo 'spiccio', come lo definisce il Cusin (271), che sottolinea ben altra partecipazione e altri metodi nei giuramenti delle cittadinanze dei comuni padani.

In totale coloro che giurarono superano il centinaio, un numero non indifferente, tenuta presente la modesta consistenza demica della città: la disparità denunciata diviene assai meno accentuata se operiamo il confronto con la consistenza dei consigli dei comuni padani vicini (272), istituzioni consiliari che non erano in vigore a Trento, dal momento che il comune non si era costituito. Non siamo pertanto in presenza di una cittadinanza organizzata né essa si presenta come un tutto, ma come un'associazione, temporanea e finalizzata, di singoli ceti e del resto della popolazione, la *communitas Tridentina* cittadina. I ceti sono quelli 'dominanti', che derivano, in grado diverso, i loro poteri dal vescovo: pur non sempre indicati nello stesso ordine, essi sono conti, *capitanei*, vassalli, membri della *macinata*; anche, tutti genericamente *militēs*, distinti dalla *comunitas* od *universitas*.

Tralasciando di soffermarci ulteriormente su questi e altri aspetti che emergono dal patto, poniamo la nostra attenzione sui partecipanti di condizione signorile nonché sugli assenti. Tra gli elencati ricordiamo, oltre al conte Alberto di Tirolo, in posizione preminente, il conte Guglielmo di Flavon, il conte Egenone (di Ultimo), i da Cagno, da Caldonazzo, da Cles, da Egna, da Gardumo, da Madruzzo, da Metz, da Seiano e da Stenico.

Non compaiono, fra quelli sui quali abbiamo avuto occasione di soffermarci, i d'Arco, da Beseno, da Campo e da Castelbarco. Potremmo supporre che essi fossero inclusi fra coloro che avevano per acclamazione delegato Drucolario a giurare, ma difficilmente una loro presenza sarebbe stata tralasciata fra gli oltre cento nomi,

(271) *Ibidem*, p. 174.

(272) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 268-274.

tanto più se consideriamo che per includere i da Caldonazzo furono aggiunte due altre registrazioni. Le motivazioni dell'assenza possono essere indicate nei rapporti precedenti stretti fra il vescovo Corrado e queste famiglie signorili: ovvi quelli con i da Beseno; di alleanza e di conflitto quelli con i d'Arco e i da Castelbarco. Né vi si oppongono i contrasti sorti in alcuni periodi, giunti per i d'Arco fino alla belligeranza nell'alleanza con il comune veronese, rimasti nell'ambito di comportamenti ambigui e di controversie arbitrali per i da Castelbarco: essi sono dovuti non tanto ad ostilità continua e sostanziale, quanto all'obiettivo di trarre profitti ulteriori, di diritto o di fatto, dai concreti sostegni forniti al vescovo e di mantenerli, se concessi o usurpati. Agli scontri, anche armati, segue la pacificazione.

Analoghi comportamenti, conseguenti a rapporti stretti e ai conflitti che ne derivavano, sono tenuti nei rapporti tra le famiglie signorili: ad esempio, nell'ottobre 1205 ebbe fine una controversia fra i d'Arco e i da Campo, mediante un atto arbitrale che si svolse, si badi, in Verona nell'abitazione di Odolrico d'Arco, forse esuli gli uni e gli altri. Che quest'ultimo si fosse schierato ora con il vescovo Corrado e lo avesse sostenuto nel suo tentativo di riacquistare la sede vescovile, è provato dall'investitura del dazio di Torbole che nell'anno 1207 il vescovo Corrado, stando nel castello di Arco, gli rinnovò (273), confermata poi dal re Filippo di Svevia (274).

L'assenza dalla documentazione per i membri delle tre famiglie persiste negli anni seguenti: fino al 1208 per i da Castelbarco (275) e per i d'Arco (276); fino al 1210 per i da Campo (277); per

(273) Doc. 1207 gennaio 5, citato sopra, nota 138 di cap. II.

(274) Doc. dell'anno 1208, citato sopra, nota 139 di cap. II.

(275) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 579, 1208 aprile 30, Trento.

(276) Doc. dell'anno 1208, citato da Walsdstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 17 ex.: Odorico di Arco presta a vescovo il giuramento feudale "ut gentilis et nobilis vasallus".

(277) Doc. del settembre 1210, citato sopra, nota 152 di cap. II: rinuncia al

i da Beseno rinviamo ai cenni sulla loro ribellione, che poco oltre forniamo (278). La situazione viene a confortare la tesi del Cusin sul ruolo di opposizione che gli esponenti signorili della società 'meridionale', in particolare durante l'episcopato di Corrado, svolsero nei confronti della politica espansionistica condotta dai conti di Tirolo (279).

La supremazia del conte di Tirolo si era affermata in Trento, che egli nell'anno 1206 governava dopo averne assunto la *potestas*, già del vescovo: tale appare il senso delle espressioni impiegate da due suoi delegati, il giudice Pietro da Malosco e certo Gralanto, che agivano per lui: "gerentes vice et domini Adelpreti comitis Tirolensis pro potestate Tridenti et pro ipso comite" (280). Espressioni e termini non sono certo casuali: se il secondo delegato, Gralanto, è poco noto – di lui conosciamo solo la partecipazione al primo gruppo di coloro che giurarono dopo il conte Alberto il patto contro il ritorno del vescovo Corrado (281) –, il primo è un uomo di legge assai noto, che quale causidico da tempo partecipava agli atti vescovili (282). Anch'egli aveva giurato l'anno precedente il patto contro il vescovo Corrado, comparando con Gralanto nel primo gruppo.

vescovo da parte di Odolrico d'Arco di vari diritti pretesi e giuramento di fedeltà.

(278) Cfr. sotto, t. c. note 348-349.

(279) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 165-166; ma l'autore più volte propone la sua interpretazione: *ibidem*, pp. 127, 129, 141, 154, 180-181, 194, 198, 204.

(280) Nel testo riportiamo la lezione proposta da Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 55, e Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., n. 12, 1206 maggio 27, Trento; diversa la lettura nel regesto di Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 561: "gerentes vice domini Adelpreti comitis Tirolensis potestatis Tridenti e tpro ipso comite". Sulla 'podesteria' del conte Alberto si sofferma Varanini, *Appunti* cit., p. 105.

(281) Doc. dell'aprile 1205, citato sopra, nota 269.

(282) Cfr. sopra, nota 99 di cap. II.

Nell'anno 1207 gli schieramenti politici generali erano in evoluzione (283): Filippo di Svevia, ritirando la sua protezione a Corrado, consentiva all'elezione di Federico da Wanga, investendolo delle regalie (284). Nello stesso anno il conte di Tirolo si impegnava in Verona in aiuto della *pars* dei Monticoli e di Ezzelino II da Romano, che soccombette contro la *pars* del conte di San Bonifacio e del marchese Azzo VI d'Este (285); il conte di Tirolo fu fatto prigioniero (286): fra i *milites* che combattevano con il conte e il marchese si trovava anche Odolrico di Arco (287), a riprova del permanere del suo atteggiamento ostile (288), .

11. L'episcopato di Federico da Wanga (1207-1218)

11.1. *Le vicende*

L'attività politica del vescovo Federico, assai intesa all'interno come nel servizio dell'Impero, non è stata studiata a sufficienza, se si tolgono le pagine dedicate nell'opera del Cusin (289). Né è questa la sede per ovviare a una siffatta carenza.

(283) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 176.

(284) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 570: registrazione dell'elezione del vescovo Federico da Wanga avvenuta il 9 agosto 1207; investitura delle regalie da parte del re Filippo il 4 novembre a Norimberga; ingresso del vescovo in Trento il 18 novembre 18. Rogger, *Monumenta* cit., p. 75, precisa che il vescovo Federico fu consacrato poco prima dell'11 gennaio 1209.

(285) Per la ricostruzione delle vicende si veda Simeoni, *Il Comune veronese* cit., pp. 29-39.

(286) Riedmann, *Die Beziehungen der Grafen* cit., p. 22.

(287) Doc dell'anno 1207, citato sopra, nota 193.

(288) All'inizio dell'anno Odolrico aveva ricevuto dal vescovo Corrado la conferma dell'investitura del dazio di Torbole: cfr. sopra, t. c. nota 273.

(289) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 176 ss.

La famiglia dei da Wanga, che traeva il nome dal castello di Wangen sui monti Ritten presso Bolzano, discendeva da una famiglia venostana. Il padre di Federico, Adalberone, era canonico di Augsburg e decano del capitolo di Bressanone; Federico era zio materno del conte Alberto di Tirolo e in rapporti di parentela con l'imperatore svevo Federico II (290).

Dopo la morte di Filippo di Svevia nel giugno 1208, il vescovo si accostò ad Ottone IV, presso il quale si trovava poco dopo, ancora non consacrato, quando all'inizio del 1209 in Augsburg fu pronunciato un *laudum*, provocato dal patriarca di Aquileia, relativo ai ministeriali, ai quali venne vietata l'alienazione di beni senza licenza e ribadita la condizione paterna per i figli di una donna libera e un ministeriale (291). Erano presenti, accanto a vescovi tedeschi, al duca di Baviera e al conte di Gorizia, i conti Alberto di Tirolo, Odolrico di Appiano e Egenone di Ultimo: una presenza qualificata nella gerarchia degli uffici pubblici e feudali, che Ottone IV stesso favoriva, come mostra l'atteggiamento che il re tenne l'anno seguente all'inizio del suo viaggio in Italia. Di fronte alle fazioni che si contendevano il governo dei comuni cittadini della Marca Veronese e di Ferrara, il re, nell'intento di giungere ad una composizione delle lotte, ordinò ad alcuni fra i maggiori contendenti di presentarsi al suo cospetto (292): il marchese estense Azzo VI, Ezzelino II da Romano e Salinguerra Torelli si recarono ad Ossenigo (293), ove il re aveva posto il suo accampamento, e fu raggiunta una pacificazione, presto incrinata.

(290) Rogger, *Monumenta* cit., p. 75.

(291) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 63, 1209 gennaio 13, "in solempni curia apud Augustam ... principum presentia"; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 77; Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., n. 254; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II n. 585; *Constitutiones* cit., II, n. 30. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 178-179.

(292) Gerardi Maurisii *cronica dominorum Ecelini et Alberici de Romano* (aa. 1183-1237), a cura di G. Soranzo, *RIS*, VIII/4, pp. 14-15.

(293) Non è forse casuale che il re sostasse presso Ossenigo, castello dei

Nell'incontro-riconciliazione l'imperatore non si rivolse ai governi comunali delle città per riportare la pace, ma si impose ai signori maggiori. L'episodio è significativo: certamente più consona alla tradizione e alla concezione imperiali era la convocazione di grandi signori e vassalli illustri, primo fra tutti l'Estense, che non quella di rappresentanti cittadini; ma essa sta ad indicare che nella Marca e nelle zone limitrofe preponderante, in molti casi decisiva, rimaneva la presenza delle forze signorili e altrettanto decisiva l'influenza che i signori, collegati, a volte a capo delle fazioni cittadine, esercitavano sui governi comunali.

Il vescovo Federico seguì Ottone nel viaggio in Italia, ma presto se ne distaccò, poiché dopo l'incoronazione era con forza riemerso il conflitto con il pontefice Innocenzo III, il quale giungeva nel novembre 1210 a scagliare la scomunica contro l'imperatore e si adoperava per opporgli quale pretendente il giovane Federico di Svevia, re di Sicilia (294).

Ancora una volta il comune veronese e il vescovo trentino si ritrovarono nello stesso schieramento. Il conte Bonifacio di San Bonifacio, che aveva assunto la podesteria a Verona nell'anno 1211, si allineò con il Papato, seguendo il suo alleato maggiore Azzo VI, e occupò il castello di Ossenigo, tenuto dai Turrisedi, capi della fazione dei Monticoli, alleati di Ottone IV (295). L'anno seguente il giovane Federico di Svevia poté transitare per Verona,

Turrisedi, tenuto in feudo dal vescovo di Trento: doc. dell'anno 1202, citato sotto, nota 266 di cap. IV. Per il ruolo strategico del castello, ricordiamo l'espugnazione dello stesso effettuata nel 1211 dal comune veronese per rendere sicuro il passaggio verso nord del giovane Federico II: cfr. sotto, t. c. nota 295. I Turrisedi stessi, esiliati dalla città, furono al seguito di Ottone: Castagnetti, *Contributo* cit., pp. 119-120.

(294) Lamma, *I comuni italiani* cit., pp. 430-431.

(295) Castagnetti, *Le città* cit., p. 252.

ove fu accolto favorevolmente, per proseguire verso Trento, attraverso la *vallis Tridentina* (296), per essere poi accompagnato dal vescovo Federico nella Rezia Curiense (297).

Dopo l'incoronazione regia di Federico II nel dicembre 1212 (298), il vescovo trentino ricevette nel febbraio 1213 la nomina a legato 'generale' e vicario per la Lombardia, la Marca Veronese, la Tuscia e la Romagna, poi "di tutta Italia" (299). Negli anni seguenti servì fedelmente il sovrano svevo. Partito nell'estate 1218 (300) per la quinta crociata (301), scomparve nel novembre in Oriente (302).

(296) Burchardi et Chinradi Uspergensium chronicon, in MGH, SS, XIII, p. 377. La designazione di *vallis Tridentina* sembra in questo caso indicare ancora, come nell'alto medioevo, la valle dell'Adige intorno a Merano, che poneva in comunicazione con la valle Venosta e verso Coira: Castagnetti, *Il comitato trentino* cit., p. 58.

(297) Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 188; Rogger, *Monumenta* cit., p. 78.

(298) Per le vicende generali, Lamma, *I comuni italiani* cit., p. 432; Capitani, *Storia* cit., pp. 452-453,

(299) Ficker, *Forschungen* cit., I, pp. 338-339, e II, p. 156; Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 188.

(300) L'ultimo atto noto del vescovo Federico concerne la delega ad Adelperone da Vanga, costituito suo procuratore, per ricevere in suo nome le eventuali refutazioni all'episcopio di beni feudali e allodiali: Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 738, 1218 luglio 3, Trento. Cfr. Rogger, *Monumenta* cit., p. 78, nota 223.

(301) Lamma, *I comuni italiani* cit., p. 445.

(302) Le vicende sono espone in modo essenziale da Rogger, *Monumenta* cit., p. 78.

11.2. Un comune mancato

11.2.1. 'Communitas' cittadina e governo vescovile

Dopo la comparsa dei consoli nell'anno 1171 (303) e il divieto di elezione di consoli nel privilegio federiciano dell'anno 1182 (304), per oltre due decenni non compaiono altri riferimenti ad eventuali rappresentanti di un organismo cittadino di governo (305). Non ne troviamo traccia nei resoconti che i testi danno dell'episodio di ribellione del 1201, poiché, per quanto Rubeo da Breganze, che impone il suo governo alla città, sia occasionalmente definito *potestas* (306), egli non va posto sullo stesso piano dei podestà dei comuni padani, dal momento che in Trento non sussiste un organismo comunale. Per certi aspetti siamo ancora nella tradizione delle lotte intestine alle cittadinanze documentate per i secoli X e XI, causate da congiure contro l'imperatore (307) e tumulti contro la presenza della corte imperiale (308) o del pontefice (309), dalla volontà o necessità di schierarsi per l'uno o l'altro pretendente al trono, con le complicazioni derivanti, al tempo del conflitto per le investiture, dallo schieramento dei

(303) Doc. dell'anno 1171, citato sopra, nota 87.

(304) Doc. dell'anno 1182, citato sopra, nota 108.

(305) Nel testo riprendiamo alcune considerazioni svolte nella relazione (*Vassalli, comune, feudalesimo a Trento in età sveva*), presentata al Congresso "La regione Trentino-Alto Adige nel Medioevo", Trento, 14-16 settembre 1984, non consegnata per la pubblicazione (opera citata sopra, nota 2 di cap. II)

(306) Cfr. sopra, par. 8.

(307) Citiamo alcuni episodi concernenti Verona: A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, p. 75 (anno 905); Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 98-100 (anno 924).

(308) Castagnetti, *Le città* cit., p. 75 (anno 1055).

(309) *Ibidem*, pp. 82-86: Verona, filoimperiale, schierata con Venezia contro Padova e Treviso.

vescovi (310). La stessa società trentina aveva conosciuto conflitti recenti (311).

La rivolta contro il vescovo e il suo allontanamento forzato dalla città non possono essere avvicinati, se non per analogia apparenti, alle lotte intestine, ai conflitti e alle guerre civili che in quegli stessi anni si verificavano in molti comuni cittadini 'lombardi', ove esistevano *partes* organizzate e la posta in gioco era il controllo del governo comunale, il centro di potere, almeno tendenzialmente, di tutto il territorio (312): ci limitiamo a ricordare i comuni, confinanti con il Trentino, di Verona (313) e di Brescia (314), nei quali le guerre civili portarono all'esilio alla *pars* soccombente. A Trento, invece, il perno politico continuò ad essere costituito dal vescovo, il cui governo poté essere contestato fino a costringerlo ad uscire dalla città, come nel 1201; ma, appena rientrato, il presule riassunse il governo della città e del territorio, almeno formalmente. Poco dopo, nel trattato dell'anno 1204 con il comune di Verona (315), rappresentato dal podestà, Trento e il suo territorio furono rappresentati esclusivamente dal vescovo. Anche nelle clausole che concernono la validità futura del patto si nominano, per Verona, i *rectores* del comune – podestà e consoli, dal momento che il consolato fino a pochi anni prima era ancora in vigore –, per Trento, solo il vescovo, tanto che la vali-

(310) Questo sembra essere avvenuto anche a Trento nell'anno 1106: cfr. sopra, t. c. note 63-65 di cap. I.

(311) Cfr. sopra, par. 4.

(312) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 239-242.

(313) *Ibidem*, pp. 232-233, per Verona. I conflitti in Vicenza presentano alcune analogie con la situazione trentina, per la presenza di una *pars* avente a capo il vescovo con i da Vivaro, ma qui sussiste da oltre mezzo secolo il comune: *ibidem*, pp. 234-236.

(314) A. Bosisio, *Il Comune*, in *Storia di Brescia*. I. *Dalle origini alla caduta della Signoria viscontea (1426)*, Brescia, 1963, pp. 648 ss.

(315) Doc. dell'anno 1204, citato sopra, nota 254.

dità del trattato fu prevista per dieci anni o fino alla scomparsa del vescovo Corrado.

In occasione delle vicende che portarono nell'anno 1205 alla rinuncia alla cattedra vescovile di Corrado e alla sua pretesa successiva di riprenderla, assistiamo alla costituzione di un patto, uno *statutum et ordinamentum*, che i singoli erano tenuti a giurare e a rispettare ai fini di sedare le discordie, garantire l'elezione regolare di un vescovo, salvaguardare condizioni e diritti della chiesa vescovile: nei fatti ad impedire il ritorno del vescovo Corrado (316). Più volte, nel lungo documento, sono dichiarati coloro che vengono invitati a giurare, protagonisti dell'atto stesso: i canonici, anzitutto, e il conte di Tirolo, avvocato dell'episcopio; poi, i *capitanei*, i vassalli e la *communitas* od *universitas* di Trento, costituita dai *concives*.

Come abbiamo notato, non si tratta di una comunità organizzata in strutture stabili, ma di un'associazione, temporanea e finalizzata, di singoli ceti, più o meno dominanti, individuati sotto l'aspetto feudale, e del resto della popolazione, i *concives* di *capitanei* e *vavasaros* ovvero la *communitas Tridentina* cittadina: questa ricorda le *universitates civium*, alle quali da secoli re e imperatori, duchi e marchesi erano soliti rivolgersi, senza per questo che si debba presupporre una sua organizzazione politica di tipo comunale, non esulando esse dall'inquadramento pubblico tradizionale del regno (317). A queste cittadinanze, frequentemente, anche i vescovi chiedevano assistenza e consiglio negli atti di maggiore rilevanza.

(316) Doc. dell'anno 1205, citato sopra, nota 269.

(317) P. S. Leicht, *I diplomi regi ed imperiali a favore delle città nei secoli X-XI ed il sorgere dell' 'Universitas civium'*, I ed. 1940, poi in P. S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II/1, Milano, 1943, pp. 535-542; O. Banti, 'Civitas' e 'commune' nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, "Critica storica", IX (1972), p. 571; R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia*, Torino, 1987.

La nomina di un vescovo legittimo, come nel caso di Federico da Wanga, pur suscitando la ribellione di un gruppo, comporta la riacquisizione di un governo pieno, almeno formalmente, anche se le vicende, prossime e meno prossime, non avevano mancato di incidere, favorendo il sorgere e l'affermarsi di strutture organizzative della cittadinanza, a fini, tuttavia, di amministrare i beni comuni e gli interessi economici della collettività, come vedremo, non dotate di proprie istituzioni e magistrature, prive della possibilità di svolgere attività politica, interna ed ancor meno esterna, in modi continuativi e incisivi, fini politici che furono propri dei primi consoli che ressero i comuni cittadini italici, fin dalla loro costituzione (318).

Nella primavera dell'anno 1210 alcuni atti del vescovo Federico, compiuti dopo che era stata sedata una rivolta contro il proprio governo (319), mostrano presente ed attiva la comunità cittadina con propri rappresentanti (320). Dopo che il vescovo

(318) Banti, 'Civitas' cit., pp. 581 ss.; Tabacco, *La storia* cit., pp. 142-150; Tabacco, *Vescovi e comuni* cit., p. 269; Bordone, *La società cittadina* cit., 195-197; G. Rossetti, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone, J. Jarnut, Bologna, 1988, pp. 26-27. Per il ruolo di politica interna e di politica estera, svolto dai primi consoli dei comuni cittadini, si vedano alcune esemplificazioni regionali: per Milano (1117), G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in *Atti dell'II° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, voll. 2, Milano, 1989, I, p. 91; per la Marca Veronese, Castagnetti, *Le città* cit., pp. 103-107 (Verona, 1136), 112-113 (Padova, 1138), 126-127 (Vicenza, 1147); per Mantova (1126), A. Castagnetti, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Bologna, 1987, pp. 186-187; per Ferrara (1105), Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 57-58.

(319) Per le vicende si veda Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 181 ss.

(320) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 84, 1210 maggio 28, Trento, ch. S. Vigilio, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 604, e Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., app., n. 16; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210, maggio 30, Trento, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605, e Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., app., n. 17.

aveva comminato il bando ai ribelli e che, in seguito, il bando era stato levato dalla curia dei pari, alcuni ribelli fecero pace con il vescovo stesso e con coloro che avevano subito danni dalla loro azione: il conte di Tirolo, i signori da Vanga, il *commune* di Trento, rappresentato per l'occasione da tre *sindici*, due dei quali erano già attivi nel luglio precedente, Petarino e Alberto da Seiano (321).

L'iniziativa e l'azione politiche risiedono sempre nel vescovo, che si avvale, per la stessa struttura feudale del suo potere, del consiglio dei canonici, dei conti e avvocati, dei vassalli e dei cittadini, come di questi si era avvalso nella lotta contro i ribelli. Anche l'azione giudiziaria contro costoro si muove nel solco di una pratica feudale: la procedura di condanna inizia nella curia dei pari e nella stessa curia inizia la procedura di conciliazione e di assoluzione, dopo il riconoscimento delle loro colpe da parte dei ribelli e l'adempimento degli obblighi imposti. Solo in un momento successivo intervengono i rappresentanti della comunità cittadina, proprio perché anch'essa era stata danneggiata dai ribelli ed anche i *cives* avevano partecipato attivamente alle azioni militari.

Tutto ciò non rende la *communitas* un ente politico dotato di autonomia: essa vive all'ombra del potere vescovile, salvo, in qualche caso, cercare di scuotere, anche con sommosse, questo stesso potere; ma ad esso non si sostituisce né, in linea di diritto, lo limita. La cittadinanza provvede alla nomina di rappresentanti, *sindici* e *procuratores*, su autorizzazione e mandato del vescovo; non crea un organismo politico stabile, sia pure semplice nella sua costituzione, come era quello dei primi consoli dei comuni urbani, un collegio consolare divenuto ben presto stabile e rinnovabile in periodi certi. Più che una modifica istituzionale al governo del vescovo, si tratta del riconoscimento della partecipazione, in atto

(321) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 79, 1209 luglio 21, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 590 e Leonardelli, 'Comunitas Tridenti' cit., app., n. 15.

da secoli, della popolazione cittadina alle decisioni solenni del suo vescovo, prima nelle forme dell'assemblea, ora attraverso propri rappresentanti, che ne curano gli interessi specifici, non tanto sotto l'aspetto politico, quanto sotto quello amministrativo, rivendicando il risarcimento dei danni ricevuti dai ribelli.

La qualificazione stessa di console, già apparsa in un paio di occasioni e con valori diversi, nel secolo precedente, ad indicare, come sembra potersi dedurre dal documento del 1171 e dal riferimento nel privilegio federiciano del 1182, l'avvio di una organizzazione comunale, non riappare più nella documentazione trentina, come se il divieto di elezione dei consoli imposto dall'imperatore avesse avuto una efficacia assoluta (322). Alla luce, tuttavia, di quanto andiamo ad esporre, possiamo ribadire l'ipotesi che anche la sporadica menzione di *consules* indicasse già allora, più che magistrati assimilabili a quelli dei comuni lombardi, i rappresentanti della comunità cittadina, eletti di comune accordo tra vescovo e comunità, la cui designazione, tuttavia, di *consules*, accostandoli di fatto ai consoli effettivi dei comuni padani, poteva suscitare equivoci pericolosi e ancor più pericolose aspirazioni all'autonomia politica, aspirazioni condannate dal privilegio imperiale. In ogni caso, si trattasse di un uso improprio della qualificazione consolare o di una voluta e programmata ricerca di autonomia sul modello dei comuni vicini, il processo verso la formazione di un comune dotato di autonomia politica non si sviluppò e, se fu iniziato, conobbe un'interruzione e quindi un'involuzione, per cui la

(322) Nell'ultimo decennio del secolo XII i consoli avevano fatto la loro comparsa in alcune comunità rurali dell'area trentina della regione gardense, in due atti di investiture in feudo di diritti daziari per Riva (Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 51, 1192 maggio 29, Trento, episcopio) e per Nago (*ibidem*, n. 54, 1192 settembre 12, Trento). A Riva, almeno, la magistratura consolare sarà presente nei decenni seguenti: Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 85-86. Per i consoli della comunità plebana di Lagaro, attestati intorno al 1190, si veda sopra, t. c. note 63 ss. di cap. II. Cfr. anche Varanini, *Appunti* cit., p. 102.

communitas o *commune* cittadini, oltre a non conseguire l'autonomia politica, non giunse a costituire stabili strutture amministrative: la sola novità fu la costituzione successiva di un *consilium*, come veniamo a constatare.

11.2.2. 'Sindici' e 'procuratores' della 'communitas' cittadina

Nel 1209 (323) il vescovo Federico concesse in feudo a due rappresentanti, *sindici* e *procuratores*, del *commune Tridenti* il commercio del legname e della pece, escludendo ogni altra persona del territorio trentino e di altri territori; da parte del "comune" o di coloro che avrebbero agito in sua vece, dovrà essere corrisposta alla chiesa vescovile la metà dei proventi, *lucrum*. I *sindici* giurarono fedeltà al vescovo, come vassalli al loro *dominus*, impegnandosi, su richiesta del vescovo, a fare prestare fedeltà anche al *commune* di Trento riunito *in concione plena*, quindi a tutti i cittadini, una *concio* che appare in questa occasione meno frazionata che nell'adunanza, una *concio plena civitatis* più presunta che effettiva, dell'anno 1205 diretta ad impedire il ritorno del vescovo Corrado.

La cessione in feudo di diritti di commercio come di diritti fiscali costituiva una pratica consolidata: è sufficiente ricordare per Trento la concessione, un decennio prima, della *muta* o teloneo da parte del vescovo Corrado al capitolo dei canonici (324). Per quanto concerne il fatto che il comune, come appresso constatiamo, si presenti come un soggetto collettivo di diritti, non discostandosi in questo dal comportamento dei comuni lombardi, alcuni dei quali,

(323) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 79, 1209 luglio 21, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 590, e Leonardelli, *'Comunitas Tridenti'* cit., app., n. 15.

(324) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 215-217, doc. 1195 gennaio 9, Trento.

fin dai primi tempi della loro costituzione, potevano ricevere investiture in feudo – ricordiamo, ad esempio, l'investitura del vescovo di Asti, che concede nel 1095 in beneficio il castello di Annone ai consoli del comune cittadino (325) – o concederle a loro volta, per sancire, ad esempio, un atto di sottomissione degli abitanti, *militēs*, di un castello (326), va sottolineato che la situazione trentina differisce sostanzialmente: se è presente un organismo comunitario, che, come quelli delle città padane, si definisce “comune” (327), dotato di propri rappresentanti – Petarino e Alberto da Seiano –, questi, ad una prima considerazione, per la qualifica anzitutto di *sindici e procuratores* e per il contenuto del loro incarico, non rivestono il ruolo di magistrati del comune, quali sono i consoli e i podestà dei comuni lombardi, quanto quello di rappresentanti designati dalla comunità cittadina per uno specifico compito amministrativo.

(325) Q. Sella (ed.), *Codex Astensis*, Roma, 1987, n. 635. Cfr. R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, pp. 355 ss.

(326) Si veda l'atto compiuto nell'anno 1118 dai consoli di Cremona, che investirono in feudo i *militēs* del castello di Soncino (E. Falconi [ed.], *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII. II. Documenti dei fondi cremonesi [1073-1162]*, Cremona, 1984, n. 273, 1118 giugno 19, Cremona); altre volte, i comuni si inseriscono nelle relazioni tra signori e vassalli, servendosi delle possibilità offerte dalle stesse consuetudini vassallatiche, che permettono l'alienazione del feudo con l'eccezione della fedeltà per i signori precedenti, come avviene a Piacenza in atti degli anni 1132 (E. Falconi [ed.], *Il 'Registrum Magnum' del Comune di Piacenza*, I, Milano 1984, n. 49, pp. 91-93, 1132 aprile 15.) e 1141 (Falconi, *Il 'Registrum Magnum'* cit., n. 149, 1141 agosto 5, per i signori della val di Tarò; n. 151, 1145 agosto 5, per il marchese Oberto Pallavicino). Cfr., per questo atto e per quelli citati alla nota seguente, R. Bordone, *L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers*, Sigmaringen, 1992, p. 151.

(327) Per i significati non istituzionali che il termine ‘comune’ aveva avanti l'età comunale e che ancora a volte mantiene, si veda Banti, ‘*Civitas*’ cit.

Sindici e procuratores potevano rimanere nel loro incarico per un periodo variabile: i primi tre *sindici* sono attestati dal luglio 1209 al maggio 1210 (328); ma il 1° agosto dello stesso anno quattro *sindici e procuratores* sono eletti per un periodo di quasi otto mesi, fino al 27 marzo 1211, domenica delle Palme, dalla *concio* o assemblea cittadina, su mandato esplicito del vescovo, con l'incarico di trattare di tutte le *causae* e tutti i *negocia*, nei quali fosse coinvolta la *communitas*; in particolare, si specifica, nella *causa appellationis* promossa da Tercio Carbogno (329). L'incarico, come è affermato nel documento di seguito citato, consiste in una *carta sindacarie*, analoghe alle tante stipulate da privati per nominare sindaci e procuratori per trattare negozi giuridici o da collettività, come nel caso presente, per affidare l'incarico di agire nelle sedi giudiziarie; non diversamente si comportano le comunità rurali, quando debbono difendere propri interessi economici, come fanno, ad esempio, quelle del Trentino (330).

Un mese dopo, i procuratori, al fine di assolvere al loro mandato nella causa contro Tercio Carbogno, come indicato nella *carta sindacarie*, si procurano la somma necessaria per le spese mediante la vendita ai *vicini* di Cadine di alcuni appezzamenti, di proprietà della comunità trentina (331). Due decenni più tardi, sarà il vescovo in una lite per gli stessi beni tra la *communitas* trentina, rappresentata dai suoi *sindici*, e i *vicini* di Cadine, ad emettere una sentenza favorevole ai secondi (332). Nel 1224 un sindaco del

(328) Documenti del 1210 maggio 28 e maggio 30, citati sopra, nota 320.

(329) Leonardelli, ‘*Comunitas Tridenti*’ cit., n. 18, poi edito in F. Ghetta, F. Leonardelli (ed.), *Appendice di documenti*, in *Cadine*, a cura di F. Leonardelli, Cadine 1988, pp. 400-401, n. 3.1, 1210 agosto 1, Trento.

(330) Già dall'anno 1144 agiscono i sindaci delle comunità di Riva e di Arco: doc. citato sopra, nota 71 di cap. I.

(331) Ghetta, Leonardelli, *Appendice di documenti* cit., pp. 401-402, n. 3.2, 1210 settembre 14, Trento.

(332) *Ibidem*, pp. 403-404, n. 3.4, 1229 ottobre 19.

comune compie alcuni acquisti (333) e una locazione perpetua (334).

Nell'aprile 1228 l'elezione dei *sindici e procuratores* è effettuata insieme dal vescovo e dal *consilium*, che agisce in nome della *communitas* della città (335). Il mandato dura fino al primo maggio dell'anno successivo, per un anno, dunque, od anche più, secondo la volontà del vescovo, espressione che ben denota, da un lato, le prerogative dell'autorità vescovile, dall'altro lato, la provvisorietà del mandato ricevuto dalla comunità. L'oggetto dell'incarico è nuovamente costituito da una rappresentanza legale: "in agendo et defendendo sententiam et sententias audiendo pro ipso comuni" contro tutti coloro che avessero usurpato i beni della *communitas Tridenti*, nonché nello stipulare atti di vendita, locazione, pegno e di qualsiasi altra natura nell'interesse della *communitas*. In fine del documento – *et insuper* –, a questi compiti specifici, che richiamano il mandato conferito ai *sindici* nel 1210 (336), viene aggiunto che i *sindici* sono investiti di altri compiti amministrativi: sorvegliare i beni comuni, *commune*, le strade, il 'campo marzio', curare l'adempimento scrupoloso delle disposizioni in materia, *postae*, emanate dal vescovo e a loro indirizzate. In questa prospettiva è opportuno tenere presente che fra le attività delle cittadinanze 'lombarde' che favorirono in età precomunale, appunto, lo sviluppo dell'autocoscienza cittadina, quali l'organizzazione militare, l'attività commerciale e l'aspetto religioso-culturale (337), va posta

(333) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 41, 1224 maggio 27, Trento, *ante canipam comunis*; n. 42, 1224 maggio, luoghi citati; n. 43, 1224 giugno 1, luoghi citati.

(334) *Ibidem*, n. 46, 1224 giugno 1, Trento, *ante canipam comunis*.

(335) *Ibidem*, p. 403, 1228 aprile 11, Trento.

(336) Doc. del 14 settembre 1210, citato sopra, nota 331.

(337) R. Bordone, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)*, Torino 1984, p. 269.

anche quella dell'acquisizione, gestione e difesa dei beni comuni (338).

Un ricorso alla *concio publica* fu compiuto nel 1234 dal vescovo Aldrighetto, che alla presenza di questa fece effettuare la refutazione dei diritti di giurisdizione e degli altri beni in feudo a Giacomino da Lizzana, resosi colpevole di gravi delitti (339).

L'anno seguente veniamo finalmente a conoscere l'esistenza di un consiglio cittadino, certamente databile ad un tempo anteriore, facendosi riferimento ad un *mos solitus* di convocazione: il consiglio venne interpellato dal vescovo in merito ad alcuni atti relativi alla concessione del monastero di S. Lorenzo ai Domenicani ed espresse per acclamazione parere favorevole (340).

Dal 1236 inizia l'amministrazione diretta imperiale del governo della città e del territorio di Trento (341), che di lì a poco, incluso nella nuova Marca Trevigiana, sarà affidato al podestà Sodegerio di Tito, dipendente dal vicario della Marca, che era nello stesso tempo podestà di Padova (342).

11.2.3. Carenza istituzionale e politica della 'communitas' cittadina

Per quanto concerne l'aspetto istituzionale, constatiamo che il "comune" trentino si è articolato in modo più complesso: i *sindici* non sono più espressione immediata della *concio*, su mandato e

(338) A. Castagnetti, *La 'campaneana' e i beni comuni della città*, in *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1990, I, pp. 171-172.

(339) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 164, 1234 giugno 26, Trento; n. 166, 1234 luglio 6, Trento.

(340) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 83, 1234 giugno 29, Trento; 1235 agosto 7, Trento; 1235 agosto, Trento, nel consiglio; 1235 agosto 9, Trento; regesti in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., III, n. 1009 e n. 1015.

(341) Cfr. sopra, t. c. nota 221 di cap. II.

(342) Castagnetti, *La Marca* cit., p. 80; Castagnetti, *Le città* cit., pp. 29-30.

conferma del vescovo; ferma restando il governo del vescovo, è stato costituito un organismo intermedio, il *consilium*, secondo un processo di articolazione delle strutture comunali che apparentemente si allinea con il processo di articolazione in strutture stabili dell'organismo comunale delle città padane (343). *Sindici e consilium*, tuttavia, rappresentano funzionari e organi, che, eletti dalla comunità con il concorso o l'approvazione del vescovo, agiscono per gli interessi della comunità ma sotto l'autorità vescovile. Non siamo lontani dai rapporti tra vescovo e comunità rurali che tra XII e XIII secolo sono documentati nel territorio trentino (344), come, anche in periodi precedenti, nei contadi 'lombardi' (345).

Parlare di autonomia politica non sembra possibile, anzitutto sotto l'aspetto istituzionale. Nei fatti la cittadinanza attraverso modi vari, come tumulti e rivolte contro il vescovo, divisioni interne, formazione di *partes* e di *societates*, uscita dalla città di singoli e di gruppi, poteva esprimere, all'occasione, un orientamento politico avverso al quello del suo vescovo, in larga maggioranza, come nella rivolta del 1201 (346), in una minoranza, come nella ribellione e la successiva pacificazione, quali risultano dagli atti della primavera 1210 (347), quando i ribelli, quasi tutti cittadini ostili al vescovo Federico da Wanga, si erano uniti in una *societas* o in una *pars*, che si opponeva al vescovo e alla sua *pars*, termini che ricorrono nella documentazione citata. Si trattava probabilmente di un gruppo che era stato fra i sostenitori del vescovo Corrado da Beseno: alcuni di loro erano già stati condannati in un *laudum*

(343) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 88-102.

(344) Sia sufficiente il rinvio ai rapporti tra il vescovo trentino e la comunità di Riva, a partire dall'anno 1124: Castagnetti, *Le comunità della regione gardenese* cit., pp. 79-84.

(345) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-32, 42-46.

(346) Cfr. sopra, par. 7.

(347) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 83, 1210 aprile 8; Cognola; n. 85, 1210, maggio 30, Trento.

svoltosi nel gennaio 1209 ad Augsburg presso il re Ottone IV (348). Uno, Odolrico da Beseno, concorda, individualmente per se stesso e per i suoi congiunti, l'accettazione del bando vescovile (349).

Parimenti, anche se *societas* e *pars* nei loro stessi termini sembrano rinviare alle vicende politiche interne di molti comuni lombardi, le cui cittadinanze si organizzano e si contrappongono in *partes*, lottando le une contro le altre, anche con le armi, e, con frequenza, costringendo all'uscita dalla città gli esponenti della *pars* sconfitta, dando così origine al fenomeno del fuoriuscitismo (350), nella vicenda trentina – la sola, si noti, rilevante sotto questo aspetto –, la *societas* o *pars* dei ribelli fuoriusciti non si organizza, non si dà nemmeno un nome, né la *societas* ha vita ulteriore dopo l'episodio, che rimane circoscritto nel tempo, come erano rimaste circoscritte le ribellioni, anche sanguinose, dei signori da Castelbarco e d'Arco nel 1172 (351), quella, probabilmente di poco antecedente, del cittadino Trentinello di Ottone Ricco (352), quella ampia della cittadinanza nel 1201 (353), quella di Odolrico d'Arco nel 1204, alleato del comune veronese (354). La *pars* che negli anni 1209-1210 vediamo ribelle al vescovo, anche se può essere avvicinata alle *partes* operanti in quel periodo nei comuni lombardi, di analogo ha l'aspetto conflittuale e alcune modalità di svolgimento, quasi nulla per l'aspetto politico e istituzionale, poiché le seconde presuppongono la formazione e lo sviluppo del

(348) Doc. del gennaio 1209, citato sopra, nota 291.

(349) Doc. del 28 maggio 1210, citato sotto, nota 372.

(350) Cfr. sopra, t. c. note 312-314.

(351) Cfr. sotto, par. 3 di cap. IV.

(352) Cfr. sopra, par. 4. Questa volta due fratelli, discendenti da Ottone Ricco, sono schierati con il vescovo, presenti ad uno degli atti di pacificazione: Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210, maggio 30, Trento.

(353) Cfr. sopra, par. 8.

(354) Doc. dell'anno 1204, citato sopra, nota 254.

comune quale organo politico autonomo di governo della città e del territorio afferente, il cui controllo ogni *pars* vuole conseguire per sé, allontanandone la *pars* avversa. Un obiettivo siffatto non poteva essere perseguito in ambito trentino, poiché mancava il presupposto primo, un comune politicamente autonomo: *pars* o *societas* e conflitti trentini si avvicinano nella sostanza ai tumulti e conflitti dell'età precomunale, che potevano sfociare in conflitti armati contro i poteri locali, a volte contro la presenza dell'imperatore e della sua corte, od anche in conflitti interni con l'espulsione degli avversari. I detentori, però, del potere politico non erano gli organismi comunali, espressione delle cittadinanze, bensì erano a queste superiori, nel principio e nei fatti, come lo era, di principio e di fatto, il vescovo di Trento rispetto alla sua cittadinanza.

Il comune trentino, nella sua debolezza e precarietà istituzionale (355), non si evolvette in un comune, analogo nelle sue istituzioni a quelli 'lombardi', nei quali i primi consoli avevano assolto immediatamente a finalità politiche, a volte ad impegni rilevanti di 'politica estera' (356).

11.2.4. 'Communitas' cittadina e contado

Anche il processo delineato, che poteva portare ad una ulteriore crescita politica della cittadinanza, si arrestò: il vescovo continuò a poggiare la base del proprio potere nelle strutture feudali e signorili più che nella cittadinanza.

Citiamo un documento significativo dell'inizio dell'episcopato di Adelpreto o Alberto (357): nel 1221 il vescovo fa pronunciare

(355) Tale il giudizio di Varanini, *Appunti* cit., p. 115, al termine della rassegna della documentazione dei primi decenni del secolo.

(356) Cfr. sopra, t. c. nota 318.

(357) Rogger, *Monumenta* cit., pp. 79-80.

alla curia dei vassalli un lodo in forza del quale egli viene autorizzato ad abbattere casa o castello di chiunque offra ospitalità ad una persona colpita dal bando vescovile (358). Non c'è traccia dell'intervento della comunità cittadina, come d'altronde non ve n'era nei momenti fondamentali relativi alle vicende dei banditi del 1210, sopra illustrate. Proprio nei rapporti con il 'contado' emerge la debolezza del comune cittadino. È sufficiente in merito osservare la scarsa presenza ed incidenza del comune in uno degli aspetti essenziali per il controllo del territorio, quello della custodia dei castelli e della loro assegnazione in feudo. L'iniziativa ufficialmente è sempre del vescovo, del podestà vescovile o del podestà imperiale, non del comune, anche se in qualche caso questo ai primi si affianca, assieme tuttavia ai rappresentanti dei ceti tradizionali, come accade negli atti della primavera 1210, seguiti ai moti di ribellione (359).

Proprio nell'impossibilità di controllo del territorio da parte della città e del comune, in quanto organismo politico autonomo, è da individuare uno dei punti di maggiore debolezza del comune stesso, che non assurge ad effettivo soggetto politico. Città e territorio si trovano, da un punto di vista giuridico, sottoposti entrambi all'autorità del vescovo: nella città le forme di esercizio di questa autorità tendono ad avvicinarsi a quelle in atto nei comuni cittadini, mentre nel territorio prevalgono le forme feudali, applicate anche verso il comune: basta ricordare le concessioni in feudo concesso ad esso dal vescovo.

Comunità rurali e signori, feudali o allodiali, non sono soggetti alla giurisdizione del comune cittadino, ma a quella del vescovo e dei suoi ufficiali, alla cui giurisdizione è soggetta anche la *com-*

(358) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 12, 1221 agosto 14, Mori; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 790.

(359) Cfr. sopra, t. c. nota 347.

munitas di Trento. Il “comune” trentino non ha un proprio tribunale: nelle controversie con le comunità rurali giudicano il vescovo, i suoi ufficiali, i suoi giudici. Ricordiamo la risoluzione di una controversia sui beni comuni con i *vicini* di Cadine (360). Ancor più, nel 1222 una controversia vertente tra la *communitas* di Trento, rappresentata da *sindici* e *procuratores*, e Briano da Castelbarco per il dazio da quest’ultimo riscosso a Ravazzone sulle merci trasportate lungo l’Adige, viene giudicata da Gerardo, arcidiacono del capitolo, su mandato di Alberto (III) conte di Tirolo e podestà di Trento per il vescovo Adelpreto (361): non ci sono tracce o indizi di magistrature comunali, una situazione inimmaginabile nei comuni ‘lombardi’.

Non crediamo che la podesteria del conte di Tirolo possa essere avvicinata a quella delle città comunali: egli rappresenta anzitutto un funzionario, che deriva il proprio potere non dal comune, in quanto designato dai consigli cittadini (362), ma dal vescovo, che supplisce in caso di sede vacante, come sembra essere stato nel 1206 (363). Al conte di Tirolo, in quanto podestà e a capo della città e del “comune”, fa riferimento una posta statutaria veronese, riferibile al terzo decennio del secolo, quando accenna ad accordi ed alleanze che una delle due *partes* cittadine, quella dei Monitcoli, ha con elementi esterni, fra i quali, appunto, il conte di Tirolo e il *commune* e gli uomini di Trento e del suo ‘distretto’ (364): il “comune” di Trento è espressione, più che di una realtà

(360) Doc. dell’anno 1229, citato sopra, nota 332.

(361) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, pp. 555-556, in nota, 1222 marzo 12, ediz. parziale, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 798; Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 25. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 198.

(362) A. I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d’Italia* diretta da G. Galasso, IV, Torino, 1981, pp. 474-478.

(363) Cfr. sopra, t. c. nota 280.

(364) B. Campagnola (ed.), *Liber iuris civilis urbis Veronae*, Verona, 1728, posta 259. Cfr. sotto, t. c. nota 219 di cap. IV.

istituzionale, di un “meccanismo di omologazione definitiva”, come sottolinea il Varanini (365).

11.3. *La politica feudale: le curie dei pari*

La disponibilità della documentazione per l’episcopato di Federico da Wanga, indubbiamente maggiore rispetto all’ultimo periodo di episcopato di Corrado, permette di conoscere l’attività del presule in quella che possiamo chiamare politica interna, che, considerata soprattutto sotto l’aspetto feudale, permette anche di cogliere i modi della presenza dei da Castelbarco presso il vescovo e di conferire il dovuto rilievo alla qualificazione capitaneale loro attribuita, in uno con quella attribuita ai veronesi Turriseudi.

L’attività di restaurazione dei diritti e dei beni della chiesa vescovile, quale appare dalla redazione del noto *Codex Wangianus*, non differisce negli intenti da quelle svolte, in genere con minore fortuna, da vescovi di altre diocesi, come già il Cusin ha sottolineato (366), se non per le condizioni stesse di governo di pieno diritto che il presule trentino da lungo tempo aveva e conserva.

In uno dei primi atti significativi il vescovo Federico, giunto alla corte di Ottone IV, ottenne dal re un *laudum* che gli riconosceva un complesso di diritti feudali e fiscali (367): i nati da matrimonio di donna libera con un ministeriale debbono partecipare della condizione del padre; nessun ministeriale può alienare i suoi beni patrimoniali o feudali se non con licenza del suo signore, per non

(365) Varanini, *Appunti* cit., p. 107.

(366) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 171-172. Per l’attività delle curie vescovili nella Marca Veronese si veda Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 227-234.

(367) Doc. del gennaio 1209, citato sopra, nota 291.

ridurre in grave povertà le chiese (368); per l'imposizione di un nuovo dazio si richieda il consenso regio; il re deve confermare il bando di qualunque malfattore, quando ne siano provati i reati con la concorde deposizione di sette testimoni; infine, il re mette al bando dell'Impero un gruppo di ribelli trentini, bando che il vescovo stesso provvederà ad applicare: si tratta di quei ribelli sui quali ci siamo soffermati (369).

Alcune disposizioni del *laudum regio* furono applicate ad opera del re stesso, che con il consiglio della curia tolse i diritti di dazio ad Odolrico d'Arco, con l'argomentazione che la precedente concessione del re Filippo era stata effettuata in danno della chiesa (370). Pochi mesi dopo, il vescovo lo costringeva ad accettare severe condizioni di vassallaggio (371).

Nei confronti dei ribelli il vescovo fece ricorso anche alla curia dei vassalli: egli affidò, ad esempio, al conte Odolrico di Appiano il compito di interrogare la curia in merito alla richiesta di Oldorico da Beseno di essere liberato dal banno, il che avvenne previa presentazione di fideiussori, ammissione delle proprie colpe e atti riparatori (372). Parimenti, al giudizio della curia fu sottoposto un gruppo di cittadini ribelli, detentori di feudi (373).

(368) Alla condizione di ministeriali possiamo avvicinare quella dei detentori di feudi *de camera*, in merito ai quali il vescovo Federico ottiene dalla curia regia di Federico II una *sententia*, ove si stabilisce che il *dominus* non è tenuto a dare il provento di un feudo *de camera* per gli anni precedenti a un vassallo, che lo chiede solo per l'ultimo anno, se il vassallo, potendolo, non lo ha chiesto nei tempi debiti: *Constitutiones* cit., II, n. 52, 1214 febbraio 19, Augsburg.

(369) Cfr. sopra, t. c. note 347 ss.

(370) Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreiche unter Philip* cit., n. 406, 1210 maggio 23, presso Soncino. Cfr. Waldstein-Wartenberg, *Storia* cit., p. 51.

(371) Cfr. sopra, t. c. note 152-155 di cap. II.

(372) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 84, 1210 maggio 28, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 604.

(373) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210 maggio 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605.

Per il resto, la politica in ambito feudale riprese quella dei precedenti, differendone soprattutto per intensità e frequenza, operando interventi su singole persone e, soprattutto, sollecitando la curia dei vassalli a pronunciare numerosi *laudamenta*, una ventina in una decina di anni, concernenti situazioni specifiche e questioni generali.

La curia intervenne per privare alcuni vassalli di feudi (374) o per dichiarare "aperto" un feudo (375); ad essa venne affidato anche il compito di accertare i confini del feudo di Ossengo, del quale erano investiti da lungo tempo i veronesi Turrisedi (376).

Intensa fu l'attività normativa della curia, sollecitata dalle questioni che il vescovo stesso le sottopose. In una riunione del 1209 (377), invero, la curia si pronunciò su due questioni, dando sentenze che, pur allineate su consuetudini acquisite da lungo tempo e giuridicamente sancite, rispecchiano, soprattutto la seconda, situazioni contingenti.

Alla prima questione diede risposta il *dominus* Briano – da Castelbarco –, affermando che qualora il vassallo entro un anno e un giorno non chieda il rinnovo dell'investitura al suo signore, perda il feudo. Mentre nella dottrina giuridica viene chiarito che ciò deve avvenire a seguito della scomparsa del signore o, per il vassallo, della successione del figlio o di altro erede (378), è assai

(374) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 88, 1212 gennaio 22, Trento; n. 142, 1217 aprile 26, Trento, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 712; Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 153, 1218 giugno 17, Lodrone.

(375) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 141, 1218 febbraio 17, Trento.

(376) Doc. dell'anno 1215, citato sotto, nota 283 di cap. IV.

(377) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 1, 1209 maggio 9, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 588.

(378) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, tit. VI, 12, p. 106 (nella parte più antica), con riferimento esplicito ad un *miles*; *ibidem*, tit. X, 1, 2, p. 144, trattato di Oberto dell'Orto, che sottolinea come tale norma non sia seguita dalla *curia* milanese. La norma è compresa in una delle 'leggi' sui feudi di

probabile che qui si intenda il periodo riferito all'avvento del nuovo signore ovvero all'elezione vescovile di Federico da Wanga, il cui ingresso era avvenuto un anno e mezzo prima (379). Ugualmente perda il feudo colui che avrà congiurato contro il suo *dominus* mediante patti giurati con altri – *raxa* (380), *zura*, *sacramentum* –, poiché in tale modo egli era venuto meno ad uno dei principi originari del rapporto vassallatico, infrangendo il giuramento di *fidelitas*, un principio che si mantenne anche quando gli obblighi del vassallo 'onorevole' assunsero essenzialmente un carattere negativo (381). E di *raxae* o *societates* di ribelli stava facendo ampia esperienza il vescovo trentino.

In una sola riunione di curia (382) furono esaminate tre questioni, la seconda delle quali non concerne direttamente il diritto feudale. Per la prima, su richiesta del vescovo, Adalperio da Wanga sentenziò che un vassallo debba difendere direttamente le ragioni del suo feudo, qualora ne abbia la disposizione effettiva in quel momento; altrimenti, debba avvalersi della testimonianza di due *pares* della curia. Sulla terza si pronunciò Alberto da Stenico,

Federico I: *DD Friderici I*, n. 91, 1154 dicembre 5, Roncaglia; si vedano anche alcuni diplomi federiciani: *ibidem*, n. 271, 1159 maggio 17, per Tinto Mussa; n. 329, 1161 giugno 22, alla chiesa di Avignone, ove sono prescritte norme dettagliate in materia di feudi ecclesiastici, *feoda ecclesie*, quasi a costituire un "piccolo trattato di diritto feudale", secondo le prospettive imperiali, come osserva G. Giordanengo, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XIIe-début XIVe siècle*, Roma, 1988, p. 65. Anche nella documentazione trentina fin dall'anno 1163 viene fatto riferimento al periodo di un anno e un giorno, in questo caso per la validità del possesso del feudo: doc. citato sopra, nota 216 di cap. II.

(379) Cfr. sopra, par. 11.1.

(380) Sulle *raxae* nella documentazione trentina coeva si sofferma Varanini, *Appunti cit.*, pp. 107.

(381) Brancoli Busdraghi, *La formazione storica cit.*, pp. 83, 98, 135-137.

(382) Durig, *Die Rechtssprüche cit.*, n. 3, 1211 novembre 2, Bleggio; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch cit.*, II, n. 624.

condannando alla perdita del feudo un vassallo che abbia dichiarato al suo *dominus* una condizione onorevole, *gentilis*, nella quale invece non si trovava (383).

In altra occasione furono prese in considerazione varie forme, illegittime e legittime, di alienazione di un feudo (384). Secondo il *laudamentum* pronunciato da Alberto di Seiano, rientrano fra le prime la vendita di un feudo, pur compiuta in condizione di necessità – "sub occasione disperacionis" – e in assenza di eredi, se effettuata fraudolentemente, nel qual caso l'erede legittimo potrà rientrarne in possesso. Se poi il vassallo ha venduto ad altri un feudo come se fosse un proprio allodio, allora la vendita è nulla e il *dominus* può rivendicarne la disponibilità. Legittima appare la vendita di un feudo secondo le procedure consolidate, mediante refutazione al *dominus* e successiva investitura del *dominus* all'acquirente: si tratta, nella sostanza, della cessione del diritto utile, con il consenso di colui che detiene il diritto eminente su un bene, procedura utilizzata anche nella vendita di beni terrieri detenuti in locazione (385).

Per difendere i diritti del *dominus* un altro *laudamentum*, emanato su sollecitazione del vescovo da Adelpreto di Madruzzo, stabilisce che, nell'eventualità di refutazione del bene, il signore non è tenuto a compensare i miglioramenti eseguiti dal vassallo (386).

Oltre che su questioni concernenti feudi 'onorevoli', come era suo diritto-dovere, la curia dei pari fu sollecitata a pronunciarsi anche su feudi di natura condizionali.

In una seconda curia del 1209, alcuni vassalli autorevoli – Nicolò da Egna, Alberto da Stenico, Nicolò da Seiano e Adelberone da Wanga – si pronunciarono sul feudo detenuto da un

(383) Cfr. sotto, t. c. note 431 ss.

(384) Durig, *Die Rechtssprüche cit.*, n. 5, 1213 novembre 23, Trento.

(385) A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, "Studi medievali", ser. 3^a, XIII (1972), p. 137.

famulus e sull'eventualità della sua liberazione dalla condizione servile (387). Nel merito rimane da sottolineare l'avvenuta assunzione nell'ambito feudale anche dei feudi di condizione servile, che non sarebbero dovuti giungere ad essere trattati nella curia dei vassalli maggiori od onorevoli, poiché secondo alcune norme 'sparse' della trattatistica feudale coeva, i detentori di *feuda conditionalia*, se non svolgono il *servitium* connesso, possono essere privati direttamente dal loro *dominus* del *beneficium* concesso (388).

Un *laudamentum* verte sulle condizioni dei *famuli*. Se un *famulus* lascia le terre affidate, può andarsene solo con la terza parte dei beni mobili, dovendo le altre due parti rimanere al *dominus* (389), una problematica attinente ai rapporti con i coltivatori non liberi più che al diritto feudale. In un terzo *laudamentum*, concernente i *famuli*, prendendosi spunto da una situazione specifica, si giunge a sentenziare che il *dominus* ha il potere di avocare a sé ogni avere – non si nomina il feudo – di un suo *famulus* (390).

Altre curie sono chiamate a pronunciarsi su questioni che sembrano non investire o solo indirettamente gli aspetti feudali. Nel 1210 (391) una curia, per la quale si sottolinea la partecipazione di ministeriali (392) e vassalli, fu chiamata a pronunciarsi sui

(386) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 7, 1216 luglio 27, Livo.

(387) *Ibidem*, n. 2, 1209 dicembre 10, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 593.

(388) Lehmann, *Das langobardische Lehnrechte* cit., *Capitula extraordinaria*, p. 187, cap. 3.

(389) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 4, 1213 agosto 15, Livo; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 640.

(390) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 8, 1217 agosto 29, Trento.

(391) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 82, 1210 febbraio 12, Bolzano; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 598.

(392) La menzione esplicita di ministeriali, che avviene raramente (Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 28, 1188 febbraio 22; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 435: *nobiles* e *ministeriales* della curia), anche se ministeriali sono certamen-

dazi riscossi a Bolzano per il vino prodotto localmente, proveniente da possessi allodiali o in feudo. Nella curia del 1211, già considerata (393), Alberto da Seiano chiese che fosse emesso un *laudum* su una questione relativa ai debiti: Adelpreto da Madruzzo, con il consiglio e l'approvazione dei vassalli, invitò il vescovo a punire il creditore che volesse riscuotere una seconda volta il suo credito; implicito poteva essere il riferimento all'aspetto feudale, se il credito fosse stato concesso sul pegno di beni in feudo. Nel passato era certamente avvenuto che la curia fosse interessata su questioni non feudali: ad esempio, quando alla metà del secolo il vescovo con il *consilium* della curia aveva sentenziato su una controversia tra le comunità di Riva e di Arco (394) o aveva concesso beni in locazione a un gruppo di uomini (395).

11.4. *L'episcopato di Alberto da Ravenstein (1219-1223)*

In Oriente aveva accompagnato Federico anche il visdomino della chiesa trentina (396), Alberto da Ravenstein, castello presso

te presenti nelle curie, dovrebbe essere stata motivata dal fatto che proprio dei ministeriali sono i feudi concernenti la riscossione di dazi, come appare dalla *muta parva* di Trento, che era assegnata ad Odolrico di Lupa, "nobile ministeriale", qualifica che gli viene attribuita solo dopo la sua morte, quando la *muta* venne data in feudo ai canonici: doc. dell'anno 1195, citato sopra, nota 324. Di Odolrico di Lupa, infatti, non veniva precisata la condizione ministeriale quando era presente nelle curie dei vassalli: ad esempio, egli viene scelto fra i vassalli della curia per svolgere, con altri, la funzione di arbitro in una controversia fra il vescovo e i *domini* da Caldonazzo (doc. dell'anno 1192, citato sotto, nota 105 di cap. IV).

(393) Doc. dell'anno 1211, citato sopra, nota 382.

(394) Doc. dell'anno 1144, citato sopra, nota 36 di cap. II.

(395) Doc. dell'anno 1147, citato sopra, nota 93.

(396) Sul vescovo Alberto si veda Rogger, *Monumenta* cit., pp. 79-80.

Bolzano, che fu eletto vescovo alla fine del 1219, quando ricevette l'investitura delle regalie da Federico II (397), e resse la cattedra sino alla fine del 1223. Rinviando oltre la considerazione dell'atto di conferma del feudo al giudice Enrico di Bella, nel quale atto compare la stratificazione della vassallità (398), sottolineiamo che il vescovo fu al seguito del re svevo, fin dall'ingresso di questo nel regno, quando si recò a Roma per ricevere nel novembre 1220 la corona imperiale. A tale fine – “pro itinere ... regis ad eum coronandum” –, nel maggio precedente (399), egli, stando nel suo palazzo, attorniato dai conti di Tirolo e di Ultimo, da numerosi signori – ricordiamo da Egna, da Castelbarco, da Beseno, da Pergine, da Telvo, da Wanga, Albeto Mittifoco della famiglia d'Arco – e da cittadini autorevoli – Wicomario di Rambaldo (400) con il nipote Odolrico, e Rodolfo Rubeo (401) –, prescrisse che tutti i *militēs*, presenti o no, che fossero investiti di un *feodum de collonello*, si apprestassero a fornire un *miles* per ogni *colonellus* o si concordassero con lui *de hostatico* entro quindici giorni; prescrisse inoltre a tutti i vassalli, fossero nella condizione o meno di *militēs*, di concordarsi parimenti *de hostatico* entro lo stesso termine. La sanzione consisteva nella perdita del feudo.

Sembrano delinearci per l'occasione due categorie di *militēs*: i detentori di un *feodum de collonello*, che, conformemente alla loro condizione originaria, diffusa in altri territori, perlomeno della Marca Veronese, debbono assolvere direttamente il servizio di scorta armata o pagare un tributo sostitutivo, probabilmente in denaro; altri *militēs* e vassalli che corrispondono, probabilmente

(397) All'investitura delle regalie fa riferimento il vescovo stesso in un atto del gennaio 1220, citato sotto, nota 437; cfr. Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreiche unter Philip* cit., n. 1080, 1219 dicembre 31, Augusta.

(398) Doc. del gennaio 1220, citato sotto, nota 437.

(399) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 762, 1220 maggio 24, Trento.

(400) Cfr. sopra, t. c. nota 250.

(401) Cfr. sopra, t. c. note 246-250.

ormai per consuetudine, solo l'*hostaticum*, come accade in altri territori per i vassalli maggiori e per i cittadini vassalli, obblighi sanciti proprio da curie vescovili convocate per il medesimo fine (402).

Si noti, inoltre, che in questa occasione il termine *colonellus* nell'espressione *feodum colonelli* è impiegato nel suo significato 'tecnico' indicante un tipo di feudo condizionale, come attestano la sua relazione con la scorta armata e l'obbligo per il servizio di un solo *miles* gravante su tutti i membri del *colonellus* (403), mentre nella curia vescovile del 1190 (404) il termine *columpnellus* era stato impiegato nel suo significato generico che riflette essenzialmente un processo di ripartizione (405), che può attuarsi con riguardo a realtà differenti, dalla ripartizione territoriale a quella dei diritti e dei beni di un ente o di una famiglia, ai rami stessi di un gruppo familiare o a porzioni di un tutto costituito dai vassalli di una curia, come appunto nella curia ora considerata.

L'obbligo dei vassalli per servizi e tributi dovuti al vescovo per l'*iter Romanum* fu effettivamente richiesto e ne fu sancita l'inadempienza. Due mesi più tardi (406), in una curia al cospetto del vescovo, il conte Odolrico di Appiano pronunciò un *laudamentum*, per il quale si decretò che, se un vassallo per un anno e un giorno non avesse corrisposto l'*hostaticum*, il suo *dominus* poteva privarlo del feudo. L'anno seguente (407), il vescovo richiese alla curia dei vassalli di pronunciarsi sulle misure da prendere verso quegli

(402) Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 227-234.

(403) *Ibidem*, pp. 240 ss., per i *feuda colonelli* nelle curie vescovili venete.

(404) Doc. dell'anno 1190, citato sopra, nota 115 di cap. II.

(405) Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 235-237 e bibliografia ivi citata.

(406) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 10, 1220 luglio 14, Riva; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 768.

(407) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 11, 1221 giugno 20, Trento; reg.

officiales, i quali, richiesti di accompagnarlo a Roma, non vollero concordare con lui le modalità. Il giudice Pietro da Malosco, cui fu affidato il *laudamentum* (408), sentenziò che il *dominus* ovvero il vescovo poteva privare il vassallo del feudo: "... se intromittere de feudo et tenere ad eius voluntatem". Il *laudamentum* fu confermato dai vassalli presenti, fra i quali comparivano il conte di Tirolo e i signori Odolrico da Beseno, Briano da Castelbarco e Nicolò di Stenico, e i cittadini Peregrino di Porta, Wicomario e Riprando di Ottone Ricco.

Nel periodo seguente continuò intensa l'attività della curia dei vassalli, sollecitata dal vescovo a pronunciare i *laudamenta* concernenti vari aspetti: feudali in senso proprio, concernenti investiture (409), modalità di successione nei feudi tra maschi e femmine (410), rapporti tra fratelli e con il signore in caso di vendita (411); aspetti politici, come il divieto di dare asilo nei castelli coloro che sono stati condannati al bando (412) e la regolamentazione delle *regulae* infeudate concernenti castelli, villaggi e territori circostanti, *campaneae* (413).

Böhmer, Ficker, *Die Regesten der Kaiserreiche unter Philip* cit., n. 10879; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 786.

(408) Si ricordi che l'ufficio di giudice della curia trentina, da un secolo concesso in feudo ai veronesi di Bella, non estendeva la sua giurisdizione sui vassalli e sui feudi: cfr. sopra, t. c. note 63-65.

(409) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 16, 1221 agosto 22, Brentonico; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 791.

(410) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 77, 1222 agosto 5, Trento; Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 13; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 801 (seconda parte del documento): si stabilisce che le donne non possano succedere nei feudi, finché esistano eredi maschili.

(411) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 15, 1223 marzo 27, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 816. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 199.

(412) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 12, 1221 agosto 14, Mori; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 790.

(413) Prima parte del documento dell'agosto 1222, citato sopra, nota 410;

12. La comparsa tarda della qualificazione capitaneale (1166-1182)

La qualifica feudale di *capitaneus* per i *vavasores maiores*, già destinatari di norme specifiche nell'*edictum de beneficiis* emanato nel 1037 dall'imperatore Corrado II (414), inizia a comparire verso la fine del secolo XI nella documentazione delle regioni settentrionali del Regno Italico – Lombardia, Veneto, Emilia –, due decenni prima nella *Romania*, pur essendo certamente diffusa in un periodo anteriore (415). Sui *capitanei*, sui loro caratteri e sulle consuetudini giuridiche, elaborate dalla dottrina, rinviando alla letteratura specifica, ricordata all'inizio (416).

Nella documentazione trentina, dopo un'attribuzione ad una singola persona nei decenni settimo-nono del secolo XII, la qualificazione capitaneale appare alcune volte nei primi due decenni del secolo XIII per caratterizzare un ceto fra altri ceti e solo in due documenti di uno stesso giorno dell'anno 1218 si riferisce a due famiglie.

In occasione di una lite che nel 1166 il vescovo di Trento decise tra il monastero di S. Lorenzo e Ropreto di Salorno, concernente la disponibilità di un beneficio vescovile, fra i testi, dopo il giudice Enrico di Bella, sono menzionati quattro canonici, uno dei quali, Oldolrico, è connotato dalla qualifica di *capitaneus* (417). Il medesi-

ancora, Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 14, 1222 agosto 15, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 805.

(414) *DD Conradi II*, n. 244, 1037 maggio 28.

(415) A. Castagnetti, *Introduzione*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 11 ss.

(416) Cfr. sopra, t. c. note 4-9 dell'Introduzione.

(417) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 35, 1166 agosto 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 310. Voltolini, *Giurisdizione signorile* cit., p. 76, nota 345, intende *capitaneus* quale antipazione dell'ufficio di capitano del castello di Buoncondiglio, attestato dalla metà del secolo XIII (*ibidem*, p. 31).

mo Odolrico viene designato quale *capitaneus* e *canonicus*, quando nel 1182 è chiamato in Verona a testimoniare in merito a una controversia tra le chiese vescovili di Trento e di Coira per le chiese S. Giovanni in Tirolo e di S. Martino in Passiria (418), controversia il cui giudizio era stato affidato dal pontefice Lucio III al vescovo Ognibene di Verona (419). Se un dubbio poteva forse rimanere per il significato feudale della qualifica – ad esempio, attribuire ad essa un significato di soprannome –, esso è fugato dalla precisa espressione impiegata dal notaio Pietro, presumibilmente veronese (420) e quindi ben conoscitore di *capitanei* e famiglie capitaneali (421).

La qualificazione di un canonico con una titolazione feudale, indubbiamente la sola a nostra conoscenza, può essere accostata a quella di un canonico appartenente ad una famiglia comitale: il conte Egenone di Appiano, canonico, viene a volte definito conte prima che canonico (422); altre volte, attore in atti privati, egli appare qualificato solo come conte (423).

Poiché del canonico Odolrico conosciamo poco altro (424),

(418) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 406, 1182 giugno 25, Verona; Santifaller, *Urkunden* n. 5. Sulle due chiese soggette al capitolo dei canonici, cfr. Curzel, *Le pievi trentine* cit., p. 50.

(419) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, reg. n. 405*, ante 25 giugno 1182.

(420) Pietro non compare nell'elenco dei notai trentini in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, p. 382.

(421) Sui *capitanei* veronesi Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 63-102.

(422) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 21, 1185 maggio 5, *ad vadum Salxedi* verso Metz, e reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 423; Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 56, 1189 aprile 20, riedito in Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 33, e in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 449. In altra occasione, quando il padre suo conte Federico compie con i figli un atto rilevante (*ibidem*, I, n. 398, 1181 maggio 31, presso Formiano), egli è menzionato primo tra i fratelli, *clericus et canonicus Sancti Vigilii*.

(423) Indicazione della documentazione in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, "Namenweiser", p. 339.

(424) Odolrico canonico va identificato probabilmente con il canonico omo-

dobbiamo solo basarci sull'inconsueta qualificazione capitaneale per sottolineare, da un lato, il rilievo sociale e feudale che egli manteneva, che appare superiore a quello conferitogli dalla pur elevata *dignitas* ecclesiastica; per affermare, dall'altro lato, che la qualificazione capitaneale, per quanto non documentata fino ad allora in territorio trentino, era tuttavia presente, forse già diffusa (425) o forse da poco in via di importazione dai territori vicini, particolarmente dalla società veronese, ove era da tempo impiegata e con la quale i rapporti erano intensi: ad esempio, una potente famiglia veronese, quella poi detta dei Turrisedi, aveva contratto vincoli vassallatici con la chiesa vescovile trentina, dalla quale aveva ricevuto in feudo la *curtis* di Ossenigo; proprio a questo rapporto i primi Turrisedi dovevano l'attribuzione, in ambiente veronese, della qualifica capitaneale, attestata dal primo decennio del secolo (426).

13. Catalogazione sociale e qualificazione capitaneale (1205, 1210, 1211 e 1220)

La qualifica capitaneale, dopo le prime attestazioni relative al canonico Odolrico, riappare solo nel primo decennio del secolo seguente, attribuita ad un gruppo indeterminato, così contraddistinto in alcuni atti che, nell'intento di coinvolgere tutta la società

nimo che appare per la prima volta presente, con numerosi confratelli, all'atto con cui il vescovo Altemanno dona la pieve di Appiano al capitolo: *ibidem*, I, n. 230, 1147 novembre 20, Trento.

(425) La catalogazione mediante una qualifica 'feudale' o assimilata di un intero ceto può sussistere in modo 'sommerso', senza che la percezione generalizzata della qualifica traspia dalla documentazione tradizionale: Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, II, cit., par. 4; Castagnetti, *Da Verona* cit., pp. 369-370.

(426) Cfr. sotto, par. 9 di cap. IV.

trentina, ne indicano la struttura mediante una catalogazione sommaria per categorie o per ceti che muove da una prospettiva feudale.

La prima documentazione proviene dalla registrazione del patto stretto fra le componenti della cittadinanza al fine di impedire il ritorno del vescovo Corrado dopo il suo atto di rinuncia: giurarono i canonici, il conte di Tirolo, avvocato della chiesa vescovile, i *capitanei*, i *vavasores*, la *macinata* dell'episcopio, la *communitas* di Trento. Nel testo del documento queste componenti sono richiamate più volte, non sempre nello stesso ordine e con gli stessi termini: ad esempio, la società urbana viene designata con i termini di *communitas*, *universitas*, *concives*; altra volta *capitanei*, *vavasores* e *macinata* sono compresi sotto il solo termine di *milites alii* distinti dai *comites*, che indicano Alberto di Tirolo e Egenone di Ultimo, che hanno giurato in precedenza (427).

(427) Documento di aprile-agosto 1205, citato sopra, nota 269. Riportiamo alcuni passi nei quali appare il riferimento ai *capitanei*, citando dall'edizione di Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 557: "... tale statutum et ordinamentum facimus nos canonici Tridentine ecclesie et advocatus dominus comes Adelpretus Tirolensis et macinata totius episcopatus et capitanei et vavasores et communitas Tridenti"; "... observare totum et per totum in integrum secundum quod dominus comes Adelpretus Tirolensis et dominus decanus et capitulum chori sancti Vigili et capitanei et macinate et concives Tridenti per se ..."; "Insuper interrogati fuere omnes canonici supradicti qui ibi aderant et comes Tirolensis et comes Egeno et capitanei et macinata episcopatus et vavasores et tota universitas Tridenti si esset utile quod dominus quondam Conradus episcopus reverteretur ad episcopatum necne, qui omnes tam canonici quam comites et milites alii et tota communitas dixerunt per sacramentum quod fecerant et quo erant interrogati quod reversio eius non erat utilis episcopatus Tridentino, sed detrimentum et enorme dampnum, et de cetero non erat accipiendum."; "... observare totum et per totum in integrum secundum quod dominus comes Aldepretus Tirolensis et dominus decanus et capitulum cori sancti Vigili et capitanei et macinata episcopatus TRIDENTI et concives TRIDENTI per se fecerant et iuraverant in integrum ut superius legitur"; "... et observare totum et per totum in integrum secundum quod dominus comes

Pochi anni dopo, quando, a seguito della ribellione di un gruppo contro il suo governo, il vescovo Federico da Wangra si accinse a concedere la revoca del bando, in uno degli atti con i quali nel maggio 1210 impose le condizioni di resa ai ribelli, concesse la pacificazione e procedette alla revoca del bando, egli precisò di agire, tenendo presente il *consilium* dei canonici, dei conti, dei *capitanei*, della *macinata Sancti Vigili*, degli altri *milites* dell'episcopio e dei *cives* di Trento (428).

Nel novembre 1211, stando in Bleggio (429), il vescovo sollecitò il *laudamentum* della curia dei vassalli per tre questioni, cui abbiamo accennato (430). Uno dei *laudamenta*, quello pronunciato da Alberto da Stenico, prescrive che, nell'eventualità in cui un vassallo chieda al *dominus* l'investitura di un feudo, dichiarando di essere *cataneus*, *valvassor* o uomo libero, e la riceva secondo la consuetudine – "sicut mos est" –, il vassallo debba perdere il feudo, qualora si venga poi a conoscere che egli non si trovava in nessuna di tali condizioni: "quod ille vasallus non est sic *gentilis*, ut dicebat, et de tali genere"; in altre parole, non si trovasse in una condizione 'onorevole' (431).

Per indicare la condizione della persona già inserita nei rapporti feudali e quella di un uomo libero che si appresta ad inserirsi, non si trova di meglio che ricorrere ad un termine assai generico, *genus* appunto, senza impiegare termini che, pur essi generi-

Adelpretus Tirolensis et dominus decanus et capitulum chori sancti Vigili et capitanei et macinata episcopatus Tridentini et concives Tridenti per se fecerant et iuraverant in integrum, ut superius"; "... qui omnes tam canonici quam comites et milites alii et tota communitas dixerunt per sacramentum ...".

(428) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210, maggio 30, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605. Per le vicende, cfr. sopra, par. 10.

(429) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 3, 1211 novembre 2, Bleggio; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 624.

(430) Cfr. sopra, t. c. note 377 ss.

(431) Sulla 'polisemia' del termine di *honor* cfr. sopra, nota 46 di cap. II.

ci, potevano essere maggiormente aderenti al fine, già impiegati un secolo prima in documentazione analoga di altri territori: *dignitas* e *ordo* nelle costituzioni milanesi del 1067 (432), *dignitas* in documento vescovile novarese del 1094 (433), *ordines* in un trattato fra Ravennati e Forlivesi del 1138 (434) e presso il cronista Ottone di Frisinga (435). Il termine *genus*, dunque, e la qualificazione *gentilis*, oltre ad essere riferiti a coloro che già sono inseriti nei rapporti vassallatici, sono estesi a tutti gli uomini che godono della condizione giuridica della libertà, condizione ineludibile affinché possano essere inseriti nei rapporti vassallatici 'onorevoli'. Ma questa è la condizione giuridica 'normale' dei *cives* che costituiscono la *communitas* od anche il *commune* di Trento, oltre alla quale alcuni cittadini godono dei privilegi derivanti dall'appartenenza ai ceti – dovremmo dire *genera* – feudali dei *capitanei* e e dei *valvassores*. Non diversamente poteva avvenire nell'ambito delle comunità rurali, anche se queste comunità avevano tutte, pur in diversa misura, una potenzialità inferiore alla *communitas* cittadina.

La stratificazione dei vassalli in categorie riappare, per l'ultima volta, a nostra conoscenza, all'inizio dell'episcopato di

(432) *RIS*, IV, p. 33, in nota, doc. 1067 agosto 1, Milano, riedito in J. von Pflugk-Harttung, *Iter Italicum*, Stuttgart, 1883, I, n. 39, p. 428. Cfr. C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. 1953, Bari 1974, pp. 261-265; ed ora Occhipinti, *I 'capitanei' di Milano* cit., p. 25.

(433) F. Gabotto, G. Basso, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello (ed.), *Le carte dell'Archivio capitolare di S. Maria di Novara*, II, Pinerolo 1915, n. 271, 1094 gennaio 31, Novara. Cfr. Andenna, *L'ordo feudale* cit., pp. 97 ss.

(434) A. Vasina, *Romagna medievale*, Ravenna, 1970, pp. 245-246, doc. 1138 marzo 23, (Forlì). Cfr. Castagnetti, *Feudalità e società comunale* cit., II, par. 3, e Castagnetti, *Da Verona* cit., pp. 471-474.

(435) *Otonis et Rahewini Gesta Friderici I.* cit., libro II, cap. XIII, p. 116. Sulla ripartizione sociale per *ordines*, a volte richiamata in modo generico dai cronisti milanesi, si veda Occhipinti, *I 'capitanei' di Milano* cit., p. 26.

Alberto da Ravenstein (436). Nel gennaio 1220, il vescovo, non ancora consacrato, risiedendo "in palacio sue dignitatis" per amministrare la giustizia (437), presenti alcuni canonici e numerosi signori, dopo avere ricordato di essere stato investito delle regalie da Federico II e dopo avere ricevuto i giuramenti di fedeltà dai vassalli, chiese al giudice Enrico, figlio del fu Gerardo di Bella di Verona, di manifestare il suo feudo e i diritti di giurisdizione connessi. Il giudice dichiara che la sua giurisdizione concerne le cause criminali, eccettuati coloro che sono soggetti, in quanto vassalli, al *laudamentum* della curia dei pari. Avendo tutti i vassalli presenti, ovvero quelli già elencati come testi, confermato sulla loro *fidelitas* la dichiarazione del giudice, questi venne investito del suo feudo e giurò fedeltà al *dominus*.

Tra i vassalli segnaliamo, oltre al conte Odolrico di Appiano e al giudice Pietro da Malosco, i membri delle famiglie, già incontrate occasionalmente, dei da Wanga, da Egna, da Pergine, da Appiano, da Lizzana, da Gardumo, da Beseno, da Castelbarco, da Mori, da Castelnuovo, da Brentonico, da Cagnò, ed alcuni cittadini, fra cui Rodolfo Rubeo (438).

Per il nostro fine va segnalata la distinzione che il vescovo opera fra i vassalli dai quali riceve il giuramento di fedeltà: "... inter alias fidelitates, quas a comitibus, capitaneis et militibus et aliis hominibus episcopatus et civitatis pro eorum feodis et investituris recipiebat ...". Riappare, dunque, la distinzione di rango fra i vassalli – conti, *capitanei* e *milites* o vassalli, in genere –, analoga sostanzialmente a quelle utilizzate nel *pactum* del 1205 (439) e

(436) Cfr. sopra, par. 11.4.

(437) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., III/2, pp. 53-54, doc. 1220 gennaio 24, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 144; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 757.

(438) Cfr. sopra, t. c. note 246-250.

(439) Doc. dell'anno 1205, citato sopra, nota 269.

nella curia vescovile del 1210 (440). Fra i vassalli menzionati rappresenta i conti solo Odolrico di Appiano; nessuno è definito *capitaneus*, anche se conosciamo di tale rango Briano da Castelbarco, la cui famiglia è la sola, oltre a quella veronese dei Turrisendi, ad essere connotata, come appresso constatiamo, della qualificazione capitaneale.

CAP. IV. I DA CASTELBARCO DALL'ASSASSINIO DEL VESCOVO ADELPRETO ALLA QUALIFICAZIONE CAPITANEALE (1172-1218)

1. I da Castelbarco prima dei da Castelbarco

Il castello di Castelbarco, dal quale traeva la cognominazione signorile la famiglia, si trovava fra le odierne Nomi e Pomarolo, sopra Chiusole (1). I membri della famiglia sono documentati con certezza negli ultimi due decenni del secolo XII, anche se alcuni indizi mostrano la presenza di un presumibile capostipite a due atti vescovili del sesto decennio.

Espungiamo subito dalla genealogia dei da Castelbarco un Federico da Castelbarco, padre di Aldrighetto, che, secondo alcuni autori e in contraddizione fra loro, sarebbe attestato come defunto nel 1171 e vivente nel 1173. Per quanto concerne il primo dato, esso sarebbe desunto da un documento del 1171, al quale si sarebbe sottoscritto Aldrighetto, figlio del defunto Federico da Castelbarco: del documento, segnalato, due secoli or sono, dal Perini, sulla scorta di un estratto d'archivio (2), è opportuno non tenere conto (3), poiché, nell'ipotesi più benevola che esso fosse esistito, va attribuito ad altro periodo.

L'indicazione di un Federico da Castelbarco vivente nell'anno

(1) Si veda la carta geografica del 1574 del veronese Bernardino Brugnoli, riprodotta in A. Gorfer. G. M. Tabarelli, *Castelli trentini scomparsi*, "Studi trentini di scienze storiche", LXXIV (1995), p. 50.

(2) A. Perini, *I castelli del Tirolo colla storia delle relative antiche potenti famiglie*, II, Milano, 1825, p. 18.

(3) *Ibidem*, loc. cit.: l'autore sostiene di avere rinvenuto un estratto del documento nell'archivio dei conti di Castelbarco in Loppio, ove è dubbio che, anche prima delle distruzioni arretrate dalla prima guerra mondiale, fossero presenti documenti anteriori all'anno 1198, come si deduce da A. Casetti, *Guido storico-archivistica del Trentino*, Trento, 1961, pp. 411-418.

(440) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 85, 1210 maggio 30, Trento, *in plena concione*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 605.

1173 proviene da una tavola genealogica elaborata, tre quarti di secolo or sono, da un altro Perini (4) e, in genere, accettata (5), indicazione che poggia su un documento edito in un precedente contributo dell'autore (6), documento che subito dopo l'autore medesimo si affrettò a dichiarare "sensibilmente alterato" (7) e che, invero, appare chiaramente falso. La frequenza con cui nella famiglia appaiono in seguito i nomi di Federico e Aldrighetto può avere facilitato l'accoglimento delle due indicazioni pur tanto sospette.

Non mancano, come abbiamo accennato, gli indizi che permettono di risalire nella genealogia della famiglia ad un periodo nel quale ancora non aveva assunto, in ogni caso non utilizzato la cognominazione 'da Castelbarco'. Alla convenzione stipulata nel 1155 in Riva tra il vescovo Eberardo e la comunità locale (8), assiste un certo Abriano (9), senza altra designazione cognominale, assieme ad alcuni personaggi dell'*entourage* vescovile, già noti o noti in seguito per se stessi o ascrivibili a famiglie in seguito note,

(4) Q. Perini, *I Castelbarco feudatari di Matarello*, Rovereto, 1930, tavola genealogica I, riprodotta in G. M. Varanini, *I Castelbarco dal duecento al Quattrocento. Punti fermi e problemi aperti*, in *Castellum Ava* cit., p. 18.

(5) G. Gerola, *Sull'origine boema dei Castelbarco*, I ed. 1901, poi in G. Gerola, *Scritti*, I = "Studi trentini di scienze storiche", LXVII-LXVIII (1988-1989), pp. 50 e 76.

(6) Q. Perini, *Contributo alla genealogia castrobarcense. IV*, "San Marco", 3 (1911), pp. 197-199, n. 2, 1173 luglio 20, in *castro Petremale*.

(7) Q. Perini, *Contributo alla genealogia castrobarcense. V*, "San Marco", 4 (1912), p. 65.

(8) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 24, 1155 aprile 4, Riva; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 4: reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 247. Cfr. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 81.

(9) Briano da Castelbarco viene denominato Abriano alcune volte nella documentazione posteriore: ad esempio, Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 46, 1193 novembre 7, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 480.

pur se non tutti sono caratterizzati da una qualificazione cognominale: Corrado da Seiano, Gumpone – da Madruzzo –, Gotofredo, Wala e Adelpreto da Livo, Bozone – da Stenico –, Adelpreto conte – di Tirolo –, Odolrico da Pergine.

Nel secondo atto, la convenzione dell'anno 1159 tra il vescovo e la comunità di Ledro (10), dopo i fratelli Odolrico e Aripriando da Pergine, torna ad essere elencato un Abriano, che precede un elenco nutrito di personaggi, alcuni dei quali sono connotati da un predicato signorile o di residenza: Carbogno da Povo, Corrado da Seiano, Gumpone da Madruzzo, Adelpreto e Wala da Livo, Musone da Cagnò, Arpone da Cles, i fratelli Federico e Odolrico d'Arco.

La posizione stessa di Abriano o Briano, ai primi posti nei due elenchi, e, soprattutto, il nome poco diffuso, se non raro, nella documentazione trentina (11) e che tornerà fra i da Castelbarco (12), inducono ad avanzare l'ipotesi di una sua appartenenza a questa famiglia. La mancata utilizzazione della connotazione

(10) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 26, 1159 marzo 26, Riva; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 5. Cfr. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 83.

(11) Pochi personaggi trentini recano ugual nome: siamo in grado di segnalare, senza pretendere la completezza, di avere rinvenuto Abriano di Tignale (Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 10, 1187 ottobre 3, Tignale) e Abriano di Cadrozo (Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 74, 1208 aprile 10, Stenico). Non va accettata l'ipotesi formulata da Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 18, pp. 385-386, nota g), secondo il quale un Engilberone *de Chostelvvarch*, presente all'atto con cui nell'anno 1142 l'arcivescovo di Salisburgo stabilisce una comunità di canonici regolari agostiniani nel monastero di Supen sull'Inn, assistito dal vescovo trentino Altamanno, da principi tedeschi ed altri, sarebbe da identificare con un da Castrobarco o Castelbarco: critica in Gerola, *Sull'origine boema* cit., pp. 49-51 (cfr. Rogger, *Vita, morte* cit., p. 367, nota 93), e in Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 130-131.

(12) Il nome di Abriano o, più frequente, Briano diviene ricorrente nella famiglia: cfr. la tavola genealogica citata sopra, nota 4.

cognominale può trovare analogie nella pari assenza nel primo documento per Gumpone – da Madruzzo – e per Bozone – da Stenico –, i quali, invero, in un documento vescovile posteriore di soli due mesi sono elencati con la connotazione cognominale dalla località di residenza, alcuni anni prima di essere investiti di edifici fortificati all'interno dei castelli di Madruzzo (13) e di Stenico (14), così da essere inseriti fra la categoria di vassalli caratterizzati dagli obblighi specifici dei *milites* 'custodi' di castello (15). Compiti militari forse Gumpone e Bozone già svolgevano nei castelli rispettivi, assieme a tutti o ad una parte degli abitanti – da documentazione posteriore veniamo a conoscere che in più casi i *vicini* erano proprietari dei castelli, sui quali vantavano diritti antichi (16) –, ma dopo l'investitura feudale essi si elevarono sugli altri residenti per l'esenzione dalla giurisdizione 'ordinaria' con l'ingresso nella curia dei vassalli (17) e per il l'acquisizione di poteri coercitivi, sia pure limitati (18): da questo momento l'indicazione della residenza assume il valore di una qualificazione di rango signorile.

Nell'eventualità che il suddetto Abriano, come saremmo propensi a ritenere, appartenesse alla famiglia dei da Castelbarco, l'omissione della designazione della residenza o di quella che potrebbe già essere una 'cognominazione signorile', che si andava affermando in quei decenni, potrebbe essere spiegata in vari modi, tutti, alla fine, riconducibili ad una: l'assenza di una percezione 'comune' di una condizione 'signorile'.

(13) Doc. dell'anno 1161, citato sopra, nota 39 di cap. II.

(14) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 40 di cap. II.

(15) Cfr. sopra, par. 2 di cap. II.

(16) Valga l'esemplificazione illustrata per i da Stenico: sopra, par. 2.2. di cap. II.

(17) Cfr. sopra, t. c. nota 437 di cap. III.

(18) Cfr. sopra, par. 2 di cap. II.

2. I conflitti con i conti di Appiano e i da Castelbarco secondo la 'Vita di Adelpreto' di Bartolomeo da Trento

La cognominazione da Castelbarco appare nella documentazione solo con Aldrighetto all'inizio degli anni Ottanta, eliminate le presunte attestazioni dei primi anni Settanta (19). Ma una fonte narrativa indica in Aldrighetto l'autore di un gravissimo delitto, l'assassinio nel 1172 del vescovo Adelpreto. Al fine di meglio comprendere il grave episodio, è opportuno collocarlo in una prospettiva che consideri, per quanto possibile, la situazione politica dell'ultimo periodo di episcopato di Adelpreto.

La fonte che narra l'episodio dell'assassinio del vescovo ad opera di Aldrighetto da Castelbarco è la *passio* di Adelpreto vescovo (20), inclusa nell'*Epilogus in gesta sanctorum* e composta del domenicano Bartolomeo da Trento nel quarto (21) o nel quinto decennio (22) del secolo XIII.

Il Rogger, cui va il merito di avere proposto la *Vita* all'attenzione degli studiosi, sottolinea alcune particolarità di questo testo, anzitutto l'estensione "eccezionale" rispetto a quella delle altre *Vitae* dell'*Epilogus*, anche nei confronti di altri santi locali, quali, ad esempio, s. Vigilio e i martiri aunianensi; ed ancora, la predilezione per il tema, il fervore della narrazione (23); il richiamo, nel prologo, alla testimonianza dei contemporanei (24), che, per espe-

(19) Cfr. sopra, t. c. note 2-7.

(20) Il testo della *passio* è edito da Rogger, *Vita, morte* cit., app., pp. 374-384: *De sancto Adelpreto episcopo Tridentine ecclesie*.

(21) *Ibidem*, p. 334.

(22) G. Cracco, 'Assassinio nella cattedrale' nell'Italia del Nord-est: storia e memoria, in *In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di I. Rogger*, a cura di E. Curzel, Bologna, 1999, p. 27.

(23) Rogger, *Vita, morte* cit., pp. 333-334.

(24) *Ibidem*, app., p. 374: "... ne a posteris quid falsitatis hic insertum credatur, sed quitquid hic dicitur, a cunctis hominibus qui hoc viderint vel audierint relatum esse fideliter cognoscatur".

rienza diretta o per racconto di testimoni diretti, possono confermare la veridicità dei fatti narrati, a conferma di una redazione della *Vita* avvenuta in un tempo non troppo lontano dagli avvenimenti (25).

L'autore tralascia di descrivere o anche semplicemente di fare riferimento agli avvenimenti di 'storia generale', che hanno coinvolto il presule trentino, la città e il territorio, nonché i rapporti con città vicine (26): ad esempio, ignora la posizione del vescovo durante lo scisma dal 1159 in poi (27); i privilegi federiciani per la chiesa vescovile degli anni 1161 (28) e 1167 (29); i rapporti del vescovo con cittadini veronesi, che culminano nella concessione di Garda a Carlassario dei Crescenzi (30). Parimenti ignora gli atti di investitura feudale di fortificazioni, riportati nel *Codex Wangianus* (31). Bartolomeo si limita a tracciare un quadro dell'ambiente trentino, presentato in una luce negativa, come altri autori del tempo, per lo stato generalizzato di violenze, in particolare per i conflitti dei vassalli con il vescovo e dei vassalli fra loro (32).

Più ampia l'analisi del Cracco (33) e, soprattutto, storicamente inserita nel clima politico e culturale del periodo in cui fu redatta: egli pone in luce le finalità morali, ideologiche e politiche cui tende l'autore della *Vita*. Bartolomeo esalta del vescovo Adelpreto, "organicamente legato all'impero", l'attività di governo, l'esercizio della giustizia, soprattutto nei confronti dei potenti, desideroso di imporre la pace anche quando è costretto,

(25) *Ibidem*, p. 332.

(26) L'osservazione è di Rogger, *Vita, morte* cit., pp. 351-352.

(27) Cfr. sopra, t. c. nota 10 di cap. III.

(28) Doc. dell'anno 1161, citato sopra, nota 12 di cap. III.

(29) Doc. dell'anno 1167, citato sopra, nota 23 di cap. III.

(30) Doc. dell'anno 1168, citato sopra, nota 32 di cap. III.

(31) Documentazione citata sopra, par. 2 di cap. II.

(32) Rogger, *Vita, morte* cit., p. 353.

(33) Cracco, 'Assassinio nella cattedrale' cit., p. 32.

suo malgrado, a compiere azioni di guerra; che non dimentica, infine, il suo *officium sacerdotis*; un vescovo dei tempi antichi, che riproduceva in sé, come l'imperatore, la duplice funzione di governo civile ed ecclesiastico. L'esaltazione del vescovo da parte di frate Bartolomeo suona come critica all'esautoramento del vescovo trentino (34) che, pochi anni prima della redazione della *Vita*, Federico II aveva compiuto con la nomina di un podestà imperiale (35).

Bartolomeo nella narrazione della *Vita* di Adelpreto non segue un ordine cronologico, ma procede "in modo pendolare" (36), soffermandosi a rievocare le vicende e le difficoltà dell'azione del vescovo quale "tutore della pace interna" (37), costretto ad operare principalmente su due fronti, a nord verso i conti di Appiano, anche con riferimenti che trovano riscontri documentari (38), a sud verso i da Castelbarco, le due stirpi maggiormente responsabili, secondo l'agiografo, dello stato di turbolenza del paese, esempi primi di quei *divites* che, invidiosi del vescovo e dei suoi poteri di governo, venendo meno al "vincolo" di fedeltà, "dissipano" i beni e i redditi della chiesa (39).

Verso i conti di Appiano il vescovo, secondo l'agiografo, assume l'iniziativa, con il fine di "convertire" il conte Federico da una condotta scellerata e oppressiva verso le popolazioni (40): vi si potrebbe scorgere un'allusione all'episodio, riferito da Rawenino

(34) *Ibidem*, p. 31.

(35) Cfr. sopra, t. c. nota 221 di cap. II.

(36) Rogger, *Vita, morte* cit., p. 354.

(37) *Ibidem*, p. 353.

(38) Rogger, p. 356; per il conflitto tra conti di Appiano e di Tirolo, cfr. sopra, t. c. nota 72 di cap. I.

(39) Rogger, *Vita, morte* cit., app., p. 375.

(40) Bartolomeo non esita a parlare di 'tirannide': Rogger, *Vita, morte* cit., app., p. 375. Cfr. Cracco, 'Assassinio nella cattedrale' cit., p. 29.

(41), della cattura del vescovo e dei legati papali. Non solo la missione del vescovo non produce i risultati sperati, ma il conte, con animo indurito, giunge a fare prigioniero il vescovo sulla via del ritorno e a chiuderlo in un suo castello, *Sarentino* o Sarntein, presso Bolzano. Colpita tutta la valle di *Sarentino* dall'interdetto, che vietava il rito religioso della sepoltura per i morti, il conte trasferì il vescovo nel castello di Mezzocorona (42). I *cives Tridentini*, volendo liberare il loro vescovo e non essendo in grado di espugnare il castello con la forza, ricorsero ad uno stratagemma, facendo calare di notte un uomo dall'alto della parete che sovrastava la fortificazione, lungo un canale di approvvigionamento dell'acqua: questi, entrato nella rocca, vi appiccò l'incendio, costringendo i difensori a fuggire verso la porta, dalla quale entrarono i cittadini e liberarono il vescovo; poi, nonostante gli inviti del presule a non persistere in atti violenti, assalirono e devastarono molti castelli dei conti.

Intercalata una annotazione sull'assedio del castello di Castelbarco diretto soprattutto a testimoniare la volontà di pace del presule (43), l'autore riprende le vicende dei rapporti tra vescovo e conti, che volgevano a favore del primo: il presule si fece consegnare il castello di Greifenstein con atti successivi (44).

3 Aldrighetto da Castelbarco e l'assassinio del vescovo Adelpreto (1172)

3.1. La congiura e l'assassinio

Dopo essersi soffermato sulle trattative di pace e sugli incontri

(41) Cfr. sopra, t. c. nota 7 di cap. III.

(42) Rogger, *Vita, morte* cit., app., p. 376.

(43) *Ibidem*, app., p. 376; cfr. *ibidem*, p. 360.

(44) Ricostruzione delle vicende *ibidem*, pp. 356-357.

con gli Appiano, l'agiografo torna a trattare dei rapporti con i da Castelbarco, coinvolgendo anche i d'Arco.

Secondo l'autore, che non dà indicazioni di data (45), il vescovo Adelpreto, nel giorno precedente la sua morte, stabilito dal Rogger al 20 settembre 1172 (46), prescrisse ad abitanti, *virii*, di Arco – probabilmente il riferimento è alla famiglia signorile omonima – e ad Aldrighetto da Castelbarco, già *rebelles* all'autorità vescovile, di recarsi in un giorno determinato ad Arco, ove egli stesso sarebbe giunto per ripristinare la concordia e stabilire la pace: doveva essere svolto in pratica un grande placito. I convocati, convenuti ad Arco ed avviata, su iniziativa degli *Arcenses*, la congiura per l'assassinio del vescovo, elessero a loro capo Aldrighetto. Accolsero poi il vescovo mostrando di accettare il suo giudizio: Aldrighetto pretese anche un abbraccio di pace, che il vescovo, rifiutando di compiere di persona, affidò a Garzapano, definito causidico o uomo di legge, ma che era un *miles* veronese, in precedenza ed anche in seguito al servizio di Federico I, come appresso vediamo (47).

Dopo breve tempo, mentre il vescovo si dirigeva verso Riva, venne assalito dai congiurati, preparatisi all'agguato: pur messo in guardia da Garzapano, che, accortosi del sopraggiungere di inseguitori, cercò invano di porre in allarme il vescovo e di spronarlo alla fuga, il presule, attesili, apostrofò Aldrighetto, che lo assalì, trafiggendolo al petto e ferendolo al capo mortalmente.

Come ha sottolineato il Cracco (48), l'assassinio di un vescovo, fatto assai grave, non era un fenomeno sconosciuto per l'epoca: anche senza ricordare la nota vicenda di Thomas Becket, poco

(45) *Ibidem*, app., pp. 377-379.

(46) *Ibidem*, pp. 363-364.

(47) Cfr. sotto, par. 3.2.

(48) Cracco, *'Assassinio nella cattedrale'* cit., p. 17.

dopo la morte di Adelpreto, nel 1184, proprio il vescovo di una diocesi prossima a quella trentina, Cacciafronte, vescovo di Vicenza, venne ucciso per le vie della sua città (49). Poiché Cacciafronte era un vescovo di parte papale, i pontefici intervennero per condannare i presunti colpevoli (50), che avrebbero agito contro il vescovo per avere questi difeso beni e diritti della chiesa: fra loro il responsabile maggiore fu individuato nel conte di Vicenza Ugezzone (51). Possiamo aggiungere che la situazione della chiesa vicentina non migliorò, radicandosi il conflitto fra le *partes* del vescovo e del conte: poco tempo dopo, nel 1200, il successore di Cacciafronte, Pistore, rimase ucciso mentre assediava un castello (52).

Per il vescovo Adelpreto, pur se era o era stato a lungo un 'servitore' fedele dell'Impero e, per di più, era imparentato con Federico, non abbiamo notizia di alcun intervento o reazione da parte del pontefice né da parte dell'imperatore (53). Se la fedeltà all'Impero può spiegare la mancata reazione del pontefice, non spiega quella dell'imperatore, soprattutto se la poniamo a confronto con la reazione che quattordici anni prima aveva avuto Enrico il Leone, duca di Sassonia e di Baviera, che non aveva esitato ad intervenire per punire i conti di Appiano che avevano fatto prigionieri i due cardinali e il vescovo Adelpreto che li scortava (54). Il fatto è che il vescovo, come sappiamo, aveva assunto nel 1168 una posizione politica assunta antimperiale con la concessione in feudo del castello di Garda a un cittadino veronese in cambio della promessa di aiuto militare, schierandosi di fatto con un comune della

(49) *Ibidem*, pp. 20-21.

(50) *Ibidem*, pp. 22-24.

(51) Castagnetti, *I conti* cit., p. 161.

(52) Castagnetti, *Le città* cit., p. 235.

(53) Cracco, 'Assassinio nella cattedrale' cit., p. 22. Ma si veda quanto da noi osservato sopra, t. c. nota 465, su una possibile reazione da parte imperiale.

(54) Cfr. sopra, t. c. nota 7 di cap. III.

Lega Lombarda. Pare opportuno riprendere in considerazione l'episodio. La concessione di Garda e l'alleanza di fatto con i Veronesi potrebbero essere state il frutto non tanto di una scelta volontaria quanto l'esito obbligato di una situazione difficile, sul piano generale e su quello locale.

L'imperatore, nel corso della quarta discesa, iniziata nell'autunno del 1166, dopo il fallimento della sua spedizione nell'Italia centrale per l'epidemia scoppiata presso Roma, era tornato a settentrione nel settembre 1167; nel dicembre si era costituita la Lega Lombarda; nel marzo 1168 l'imperatore si allontanava dall'Italia, attraversando le Alpi occidentali, ove incontrò difficoltà a Susa.

La situazione locale non doveva essere più tranquilla nel Trentino. Verso la fine di aprile 1168, il vescovo Adelpreto compiva l'investitura di Garda al veronese Carlassario dei Crescenzi, con la quale investitura di fatto egli sollecitava o subiva l'alleanza con i Veronesi, assistito, fra altri, dal maggiore rappresentante dei d'Arco, il *dominus* Odolrico. Quattro anni dopo, il vescovo, che aveva ripreso l'azione di controllo dei castelli del territorio (55) – il secondo dei due atti relativi era stato stipulato agli inizi del mese di aprile (56) –, si avviava nuovamente verso Riva, dopo avere sostato in Arco e imposto la pacificazione ad *Arcenses* e *Castrobarcenses*, che l'avevano accettata solo in apparenza. Questa volta i d'Arco erano ribelli al vescovo, anzi, secondo l'aggiografo, erano i primi fautori della congiura, cui aderì Aldrighetto, divenendone il protagonista.

Abbiamo già osservato come la scarsa documentazione a disposizione non permetta di conoscere l'evoluzione dei rapporti tra il vescovo e i d'Arco e da Castelbarco; né di comprendere eventuali collegamenti fra la ribellione locale e i rapporti fra episcopio e Impero. Parimenti ignoti i rapporti tra il vescovo e la cit-

(55) Cfr. sopra, note 74 ss. di cap. III

(56) Doc. dell'anno 1172, citato sopra, nota 76 di cap. III.

tadinanza, che un anno prima, nel 1171, aveva espresso un organismo consolare, certamente embrionale e non autonomo dall'autorità vescovile.

3.2. *Un 'fedele' dell'imperatore al fianco del vescovo: Garzapano di Verona*

Per quanto concerne i rapporti del vescovo con la parte imperiale abbiamo, invero, un indizio, anche se indiretto, fornitoci dalla *Vita* di Bartolomeo: l'autore pone in risalto nell'ultima vicenda del vescovo il ruolo di un Garzapano causidico (57), che, invece, era un *miles* veronese al servizio di Federico I, come abbiamo anticipato. La sua presenza presso il vescovo potrebbe indicare l'intento dell'imperatore di convincere il presule a tornare nell'orbita dell'Impero, dalla quale si era allontanato certamente nel 1168, con l'investitura di Garda a un Veronese o a rafforzarne l'impegno, se la scelta fosse stata già attuata. Ancor più significativo appare il ruolo di Garzapano, se consideriamo che nella *Vita* l'autore non cita, in genere, singoli personaggi per famiglia e tantomeno per nome, se non di alto lignaggio: i conti di Appiano, più volte; una volta il conte di Tirolo; oltre, ovviamente, ad Aldrighetto da Castelbarco (58).

Garzapano è noto per essere stato ricordato da alcuni cronisti tedeschi, quando descrivono, con modalità non sempre coincidenti, un episodio increscioso accaduto a Federico, sulla via del ritor-

(57) Rogger, *Vita, morte* cit., app., pp. 378-379. Si tenga presente che il presente paragrafo, concernente Garzapano, riassume la parte III di Castagnetti, *Comitato di Garda* cit.

(58) Tralasciamo i nomi di coloro che furono 'miracolati', sui quali l'autore si sofferma alla fine della narrazione (*ibidem*, pp. 380-384).

no in Germania, dopo essere stato incoronato a Roma. All'inizio del settembre 1155 l'esercito imperiale fu arrestato per alcuni giorni in un passaggio obbligato lungo l'Adige, presso la Chiusa, da un gruppo di armati, che avevano occupato una rupe che incombeva sul passo. La situazione si sbloccò solo quando due veronesi, Garzapano e Isacco, che si trovavano al seguito dell'imperatore, ebbero indicato una via impervia per cogliere alle spalle i nemici, il che fu fatto da un manipolo di armati guidati da Ottone di Wittelsbach (59).

Garzapano non seguì l'imperatore in Germania, ma un mese dopo i Veronesi, che erano stati ritenuti responsabili dell'accaduto, per ottenere il perdono inviarono alla corte imperiale in Regensburg il vescovo Tebaldo e i due *militēs* Garzapano e Isacco (60).

Attivo in Verona nel periodo intermedio (61), Garzapano tornò al servizio dell'imperatore durante la seconda discesa del Barbarossa: in occasione dell'emanazione di un privilegio a un cittadino bresciano (62), egli è registrato fra i presenti nel castello di Rivoli, subito dopo Federico "conte di Rivoli" (63),

(59) Seguiamo per comodità il racconto di Ottone di Frisinga: *Otonis et Rahewini Gesta Friderici I.* cit., pp. 146-149. Raccolta e discussione delle fonti in Cipolla, *Verona* cit., pp. 321-323, nota 19; aggiornamento in J. F. Böhmer, *Regesta imperii. IV/2. Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich I.*, ed. F. Opll e H. Mayr, Wien - Köln - Graz, 1980, n. 356. Cfr. Opll, *Verona* cit., pp. 37 ss.

(60) *Otonis et Rahewini Gesta Friderici I.* cit., cap. 45, pp. 151-153; Böhmer, *Die Regesten des Kaiserreiches unter Friedrich I.* cit., n. 365. Discussione sui tempi del perdono imperiale in Opll, *Verona* cit., pp. 39-40.

(61) *Veronensis Capitularis Thesaurus*, Verona, 1990, p. 146, doc. 1156 ottobre 21, Verona; Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., app., n. 2, 1157 marzo 30, Verona: tra i *fideles* dell'abate di S. Maria in Organo.

(62) *DD Friderici I*, n. 227, 1158 ottobre 21, nell'*arx* di Rivoli.

(63) Il nome Federico del "conte di Rivoli" ricorda un altro Federico, *incli-*

al quale evidentemente il castello era stato assegnato, dopo che era stato occupato nell'estate all'inizio dell'impresa (64). Due anni dopo, appare in Mobselice al seguito del messo imperiale Pagano (65).

I servizi resi da Garzapano gli valsero, successivamente, l'affidamento del castello di Rivoli, che egli tenne fino a che i Veronesi, nell'intento di bloccare il tratto finale della 'via maestra' del Brennero, nell'autunno del 1164 vi posero l'assedio, ottenendo la resa nel marzo seguente (66).

Durante il conflitto, guerreggiato o latente, con la Lega Veronese e con la Lega Lombarda, Garzapano non appare nella nostra documentazione. Probabilmente entrò stabilmente nel seguito imperiale, soggiornando per lunghi periodi in Germania. Qui nel 1170 lo troviamo assistere in Francoforte all'emanazione di un privilegio (67).

Rivelatore, tuttavia, della sua assiduità presso la corte, è, più che questa presenza occasionale nella documentazione pubblica, il ruolo di intercedente, che egli svolse l'anno seguente in occasione della richiesta e della concessione di un 'feudo di signoria' a una

tus comes Gardensis, che nell'anno 1150 aveva presieduto un *placitum generale* in Torri del Benaco (Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 54; app., n. 1, riedito da E. Barbieri, E. Cau [ed.], *Le carte del monastero di S. Pietro in Monte di Serle [Brescia]*, Brescia, 2000, n. 66, con data 1150 marzo 14), e un terzo, che due decenni dopo è visconte in Garda (H. Kalbfuss, *Urkunden und Regesten zur Reichsgeschichte Oberitaliens*, "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 15 [1912], n. 12, 1186 maggio 18, nel palazzo di Garda).

(64) Ottonis et Rahewini *Gesta Friderici I.* cit., libro III, cap. 20, pp. 189-190. Cfr. Büttner, *Die Alpenpaßpolitik* cit., p. 258.

(65) Gloria, *Codice diplomatico* cit., III, n. 746, 1160 settembre 12, Monselice. Cfr. Castagnetti, *Le città* cit., p. 155.

(66) Cfr. sopra, t. c. nota 26 di cap. III.

(67) *DD Friderici I.*, n. 558, 1170 gennaio 5, Francoforte.

famiglia capitaneale veronese. Ne siamo informati da una precisa e articolata testimonianza resa in Verona un decennio più tardi.

Alla fine del 1180, vertendo una controversia tra la famiglia capitaneale dei da Lendinara (68), che avevano avuto in feudo dall'Impero la signoria sul castello e il territorio di Zevio, sulla destra dell'Adige, una quindicina di chilometri a sud-est di Verona, e la comunità locale per l'esercizio dei diritti signorili (69), ai fini dell'istruttoria del processo furono raccolte in Verona dieci testimonianze (70).

Della signoria su Zevio, inclusa nel distretto gardense, governato da conti nominati direttamente dall'imperatore e poi dal duca di Baviera, era stato investito in feudo nel quarto decennio del secolo XII il veronese Olderico Sacheto (71). Dai suoi eredi essa era passata, con modalità non note, alla famiglia dei da Lendinara, il cui possesso doveva essere legittimato da una investitura diretta da parte dei *seniores*, in questo caso imperatore e duca. I da Lendinara, in buoni rapporti con Federico I, dal quale avevano ricevuto una decina d'anni prima un privilegio (72), rapporti che

(68) Per le vicende della famiglia dei da Lendinara fino alla metà del secolo XII si veda Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 95-102.

(69) Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., pp. 25-33.

(70) P. Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör von 1181. Ein Beitrag zu den Regesten Kaiser Friedrichs I. und zur Geschichte der Reichsburg Garda*, "Neues Archiv", XIX (1893-1894), pp. 577-586, poi in P. Scheffer-Boichorst, *Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen*, Berlino, 1897, pp. 27-36, doc. 12, 13 e 31 dicembre 1180 (la data 1181 proposta dall'editore va corretta in 1180), con omissione di un passo, che non concerneva direttamente le vicende dell'Impero, passo edito da Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., app., n. 11. [Se ne veda ora la nuova edizione in app. a Castagnetti, *Comitato di Garda* cit.]

(71) Su Olderico Sacheto si veda Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 151-155; ed ora Castagnetti, *Comitato di Garda* cit., parte II.

(72) *DD Friderici I.*, n. 316a, anno 1160.

evidentemente non si erano guastati (73) con l'insorgere del conflitto con la Lega Veronese e poi Lombarda, conflitto tuttora latente e di lì a poco rinnovato con la quinta discesa di Federico, nella primavera del 1171 (74) inviarono alla corte imperiale, che sostava a Donauwört (75), un loro *nuntius*, Riccardo di Schlanders in Valle Venosta, per chiedere ed ottenere l'investitura del feudo. Riccardo, nella sua ampia testimonianza, ricorda che, giunto alla corte, si recò presso Garzapano, al quale illustrò lo scopo del suo viaggio e chiese di essere presentato all'imperatore. Non il nunzio, ma Garzapano, svolgendo, dunque, la funzione di intercedente, espone la richiesta e ne perorò l'accoglimento, che dovette essere rinviato per l'assenza del duca Enrico il Leone. All'arrivo di quest'ultimo, il nunzio Riccardo e Garzapano nuovamente si presentarono e il nunzio fu investito del feudo con una *bereta* direttamente dall'imperatore e dal duca; il secondo affidò poi a certo Martino Longo, veronese, il compito di investire quale suo nunzio Adelardino da Lendinara del feudo. Il testimone ricorda infine che all'atto assistevano, fra molti, Albertino, figlio di Garzapano, e un Enrico, che risiedeva in Este al servizio del marchese estense. Notiamo, per inciso, come fossero numerose le persone della Marca Veronese ancora fedeli alla parte imperiale. Albertino stesso, del resto, chiamato a testimoniare, conferma nei punti essenziali il resoconto di Riccardo (76).

Garzapano tornò in Italia solo con la quinta discesa di Federico – anni 1174-1178 –, quella che vede la sua sconfitta e la

(73) Cfr. Castagnetti, *Comitato di Garda* cit., t. c. nota 434.

(74) Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör* cit., pp. 28-30; *MGH, Die Urkunden Heinrichs des Löwen Herzogs von Sachsen und Bayern*, ed. K. Jordan, I, Stuttgart, 1949, n. 86, 1171 maggio 4 o 7; *DD Friderici I*, n. *1157, 1171 maggio 11.

(75) F. Opll, *Das Itinerar Kaiser Friderich Barbarossas (1152-1190)*, Wien - Köln - Graz, 1978, pp. 127 e 126.

(76) Scheffer-Boichorst, *Veroneser Zeugenverhör* cit., pp. 32-33.

'tregua di Venezia'. Nell'aprile 1174 il nostro è registrato fra i testi presenti ad uno degli atti delle trattative di Montebello (77). Ampiamente attestata la sua presenza nel seguito imperiale nell'estate 1177 a Venezia (78) e l'anno seguente in altre città (79).

Garzapano apparteneva ad una famiglia che deteneva diritti signorili su Bussolengo, un villaggio del distretto gardense, diritti che solo fra XII e XIII secolo la comunità di Bussolengo riscattò con un 'contratto' che venne inserito negli statuti cittadini (80), come avvenne in quel periodo per altri 'patti' stipulati fra comunità, già soggette, e signori (81).

Il capostipite presumibile della famiglia da Bussolengo è individuabile in Olderico da Bussolengo, presente ad placito imperiale del 1084 (82). Un altro Olderico da Bussolengo nel 1124, nella sua casa in città, assieme ad altri stipulava un accordo con tre fratelli,

(77) *DD Friderici I*, n. 638, 1175 aprile 16 e 17, p. 137: nell'edizione si legge *Garzapannis Capitislupi de Tervisio*, lettura confermata dall'Indice dei nomi (*ibidem*, p. 406), sub voce, così che Garzapano diventa un cittadino di Treviso, apposizione che, invece, va riferita a Capodilupo, trevigiano, del quale segnaliamo l'assunzione dell'ufficio di podestà del comune cittadino fra 1178 e 1179: cfr. Castagnetti, *Le città* cit., pp. 217 e 219-220.

(78) *DD Friderici I*, n. 685, 1177 luglio 20, per la chiesa di Aquileia; n. 701, 1177 agosto 27, per il monastero di S. Maria delle Carceri; n. 703, 1177 agosto 29, per il monastero di S. Giorgio in Braida di Verona: Garzapano, *fidelis noster Veronensis*, riveste il ruolo di intercedente, ed è presente anche il figlio Alberto.

(79) *DD Friderici I*, n. 715, 1177 ottobre 7, Cesena; n. 727, 1178 gennaio 25, Lucca: Garzapano con il figlio Alberto; n. 735, 1178 giugno 23, Torino: come il precedente.

(80) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 155.

(81) Per la situazione veronese, inserita in un processo generale, si veda Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 42-45. Per una trattazione più ampia su Garzapano e la sua famiglia rinviamo a Castagnetti, *Comitato di Garda* cit., parte III.

(82) Manaresi, *I placiti* cit., III, 1, n. 464, 1084 giugno 18, Verona.

già di Arcé, trasferitisi in Verona, che si impegnavano a pagare ai *domini* la somma di ventuno lire di denari veronesi per riscattare alcuni servizi di natura signorile che essi dovevano nel villaggio di origine (83). Sull'attività del figlio Garzapano in Verona, dalla fine del quarto al sesto decennio, non ci soffermiamo (84).

Ai nostri fini, poniamo in luce l'appartenenza di Garzapano ad una famiglia signorile, presto inurbata, e la sua provenienza dal distretto gardense, la sola famiglia signorile di questo territorio della quale siamo in grado di conoscere le vicende. Facile sottolineare, a questo punto, i nessi tra la condizione signorile e ancor più la provenienza dal distretto gardense con la scelta politica a favore dell'Impero, che aveva mantenuto il controllo diretto o indiretto, attraverso il duca di Baviera, del distretto gardense; ed ancora, il rapporto con il vescovo di Trento, investito del castello di Garda e del suo comitato.

Potremmo, dunque, avanzare l'ipotesi che la presenza di Garzapano, la sola persona menzionata accanto al vescovo e sottolineata con tanto rilievo dal biografo di Adelpreto, fosse politicamente significativa: un fidatissimo 'servitore' dell'imperatore, inviato presso il vescovo, poteva svolgere un ruolo di stimolo o di assistenza ad un nuovo passaggio di schieramento del vescovo nel campo filoimperiale. Se questo cambiamento di campo si fosse già verificato, l'azione del vescovo Adelpreto contro i signori d'Arco e da Castelbarco poteva essere stata sviluppata, oltre che per il ristabilimento dell'autorità vescovile, per la riaffermazione nella regione del controllo imperiale. In questa prospettiva, la ribellione, la congiura e l'assassinio potrebbero essere stati motivati, oltre che dalla difesa di interessi locali e contingenti, da finalità politiche più vaste, per le quali i ribelli potevano avere avuto il sostegno,

(83) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 33, 1124 marzo 3, Verona; cfr. *ibidem*, p. 112.

(84) *Ibidem*, p. 113.

tacito e esplicito, dei comuni 'lombardi', in particolare di quello veronese.

Fosse rimasto il vescovo Adelpreto nell'alleanza con i Veronesi, di fatto stipulata con la cessione di Garda, o fosse tornato nella fedeltà all'Impero, il territorio trentino non tornò aperto per il Barbarossa, che rimase lontano dall'Italia fino al 1174 (85). Quando Federico ridiscese nel Regno Italico, vi entrò da Occidente, dalla valle di Susa (86), da quella via per la quale era partito come fuggiasco sei anni prima (87), poiché la via del Brennero era preclusa per l'ostilità di Verona.

3.3. Dopo l'assassinio: Aldrighetto da Castelbarco durante l'episcopato di Salomone (1172-1183)

Aldrighetto da Castelbarco, dopo l'assassinio del vescovo, secondo l'agiografo Bartolomeo (88), si sarebbe rifugiato nel monastero veronese di S. Giorgio in Braida, ove avrebbe finito i suoi giorni. L'Aldrighetto da Castelbarco, quindi, documentato negli anni seguenti sarebbe stato un suo parente omonimo (89). Ma di recente Gian Maria Varanini (90) ha dimostrato che si tratta della stessa persona, illustrando il suo testamento del 1195 in favore del figlio Briano, redatto nel monastero veronese (91). Il docu-

(85) Lamma, *I comuni italiani* cit., pp. 372-374; Capitani, *Storia* cit., pp. 425-426.

(86) Lamma, *I comuni italiani* cit., p. 375; Capitani, *Storia* cit., p. 426.

(87) Lamma, *I comuni italiani* cit., p. 320.

(88) Rogger, *Vita, morte* cit., app., p. 379.

(89) *Ibidem*, pp. 365-366; Rogger, *Monumenta* cit., p. 68.

(90) G. M. Varanini, *Tra vescovi e masnade. Due nuovi documenti dagli archivi veneti per la storia dei Castelbarco (secoli XII-XIII)*, in 'Miscillo Flamini'. *Studi in onore di C. Rapisarda*, Trento, 1997, pp. 320 ss.

(91) *Ibidem*, app., n. 1, 1195 agosto 2, Verona.

mento, attestando i rapporti stretti con il monastero di S. Giorgio, al quale viene destinato un legato cospicuo di 600 lire di denari veronesi, fornisce un riscontro documentario alla narrazione di Bartolomeo, che dovette elaborare il motivo del pentimento e della monacazione traendo spunto dalla morte di Aldrighetto sopraggiunta effettivamente nel monastero veronese.

Al figlio Briano, erede universale, il testante lasciò il complesso dei suoi beni e dei diritti, dei quali non è specificata l'entità. Indicazioni dettagliate sono fornite solo per i legati alle cinque figlie: vengono donati a ciascuna, oltre a cento lire, cinque *familiares*, fra uomini e donne appartenenti alla *masnata*. Infine, due uomini, certamente di *masnata*, anche se non è detto, sono resi liberi con l'assegnazione in feudo dei beni che avevano a disposizione. Nell'eventualità, poi, che il figlio o, se questi fosse scomparso, le figlie non dessero esecuzione ai legati, tutta la *masnata* viene liberata e dotata in feudo dei beni, già in propria disposizione, da coloro che avrebbero avuto il possesso del castello – “ab illis qui possidebunt” o “qui habuerint Castrum Barcum” –, in altre parole dai successori legittimi del figlio e delle figlie. Va sottolineato, il collegamento stretto della *masnata* con il castello di Castelbarco, la cui manutenzione e difesa dovevano costituire per essa un compito essenziale (92).

Fonte narrativa e atto testamentario, fra loro integrantisi, già delineano una condizione sociale elevata e una posizione di potere, quali derivano con immediatezza dalla disponibilità di un castello, in piena proprietà, a quanto risulta, e di proprie *masnade*; ancora, l'impegno politico, la spregiudicatezza e la violenza dell'azione.

Probabilmente Aldrighetto non abbandonò il territorio trentino dopo l'assassinio del vescovo, divenendo forse uno dei protagonisti della politica antimperiale di parte delle forze signorili e della

(92) *Ibidem*, p. 324.

cittadinanza, la quale aveva tentato poco prima l'esperimento di un reggimento comunale, una politica che era stata accettata o imposta al vescovo Salomone nel primo periodo del suo episcopato e da lui superata solo alla vigilia della tregua di Venezia.

Dobbiamo aspettare l'anno 1181, in un documento che non concerne la chiesa e il suo vescovo, per disporre della prima documentazione diretta di un da Castelbarco, quando Alderico o Aldrighetto presenza in Pergine (93) ad una *donatio propter nuptias* (94), un atto con il quale Odolrico da Pergine assegna un donativo in beni mobili e immobili del valore di mille lire di denari veronesi alla sposa di suo figlio Adelpreto, Maria di Ottone da Pradaglia, castello in Val Lagarina, presso Sacco: agisce per la sposa lo zio Malanotte di Bardolino. Aldrighetto è annoverato fra un gruppo di presenti, costituito da membri di famiglie signorili, vassalli o meno del vescovo, che prendevano nome da castelli della Val Lagarina, non distanti da quello di Pradaglia, residenza della sposa – due da Beseno, un da Castelbarco, un da Mori – e da castelli della Valsugana, vicini alla residenza dello sposo – un da Caldonazzo e un da Pergine –, nonché da Giordano da Vivaro – forse anche da Guido da Vivaro (95) –, una presenza quest'ultima

(93) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 45, 1181 aprile 19, Pergine. Il castello di Pradaglia giungerà poi ai da Castelbarco: Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 132-133.

(94) Sulla *donatio propter nuptias* si veda M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano, 1961, pp. 27 ss.

(95) Nell'elenco dei presenti (doc. dell'anno 1181, citato sopra, nota 93) Guido segue Giordano da Vivaro e precede Tisolino da Mori, per cui egli dovrebbe essere considerato un da Mori; poiché fra i personaggi trentini di rango signorile di quei decenni compare un Tisolino (cfr. sotto, nota 189, in relazione al castello di Castelbarco), mentre non compare un Guido, noi siamo propensi a considerarlo appartenente alla famiglia da Vivaro, nella quale un Guido è attivo nello stesso periodo di Giordano.

che attesta gli intrecci di interessi con il territorio vicentino, poiché i da Vivaro rivestivano l'ufficio di avvocati della chiesa vescovile vicentina e saranno a capo di una delle due *partes* che si contenderanno il predominio nel governo del comune cittadino dall'ultimo decennio del secolo (96).

4. I rapporti di Aldrighetto da Castelbarco con il vescovo Corrado da Beseno e la sua scomparsa (1195)

4.1. I rapporti con il vescovo

Nell'anno 1189 Aldrighetto assiste nel castello di Ultimo od Ulten (97) alla vendita che i conti Arnolfo e il fratello Egenone, canonico, della famiglia comitale di Appiano (98) fanno al vescovo Corrado da Beseno, da poco 'eletto' (99), di beni e diritti in valle di Fiemme e in altre località.

Due anni dopo (100), Aldrighetto, con il nipote Nicolò da Egna (101), ricompare in Egna fra i testi ad un atto concernente una controversia per diritti di decima tra il vescovo e Iacobino e

(96) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 169 ss.

(97) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 56, 1189 aprile 20, castello di Ultimo; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 33; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 449.

(98) La vendita è interpretata come uno dei segni di debolezza politica dei conti di Appiano: Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 152.

(99) Rogger, *Monumenta* cit., p. 70. Il vescovo Corrado aveva dichiarato due giorni prima di avere ricevuto le 'regalie' direttamente dall'imperatore Federico: Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 32, 1189 aprile 18, Bolzano, *in domo episcopi*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 448.

(100) *Ibidem*, I, n. 468, 1191 giugno 24, Egna.

(101) Nicolò da Egna svolge la funzione di fideiussore e di immissione nel possesso per il castello di Castelbarco: doc. dell'anno 1198, citato sotto, nota 186.

Ottolino da Caldaro. Alla fine dello stesso anno 1191 (102) egli assiste in Trento con Gumpone da Madruzzo, sul quale ci siamo già soffermati (103), e Oldorico Lupa (104), all'atto di refutazione di un feudo al vescovo, refutazione imposta per le offese recate dal vassallo, che avevano comportato anche la morte di una persona.

L'ultima notizia del nostro lo vede nel 1192 a Pergine fra i protagonisti di una sentenza arbitrale in merito ad una controversia che opponeva il vescovo e i signori da Caldonazzo per lo sfruttamento di alcuni monti (105). La definizione della controversia viene affidata alla curia dei vassalli della chiesa vescovile trentina; anche se i singoli vassalli non sono elencati, sono presumibilmente da identificare con i testi, di alcuni dei quali è nota la condizione vassallatica: Guglielmo conte di Flavon, Riprandino da Pergine, Nicolò e Enrico da Egna, Odolrico da Castelcorno, Bevolchino e Peramusio da Gardumo, Enrico e Ottone da Beseno, Gumpone da Madruzzo con i figli Oprando e Adelpreto, Olvrandino da Roccabruna, Iacobino da Civezzano, Pietro di Busco, Rodegerio e Arnolfo da Mezzo, Guglielmo ed Ermanno di Bleuso da Livo.

La curia designa per la soluzione della controversia Aldrighetto da Castelbarco, Ottolino da Telvo, Ezzelino da Pergine, Pellegrino da Beseno, Trintinello di Ottone Ricco, Odolrico di Lupa, Baldrico di Tuscolano. Poiché costoro dovevano essere vassalli, come è accertabile per la maggior parte di loro (106), anche Aldrighetto deve essere considerato vassallo vescovi-

(102) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 57, 1191 dicembre 7, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 48.

(103) Cfr. sopra, t. c. note 39 e 91 di cap. II.

(104) Su Oldorico Lupa si veda sopra, nota 392 di cap. III.

(105) Montebello, *Notizie storiche* cit., app. n. 5, 1192 giugno 13, Pergine; sunto in Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 52; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 475.

(106) Per i vassalli designati dalla curia a trattare della controversia, senza entrare nei dettagli – del resto, di alcuni personaggi abbiamo detto o diremo –, è

le, partecipe della curia e in posizione di rilievo, se è il primo nominato fra quelli cui viene affidata la risoluzione della controversia. Si aggiunga una testimonianza, posteriore di due-tre decenni, sull'eventualità di un'investitura feudale effettuata ad Aldrighetto dal vescovo Salomone (107), quindi negli anni 1172-1183 (108).

Il vincolo vassallatico dei da Castelbarco con la chiesa vescovile non sembra, in ogni caso, particolarmente rilevante e stretto. Si consideri che nell'atto del 1190 (109), che reca l'elenco di vassalli singoli e famiglie o *domus* di vassalli (110), i da Castelbarco sono assenti, non comparando nemmeno fra i testi. Ma da questa assenza non possiamo trarre la certezza che essi non avessero rapporti vassallatici con la chiesa vescovile, poiché sono assenti, con la famiglia o *domus* dei nostri, anche quelle, ad esempio, dei conti di Appiano e dei conti di Tirolo – sono inclusi i conti di Flavon –, ed ancora quella dei da Campo.

sufficiente segnalare la presenza di quasi tutti in un gruppo di *nobiles e ministeriales* del vescovo, che assistono alle manifestazioni delle contribuzioni dovute dagli abitanti della Val di Fiemme: Pellegrino di Beseno, Ottolino di Telve, Trintino di Ottono Ricco, Odolrico di Lupa (Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 28, 1188 febbraio 22; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 435). Baldrico di Toscolano, da pochi anni al seguito del vescovo (Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 32, 1189 aprile 18, Bolzano, *in domo episcopi*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 448), è un causidico e giudice, la cui presenza è preziosa per l'eventuale apporto tecnico.

(107) Ghetta, *I signori di Castel Barco* cit., app., doc. 1213 agosto 16, Livo, p. 319: testimonianza di Boderza da Castelnuovo. Ma Varanini, *Tra vescovi* cit., p. 323, nota 22, propone di riferire l'intervento del vescovo Salomone a Gutefredo de Bunisolo, precedente detentore di un feudo che sarebbe pervenuto poi ad Aldrighetto.

(108) Sull'episcopato di Salomone Rogger, *Monumenta* cit., pp. 69-70.

(109) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 40, 1190 luglio 18, Trento.

(110) Cfr. sopra, t. c. note 115-117 di cap. II.

In una considerazione complessiva della documentazione trentina anteriore all'episcopato di Corrado, cioè all'anno 1188 – episcopati di Adelpreto, Salomone e Alberto da Campo (111) –, che, pur scarsa, mostra la presenza di larga parte degli esponenti del ceto signorile o dei *milites* trentini, colpisce l'assenza dei da Castelbarco agli atti vescovili, poiché la sola comparsa di Aldrighetto avviene in occasione di un atto privato, nella *donatio propter nuptias* dell'anno 1181 (112), atto, tuttavia, rilevante, sancendo l'unione di membri di due famiglie signorili da Pergine e da Pradaglia, castelli rispettivamente della Valsugana e della Val Lagarina: dalla seconda valle provengono fra i testimoni, oltre al nostro, due da Beseno, elencati per primi, e un da Mori. L'atto – uno dei pochi a nostra disposizione nel quale non agisce la chiesa vescovile od altre chiese e non sono coinvolti gli interessi di questi enti –, se mostra l'intreccio di interessi tra famiglie signorili della Val Lagarina e della Valsugana, segnala una comunanza di interessi con i da Beseno, che non va, invero, sopravvalutata, poiché potrebbe anche essere limitata all'occasione.

Significativa appare la presenza, pur non assidua, di Aldrighetto presso il vescovo Corrado da Beseno, fin dall'inizio del suo episcopato, anche per la rilevanza degli atti, specialmente di quello dell'anno 1192, quando viene affidata a lui, con altri, la risoluzione di una controversia tra il vescovo e i da Caldonazzo (113).

(111) Tralasciamo per il momento la possibilità che Abriano/Briano della metà del secolo fosse un da Castelbarco: cfr. sopra, t. c. nota 9.

(112) Doc. dell'anno 1181, citato sopra, nota 47 di cap. III.

(113) Doc. dell'anno 1192, citato sopra, nota 105.

4.2. *La scomparsa di Aldrighetto in Verona (1195)*

Rimane da chiarire la presenza di Aldrighetto in Verona, nel monastero di S. Giorgio in Braida, ove redige il suo testamento e ove, secondo l'agiografo, si sarebbe rifugiato da oltre due decenni, dopo l'assassinio del vescovo, finendovi i suoi giorni; ma di lui nella pur ampia documentazione dell'archivio monastico non c'è traccia per i decenni precedenti (114).

La sua presenza nel monastero veronese potrebbe essere spiegata in altro modo, che non quello del ritorno ad un luogo già di rifugio, tanto più che certamente Aldrighetto non indossò la veste monastica, come afferma l'agiografo (115). Anche se i rapporti tra i da Castelbarco e la società veronese erano probabilmente già in atto, altre motivazioni potrebbero avere portato Aldrighetto in Verona, in un monastero situato, si badi, sulla riva sinistra dell'Adige, a monte della città, davanti al quale doveva passare chi proveniva da Trento per via fluviale e o percorrendo la strada lungo la sponda orientale del fiume. Pochi anni prima, tra il giugno 1192, quando è attestata l'ultima presenza di Aldrighetto in territorio trentino (116), e il novembre dell'anno successivo, in cui appare attivo il figlio Briano (117), era avvenuto il passaggio delle consegne tra padre e figlio, divenendo il secondo il rappresentante anche giuridico della *domus*, probabilmente per un atto di emancipazione compiuto dal padre, ancora vivente.

In quel periodo Aldrighetto, ritiratosi dalla vita attiva in favore del figlio, poteva essersi recato a Verona, ove forse già possedeva una abitazione (118), spinto da motivazioni varie: una potrebbe

(114) Varanini, *Tra vescovi* cit., p. 322.

(115) Cfr. sopra, t. c. note 88-91.

(116) Doc. 1192, citato sopra, nota 105.

(117) Doc. 1193, citato sotto, nota 125.

(118) Cfr. sopra, t. c. nota 194 di cap. III, il riferimento ad un'abitazione di Briano in Verona.

essere stata quella di chiudere i suoi giorni nel monastero di S. Giorgio (119), un monastero che in quel periodo godeva del favore dei fedeli veronesi, cittadini e distrettuali, che elargivano donazioni e destinavano lasciti testamentari (120).

Un'altra motivazione potrebbe essere costituita dall'aver egli intrapreso un viaggio che lo portava a passare dalla città sull'Adige e che poteva costituire, verso la fine della vita, come di consueto, un atto riparatore, quale poteva essere un pellegrinaggio, che poteva anche coincidere con la partecipazione ad una crociata in Oriente (121). Dopo l'insuccesso recente della terza crociata, nella primavera dell'anno 1195 l'imperatore Enrico VI si apprestava ad una nuova crociata, impartendo dalla Puglia disposizioni per l'allestimento di un esercito, che doveva essere composto da almeno 1500 *militēs* (122).

(119) Cracco, *'Assassinio nella cattedrale'* cit., p. 20, nota 11, accettando le precisazioni del Varanini, avanza l'ipotesi che Aldrighetto, come altri personaggi potenti e violenti dell'epoca, abbia indossato l'abito, non la vita, monacale prima di morire.

(120) G. Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'Archivio Vaticano*, I, in "Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", XCII/2, a. acc. 1932-1933, pp. 1029 ss.

(121) Proprio in Verona illustri personaggi, come due conti di San Bonifacio, avevano finito la loro vita in procinto di recarsi o di ritorno dall'Oriente, come il conte e marchese Alberto nel 1135 (Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., p. 126) o in Oriente, come il conte Bonifacio (IV) nel 1170, l'anno dopo avere rivestito la magistratura di podestà cittadino (Castagnetti, *Le due famiglie comitali* cit., p. 78).

(122) *Constitutiones* cit., I, n. 365, 1195 aprile 12. Cfr. S. Runciman, *Storia delle crociate*, voll. 2, tr. it., Torino, 1966, II, p. 764, nota 1, sui preparativi per la crociata nella Dieta di Gelnhausen.

5. Briano e la vendita e investitura feudale del castello di Castelbarco (1198)

5.1. Briano da Castelbarco

Di Aldrighetto, come abbiamo accennato, non rimane altra documentazione fino al suo atto testamentario del 1195, redatto nel monastero veronese di S. Giorgio in Braida (123).

Da poco prima, dal 1193, inizia ad apparire nella documentazione il figlio Briano, che assiste ad una refutazione al vescovo da parte dei conti di Flavon per un manso (124) e, l'anno seguente (125), ad un atto di maggiore rilevanza, concernente una rinunzia di Nicolò da Egna, suo cugino, come sappiamo (126), che promette al vescovo e alla comunità di Egna di desistere, egli e i suoi uomini, dal proseguire in un'attività di colonizzazione locale.

Nella primavera del 1197 Briano partecipa, questa volta direttamente coinvolto, ad un atto vescovile concernente la Val Lagarina (127). In quell'occasione Corrado da Beseno, accingendosi a consacrare la chiesa ed ospedale di S. Ilario in Stropperole – ora presso Rovereto, già nella pieve di Lizzana, dalla cui soggezione ecclesiastica venne esentato (128) –, dopo avere proclamato una

tregua di otto giorni, antecedenti e susseguenti alla cerimonia, al fine di rendere sicuri viaggio e soggiorno di coloro che sarebbero intervenuti alla consacrazione, minacciando anche la scomunica per coloro che avessero recato offese, stabilisce che nella ricorrenza annuale della consacrazione si dovesse svolgere un mercato annuale, assicurando a tutti i partecipanti – esclusi banditi, ladri, falsari e altri malfattori – la sua protezione all'interno del territorio soggetto alla propria giurisdizione. Un suo ufficiale, il gastaldo di Pradaglia, avrebbe sorvegliato il mercato e amministrato la giustizia, senza distinzione di condizione giuridica per i richiedenti: liberi, servi o di masnada.

Fin qui il provvedimento, pur in ritardo, si inserisce, da un lato, nell'ambito di iniziative di istituzione di un mercato annuale in connessione con le festività religiose, con obiettivi, oltre che economici e religiosi, anche di pacificazione sociale (129); dall'altro lato, conferma che la capacità di iniziativa in materia è ancora della chiesa vescovile, che esercita prerogative già oggetto nei secoli precedenti dei privilegi imperiali, poi fatte proprie dai comuni cittadini (130).

Per rafforzare la validità della concessione il vescovo chiede il

(123) Doc. dell'anno 1195, citato sopra, nota 91.

(124) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 46, 1193 novembre 7, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 480.

(125) *Ibidem*, I, n. 483 a, 1194 maggio 10, Trento, camera ep.

(126) Cfr. sopra, t. c. nota 101.

(127) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., III/2, p. 40, doc. 1197 maggio 1, Stropperole (località presso Lizzana: Schneller, *Tirolische Namenforschungen* cit., p. 165).

(128) Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 54, 129, 226, 268. L'ospedale di S. Ilario in Stropperole era situato a nord del centro plebano di Lizzana, ai confini con le circoscrizioni plebane di Villa Lagarina e di Volano (*ibidem*, app., tavola 2).

(129) Ricordiamo, ad esempio, che a Milano, all'inizio del secolo XII, tutto il clero e il *populus*, assente l'arcivescovo, istituirono una solenne festività annuale e, per facilitarne la frequentazione, istituirono nella ricorrenza anche un *mercatus* annuale, stabilendo per tutti coloro che sarebbero intervenuti, "causa orationis vel mercadandi", una tregua quindicinale e l'esenzione dal teloneo: Il documento, *testimonium*, è riportato in Landulphi Iunioris (de Sancto Paulo) *Historia Mediolanensis*, in SS, XX, cap. 34, p. 34; cfr. G. Rossetti, *Origine e formazione sociale dei vescovi del 'regnum Italiae' nei secoli XI-XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della 'societas christiana' dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie*, Milano, 1977, pp. 77-78.

(130) F. Bocchi, *Città e mercati nell'Italia padana*, in *Mercati e mercanti nell'alto medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea*, Spoleto, 1993, pp. 170-175.

consenso, e quindi il coinvolgimento nel buon esito dell'iniziativa, dei *militēs* della Val Lagarina, in particolare di Mori e di Beseno – anche questa località si trovava nella pieve di Mori –, e dei *militēs* di Trento al suo seguito. I *militēs*, vassalli della chiesa vescovile o detentori in proprio di diritti signorili in vario grado, come abbiamo notato (131), sono adeguatamente, anche se certo non completamente, rappresentati dai testi laici all'atto: segnaliamo, fra i *militēs* della Val Lagarina, a noi già noti, Pellegrino da Beseno, Briano da Castelbarco, Adelpreto da Mori, tre fratelli da Castelnuovo.

5.2. *La politica territoriale dei vescovi: il controllo dei castelli*

Nella scarsa documentazione trentina spiccano gli atti del vescovo Adelpreto concernenti investiture in 'feudo di custodia' di castelli o dimore fortificate all'interno dei castelli, a partire dall'anno 1160. Più volte abbiamo avuto occasione di descrivere e commentare, in prospettive diverse, le investiture dei castelli di Belvedere (132), Madruzzo (133), Stenico (134). Le investiture riprendono alla fine del suo episcopato (135): ricordiamo i rinnovi dei feudi a Bozone da Stenico (136) e ad Enrico da Egna (137).

(131) Cfr. sopra, par. 2 di cap. II.

(132) Doc. dell'anno 1160, citato sopra, nota 90 di cap. II.

(133) Doc. dell'anno 1161, citato sopra, nota 39 di cap. II.

(134) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 40 di cap. II.

(135) Per la composizione di una lite fra le comunità di Mori e di Nago si veda l'osservazione sopra, nota 74 di cap. III.

(136) Doc. dell'anno 1171, citato sopra, nota 41 di cap. II.

(137) Doc. dell'anno 1172, citato sopra, nota 76 di cap. III.

(138) Castello di Greifenstein: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 46, 1181 maggio 31, *apud flumen Athesis subtus Formicarium*; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 398. Castello di Mezzorona: Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 18, 1183 giugno 22, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 411.

L'azione fu continuata dal successore Salomone (138), del quale sottolineiamo il recupero del castello di Pradaglia, con l'estinzione dei famigli di proprietari (139).

Dalla metà del secolo XII il controllo dei castelli si impose all'attenzione di imperatore e di comuni cittadini, nonché dei giuristi: il diritto di fortificazione, da sempre riservato ai sovrani, era stato di fatto ceduto od usurpato nei secoli X-XI, in modi tanto larghi e diffusi nella consuetudine che, nella elencazione dei diritti regali nella costituzione di Roncaglia, non fu compresa la 'regalia' del castello (140), pur se l'imperatore, come i suoi predecessori (141), avessero ed esprimessero occasionalmente la consapevolezza che il diritto di fortificazione spettava al sovrano e che sua era la facoltà della concessione.

Anche i comuni cittadini si posero presto l'obiettivo di controllare i castelli del territorio, non tanto, inizialmente, per assoggettare i signori rurali – anzi, intervennero, a volte, a loro difesa –, quanto per impedire l'espansione militare e politica, nonché economica, dei comuni vicini nell'ambito dei propri territori o contadi tradizionalmente afferenti alla città (142). In assenza di norme legislative o *constitutiones* emanate dai sovrani medievali, i giuristi ricorsero, per definire l'eventuale illegittimità delle opere fortificate nelle controversie fra comuni, ad alcune norme presenti nel Digesto, che vietavano la costruzione di edifici e di fortificazioni solo se essa era avvenuta per *aemulatio civitatis* e *causa seditionis*

(139) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 214-215, doc. 1183 giugno 29, Trento.

(140) G. Vismara, *La disciplina giuridica del castello medievale (sec. VI-XIII)*, in "Studia et documenta historiae et iuris", XXXVIII (1972), pp. 46-47.

(141) *Ibidem*, pp. 42-46.

(142) G. De Vergottini, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, "Studi senesi", XLIII (1929), pp. 407 ss.

(143), come si espresse il noto giurista milanese Oberto dell'Orto in una sua sentenza (144), quando fu chiamato a risolvere una lunga e grave controversia per la giurisdizione sul castello di Ostiglia, sorta da tempo fra il comune cittadino di Verona, che difendeva le ragioni del monastero di S. Zeno, e quello di Ferrara, che difendeva quelle della sua chiesa vescovile (145)

L'obiettivo dei comuni cittadini di conseguire il pieno controllo del proprio distretto li indusse, nel corso delle trattative di Montebello, che si svolsero nell'anno 1175 fra i rappresentanti della Lega Lombarda e l'imperatore, ad inserire nel testo dei preliminari detti appunto di Montebello, una norma, secondo la quale le *civitates*, i *loci*, ovvero alle comunità non cittadine, e le *personae* potessero mantenere le fortificazioni, riporle in efficienza e costruirne di nuove (146). Nel testo del privilegio di Costanza la disposizione si presenta più restrittiva, forse per intento di parte imperiale; in ogni caso, diviene più oscura: viene concesso di *munire* le città e di costruire fortificazioni *extra* (147). L'*extra* potrebbe essere riferito principalmente ai sobborghi delle città; nella pratica fu inteso come riferito a tutto il territorio dell'antico comitato (148).

Nel frattempo si diffuse presso gli enti ecclesiastici la pratica di ricorrere all'imperatore per ottenere la sanzione del divieto di costruire fortificazioni nell'ambito dei distretti signorili soggetti: per gli enti veronesi, ad esempio, il divieto è sancito in privilegi

(143) Vismara, *La disciplina giuridica* cit., pp. 70-71, con riferimento al testo del Digesto e alle glosse ove appaiono le espressioni presenti nella sentenza.

(144) Doc. dell'anno 1151, citato sopra, nota 58 di cap. III.

(145) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 66-74.

(146) *Constitutiones* cit., I, n. 244, cap. 6; C. Manaresi, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, Milano, 1919, n. 96.

(147) *Constitutiones* cit., I, n. 293, par. 10; Manaresi, *Gli atti* cit., n. 139.

(148) C. G. Mor, *Il trattato di Costanza e la vita comunale italiana*, in *Popolo e stato* cit., pp. 371 ss.; Vismara, *La disciplina giuridica* cit., pp. 48 ss.

degli anni 1182 (149) e 1184 (150) a favore del capitolo dei canonici veronesi; nello stesso anno per il monastero di S. Zeno (151) e per la chiesa vescovile (152).

Un riferimento alle fortificazioni, limitato però al territorio urbano e ai sobborghi, è presente nel privilegio del 1182 che, sancendo la soggezione della città di Trento alla chiesa vescovile, impone il divieto di erigere edifici fortificati – *turres, munitiones seu propugnaculorum structurae* – senza l'autorizzazione vescovile, un divieto che è rivolto principalmente ai non liberi e ai *cives* di modesta condizione, *populares*, non inseriti nei rapporti vassallatici, nemmeno in quelli meno onorevoli dei propri dei ministeriali vescovili, poiché la facoltà sembra essere concessa senza difficoltà ai “nobili” e ai “ministeriali” della chiesa (153). Il lungo passo dedicato all'argomento attesta che era in atto un processo di proliferazione delle dimore fortificate, nella città e presumibilmente anche nel comitato, come si deduce dal successivo privilegio emanato nel 1191 da Enrico VI (154), con il quale il divieto viene generalizzato a tutte le persone ed esteso a tutto il territorio trentino.

I tempi erano maturi per una chiarificazione giuridica circa il diritto di fortificazione (155), almeno per gli ufficiali regi ovvero i feudatari maggiori. L'occasione fu fornita proprio da una controversia trentina. Avendo Alberto, vescovo eletto di Trento, negato ad Enrico, conte di Tirolo, il permesso di edificare un castello sopra un colle, in un monte *supra villam Selsi*, località non identi-

(149) *DD Friderici I*, n. 823, 1182 marzo 3.

(150) *DD Friderici I*, n. 888, 1184 dicembre 3.

(151) *DD Friderici I*, n. 875, 1184 ottobre 27.

(152) *DD Friderici I*, n. 881, 1184 novembre 3.

(153) Doc. dell'anno 1182, citato sopra, nota 108 di cap. III.

(154) Doc. dell'anno 1191, citato sopra, nota 125 di cap. II.

(155) Vismara, *La disciplina giuridica* cit., pp. 52-53.

ficata, il conte ricorse al tribunale imperiale, riunito in Hagenau nel marzo 1184 (156), chiedendo che fosse pronunciato un *laudum* circa la questione se fosse o non fosse possibile edificare un castello nell'ambito del proprio *comitatus* senza contraddizione di alcuno, quindi vescovo compreso. Questi oppone l'argomento che il *comitatus*, nel quale è situato il "colle", su cui il *castrum* dovrebbe essere edificato, è "comune" fra se stesso e il conte, onde non è possibile l'edificazione se non con il proprio consenso. L'imperatore affida l'elaborazione del *laudum* ad una persona del suo seguito, Ottone Falsegravo, il quale sentenza che, quando due conti hanno in comune il comitato, l'uno non può costruire un castello senza il consenso dell'altro.

Erano presenti al *laudum* due conti di Appiano, due d'Arco, un da Cagnò, un da Civezzano e cittadini, come Trentinello – probabilmente il figlio di Ottone Ricco (157) –, e il veronese Gerardo da Pesina (158).

L'anno seguente il *laudum* trova una applicazione concreta, che ne estende la portata. Il vescovo Alberto, stando su un guado dell'Adige verso Metz, al cospetto della sua curia (159), sollecita la definizione di un *laudum*, chiedendo a Enrico conte di Tirolo e a Riprandino da Pergine di pronunciarsi sulla *questio* concernente la possibilità che un castello sia costruito in un *comitatus* senza che da parte sua ne sia stata concessa la facoltà. Il conte, acquisito il consenso di Riprandino e il *consilium* dei presenti nella curia dei vassalli, sentenza che non è permesso ad alcuno costruire senza concessione del vescovo all'interno del comitato che questi trattiene *in totum* per sé o di un comitato tenuto "in società e in comu-

(156) *DD Friderici I*, n. 854, 1184 marzo 15, Hagenau im Elsaß.

(157) Su Trentinello cfr. sopra, par. 4 di cap. III.

(158) Cfr. sopra, t. c. note 188-190 di cap. III.

(159) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 21, 1185 maggio 5; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 423.

nità" con altri; aggiunge, però, che qualora il comitato sia detenuto totalmente da una persona per concessione del vescovo – il che è il caso specifico concernente lo stesso conte Enrico –, sia consentito al detentore costruire senza licenza del vescovo. A tale *laudamentum* tutti i componenti della curia, richiesti individualmente dal presule, diedero il loro assenso (160).

Mentre il placito imperiale, dunque, prevedeva per l'edificazione di un castello l'autorizzazione dei due eventuali detentori dei diritti di *comitatus*, senza ulteriori specificazioni, per cui si poteva intendere che i due detentori potevano essere costituiti da colui che investe e da colui che riceve in feudo l'investitura del *comitatus*, con il secondo *laudum* viene escluso che il primo rimanga detentore effettivo dei diritti di *comitatus*, se questi erano stati concessi integralmente nell'investitura feudale. Da parte sua, anche la chiesa vescovile di Trento, che il *comitatus* concedeva in feudo, lo deteneva a sua volta in feudo dall'Impero, poiché, anche se inizialmente essa l'aveva ricevuto in proprietà (161), in età sveva tale detenzione era percepita come una investitura feudale (162). I diritti comitali, di conseguenza, ricevuti in feudo dalla chiesa vescovile potevano e dovevano essere esercitati senza limitazioni come li esercitava la stessa chiesa, che li deteneva in feudo dall'Impero: in altre parole, come i vescovi trentini non avevano necessità del consenso imperiale per edificare o concedere di edificare castelli, parimenti gli investiti in feudo dalla chiesa dei diritti di *comitatus* non necessitavano del consenso del vescovo.

(160) Sulla vicenda si è soffermato anche Vismara, *La disciplina giuridica* cit., pp. 52-53, che ha sottolineato come la sentenza del 1184 riconosca i diritti di fortificazione ai "grandi feudatari", invero ai detentori dei diritti comitali, concepiti ormai anch'essi quali diritti feudali.

(161) Cfr. sopra, t. c. nota 13 di cap. I.

(162) Cfr. sopra, t. c. note 101 ss. di cap. II

Se i vescovi non erano stati in grado di opporsi, sul piano politico, prima ancora che giuridico, ai diritti pretesi dal conte di Tirolo, essi continuarono a rivendicare il controllo dei castelli nei confronti dei conti di Appiano e di *milites* del territorio, nonché a concedere nuove investiture.

Lo stesso vescovo Alberto, soccombente nei due *lauda* ora esaminati, riuscì ad imporre nel 1184 la refutazione, nella sostanza una vendita per 40 marche del castello di Gardolo (163), che, non lungi da Trento, controllava la strada a nord (164). L'anno seguente (165) egli investì in feudo, con le clausole solite di "apertura", i fratelli Odolrico e Arnolfo conti di Appiano del castello di Walbenstein e il solo Oldorico del castello d'Arsio, nella Val di Non; concesse in feudo anche metà del *comitatus* di Appiano, ai fini di fare cessare ogni motivo di controversia, poiché, a suo giudizio, essi fino ad allora ne avevano detenuto solo un terzo.

Nel 1187 il vescovo ricevette da Pietro da Civezzano la refutazione di una *domus*, a quanto sembra di proprietà della famiglia e quindi in allodio, e altri beni nel castello di Bosco, situato all'inizio della Valsugana (166), e ne reinvestì in feudo lo stesso Pietro, con la *platea*, tenuta in comune da lui e dai *consortes*; con un *casale*, ancora, nel quale stava per essere edificata una *turris*; sui diritti maggiori, *maiora*, e sui rapporti con i *consortes* o vicini ci siamo soffermati (167).

(163) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 20, 1184 giugno 28, Bolzano; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 417.

(164) Per questa e successive investiture del vescovo Alberto si veda Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 152.

(165) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., III/2, p. 35, doc. 1185 Luglio 23, sul guado dell'Adige presso Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 23; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 426.

(166) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 26, 1187 giugno 18, Trento, *in camera episcopi*.

(167) Cfr. sopra, t. c. nota 92 di cap. II.

Del vescovo Alberto rimane una sola concessione nuova (168), quella di costruire un castello in un qualsiasi luogo della pieve di Fondo, per il notaio Alberto, rogatario di numerosi documenti per la chiesa trentina (169).

Lo vescovo Corrado continuò l'azione nei confronti dei detentori di castelli, a lui facilitata, come sottolinea il Cusin, almeno nel primo periodo, da una consistente disponibilità di mezzi finanziari, provenienti dai metalli preziosi estratti dalle miniere (170) e dallo sviluppo dei commerci (171).

Il vescovo, appena ricevute le regalie dall'imperatore, concesse in feudo di custodia il castello di Lichtenstein (172); pochi mesi dopo (173), investì il gruppo familiare, *domus* (174), dei da Storo del castello di Lodrone, castello che essi già avevano in feudo con la *domus* dei da Lodrone, vietando una cessione eventuale a Bresciani; acquisì dal conte Enrico di Appiano e dai figli Odolrico

(168) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 27, 1188 gennaio 28, regesto. Si vedano indicazioni ulteriori sul contenuto del documento, tratte dalla pergamena inedita, in Curzel, *Le pievi* cit., p. 208, nota 303.

(169) Cfr. Kink, *Codex Wangianus* cit., p. 521, sub indice; va corretto il giudizio di Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 152, che definisce l'investito "un oscuro personaggio".

(170) *Ibidem*, pp. 159-160.

(171) Nell'anno 1195 il vescovo aveva concesso in feudo ai canonici la *muta* ovvero dei dazi che si pagavano sulle merci condotte a Trento, ricevendo tremila lire di denari veronesi, da impiegare per estinguere i debiti dell'episcopio: doc. dell'anno 1195, citato sopra, nota 324 di cap. III. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 168-169.

(172) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 32, 1189 aprile 1, Bolzano; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 448.

(173) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 34, 1189 agosto 24, Riva.

(174) Abbiamo in questo documento la prima testimonianza dell'utilizzazione del termine *domus* per indicare un gruppo familiare: cfr. sopra, nota 114 di cap. II.

ed Enrico il castello di Greifenstein, dando a loro beni presso il castello *vetus* di Appiano (175).

Nel 1194 (176) investì due persone, appartenenti alla masnada dei conti – di Appiano – della facoltà di costruire un castello sopra un dosso nella pieve di Teseno, cioè Tisens, situata fra Appiano e Ultimo (177): nell'ambito delle clausole solite, intese ad assicurare la disponibilità del castello al vescovo, gli investiti sono esentati dal compiere eventuali ostilità, *habere werram*, contro i propri conti (178).

Da un altro conte di Appiano, Egenone, canonico del capitolo della cattedrale (179), nipote del conte Enrico, sopra menzionato, il vescovo ricevette e reinvestì in feudo un dosso detto *Castellum Vetus* in territorio di Appiano, ricevendo la promessa che Egenone non avrebbe stretto patti segreti, “facere aliquam rassam”, con lo zio Enrico e i cugini contro la chiesa vescovile (180). Segue, dopo alcuni anni, l'investitura a Briano da Castelbarco, della quale trattiamo nel paragrafo seguente. Tralasciamo di trattare delle investi-

(175) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 452, 1189 settembre 16, Bolzano.

(176) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 56, anno 1194, Trento; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 482.

(177) Curzel, *Le pievi* cit., p. 218.

(178) In Kink, *Codex Wangianus* cit., p. 125, e in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, p. 270, la punteggiatura del passo “... contra omnes homines, excepto contra comites de masnata, quorum tunc ipsi erant”, va corretta in “... contra omnes homines, excepto contra comites, de masnata quorum tunc ipsi erant”.

(179) Si vedano i rinvii alla documentazione in Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, ‘Namenweiser’, p. 326.

(180) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 55, 1194 luglio 9, Bolzano; Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 484. Il conte Egenone riceve in feudo, dopo averle consegnate, due *curtes* presso il castello di Altenburg : Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., I, n. 492, 1195 giugno 13, (Trento). Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 158.

ture successive (181), poiché con queste giungiamo al periodo di crisi dell'episcopato di Corrado (182).

5.3. *Cessione ed investitura vescovile del castello di Castelbarco (1198)*

Abbiamo lasciato Briano da Castelbarco presente nel 1197 fra i *milites* della Val Lagarina alla consacrazione della chiesa di S. Ilario (183). Nel luglio dell'anno seguente (184) lo troviamo agire in Arco assieme a Odolrico d'Arco. Entrambi incaricano certo Giacomino *de Ragagolo* di promettere con giuramento a nome loro che avrebbero risarcito tutti coloro, *milites* o *pedones*, delle perdite subite e delle spese sostenute al loro ‘servizio’. L'atto presuppone che i due avessero intrapreso in precedenza azioni di guerra condotte contro un nemico comune. Se consideriamo la situazione confusa di quegli anni, le difficoltà del vescovo Corrado, l'azione comune di due *domini*, le cui famiglie erano già state protagoniste dell'assassinio del vescovo Adelpreto, il giuramento di fedeltà di Odolrico (185) e quello di Briano – ne trattiamo ora – con la cessione del castello, riottenuto subito in feudo, possiamo supporre che le azioni belliche fossero state condotte per

(181) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 64, 1199 luglio 17, Metz; Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 40, 1200 febbraio 28, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 66, 1201 gennaio 25, Castel Firmiano; n. 67, 1201 maggio 16, Trento; Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 46, 1202 luglio 3, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 69, 1203 luglio 14, Egna, e Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 549; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 71, 1204 settembre 2, Trento.

(182) Cfr. sopra, parr. 7-8. di cap. III.

(183) Cfr. sopra, t. c. note 127-131.

(184) Fondazione d'Arco, *Archivio*, busta 9, perg. 58, 1198 luglio 11, Arco.

(185) Doc. del novembre 1198, citato sopra, nota 122 di cap. II.

fini non ristretti agli interessi locali, per finalità, cioè, che investissero il governo del territorio, quindi in opposizione o a favore del vescovo Corrado.

Un mese dopo, nell'agosto 1198, avviene la refutazione e investitura del castello di Castelbarco. Briano, figlio del defunto Aldrighetto da Castelbarco, stando in Chiusole (186), alla presenza del giudice Pietro da Malosco, che avrà l'incarico con Nicolò da Egna di immettere l'investito nel possesso – il secondo poi assume anche il ruolo di fideiussore –, di Pellegrino da Beseno e di alcuni cittadini trentini, vende per la somma di 2200 lire di denari veronesi (187) il castello di Castelbarco (188) con i diritti pertinenti – *honor, districtus, regulae e waitae* – e una *domus*, diruta, nel castello di Pradaglia. Subito dopo, il vescovo concede castello e la casa in feudo a Briano, con le clausole solite che il castello rimanga “aperto” per i *negocia* e per azioni militari, *werrae*, conseguenti a *discordia*, con l'inserimento, però, di un riferimento specifico ad ostilità contro tutti i *Veronenses* e i *Lombardi*. L'intento di impedire le relazioni con le società delle città padane è ribadito dalla clausola, secondo la quale, nell'eventualità di assenza di eredi maschi, il feudo potrà essere trasmesso alle figlie, purché queste non contraggano matrimonio con uomini della *Lombardia* e della *Marchia*, da intendersi come Marca Veronese (189). Con una distinzione ulteriore: in assenza di eredi maschili e femminili, la casa di Pradaglia tornerà all'episcopio, mentre il castello di

(186) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 60, 1198 agosto 16, Chiusole; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 62; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 507.

(187) Per cogliere il valore della somma, la si rapporti a quella di 3000 lire percepita dal vescovo per la concessione della *muta* ai canonici: cfr. sopra, t. c. nota 324 di cap. III.

(188) Nella cessione viene eccettuata la ‘parte’ di un *dominus* Tisolino, non altrimenti qualificato.

(189) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 25 ss.

Castelbarco potrà passare alle sorelle di Briano e ai loro eredi, sempre che non si siano sposate in Lombardia o nella Marca (190).

La clausola che richiede l'aiuto militare per ostilità eventuali contro le città padane e, in particolare, contro *Veronenses* e *Lombardi*, e quella che vieta, pena l'esclusione dal diritto di successione nel feudo, il matrimonio delle figlie e anche delle sorelle con uomini di Lombardia e Marca Veronese, non denotano uno stato di ostilità fra chiesa vescovile e le città lombarde e venete, ma si propongono il fine di impedire alleanze dirette (191), probabilmente già verificatesi, tra i da Castelbarco e famiglie di queste città. Clausole poco efficaci, stante la dinamica imminente dei rapporti politici, interni ed esterni, che porterà alla ricerca di aiuti militari proprio nella città e nel territorio veronesi (192). Divieti siffatti non si presentavano efficaci, come non era stato efficace tre decenni prima il divieto, forte e ripetuto, di Federico I, nell'atto di concedere in feudo il castello di Garda al vescovo Adelpreto, di non cederlo ad altri, in particolare ai *Lombardi* di Verona e di altre città della Marca Veronese, il che quasi subito avvenne; ed anche nell'investitura in feudo al veronese Carlassario era richiesto l'aiuto militare contro quei Trentini che avessero stretto alleanze con abitanti della Marca Veronese, attuando, dunque, una politica propria, indipendente od ostile a quella del vescovo (193). Parimenti una politica propria avrebbe potuto svolgere Briano da Castelbarco, che poteva essere favorita o rafforzata da rapporti matrimoniali.

Con tale atto venne sancito non l'ingresso di Briano fra la vas-

(190) La differenza di modalità fra la successione del *castrum* di Castelbarco e quella della *domus* in Pradaglia è dovuta probabilmente alla diversa condizione dei due possessi, allodiale certamente il primo, forse già in feudo e acquisita successivamente la seconda.

(191) Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 132 e 162.

(192) Cfr. sotto, par. 7 di cap. III.

(193) Cfr. sopra, t. c. nota 31 di cap. III.

sallità vescovile, alla quale il padre suo già partecipava attivamente (194), ma l'accettazione dell'inserimento in un sistema di relazioni vassallatiche basate sul controllo superiore da parte del vescovo della base materiale stessa del potere signorile della famiglia ovvero del castello eponimo e di altre fortificazioni. Difficile, nella pochezza della nostre conoscenze sulle vicende politiche di quel momento, ravvisare le motivazioni dell'atto: costrizione, adesione volontaria, prezzo elevato remunerativo, prospettiva di svolgere un ruolo politico più incisivo presso l'episcopio in un rapporto vassallatico più stretto; o tutto questo insieme ed altro ancora. Ferme rimanendo tutte le ipotesi, certo è che l'infeudazione del castello comportava una limitazione della 'libertà' di Briano, se pochi anni più tardi, nei primi giorni del 1202, all'indomani della tormentata vicenda del conflitto tra vescovo e cittadinanza trentina e del fallito assedio alla città da parte del vescovo e di Briano (195), il vescovo, ospite in Castelbarco, fu sollecitato da Flordiana, la madre intraprendente di Briano, a confermare pubblicamente al figlio, necessitato, secondo lei, a fare pace con i Trentini, perché minacciato dalla loro rappresaglie, l'investitura feudale di diritti e beni in Ala, sciogliendolo nel contempo dagli obblighi derivanti dall'investitura feudale del castello e restituendolo a lui affinché lo potesse mantenere liberamente – "... habeat et teneat dictum castrum libere" –, quindi in piena proprietà, come lo avevano tenuto i suoi antenati (196).

Le refutazioni ed investiture dei castelli di Castelbarco e di Arco avvennero alla vigilia di vicende politiche tumultuose, interne ed esterne, vicende nelle quali Odolrico e Briano si schierarono, non senza ambiguità e compensi, con il vescovo Corrado.

(194) Cfr. sopra, t. c. nota 105.

(195) Per le vicende cfr. sopra, par. 7 di cap. III.

(196) L'imposizione di una *bereta* sul capo quale gesto materiale simbolico dell'investitura del feudo è impiegata anche da Federico I per l'investitura del feudo di Zevio: sopra, t. c. nota 76.

6. La partecipazione di Briano da Castelbarco alle curie vescovili e alle vicende politiche (1201-1227)

I vincoli più stretti rispetto a quelli consueti di vassallaggio, stretti da Briano con il vescovo Corrado mediante la vendita e reinvestitura del castello di Castelbarco, furono rafforzati, come abbiamo notato più volte, dall'investitura in feudo, avvenuta già nel 1201, di beni e diritti in Ala, come molti testimoni affermano (197). Questo invero era l'oggetto specifico della controversia tra vescovo e Briano, sul quale erano invitati a pronunciarsi i testimoni escussi.

Alcuni dubbi erano forse sorti sull'atto e sulla natura dell'investitura, poiché, quando il vescovo, tolto l'assedio alla città e rinunciato al progetto di porlo di nuovo, si diresse nel castello di Castelbarco, ove trascorse i primi giorni del gennaio 1202, la madre di Briano, *domina* Flordiana, non contenta del documento che il figlio le fece mostrare e leggere, pur ringraziando il presule, gli chiese di rinnovare l'investitura, il che fece il due gennaio, mediante alcuni gesti tradizionali, come l'imposizione di una *bereta* sul capo di Briano, come riferisce Ottone Perdice [I], ed autorizzandolo a prenderne possesso, *intrare in tenutam* (198). Con l'oc-

(197) Cfr. sotto, par. 7.

(198) Il notaio inquirente per Tebaldo dei Turriseudi si propone di verificare l'avvenuta investitura del feudo, sollecitando i testimoni a ricordare le modalità dell'investitura stessa, chiedendo di riferire anche su particolari minuti: ad esempio, se il presule era seduto e i presenti in piedi, come era vestito – se, ad esempio, indossava una pelle volpina [IV] –, l'ora, il luogo, perfino le condizioni del tempo, se bello o brutto [II]. La solennità degli atti di investitura richiedeva che il *senior* stesse seduto e gli altri in piedi; ma questo doveva avvenire anche in altre circostanze nelle quali fossero presenti un senior e un suo vassallo. Ricordiamo due episodi, uno padovano e uno veronese, rievocati in testimonianze posteriori di alcuni decenni. Nell'anno 1186, al momento dell'investitura di un feudo a due membri del gruppo parentale dei Farisei, vassalli in Piove di Sacco, il vescovo

casione – e forse questo era il vero scopo della richiesta –, lamentando e paventando le minacce e le ritorsioni eventuali dei Trentini, Flordiana ottenne che il vescovo sciogliesse il figlio dal giuramento di *fidelitas* e dagli obblighi relativi, giungendo nel contempo a restituirgli i pieni diritti, già degli avi, sul castello di Castelbarco, che nell'anno 1198 Briano gli aveva venduto al presule e riottenuto in feudo (199).

Poche notizie dirette rimangono di Briano da Castelbarco per l'ultimo periodo di episcopato del vescovo Corrado, periodo, del resto, scarso di documentazione: non particolarmente rilevante la sua presenza fra numerosi signori al trattato di pace dell'anno 1204 con i Veronesi e Odolrico d'Arco (200). Significativa, invece, la sua mancata partecipazione o solo menzione – con i da Beseno, da Campo, da Lizzana e d'Arco – al *pactum* dell'anno seguente, stipulato su iniziativa dei canonici e del conte di Tirolo, per contrastare il ritorno in sede del vescovo (201). Non dovette per questo opporsi concretamente all'insediamento e all'azione del vescovo Federico da Wanga: nel 1208 fu presente ad un atto

padovano era il solo a sedere, mentre tutti gli astanti, anche vassalli importanti, stavano in piedi (Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 306-307). Un teste veronese ad un processo svoltosi nel 1183 descrive con tratti vivaci una scena feudale, svoltasi alcuni decenni prima: nel palazzo vescovile sedevano il patriarca di Aquileia, il vescovo di Verona e, accanto a loro, Alberto Tenca, un *capitaneus* potente della famiglia degli Erzoni e rettore del comune (su di lui, Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 83-87), il quale, vedendo entrare l'arciprete del capitolo, si alzò in piedi di scatto, lasciando il posto a sedere presso il vescovo all'arciprete, dichiarando che lo doveva *honorare*, poiché era suo *dominus*, detenendo da lui un feudo (il documento è edito in L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1913, poi in "Studi storici veronesi", VIII-IX [1957-1958], pp. 175-176, app., n. 3).

(199) Cfr. sopra, par. 5.3.

(200) Doc. dell'anno 1204, citato sopra, nota 254 di cap. III.

(201) Cfr. sopra, par. 10 di cap. III.

vescovile (202) e con lui trattò anche un negozio (203). L'anno seguente pronunciò un *laudamentum* nella curia dei vassalli vescovili (204) e un secondo pronunciò nel 1213 (205). Nel maggio 1210 assistette all'atto di condanna e di pacificazione insieme del vescovo verso Odolrico da Beseno (206) e nel settembre all'atto di soggezione di Odolrico d'Arco (207).

Nell'aprile 1211 rafforzò i suoi rapporti con il vescovo, ricevendo da lui la facoltà di costruire una fortificazione presso la chiesa in Brentonico, in un luogo già detenuto in feudo, con il patto di distruggere una casa murata detta *Castro Leone*, probabilmente Castellione fra Mori e Brentonico, e di tenere aperta la fortificazione per le necessità dell'episcopio (208). Se si eccettuano le partecipazioni alle curie vescovili e l'atto di emancipazione dei figli, di cui appresso trattiamo, mancano quasi notizie sulle attività di Briano (209) fino all'anno 1220, quando fu presente all'emanazione

(202) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 579, 1208 aprile 30, Trento.

(203) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 69, 1208 ottobre 20, Trento.

(204) Cfr. sopra, t. c. nota 377 di cap. III. Nel 1210 Briano assiste ad un'investitura del vescovo Federico, che concede ad una *societas* di barcaiuoli il diritto di navigazione sull'Adige, ricevendo la somma di 500 lire, da impiegare "pro facto hosteçarie exercitus Rome": Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 596, 1210 febbraio 2, Trento.

(205) Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 4, 1213 agosto 15, Livo; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 640. Un terzo *laudamentum* Briano pronunciò nel 1223: Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 15, 1223 marzo 27, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 816. Due anni prima (doc. dell'anno 1221, citato sopra, nota 407 di cap. III) Briano viene annoverato fra i vassalli in occasione di un *laudamentum* pronunciato dal giudice Pietro da Malosco.

(206) Doc. del 1210 maggio 28, citato sopra, nota 349 di cap. III.

(207) Doc. del settembre 1210, citato sopra, nota 152 di cap. II.

(208) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 68, 1211 aprile 24, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 97; reg. Huter, II, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 617. Cfr. Varanini, *I Castelbarco* cit., p. 21.

(209) Nel 1212 Briano assiste al patto tra il vescovo e gli uomini di

zione delle disposizioni del vescovo Alberto circa l'*hostaticum* (210) e fu coinvolto in un atto delittuoso compiuto da alcuni suoi *homines* (211). Briano aveva concesso beni in feudo al giudice Pietro da Malosco (212) e, da parte sua, ne deteneva dal conte Enrico di Ultimo (213).

Briano da Castelbarco, pur adeguatosi alla politica vescovile, non rinunciò ad estendere la propria influenza tentando di fare valere diritti più ampi di quelli posseduti. Nel 1213, ad esempio, in Livo, al cospetto del vescovo Federico, cinque testimoni furono chiamati a deporre dai procuratori della comunità della pieve di Lagaro contro Briano e altri *militēs*: il primo, come già il padre suo Aldrighetto, aveva occupato illegalmente superfici boschive del monte Cimone, sulle quali i da Castelbarco vantavano sì diritti, ma uguali a quelli di tutti i *vicini* della comunità lagarina (214).

Ben maggiore rilevanza presenta la controversia che si svolse nell'anno 1222 tra la *communitas* ed *univesrsitas* di Trento, rappresentata da tre *sindici* e *procuratores*, e Briano, concernente il dazio riscosso da questo a Ravazzone sulle merci trasportate lungo l'Adige: a Briano venne vietata la riscossione del dazio, accusato

Rendena: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 69, 1212 giugno 8, Trento; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 111; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 633. L'anno seguente si svolsero gli atti di una controversia tra Briano e la comunità di Lagaro, di cui appresso diciamo.

(210) Doc. del maggio 1220, citato sopra, nota 399 di cap. III.

(211) Doc. del novembre 1220, citato sopra, nota 249 di cap. III.

(212) Testamento di Pietro di Malosco dell'anno 1228, citato sopra, nota 99 di cap. II.

(213) Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., III, n. 946 a, b, c, 1231 gennaio 5, Trento.

(214) Ghetta, *I signori di Castel Barco* cit., app., doc. 1213 agosto 16, Livo. Il giorno precedente in Livo Briano da Castelbarco aveva pronunciato un *laudamentum*: cfr. sopra, t. c. nota 205.

di esigerlo con la forza anche nei confronti dei Trentini, ma gli fu riconosciuto il diritto di esigere dai forestieri quattro denari veronesi da ogni *plaustrum* per il servizio di traghetto sul fiume; fu anche condannato a pagare ai *sindici* della *communitas* trentina 50 lire per risarcimento delle spese processuali (215). Anche quest'atto conferma la posizione di rendita dei da Castelbarco sulla via strategica di Germania, fra Trento e Verona, due città fra le quali da tempo i signori si muovevano (216).

Politicamente rilevante appare la presenza di Briano, nominato dopo Salinguerra II dei Torelli di Ferrara, ad un atto (217) dei rettori della seconda Lega Lombarda (218), intervenuti per sedare le discordie tra le due *partes* veronesi, quella dei Monticoli con Ezzelino III da Romano e quella dei conti di San Bonifacio: la prima *pars* già, a quanto sembra, aveva stretto accordi con Alberto conte di Tirolo e il "comune" e gli uomini di Trento (219), alleanza sviluppatasi negli anni seguenti (220).

(215) Doc. del 12 marzo 1222, citato sopra, nota 361 di cap. III.

(216) Varanini, *I Castelbarco* cit., pp. 22-23.

(217) Verci, *Codice diplomatico eceliniano* cit., n. 108, 1227 febbraio 11, Verona; M. F. Baroni (ed.), *Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII. I. 1217-1250*, Milano, 1976, n. 175. Cfr. Chiodi, *Istituzioni e attività* cit., pp. 166-167; per la situazione di Verona e delle città venete si veda G. M. Varanini, *Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)*, in *Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca*, a cura di A. Castagnetti, G. M. Varanini, Verona 1991, pp. 280-281.

(218) Sulla seconda Lega Lombarda si veda ora G. Chiodi, *Istituzioni e attività della seconda Lega Lombarda (1226-1235)*, in *Studi di storia del diritto*, I, Milano, 1966, pp. 79-262.

(219) Cfr. sopra, t. c. nota 364 di cap. III.

(220) Per la situazione trentina si veda Cusin, *I primi due secoli* cit., pp. 199-201.

7. Il feudo di Briano in Ala

Le testimonianze rese all'inizio del 1203 al cospetto di Tebaldo dei Turriseudi, eletto arbitro per la controversia che aveva per oggetto proprio i diritti su Ala, permettono di conoscere i diritti della chiesa vescovile, concessi poi in feudo a Briano; ma i contenuti delle testimonianze concernono prevalentemente gli aspetti fiscali ovvero i redditi che il vescovo e poi Briano riscuotono dalla comunità, mentre assai poco svelano circa l'esercizio della giurisdizione, se non per un'attività di pignoramento nei confronti di coloro i quali non versano i tributi, che, nel complesso, non sembrano onerosi, forse per questo accettati dalla comunità, in un periodo che vede in altre regioni una resistenza diffusa, a volte violenta, delle comunità soggette verso i loro signori, ecclesiastici e laici (221).

Il territorio sulla sinistra dell'Adige, a sud di Marco, verso la diocesi di Verona, apparteneva alla pieve di Mori, situata sulla destra dell'Adige, e ne costituiva l'estensione maggiore (222). Probabilmente la zona doveva essere stata nell'alto medioevo povera di centri demici, difficile da dissodare e coltivare (223). In Ala il vescovo aveva un proprio amministratore, il gastaldo Giovanni, al quale egli affidò nel 1171 l'esecuzione di una sentenza concernente la controversia fra le comunità di Mori e di Nago per il monte Bordino (224). I vescovi stessi procedettero a locazioni di terre. Poco tempo dopo il vescovo Salomone investì di un manso un abitante di Ala per un fitto 45 soldi di denari veronesi

(221) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-33.

(222) Curzel, *Le pievi trentine* cit., p. 131: la pieve di Mori è attestata alla metà del secolo XII.

(223) Andreolli, *Osservazioni* cit., p. 53.

(224) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 39, 1171 dicembre 7, Trento.

(225). Nel 1178, in Ala (226), il vescovo concesse in locazione perpetua a una trentina di persone i beni che esse già detenevano dalla chiesa, per un censo individuale di 55 soldi e due carri di fieno che i conduttori di ogni manso dovevano raccogliere dai prati di Sarno; ancora, offrire annualmente oblazioni, consistenti in spalle – di porco – ed altro; infine accogliere “onorevolmente” il *dominus* quando veniva in Ala. Il vescovo, da parte sua, promise di garantire la locazione, mantenere stabile il censo, non imporre altri tributi, *superimpositio* o *colta*. Diritti parziali sulla decima di Ala deteneva in locazione dal capitolo trentino il *dominus* Adelpreto figlio di Warimberto da Mori (227).

Si giunge, quindi, al processo dei primi giorni del 1203, nel corso del quale molti dei ventotto testimoni si soffermano sui diritti del vescovo e poi di Briano da Castelbarco in Ala, oggetto, del resto, della controversia tra i due (228). Come già abbiamo supposto, una prima investitura dei diritti vescovili in Ala era stata concessa dal vescovo Corrado a Briano prima che sul finire dell'anno 1201 fosse da loro posto l'assedio alla città, come si deduce dalla testimonianza dettagliata di Ottone Perdice [I], certamente interessata anche per la giurisdizione su Ala, ma della quale molti aspetti singoli sono convalidati da altre deposizioni, in genere meno ampie e concernenti aspetti parziali.

Premettiamo alcune notizie su Ottone Perdice o Pernice: da numerosi testimoni [XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXV] è definito gastaldo di Briano in Ala, gastaldo nell'anno 1202, quando tra maggio e agosto egli e altri con lui, come vedremo, procedono alla riscossione di fitti e tributi per Briano. Egli svolge incarichi importanti per Flordiana e il figlio ancor prima dell'assedio a Trento di

(225) *Ibidem*, n. 42, 1178 dicembre 18, Trento.

(226) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 6, 1180 agosto 7, Ala.

(227) Santifaller, *Urkunden* cit., n. 10, 1191 maggio 22, Trento.

(228) App.

fine anno 1201: già nell'estate precedente, nel periodo della battitura delle messi – "... et hoc fuit quando blave batantur" –, il teste Warnadino detto Zusello di *Suscigralo* [XV] e il compaesano Nicolò [XVI] ricevono da Briano l'incarico di preparare sei carri di pane e vino, che dovevano essere portati a Castelbarco per il gruppo di armati raccolti da Briano in servizio del vescovo; lo stesso Briano giustifica la sua azione, chiedendo che uno dei due si rechi presso la madre per comunicarle che il vescovo lo aveva investito in feudo di Ala.

Anche per l'approvvigionamento dei cinquecento uomini, che sarebbero stati reclutati dopo il Natale, Brentonico divenne la base: narra il teste Brazatera [XX] che Flordiana, madre di Briano, gli chiese di andare a Brentonico per incaricare Pernice ovvero Ottone Perdice di preparare quanto più pane poteva, nei fatti i cereali raccolti, che Brazaterra doveva condurre ai mulini di Mori, farli macinarli e poi condurli a Castelbarco. Il suo viaggio a Brentonico si svolse nel giorno di s. Stefano. Anche il veronese Remengino di Castello [XI] ricorda tre carri di "pane" fatti giungere in Brentonico per l'*apprestamentum* dei cinquecento uomini.

Brentonico, quindi, costituisce per Briano, prima dell'investitura in feudo di Ala ed anche nel periodo immediatamente seguente, un punto importante di appoggio logistico. Ivi risiede un prezioso uomo di fiducia, Ottone Perdice, che diverrà l'anno seguente suo gastaldo in Ala. Si consideri ancora che Brentonico, nel comitato trentino, è inclusa sotto l'aspetto ecclesiastico nella diocesi veronese, dipendendo la sua pieve dal vescovo di Verona (229): il suo territorio plebano con quello di Avio (230), pieve anch'essa soggetta alla chiesa veronese, si estende sulla destra dell'Adige, sotto la pieve di Mori e a fronte del lungo territorio di questa pieve sulla sinistra del fiume, al cui centro è situata Ala. Orbene, in

(229) Cfr. sopra, t. c. nota 181 di cap. III.

(230) Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 265-267.

Brentonico Briano, come abbiamo constatato (231), possedeva beni in feudo, sui quali sarà autorizzato nel 1211 ad erigere un edificio fortificato, con le solite clausole di "apertura" per la chiesa vescovile. Nell'ambito poi degli atti relativi ad una controversia (232) che si svolge nel 1214 tra il vescovo e il *dominus* Uberto da Brentonico (233), proprio Ottone Perdice, teste a favore del vescovo, ricorda nella sua testimonianza Briano come uno dei tre *milites* – gli altri due sono Uberto da Brentonico, appunto, e certo Adelperino – che, dopo il vescovo, vantavano diritti specifici in materia di *regulae* campestri; un altro teste, Sovertò, aggiunge che Briano, come gli altri *milites eiusdem loci* – ma si intenda i *milites* che hanno diritti nel luogo –, possono raccogliere il *fodrum*, un tributo pubblico 'privatizzato' che spetta ai signori (234), nel nostro caso certamente concesso loro dal vescovo (235).

(231) Doc. dell'anno 1211, citato sopra, nota 208.

(232) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 102, anno 1214.

(233) Uberto da Brentonico appare negli anni seguenti più volte al seguito dei vescovi trentini, annoverato a volte fra i vassalli: ad esempio, in occasione di un *laudamentum* pronunciato da Nicolò da Egna sulla vendita di un feudo senza il consenso del *dominus*: Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 76, 1220 gennaio 23, Trento; Durig, *Die Rechtssprüche* cit., n. 9; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 756; è fra i numerosi presenti alla manifestazione del feudo del giudice Enrico di Bella: doc. dell'anno 1220, citato sopra, nota 437 di cap. III; è tra i vassalli che si pronunciano sul divieto di alienazione, sotto ogni forma, di un feudum condizionale senza il consenso del *dominus*: Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 838, 1224 settembre 19, Trento; ancora, riconosce che il vescovo trentino Gerardo è *maior regolanus* in Brentonico: C. Ausserer, *Der 'Liber iurium in valle Lagari'*, "Mitteilungen des österreichischen Staatsarchiv", 4 (1951), p. 91, n. 13, 1231 gennaio 21, Trento; ecc.

(234) Sul fodro signorile o *Privatfodrum* si veda Brühl, *Fodrum* cit., I, pp. 575-577; per ambiti regionali, Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 469-471, e Castagnetti, *Regno, signoria vescovile* cit., pp. 158-160.

(235) Sull'esenzione dal pagamento del fodro concessa a chiese e monasteri, a vassalli cittadini e ai vassalli rurali della Saccisica dal vescovo di Padova, si veda *ibidem*, pp. 161-176.

Nel 1221, presso la pieve di Brentonico (236), alla presenza dei maggiori fra i vassalli vescovili – il conte Adelpreto di Tirolo, il conte di Ultimo, Ottone da Telvo, il giudice Pietro da Malosco, Nicolò da Egna, Aldrighetto da Campo, Odolrico da Beseno, Anselmo da Breganze (237) ed altri –, sono compiuti alcuni atti di refutazione da varie persone. Fra queste ultime, compaiono Uberto da Brentonico e Briano da Castelbarco, in rapporti fra loro. Uberto restituisce un terreno al vescovo Alberto e dà pegno per ciò che ha trattenuto; fideiussore è Briano da Castelbarco; quindi, per effetto di un *laudamentum* della curia dei vassalli, Uberto deve restituire una persona al vescovo. Anche Briano restituisce, per un “suo uomo”, un terreno e dà pegno per i frutti trattenuti; fideiussore è Uberto. Alla fine, il vescovo comanda a Uberto di non “impedire” l’utilizzazione del castello di *Dosso maggiore*: dagli atti citati del 1216 apprendiamo che su questo castello, in cui Uberto abitava come il padre suo Odolrico, già il vescovo Federico aveva preteso la “potestà” e di mantenervi il possesso di un *casale*; ed ancora che i *vicini* di Brentonico era tenuti ad incastellare in esso e a custodirlo.

Briano vantava diritti anche nel villaggio di Avio, più a sud, sede di una seconda pieve soggetta ecclesiasticamente alla chiesa veronese (238): lo apprendiamo dalle testimonianze stesse del nostro processo rese da Bovolchino di Avio [XXV] e da Engelmario di Marco [XXI]: il primo precisa che fu richiesto da Briano, assieme ad altri “uomini suoi” di Avio, di accompagnarlo in Ala; il secondo ricorda che egli, mentre con altri suoi *vicini*

(236) Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 16, 1221 agosto 22, Brentonico, presso la pieve; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 791.

(237) La presenza di Anselmo da Breganze nella documentazione trentina conferma i rapporti tra la famiglia singorile vicentina e la società signorile trentina: si veda, ad esempio, anche Coradello, *Vassallità e rendite* cit., n. 14, 1221 agosto 10, Ala, reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 789.

(238) Cfr. sopra, t. c. nota 181 di cap. III.

di Marco, “uomini” tutti di Briano, compivano per lui il servizio di trasporto con carri di derrate da Ala, vennero loro incontro *ad vadum Sosinarii* gli “uomini” di Avio, che condussero il tutto nel magazzino di Avio; di contenuto analogo la deposizione di Arcoceto di Marco [XXVI]: le scorte di derrate in Avio potevano essere utilizzate nei viaggi di Briano e dei suoi agenti per e da Verona, come avvenne nel 1202 per il fieno raccolto in Ala, quando Brazaterra tornava da Verona [XX]. Di beni indeterminati in Avio e del possesso di un castello in Saiòri, nella pieve di Brentonico, abbiamo notizia più tardi (239). Le derrate potevano essere trasportate anche in Castelbarco [XXVIII]. Nella zona a nord di Castelbarco, al limite settentrionale della pieve di Villa Lagarina (240), Aldrighetto da Barco già intorno al 1190 vantava diritti (241).

In Ala l’investitura in feudo da parte del vescovo Corrado di beni e diritti ai da Castelbarco, avvenuta nel 1201, come abbiamo notato, è percepita anzitutto dai testi – Marcellino da Mori [V], Carlessario di Scanarola [II], Ottolino Storto [XII] e Ottolino del fu Gumpone di Ala [XXIII] – con l’atto di concessione del mulino, concessione che sarà riaffermata pubblicamente in Ala nella primavera dell’anno seguente, come quella dei diritti era stata riconfermata all’inizio dell’anno in Castelbarco (242). A nome del

(239) Doc. dell’anno 1218, citato sotto, nota 252.

(240) Curzel, *Le pievi trentine* cit., pp. 134-137.

(241) Cfr. sopra, t. c. nota 63 di cap. II.

(242) Nel testo, edito in appendice, il nome di Odolrico da Beseno è riportato come *Odol.* seguito da un segno di compendio. Lo scioglimento del compendio è proposto per la constatazione che, mentre non è attestata la presenza di un Odolino da Beseno – tale è la proposta di scioglimento che appare in un caso nell’edizione del Cipolla [XXIII, p. 33] –, nella documentazione dei primi anni del Duecento è attivo un Odolrico da Beseno: ci limitiamo a ricordare la sua presenza in Ala al trattato con il comune di Verona (doc. del marzo 1204, citato sopra, nota

vescovo, assente, poiché si trovava a Pergine o ivi presso, nel castello di Belvedere – località non individuata –, i *domini* Uberto da Brentonico e Odolrico da Beseno, in esecuzione di una *carta investiture feudi* redatta dal notaio Bertramo, alla presenza di testi trentini e veronesi e di molti altri uomini, più di trenta [XXIII], investirono Briano del mulino e di tutti i diritti vescovili in Ala, concretizzando l'atto di immissione nel possesso di beni e diritti, attraverso un gesto simbolico e, nel tempo stesso, materialmente rappresentabile: la consegna di un "coppo", prelevato dal tetto del mulino, che costituiva, fra i beni che il vescovo possedeva in Ala, quello di maggior valore per la comunità stessa. Noto è, d'altronde, che i diritti sulle acque e sui mulini furono compresi nei diritti di regalia, come appare dal privilegio di Costanza (243): in alcune regioni i diritti sul mulino, se non altro per la concessione connessa allo sfruttamento delle acque, rappresentavano uno degli elementi del dominio (244).

Dopo essere stati posti *in tenuta* del feudo di Ala, i da Castelbarco e i loro agenti iniziarono a compiere alcuni atti di governo, richiamando in vita diritti vescovili, attenti, nel contempo, a non suscitare reazioni negative da parte della popolazione.

Il veronese Carlessario di Scanarola [VII], già incaricato del reclutamento, fu presente all'immissione in tenuta del feudo attraverso la consegna del "coppo" di mulino; aveva poi con molti altri

254 di cap. III) e la sua partecipazione alla ribellione contro il vescovo Federico da Wanga, al quale si arrende, compiendo atto di sottomissione (doc. del maggio 1210, citato sopra, nota 372 di cap. III).

(243) *DD Friderici I*, n. 848, 1183 giugno 25, cap. 1.

(244) C. Dussaux, *Les moulins a Reggio d'Emile aux XIIIe et XIIIe siècles*, "Mélanges de l'École française de Rome", 91 (1979), pp. 115-117; G. Cherubini, *Signori, contadini, borghesi*, Firenze, 1979, p. 207 e pp. 221-225; rari gli accenni nel territorio milanese, L. Chiappa Mauri, *I mulini ad acqua nel Milanese (secoli X-XV)*, Città di Castello, 1984, pp. 24-26

seguito Briano nel villaggio di Ala – il molino era quindi discosto dal centro abitato, probabilmente sul fiume –, ove questi, dopo avere precisato di avere ricevuto la *terra* di Ala in feudo dal vescovo, secondo quanto risultava dalla carta redatta dal notaio Bertramo, esortò gli abitanti a "servirlo", come egli stesso – subito aggiunse – avrebbe "servito" loro. Per tutti Carboncino – Cagalettere, crediamo – rispose che, se il vescovo aveva dato loro a Briano, lo avrebbero servito volentieri. In che cosa consistesse il "servizio" per Briano, viene precisato da un altro teste, sempre favorevole a Briano, ricordiamo. Secondo Warnadino detto Zusello di *Suscigralo* o *Suscignalo* [XV], località presso Mori (245), alcuni abitanti, mentre corrispondevano ad Ottone Perdice e a lui tributi o fitti, dichiararono che essi facevano ciò più volentieri verso Briano che verso il vescovo, poiché si sentivano meglio "difesi" da primo che dal secondo. Briano stesso, in un'occasione, diresse personalmente il prelievo di tributi e fitti: egli e il suo seguito di uomini, armati solo di spade, percorsero il territorio da una parte e dall'altra dell'Adige [XXI].

Subito dopo l'investitura, dopo il maggio 1202, secondo Warnadino [XV], la *comunitas* di Ala inviò al gastaldo Ottone Perdice il prete di Pilcante e il suo chierico affinché venisse a raccogliere quanto dovuto a Briano; Ottone, assistito dallo stesso teste, raccolse 16 spalle di porco e 12 galline. In quell'occasione, secondo Ottone Perdice [I], che ricorda appunto di essersi recato in Ala, accompagnato dal prete Domenico e da un suo chierico di Pilcante, per riscuotere *amisceres*, cioè donativi periodici, e fitti in denaro, constatato che gli uomini, che dovevano corrisponderli, erano impegnati *in pulegium* (246) ovvero in lavori di pubblica

(245) Schneller, *Tirolische Namenforschungen* cit., pp. 165-166; Amadori, *Contributo* cit., p. 472.

(246) Secondo Cipolla, *Corrado II* cit., p. 15, l'espressione *in pulegium* indica che gli abitanti erano impegnati in una "forma di reggimento comunale

utilità, forse per la manutenzione dei corsi d'acqua, dell'Adige, anzitutto, e convocarli il giorno seguente, ebbe da loro la risposta che, pur non corrispondendo essi le *rationes* al vescovo da lungo tempo, poiché questi non aveva provveduto a riscuoterle, direttamente o attraverso suoi *nuntii*, e quindi ritenendo di non essere tenuti a quell'obbligo, tuttavia erano disposti a corrispondere quanto richiesto – spalle di porco, galline, denari –; dopo di che, Ottone procedette alla riscossione, senza incontrare difficoltà, anche se alcuni chiesero una dilazione.

Nello stesso periodo, poco dopo la Pentecoste del 1202 [XIX], quindi poco dopo il 2 giugno, Ottone Perdice, che assunse l'ufficio di gastaldo in Ala, accompagnato da uomini armati, si recò nuovamente in Ala: dopo avere mangiato nella casa di Carboncino Cagalettere, convocò ivi il valdemanno Uberto Wianella – *custos nemoris*, come lo chiama Bovolchino di Avio [XXV] – e il saltario Wizeto, confermandoli nei loro uffici, con il consenso dei *vicini* [I, XVIII e XIX]: il primo giurò di esercitare la *waldemania* (247) sul “monte” e sulla “valle” di Ala, di denunciare chi compiva offese e di esigere i pegni, a garanzia della comparsa in giudizio; il secondo si impegnò a custodire buoi ed animali al pascolo nei

autonomo”. Il significato da noi proposto trova riscontro nel territorio padovano, ove l'espressione indica gli oneri degli abitanti della Scodosia, soggetta alla signoria estense, ma ormai controllata politicamente e fiscalmente dal comune padovano; in un caso, il servizio *ad publicum faciendum*, solitamente associato con quello *ad exercitum*, viene specificato nell'onere di scavare o assestare i fossati, *ad fossatum*: E. Zorzi, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune. Studio storico con documenti inediti*, Venezia, 1930, app. n. 4, anno 1199, (Padova), in particolare a p. 276 ex.. Ed ancora in territorio veronese: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 103-104, e app., n. 30, 1200 luglio 22 e 25, Verona: gli uomini liberi del contado erano soggetti, per il comune cittadino, agli oneri di *facere publicum et exercitum* e di *solvere dathias civitatis*.

(247) Si confronti con quanto è detto nel documento dell'agosto 1216, citato sotto, nota 249.

“prati di Sarno”, presso S. Leonardo, come sappiamo, e ad esigere eventuali pegni. Ottone Perdice con altri si recò più volte in Ala per riscuotere *dritum et pusionaticum*, già spettanti al vescovo; non conoscendo la via per i monti, Ottone si fece accompagnare dal figlio di Carboncino Cagalettere: quella volta, furono riscossi 20 soldi veronesi, un montone e 20 pezzi di caci e ricotte, *povine* [IV, XV e XVII]. Nell'agosto 1202 Briano stesso, fattosi accompagnare dai suoi uomini di Avio, provvide alla riscossione in Ala di frumento e vino [XXV].

I redditi prelevati, oltre a quelli in miglio e segale per la *mole-dura* dal molino [I, XII, XXVII], consistevano in frumento e vino [I, XX, XXI, XXIII-XXVIII]; spalle di porco e galline per *amisce-res* [I, IV, XV, XXI, XXIII e XXVII]; denari [I, XXI e XXVII]; capretti in Sarno [XXV]; fieno per i cavalli [IV e XX].

Non conosciamo l'esito della controversia per Ala. Certo è che, per effetto di una sentenza arbitrale di Tebaldo Turriseudi o di una revoca dell'investitura da parte del vescovo successore, nell'anno 1216, in uno dei pochi documenti concernenti Ala, Federico da Wanga mostra di esercitare la giurisdizione senza intermediazione di un 'feudatario'.

Nel palazzo vescovile, alla presenza dei giudici Pietro da Malosco ed Enrico di Bella (248), il vescovo, dichiarando di avere avuto notizia che Enrigo di Ala, figlio di Carboncino, voleva allontanarsi dalla *terra* e prendere dimora in altro luogo, del che molto si dispiaceva, chiese ad Enrigo di fornirgli *securitas* di non allontanarsi, non per un obbligo derivante da una condizione di *homo episcopatus Tridentini*, cioè di una persona limitata nella sua libertà da obblighi verso la chiesa vescovile, poiché egli era “uomo libero”; ma per il fatto che Enrigo era persona di valore, *bonus homo*, e per questo prediletto dal vescovo: la sua presenza era di

(248) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 133, 1216 marzo 12, Trento.

grande sostegno alla comunità locale, tanto che per la sua dimora, *habitancia*, tutta la *terra* di Ala era migliore. Enrigo accettò, in qualità di uomo libero, di obbligare tutti i suoi beni in Ala, presenti e futuri, all'impegno di non andare ad abitare in località esterne al territorio trentino – qui definito quale *episcopatus, ducatus, comitatus* del vescovo –, previa assicurazione che non avrebbe subito *agravamentum* ovvero imposizioni superiori a quelle che poteva sopportare, dal vescovo o dai suoi gastaldi, nella quale eventualità sarebbe stato sciolto dal suo impegno.

L'atto attesta, dunque, l'esercizio della giurisdizione vescovile e mostra nel contempo l'attenzione posta dal vescovo nel governo della popolazione di un villaggio del suo territorio, nonché le pressioni che era in grado di esercitare sulle singole persone, sia pure sotto la specie di provvedimenti dettati dalla benevolenza personale e dall'utilità pubblica.

La conferma dell'esercizio diretto della giurisdizione proviene da un altro atto o meglio una serie di manifestazioni di feudi vescovili effettuati dopo pochi mesi da otto abitanti di Ala (249): il primo, Carboncino *Cagoletus*, che abbiamo già incontrato, dichiara di tenere in feudo, oltre a terre arative e a vite, diritti sui beni comuni, diritti di bando ovvero esenzione dal bando vescovile, e l'ufficio di valdemanno, *waldemanaria*: egli condivideva l'incarico – già nel 1203 Ottone Perdice [I] fa riferimento, una volta, a più di un valdemanno –, con Morandino, altro personaggio che appariva nelle testimonianze del 1203 nell'atto di ospitare il gastaldo e il suo seguito [I], di pesare e consegnare vino e frumento raccolti agli uomini di Briano e di comperarne egli stesso una parte [XXI, XXIII, XVI e XXVIII]. Orbene, proprio l'ufficio di valdemanno, *waldemanaria*, era stato subito rivendicato quale prerogativa

(249) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 136, 1216 agosto 1, Ala; reg. Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 135, e Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 697.

signorile da Ottone Perdice, nelle sue prime azioni nella funzione di gastaldo di Briano in Ala [I, XVIII e XIX].

8. La qualificazione capitaneale dei da Castelbarco (1218)

A sé stante, nella documentazione trentina e rilevante specularmente per il nostro argomento, è un atto dell'anno 1218, nel quale appare per una famiglia la qualificazione capitaneale, la prima e la sola specifica per il territorio trentino (250), dopo quelle attribuite nel secolo precedente al canonico Odolrico (251).

Alla fine di giugno 1218, al cospetto del vescovo Federico (252), che, già in procinto di partire per la quinta crociata, per la quale aveva da mesi iniziato i preparativi (253), stava nel suo palazzo, alla presenza di alcuni canonici, fra cui il conte Enrico di Appiano, il visdomino Adelpreto e Odolrico da Seiano, di quattro giudici, fra cui Pietro di Malosco ed Enrico di Bella, del conte Gabriele di Flavon, di alcuni signori e cittadini, si presenta Briano

(250) Possiamo supporre che il numero delle famiglie capitaneali trentine fosse, in ogni caso esiguo, se teniamo presente che a Verona sono con certezza solo inizialmente quattro (Castagnetti, *Da Verona* cit., par. 1), due a Vicenza (*ibidem*, par. 2), tre a Ferrara (*ibidem*, par. 5); più numerose a Ravenna, ove tre di esse sono di tradizione ducale (*ibidem*, par. 6); ancor più numerose a Milano (Castagnetti, *Feudalità e società comunale* cit., II, par. 2).

(251) Cfr. sopra, par. 12 di cap. III.

(252) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., n. 75, 1218 giugno 27, Trento; Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 265 (edizione condotta sull'originale, senza citazione dell'edizione del Bonelli); reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 736. Cfr. Cusin, *I primi due secoli* cit., p. 192; Rogger, *I principati ecclesiastici* cit., pp. 203-204; soprattutto Varanini, *I Castelbarco* cit., pp. 21-23, anche per la proposta di identificazione dei luoghi.

(253) Un accenno al viaggio oltremare compare in un documento dell'aprile, *Tiroler Urkundenbuch* cit., n. 150, 1218 aprile 3, Trento; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 732.

da Castelbarco del fu Aldrighetto, dichiarando di volere emancipare i figli Aldrighetto ed Azzone dalla patria potestà, richiama che i figli, interrogati, confermano. Briano consegna i figli nelle mani del vescovo, il quale li dichiara emancipati: “extote emancipati et a patria potestate liberati”.

Quale “premio” dell’emancipazione Briano investe i figli del castello di San Giorgio, l’odierna Saiòri, nell’alto del monte sotto la Chizzola, e di beni indeterminati nei villaggi di Avio, di *Suscignalo*, presso Mori, e di Nago; l’atto di messa in possesso dei beni per i figli è affidato a Guglielmo da Beseno. Poiché, come appare di seguito, i beni erano detenuti da Briano in feudo dalla chiesa vescovile, affinché l’investitura potesse essere regolare, doveva essere preceduta da una refutazione di Briano al vescovo e da una successiva investitura del vescovo ai figli, il che avvenne. I due figli, poi, giurarono fedeltà al vescovo, impegnandosi a “manutenere personam domni episcopi et suas credentias et suum honorem et rationem et iura episcopatus ...”, in ottemperanza alle norme che regolavano il rapporto di *fidelitas* dovuto dai *capitanei* o *catanei*: “secundum fidelitatem cataneorum pertinet seu pertinere posset et ad nobiles homines”.

Il richiamo ad una specifica consuetudine feudale, propria dei vassalli maggiori o *capitanei*, poté essere dovuta alla necessità di sollecitarne il rispetto da parte dei figli, in presenza del padre, un ammonimento o un richiamo per obblighi che forse stavano per cadere in desuetudine, atto e intenzioni certamente in linea con la politica di ‘restaurazione feudale’ svolta dal vescovo (254).

Un’altra motivazione, occasionale e coeva, potrebbe avere suggerito o anche sollecitato l’inserimento del richiamo al rapporto vassallatico proprio dei *capitanei*. Il riferimento diretto in un’investitura feudale alle consuetudini che regolano il rapporto vassallatico fra vescovi e *capitanei*, che costituisce, secondo la nostra

(254) Cfr. sopra, t. c. nota 366 di cap. III.

conoscenza, un ‘unicum’ per quanto concerne persone e famiglie signorili trentine, trova rispondenza in un altro documento (255) concernente l’investitura a uno dei veronesi Turrisedi, della quale ci apprestiamo a trattare: sono medesimi il giorno, il 27 giugno; il luogo, il palazzo episcopale; il notaio Corradino; alcuni testimoni, fra i quali il viddomino Adelpreto, il giudice Enrico di Bella e Alberto Mitifoco d’Arco; identica la forma volgare utilizzata, *catanei* per *capitanei* (256). Un’ulteriore analogia consiste nel fatto che entrambi gli atti concernono i figli di un *cataneus*.

La condizione sociale e politica dei da Castelbarco si presenta elevata, anche rispetto ad altri signori e feudatari del territorio trentino, una posizione indubbiamente ben radicata e salda, come mostrano anche le vicende posteriori della famiglia (257). Difficile, tuttavia, individuare i caratteri specifici della condizione capitaneale, che possano distinguerli dagli altri vassalli o *milites*: non la proprietà originaria del castello, che sembra comune ad altre stirpi; se poi così fosse, questo carattere li distinguerebbe dalle famiglie capitaneali dei territori lombardo-veneti e dalla famiglia capitaneale dei Turrisedi, che tale qualifica deriva dal feudo di signoria detenuto proprio dalla chiesa vescovile trentina.

9. I veronesi Turrisedi *capitanei* del vescovo di Trento (1218)

I primi personaggi della famiglia, più tardi detta dei Turrisedi

(255) Doc. del 27 giugno 1218, citato sotto, nota 285.

(256) Anche a Verona, nella cui documentazione la qualifica capitaneale tende a sparire dalla metà del secolo XII, i da Nogarole vengono designati quali *cattanei* in un documento posteriore: Archivio di Stato di Verona, *S. Silvestro*, perg. 40, 1186 aprile 27, Lepia. Sui da Nogarole si veda Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 91-95.

(257) Varanini, *I Castelbarco* cit., pp. 23 ss.

(258), agiscono in città nel secolo XI, in rapporti parentali con le due famiglie comitali veronesi, San Bonifacio e Gandolfingi, con la famiglia capitaneale veronese degli Erzoni e con quella vicentina dei da Sarego. Su preghiera ed intervento di un Turrisingo, l'imperatore Enrico IV indirizzò nell'anno 1077 un privilegio agli uomini di Lazise (259), mostrando il gruppo parentale con questo primo Turrisingo un interesse per la regione gardense che sarebbe rimasto costante.

Alla fine del secolo (260) il testamento di un altro membro, Epone, pur non fornendo una descrizione del patrimonio, trasmesso al figlio, permette di conoscere, attraverso alcuni lasciti, una sua dislocazione ampia, che giunge ai territori mantovano, vicentino e trentino. Nel 1125 uno dei Turrisingi, Tebaldo Muso, ricevette in feudo dall'arciprete del capitolo la signoria su alcuni villaggi dell'alta Valpantena e i dazi della porta di S. Zeno (261).

La qualificazione capitaneale è attribuita per la prima volta nel 1109 ad Epone dal figlio Turrisingo, così identificato mentre assiste in San Bonifacio ad un atto dei conti omonimi (262). Dal terzo decennio del secolo la qualificazione capitaneale ricompare per alcuni membri della famiglia: dapprima in un placito tenuto nel 1123 in Verona dal duca di Carinzia, marchese della Marca

(258) L'esposizione sommaria delle vicende della famiglia dei Turrisingi riprende quella, più ampia, svolta in Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 66-83, una esposizione sintetica già tracciata in Castagnetti, *Da Verona* cit., pp. 351-355. Nelle note seguenti diamo l'indicazione diretta solo della documentazione e della bibliografia più significative.

(259) *DD Heinrich IV*, n. 287. Cfr. G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966, p. 153; Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., p. 50.

(260) Castagnetti, *Mercanti, società* cit., app., n. 1, 1100 marzo 12, Verona.

(261) Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., app., n. 18, 1125 dicembre 30, Verona.

(262) G. B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona 1749-1771, V/2, n. 32, 1109 luglio 17, San Bonifacio. Cfr. Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 66-67.

Veronese (263); poi in due riunioni della curia dei pari del capitolo della cattedrale, presiedute negli anni 1139 (264) e 1140 (265) dall'avvocato della chiesa.

I Turrisingi non rivestivano, dunque, una posizione di preminenza esclusiva tra i vassalli del capitolo, posizione riservata all'avvocato, il quale, invero, non gode della qualifica capitaneale, segno, a parere nostro, che il rapporto vassallatico con il capitolo non era di per sé sufficiente a costituirne la condizione. Vassalli fra altri vassalli del capitolo, i Turrisingi erano connotati, saltuariamente, con la qualificazione capitaneale, che essi derivavano dal rapporto vassallatico con la chiesa vescovile trentina.

Lo testimoniano alcuni atti dei primi due decenni del Duecento. Nel 1202, nella sua residenza in Trento (266), alla presenza di Ottonello dei Turrisingi, Federico da Civezzano e altri, il vescovo Corrado di Trento diede in feudo *cum toto honore*, come l'avevano tenuto i suoi *avus* e *besavus*, a Tebaldo di Turrisingo la *curtis* di Ossengo *in integrum*, della quale si sottolinea la continuità territoriale, specificando che confina con i territori di Peri e di Sarno; fu concessa inoltre la facoltà di edificare qualsiasi edificio all'interno dei confini designati, senza alcun impedimento. L'unico obbligo è quello del giuramento di *fidelitas*. Questo Tebaldo, come sappiamo, svolse all'inizio dell'anno seguente la funzione di arbitro nella controversia tra il vescovo Corrado e Briano da Castelbarco.

Tebaldo, uno degli uomini più potenti in Verona, capeggiava una delle due *partes*, quella dei Monticoli, opposta a quella dei Conti, *partes* intorno alle quali si stava coagulando lo scontro poli-

(263) Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., app., n. 20, 1123 settembre 22, Verona.

(264) *Ibidem*, app., n. 22, 1139 settembre 16, Verona.

(265) *Ibidem*, app., n. 23, 1140 gennaio 11, Verona.

(266) I. Dossi, *Documenta ad vallis Lagarinae historiam spectantia ex archivi episcopalis tridentini repertorio eruta*, "San Marco", I (1909), p. 131, reg. 13, 1202 luglio 3, Trento, edito in Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 46.

tico tra le famiglie e le fazioni cittadine, che influenzava il comune vicentino (267) e si estendeva in un ambito interregionale, avendo la *pars* dei Monticoli stretto alleanza con Salinguerra II, che capeggiava in Ferrara una *pars* avversa agli Estensi: l'accordo era stato suggellato nel 1200 mediante uno scambio di podesterie, con Tebaldo podestà a Ferrara e Salinguerra podestà a Verona (268).

Nei conflitti civili dell'anno 1207 i Turrisedi e gli altri capi della *pars* dei Monticoli, sconfitti, erano stati costretti ad uscire dalla città (269). Fuggiti nel settembre 1207 a Garda, i capi dei Monticoli furono poi fatti prigionieri in Peschiera e in seguito liberati nel 1209 per intervento di Ottone IV (270). Verificatasi nel febbraio 1210 la rottura tra l'imperatore e il pontefice Innocenzo III (271), i Turrisedi rimasero nel seguito imperiale. Nell'aprile 1210 a Milano, Ottone IV, alla presenza di Galvagno Turrisedi e di altri maggiorenti della *pars* dei Monticoli, investì l'abate Turrisedo, appartenente alla famiglia dei Turrisedi, del feudo a lui spettante come abate del monastero di S. Zeno, già dei suoi predecessori, in particolare, *specialiter*, delle *regaliae*, *dationes* e *concessionnes* ricevute dai precedenti imperatori, secondo quanto contenuto nei *privilegia* imperiali, privilegi che l'abate non aveva potuto esibire a causa della situazione in cui versava la città di Verona: "se ibi habere non posse propter werram civitatis Verone" (272).

Dopo la scomunica di Innocenzo III a Ottone del novembre 1210 (273) e il conseguente sostegno pontificio al giovane

(267) Castagnetti, *Le città* cit., p. 232.

(268) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 91.

(269) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 232-233.

(270) *Ibidem*, p. 252.

(271) Lamma, *I comuni* cit., p. 430.

(272) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/1, n. 39, 1210 aprile 20; Böhmer-Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., n. 382.

(273) Lamma, *I comuni* cit., p. 430.

Federico di Svevia, re di Sicilia (274), in Italia come in Germania si verificarono repentini cambiamenti di fronte: ad esempio, il marchese Azzo VI d'Este e il conte Bonifacio di Verona si schierarono decisamente contro Ottone IV; in modo analogo si comportò il vescovo trentino (275). Nel 1212 questi accompagnò Federico di Svevia nel viaggio periglioso da Genova alla Germania, passando per Verona (276) e Trento: la via fra le due città era stata aperta l'anno precedente dal conte Bonifacio, podestà di Verona, che aveva occupato il castello di Ossenigo, tenuto da Tebaldo dei Turrisedi, come specifica il cronista veronese (277). I capi dei Monticoli rimasero in esilio fino al 1213 quando, indebolitosi il partito dei Conti per la scomparsa nel novembre del 1212 di Azzo e Bonifacio e per la sconfitta subita presso Vicenza, la pace fu sancita in Verona: l'11 novembre 1213 i Monticoli tornarono in città e vi ripresero lentamente una posizione di primo piano (278).

Comprensibile appare l'atteggiamento di diffidenza, se non proprio ostile, del vescovo Federico nei confronti dei Turrisedi. Nell'aprile 1215 (279), nella località di Sarno, da identificare con l'odierna San Leonardo, a sud di Ala, poco sopra Borghetto, sulla sinistra dell'Adige, alla presenza di un giudice Ottonello, certamente veronese (280), del *dominus* Guido di Uliverio di Verona

(274) *Ibidem*, p. 431.

(275) Rogger, *Monumenta* cit., p. 6.

(276) Böhmer-Ficker, *Die Regesten der Kaiserreichs unter Philip* cit., p. 174, n. 670a, 1212 agosto 25, Verona.

(277) *Annales Parisii de Cereta*, in *MGH.*, SS, XIX, p. 6.

(278) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 251-252.

(279) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 117, 1215 aprile 6, Ossenigo.

(280) Ottonello giudice va identificato con un Ottonello di Tomba giudice, attivo in Verona fra il primo e secondo decennio del Duecento, schierato con la *pars comitis*, come appare dalla sua partecipazione al conflitto intestino del 1207: doc. citato sopra, nota 193 di cap. III.

(281), di un gastaldo vescovile in Beseno, di altre persone di Ala, compreso un console, e di luoghi vicini. Il giudice Degelwardo, attivo nel servizio della chiesa vescovile da pochi anni (282), incaricato come nunzio e procuratore del vescovo di chiedere al *dominus* Tebaldo di Verona, figlio del fu Turrisingo, la “designazione” del feudo tenuto dall’episcopio trentino nella “pertinenza” di Osseningo, denuncia a Tebaldo di dovere procedere alla descrizione e designazione del feudo nei confini precisi, che vanno dalla riva dell’Adige fino a una “grande lapide” sul monte e dall’ospedale di Sarno in giù verso Osseningo, fino al termine di questa *villa*, che, secondo quanto è noto, è posta tra i confini degli episcopati di Trento e di Verona

Poco dopo, nella villa di Osseningo, alla presenza delle medesime persone, il *dominus* Tebaldo effettuò la “designazione” del suo feudo nei confini sostanzialmente corrispondenti a quelli sopra descritti, precisando, in più, che esso si stendeva fino ad Ala, secondo quanto risultava a lui e agli “uomini” di Osseningo. Il giudice Degelwardo, replicando che il vescovo ed egli stesso non ritenevano che il feudo fosse tanto esteso verso Ala, dichiarando inoltre di essere vassallo vescovile, a nome del vescovo e della curia dei vassalli, intimò a Tebaldo di presentarsi il lunedì successivo alla prossima Pasqua alla curia dei vassalli in Trento, per rispondere alle richieste del vescovo.

Nel settembre dello stesso anno, in Verona (283), nella casa di

(281) Guido di Uliverio, attivo nella vita pubblica dalla fine del secolo XII, è anch’egli schierato con la *pars comitis*: Leoni, *I patti* cit., n. 6.2, 1211 agosto 17, Verona; n. 7.4, 1212 agosto 27, Verona.

(282) Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 247, 1210, novembre 22, Trento: Degelwardo causidico è elencato dopo i causidici Pietro da Malosco e Nicolò di Verme; per la documentazione successiva, si veda l’Indice dei nomi, sub voce, p. 530.

(283) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 74a, 1215 settembre 2, Verona; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 129.

un albergatore, nella quale il vescovo Federico si trovava poiché era di passaggio – due giorni dopo egli si trovava a Carpi (284) –, alla presenza di persone trentine e veronesi, Tebaldo refusò al vescovo Federico, legato regio e vicario per l’Italia, i diritti eventualmente pretesi sull’ospedale e chiesa di S. Leonardo di Sarno, nel territorio di Ala, ospedale e chiesa che il vescovo concesse all’ordine dei Crociferi.

Tre anni dopo, nel giugno 1218 (285), il vescovo rifiutò di rinnovare l’investitura del feudo, già del padre, al figlio – il nome è stato lasciato in bianco nella copia pervenutaci – di Tebaldo Turrisingo, che chiedeva anche per i suoi fratelli, adducendo due motivazioni: il figlio aveva lasciato trascorrere più di un anno e un giorno dalla morte del padre prima di chiedere il rinnovo e non aveva ancora offerto al vescovo un *destrarius*, donazione dovuta-gli alla morte del padre, poiché questi era *cataneus* della chiesa vescovile.

Le due motivazioni trovano fondamento nelle consuetudini feudali. Per quanto concerne la prima, essa era sostenuta anche dalla dottrina: il vassallo, dopo la morte del concedente, in genere il rettore della chiesa, doveva presentare la richiesta di rinnovo della investitura entro un anno e un mese (286) o un anno e un giorno (287), rinnovo che doveva essere richiesto anche dai figli o altri eredi del vassallo, dopo la scomparsa di questo. Per quanto concerne la consuetudine che alla morte di un vassallo maggiore il

(284) Bonelli, *Notizie storico-critiche* cit., II, n. 74b, 1215 settembre 4, Carpi; Kink, *Codex Wangianus* cit., n. 129b.

(285) Leonardelli, *Economia e territorio* cit., n. 154, 1218 giugno 27, Trento, copia del notaio Zacheo per precetto del vescovo Egnone (1248-1274) dalle abbreviature del defunto notaio Corradino; reg. Huter, *Tiroler Urkundenbuch* cit., II, n. 737.

(286) Lehmann, *Das langobardische Lehnrecht* cit., *Antiqua*, tit. VI, 12, p. 106 (nella parte più antica), con riferimento esplicito ad un *miles*.

(287) *Ibidem*, tit. X, 1, 2, p. 144. Cfr. sopra, nota 378 di cap. III.

figlio o altro parente che succede nel feudo donino il *dextrarius* al *senior*, essa era stata sancita già nell'*edictum de beneficiis* (288), ove si richiama, rendendolo obbligatorio, l'*usus* dei *vavasores maiores*, quelli che dalla seconda metà del secolo XI saranno denominati *capitanei* (289), di donare, in occasione della successione, *equi e arma* ai loro *seniores*.

Poiché sappiamo che il feudo venne concesso prima del 1100 (290), la qualifica di *capitaneus* sarebbe stata assunta proprio in quel periodo, quando, del resto, appare in genere nelle altre regioni e come risulta dalla documentazione veronese, nella quale la qualifica viene attribuita per la prima volta nel primo decennio del secolo ad uno del gruppo parentale (291).

La qualificazione capitaneale, conformemente ad un processo generale, dalla metà del secolo si avvia a scomparire dalla documentazione veronese, eccettuato un richiamo in un atto del 1180, nel quale uno dei Turrisendi, Ottonello, che contrae matrimonio con la figlia del conte Bonifacio di San Bonifacio, viene definito come figlio appunto di Turrisendo, a sua volta figlio del defunto Tebaldo *miles capitaneus*, una sottolineatura di 'nobiltà', assai opportuna nel momento dell'imparentamento con la famiglia comitale veronese (292). Un Turrisendo divenne nell'anno 1156

(288) *DD Conradi II*, n. 244, 1037 maggio 28.

(289) A. Castagnetti, *Introduzione*, in *La vassallità maggiore* cit., pp. 9 ss.

(290) Nel rinnovo del feudo da parte del vescovo Corrado nel 1202 (doc. citato sopra, nota 266), viene fatto riferimento all'investitura dell'avo e del bisavolo, il che ci fa risalire di almeno quattro generazioni, quindi intorno al 1100. Questo trova rispondenza anche temporale nella menzione di beni indeterminati, situati nel comitato trentino, presente nel testamento di Epone (doc. dell'anno 1100, citato sopra, nota 260).

(291) Doc. dell'anno 1109, citato sopra, nota 262.

(292) G. B. Verci, *Storia della Marca trevigiana e veronese*, I, Venezia 1786, n. 27, 1180 dicembre 3. Cfr. Castagnetti, *Le due famiglie* cit., p. 79.

rettore del comune cittadino (293) e nello stesso tempo conte di Garda per l'Impero (294); il medesimo, alcuni anni dopo, si ribellava all'imperatore Federico I, asserragliandosi nella rocca di Garda (295), nella quale resistette fino all'anno successivo alla presa e distruzione di Milano (296). La ribellione, avvenuta durante il predominio in Verona di Alberto Tenca, l'esponente più autorevole della famiglia capitaneale degli Erzoni, cessò proprio quando la città si accingeva nella primavera del 1164 ad aderire alla lega antimperiale, poi nota come Lega Veronese (297).

Oltre a quanto delineato sui rapporti feudali con le chiese maggiori, sulle partecipazioni al potere politico locale e alle vicen-

(293) Documenti sul rettorato di Turrisendo: L. Simeoni, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, I ed. 1930, poi in "Studi storici veronesi", VIII-IX (1957-1958), app. n. 5, 1156 gennaio 19, Verona, nel quale agiscono gli assessori, tutti giudici, di Turrisendo, qualificato come conte (di Garda) e rettore di Verona; Castagnetti, '*Ut nullus*' cit., app., n. 3, 1156 agosto 3, Verona: sono presenti gli stessi assessori di Turrisendo, che è certamente ancora rettore di Verona, ma viene qualificato solo come conte di Garda. Cfr. Castagnetti, *Le città* cit., p. 144.

(294) Ancora in un atto privato dell'anno 1160, rogato in Verona, nel quale l'attore dichiara di agire con il consenso di Turrisendo, viene fatto riferimento insistente alla condizione di "conte di Garda" di Turrisendo: Castagnetti, '*Ut nullus*' cit., app., n. 4, 1160 dicembre 15: "in domo domini Turisendi comitis Garde"; "sciente suprascripto comite et eius verbo". Il titolo comitale di Turrisendo è tanto diffuso da essere ricordato anche in riferimenti occasionali: in una vendita effettuata da due coniugi di Sommacampagna tra i confinanti di un appezzamento viene elencato il *comes Turisindo* (Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 88, 1158 maggio 16, Sommacampagna).

(295) Kehr, *Italia Pontificia* cit., VII/1, pp. 225-226, n. 36, 1162 maggio 17: il pontefice Alessandro III, in una lettera diretta al vescovo veronese Ognibene, si lamenta, fra altri aspetti che molti Veronesi agiscano contro i Bresciani e contro Turrisendo, conte di Garda.

(296) Castagnetti, *Le città* cit., p. 153.

(297) *Ibidem*, p. 160.

de politiche generali, sugli intrecci parentali con la famiglia comitale dei San Bonifacio e con quelle capitaneali degli Erzoni, veronesi, e dei da Sarego, vicentini, altri fattori contribuivano a rafforzare la posizione dei Turriseudi: essi detenevano i dazi della porta di S. Zeno, attraverso cui passavano le comunicazioni con il distretto gardense, e nei pressi erano proprietari di un complesso edilizio, un *palacium*, con torre e chiesa privata (298); possedevano mulini e gualchiere sul Fibbio, non lontano dalla città, mezzi essenziali per il decollo dell'attività tessile (299); detenevano feudi signorili dal capitolo in Valpantena (300), diritti di decima dalla chiesa vescovile in Soave e in Trevenzuolo (301), beni cospicui dal monastero di S. Zeno (302).

Condizioni sociali ed economiche, rapporti feudali e sociali vari e molteplici, assunzioni di uffici per l'Impero e della massima magistratura per il comune, partecipazione complessa e alternante alle vicende politiche locali e generali convergono nell'indicare la posizione e l'azione della famiglia quale frutto di una sintesi efficace tra una situazione sociale e politica tradizionale e feudale ed una nuova, propria dell'età comunale, le cui strutture e possibilità sono utilizzate con abilità e spregiudicatezza.

Per quanto concerne la qualificazione capitaneale dei da Castelbarco e dei Turriseudi, ribadiamo che analogie presentano le due situazioni: oltre all'indentità di luogo, di giorno, di notai e comunanza di testimoni, il fatto, soprattutto, che protagonisti degli atti, sia pure per fini differenti, siano figli accanto o al posto dei padri, figli ai quali viene ricordata la qualificazione capitaneale

(298) Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 80-82.

(299) Castagnetti, *Mercanti, società* cit., p. 63.

(300) Cfr. sopra, t. c. nota 261.

(301) Castagnetti, *Fra i vassalli* cit., pp. 78-79.

(302) *Ibidem*, p. 77.

funzionalmente agli obblighi da assumere o a quelli inadempiti, una qualificazione, però, che verrà a cadere in desuetudine, dopo un breve periodo di fortuna culminato durante l'episcopato di Federico da Wanga e favorito, se non voluto, dalla sua politica di restaurazione feudale.

CONCLUSIONE

Mentre la concessione dei comitati alle chiese vescovili di Trento e Bressanone va considerata alla luce di tutta la politica regia verso le chiese nel Regno Teutonico, con attenzione particolare alla necessità del controllo dell'area di transito verso il Regno Italico, l'unità della giurisdizione vescovile su città e territorio caratterizza la storia della regione trentina; ancor più, se consideriamo alcuni processi che si stavano verificando per i secoli X e XI nelle regioni contermini del Regno Italico: una separazione, di fatto e poi di diritto, fra città e contado, da un lato; dall'altro, la trasformazione delle strutture di inquadramento del contado e dei rapporti sociali, con l'incastellamento, la formazione delle signorie rurali, l'introduzione e la diffusione dei rapporti vassallatici.

Sull'episcopio gravarono poi, con peso viepiù maggiore e determinante, i conflitti tra Impero e Papato, tra dinastie contrapposte di regnanti o aspiranti tali, Svevi e Guelfi, tra duchi tedeschi, città comunali, prime forme di signorie cittadine e intercittadine. Nelle vicende conflittuali del periodo, come in quelle di periodi precedenti, sono avvertibili, in modi spesso molto incerti e confusi, i contrasti tra le forze politiche trentine, che con difficoltà possiamo, ora e in seguito, collocare nel solco di conflitti fra ceti, ma che possiamo, in certi casi, fare corrispondere a contrasti tra le forze che si riallacciavano al mondo tedesco e quelle che subivano l'influenza del mondo meridionale, soprattutto nell'alto Garda, nella Val Lagarina, nella Valsugana ecc., costrette in età sveva a schierarsi per il rilievo sempre maggiore che assumeva la regione, anzitutto per essere la via più seguita nel passaggio tra Regno Teutonico e Regno Italico e per tutte le influenze che si manifestavano nelle due direzioni, con prevalenze alterne. Ma le scelte politiche non seguirono sempre il criterio, proposto con insistenza nell'interpretazione del Cusin e, in genere, seguito, di una contrapposizione tra società 'settentrionale', inquadrata con maggiore efficacia, almeno tendenzialmente, nella vassallità vescovile, e una

‘meridionale’, aperta alle influenze delle città e della società ‘padana’: ad esempio, i d’Arco, vassalli ‘meridionali’ vescovili, furono beneficiati dall’imperatore Federico I e i da Beseno furono al suo seguito.

L’azione del vescovo è confortata od ostacolata dai ceti tradizionali che lo affiancano nella sua azione politica: conti, *capitanei*, *militēs*, *cives* o *homines civitatis*, abitanti del contado o *homines episcopatus*, a volte anche canonici, siano essi componenti in senso stretto della curia dei vassalli o, genericamente, della curia vescovile. In linea di principio, il governo del comitato trentino fu sempre del vescovo. Mancarono nel complesso signorie ecclesiastiche: assai poco incisiva in ambito politico quella del capitolo dei canonici veronesi, sprovvista anche di una base fortificata.

Numerosi furono i castelli e certamente assai densi in alcune zone, come nella Val Lagarina, sulla destra dell’Adige, che trovano rispondenza puntuale nell’elevato numero di famiglie signorili che costituirono i loro poteri sulla disponibilità di fortificazioni: ad esempio, i d’Arco, oltre al castello eponimo, nel primo decennio del secolo XIII avevano il possesso di quattro altri castelli, possesso detenuto in forme varie, fra le quali spicca quella dell’investitura o reinvestitura vescovile in ‘feudo di guardia’ o ‘feudo di custodia’, investitura che, in alcuni casi, costituiscono il punto di partenza per la formazione di una *domus* signorile, come si apprende anche dai pochi tratti dedicati alla vicenda dei da Stenico.

Non c’è testimonianza, tuttavia, della formazione di compiute signorie territoriali di banno: mancarono le signorie laiche compatte, quelle di tradizione pubblica, marchionale e comitale, pur se le stirpi comitali, derivate da investitura vescovile, erosero il comitato trentino tradizionale: inserite al vertice della gerarchia sociale, le famiglie comitali – Tirolo, Flavon ed Appiano –, numerose rispetto alla poca estensione delle zone in cui erano presenti, in prevalenza a settentrione, occuparono senza alcun dubbio tra la

feudalità vescovile il primo posto per potenza ancor prima che per rango.

Mancarono le signorie laiche: i poteri di quelli che abbiamo solitamente chiamati ‘signori’, erano limitati e non erano esercitati su territori continui e definiti. Non ebbero, dunque, signorie territoriali i signori d’Arco, i da Campo e i da Stenico; né le ebbero i potenti da Castelbarco, signori del castello eponimo, che godettero di diritti signorili di varia natura sui propri *homines*, distribuiti in località diverse: la sola giurisdizione su base territoriale sembra essere stata costituita dal feudo di Ala, ricevuto dal vescovo Corrado in circostanze particolari e ben presto perduto.

Fra XII e XIII secolo si va costituendo un’organizzazione comunitaria della società cittadina, che porta, certamente per l’anno 1171, alla costituzione di consoli, dei quali, tuttavia, si perdono subito le tracce. Sussiste nei primi decenni del secolo XIII un organismo comunitario, che, come quelli delle città padane, si definisce “comune”, dotato di propri rappresentanti; ma questi, ad una prima considerazione, per la qualifica anzitutto di *sindici* e *procuratores* e per il contenuto del loro incarico, non rivestono il ruolo essenzialmente politico proprio dei consoli e dei *rectores* o podestà dei comuni ‘lombardi’, quanto rappresentanti designati dalla comunità cittadina per incarichi specifici, di natura amministrativa, non politica.

L’iniziativa e l’azione politiche continuano a risiedere nel vescovo, che si avvale, per la stessa struttura feudale del suo potere, del consiglio dei canonici, dei conti e avvocati, dei vassalli ed anche dei cittadini. La *communitas* cittadina vive all’ombra del potere vescovile, salvo, in qualche caso, cercare di scuoterlo, anche con sommosse, ma ad esso non si sostituisce in alcun modo né, almeno in linea di principio, lo limita. La cittadinanza provvede alla nomina di rappresentanti, *sindici* e *procuratores*, su autorizzazione e mandato del vescovo; non crea un organismo politico stabile, sia pure semplice nella sua costituzione, come era quello dei primi collegi consolari dei comuni urbani. Più che una modifi-

ca istituzionale al governo del vescovo, si tratta del riconoscimento della partecipazione, in atto da secoli, della popolazione cittadina alle decisioni solenni del suo vescovo, prima nelle forme dell'assemblea, poi attraverso propri rappresentanti, che ne curano gli interessi specifici, non tanto sotto l'aspetto politico, quanto sotto quello amministrativo.

Per quanto concerne l'aspetto istituzionale, il comune trentino si viene articolando in modo più complesso: i *sindici* non sono più espressione immediata della *concio*, su mandato e conferma del vescovo; fermo restando il governo del secondo, è stato costituito un organismo intermedio, il *consilium*, secondo un processo di articolazione delle strutture comunali che apparentemente si allinea con il processo di articolazione in strutture articolate e stabili dell'organismo comunale delle città padane. *Sindici e consilium*, tuttavia, rappresentano funzionari e organi, che, eletti dalla comunità con il concorso o l'approvazione del vescovo, agiscono per gli interessi della comunità ma sotto l'autorità vescovile. Il processo delineato, che poteva sfociare in una crescita politica della cittadinanza, si arrestò: il vescovo continuò a poggiare la base del proprio potere nelle strutture feudali e signorili più che nella cittadinanza.

Non crediamo che la podesteria, certo assai particolare, di Rubeo da Breganze e quella del conte di Tirolo possano essere avvicinate a quelle delle città comunali. Solo nel 1235 si coglie l'esistenza di un consiglio cittadino, che, interpellato dal vescovo, esprime per acclamazione un parere favorevole. Ma dal 1236 inizia l'amministrazione diretta imperiale del governo della città e del territorio di Trento, che di lì a poco, incluso nella nuova Marca Trevigiana, sarà affidato al podestà Sodegerio di Tito, soggetto al vicario della Marca.

Nella impossibilità di controllo del territorio da parte della città e del comune, in quanto organismo politico autonomo, è da individuare uno dei punti di maggiore debolezza del comune stes-

so, che non assurge ad effettivo ente politico. Città e territorio si trovano sottoposti entrambi all'autorità del vescovo.

Il "comune" trentino non ha un proprio tribunale. Comunità rurali e signori, feudali o allodiali, non sono soggetti alla giurisdizione del comune cittadino, ma a quella del vescovo e dei suoi ufficiali: nelle controversie con le comunità rurali giudicano il vescovo, i suoi ufficiali, i suoi giudici. Nella città le forme di esercizio di questa autorità tendono ad avvicinarsi a quelle in atto nei comuni cittadini, mentre nel territorio prevalgono le forme feudali, del resto applicate anche verso il comune: basta ricordare le concessioni in feudo concesso ad esso dal vescovo.

Per un altro aspetto, infine, quello della stratificazione dei ceti feudali dei *capitanei* e dei *valvassores*, la società trentina, mentre si avvicina a quella delle città padane, se ne discosta. In una vasta area settentrionale, riconducibile alla grande circoscrizione metropolitana di Milano, alla regioni limitrofe della Marca Veronese, all'odierna Emilia e alla *Romania*, la qualificazione capitaneale, che apparve per un periodo relativamente breve, antecedente e posteriore al momento della costituzione del comune, quando nuovi ceti cittadini si accinsero a partecipare alla vita politica e venne impiegata in modi non frequenti per designare, individualmente, persone e famiglie e, poche volte collettivamente, un ceto feudale, valse a sottolineare la condizione di privilegio e di dominio che i *capitanei* detenevano e si proponevano di continuare a detenere nell'ambito di una società cittadina che si avviava a dotarsi di innovatrici strutture istituzionali, processo al quale essi stessi parteciparono attivamente.

Anche a Trento la qualificazione capitaneale per una singola persona, poi la catalogazione sociale di interi gruppi o ceti, con procedimento analogo a quanto era avvenuto un secolo prima in altre città, fu utilizzata nel periodo della formazione del comune, ma un secolo più tardi, soprattutto nei due primi decenni del secolo XIII, poiché appunto in questo periodo si formò il "comune"

trentino, con tutti i suoi limiti. Analogia, dunque, di dinamica sociale e di processo politico, ma anche forte diversità, per il ritardo nell'avvio della formazione del comune cittadino e, soprattutto, per la sua mancata maturazione politica.

APPENDICE

1203, gennaio 3. Ala, sotto il portico di Carboncino Balbo.

Davanti a Tebaldo di Turrisingo, eletto arbitro nella lite fra Corrado di Beseno, vescovo di Trento, e Briano di Castelbarco, depongono 28 testimoni, verbalizzati da Riprando notaio.

Originale, ASVr, Archivio notarile, busta 18, app. n. 5 [A].

Edizione: C. Cipolla, *Corrado II* cit., appendice, pp. 23-35, con sviste ed alcuni errori e con l'omissione di un passo, segnalato in nota.

La pergamena presenta lungo il margine sinistro alcune lacerazioni, in particolar modo in corrispondenza della metà superiore, e la caduta di alcuni frammenti del supporto pergameneo; lungo il medesimo margine si registra il distacco di un frammento dello strato superiore della pergamena, che giunge ad intaccare il dettato. Sono visibili due piccoli fori, lungo il bordo sinistro e in corrispondenza del dettato, nella metà superiore, e alcune macchie, causate dall'umidità e dall'usura, lungo entrambi i margini laterali. Centralmente è presente una macchia d'inchiostro. Il dettato si articola su centoquattordici righe di scrittura. La rigatura è probabilmente a secco. Abbiamo segnalato gli scioglimenti fra parentesi, quando presentano incertezze formali.

(S.T.) In nomine Dei eterni anno D(omi)ni mill(esimo) CC tercio, inditione ^(a) VI, die veneris III intrante ianuario, in Alla sub porticu Carboncini Balbi. In presentia presbiteri Dominici de Brentonico, d(omi)ni Ardrigeti de Valezo, Carlesarii de Scanarola de Verona, Gundi de Male|do, Iacobini filii d(omi)ni Olv[r]adini de Enno, Henrici filii d(omi)ni Riprandini de Perçeno, Gu(m)ponis de Sporo, Gu(m)ponis de Alla et aliorum plurium rogatorum. Ibique d(omi)nus Tobaldus de d(omi)no Turisingo de Verona ab d(omi)no

Conrado Dei gratia Trident(i) illustri episcopo ex una parte | et d(omi)no Briano de Castelbarco ^(b) ex altera ab utroque co(m)munitate et de eorum voluntate electus ^(c) arbiter de causa litis et controversia que vertebatur inter eos sicuti continebatur in instrumento co(m)promissi inter eos confecto per manum Herigeti notarii. | Dedit m(ih)i Riprando notario has attestaciones et rationes et confessiones ut perpetuarem et scriberem et in publicam formam deducere, verba quarum sunt hec.

[I] Otto Perdix iuratus t(es)t(is) ^(d) dixit: “Iste annus novus transactus fuit annus unus quod d(omi)nus episcopus C(onradus) fecit festum dicti anni novi | in Castelbarco ⁽¹⁾. Et in die mercurii post predictum festum ⁽²⁾ d(omi)nus episcopus intravit stupam et cum d(omi)na Flordiana et ego testis et Bret(ra)mus notarius et d(omi)nus Brianus et Macellinus de Morio et Bovolkinus de Nago et Tizo et Roubavillanus de Basellano. Et ibi d(omi)nus Brianus dedit cartam investiture feudi Alle B(er)tramo notario | [et fecit] legere lecta carta et d(omi)na Flordiana cepit referre grates d(omi)no episcopo de hoc quod fecerat suo filio. Et cepit rogare dictum d(omi)num episcopum ut iterum deberet eum investire de predicto feudo et d(omi)nus episcopus dixit ^(e): “Fiat ut tu uis”; et sic investivit eum cum mea bereta quam ei porrexi de predi[cto feudo] coram predictis testibus sicuti continebatur in predicta carta quam fecit legere et dedit ei ius et auctoritatem intrandi tenutam predicti feudi et dixit quod fuit de mense anni novi”. Int(errogatus) de hora diei, respondit: “Inter vesperum et cenam et iam pulsaverant vespere”. Int(errogatus) quomodo et quare facta fuit investitura, respondit: “Precibus | d(omi)ne Flordiane”. Int(errogatus) si stabant vel sedebant, respondit quod “d(omi)nus episcopus sedebat et d(omi)na Flordiana alii omnes stabant, ut credo, set quando facta fuit investitura non recordor si stabant vel sedebant”. Int(errogatus) quibus vestibus erat indutus d(omi)nus episcopus vel d(omi)nus Brianus, respondit: “Non recordor, set bene scio quod d(omi)nus Brianus habebat pellem vulpinam ^(f) | in dosso”. Int(errogatus) si nebulosum tempus vel serenum erat, respondit:

“<Non> recordor”. Et ibi ad presens coram suprascriptis testibus vidi et audivi d(omi)nam Flordianam quod multum conquerebatur d(omi)no episcopo de Tridentinis qui minabantur destruere et discipare tota sua bona unde d(omi)nus episcopus dedit ei d(omi)no Briano parabolam ut concordaret se cum Tridentinis | ad suam voluntatem et d(omi)na Flordiana dixit: “Quomodo potest hoc fieri quod vobis iuravit fidelitatem”. Et d(omi)nus episcopus respondit et dixit: “Ego remitto sibi fidelitatem et omnia sacramenta et omnes securitates et obligationes et occasiones quibus m(ih)i tenetur”. Et ita cum suprascripta bereta remisit omnia predicta d(omi)no Briano. Et ibidem | suprascriptus d(omi)nus episcopus cum predicta bereta refutavit atque remisit omnes rationes quas habebat in Castelbarco dicto d(omi)no Briano ut de cetero habeat et teneat dictum castrum libere sicuti sui antecessores habuerunt et tenuerunt”. Int(errogatus) si carta inde debebat fieri, respondit: “Non recordor | nec audivi. Item scio quod quadam alia vice ivi Allam ad domum Carboncini Cagaletre quod ego volebam ire pro d(omi)no Briano in Ca(m)po Pruno et in Lesino ad accipiendum dritum et pusonaticum quod solebat habere d(omi)nus episcopus et nesciebam ire unde Carboncinus dedit m(ih)i Grundam filium suum et Tolominus | filius Fate venit mecum ad designandum predictas rationes et sic ascendimus montes et ipsi designaverunt predictas rationes et accepi XX s(olidos) Ver(onenses) et multonem unum et bene XX inter caseos et puvinas et plus et sic redivimus Allam”. Int(errogatus) qui cum eo fuerunt, respondit: “Bene fuimus XII cum caçetis et spatibus | et lanzonibus. Item alia vice fui in Allam ante domum predicta Carboncini in presencia multorum convicinarum et eorum consilio posui waldemanum et feci iurare in monte et saltarium misi in pratis”. Int(errogatus) si fecit forçam vel minatus fuit waldemano, respondit: “Non, quia vicini dicebant quod bene debebat facere, | waldemanus fuit Ubertus Wainella et saltarius fuit Wiscetus”. Item dixit quod bene per tres vices fuit in Alla “et semper accipiebam moleduram molendini et alias rationes et una vice quidam misus Federici gastaudionis acceperat VI mina-

les de moledura et posuit ad domum Carboncini Balbi et ego inveni et feci eum venire et dixi ei ut redderet m(ih)i et ipse dixit m(ih)i: “bene reddam vobis set d(omi)nus Brianus debet m(ih)i denarios. Dimittite m(ih)i pro ipsis denariis” et dixi ei: “libenter” et ipse clamavit se solutum pro ipsis denariis. Item similiter fui cum d(omi)no Briano alia vice in Alla et fuimus in domo Morandini et ibi comedimus dulciter et predictus Morandinus dedit nobis panem et lac(tem) et ficus comedere satis et accepimus vinum et waldemani dederunt nobis frumentum quiete et pacifice et conduximus istam blavam et istum vinum ad potecam d(omi)ni B(riani) de Avio”. Inter(ro)gatus quot fuerunt, respondit: “Bene fuimus XV cum armis”. Int(er)rogatus si minabantur | predictis hominibus ^(g) de Alla ^(h) et si dabant voluntarie, respondit quod non minabantur et voluntarie dabant. Int(er)rogatus quantam moram fecerunt Alle, respondit quod ibi commederunt et biberunt et postea l_{ti} receserunt et quomodo scit eum aliquo modo possedisse et quomodo acquisivit possessionem et quando, respondit quod fuit ubi data fuit tenuta | d(omi)no Briano “set non recordor quando data fuit possessio. Item scio alia vice fui et duo alii mecum et presbiter Dominicus et eius clericus de Pulcanto et feci vocare homines qui debebant dare amisceres et fictum denariorum et ipsi erant in publegum et alia die venerunt et dixerunt si d(omi)nus episcopus haberet | [ration]em in eis tam longum tempus steterat quod non acquisivit illas rationes nec per se neque per suos nuncios bene videtur quod non habet in eas rationem et dixerunt m(ih)i: “Venite et accipite quia libenter volumus vobis dare”. Et sic ivi et accepi spalas et galinas et denarios et alii duxerunt ad hospicium meum ad domum | [...]po(n)is ⁽ⁱ⁾ et alii pecierunt terminum illi qui non habebant et ego dedi eis terminum”. Int(er)rogatus si invicti vel coacti dabant, respondit: “Non”. Int(er)rogatus si dabant vel accipiebant, respondit: “Dabant”. Item scio quod d(omi)nus Brianus dixit m(ih)i quod promiserat d(omi)no episcopo quingentos homines bene armatos et habere per credenciam et quod deberem facere | aprestamentum de pane et sic feci masinare inter fru-

mentum et siccalam ce<n>tum galetas X minus; de XL feci facere panem et misi Castelbarcum L misi per Roubavillanum similiter ad Castelbarcum prout credo et precepit m(ih)i ut acquirerem homines et starem paratus”. Int(er)rogatus de tempore, respondit: “M(ih)i videtur quod fuit | ante festum Natal(is) et aprestamentum fuit inter festum Natal(is) et anni novi”. Int(er)rogatus si d(omi)nus B(riani) acquisivit illos quingentos homines quos promiserat d(omi)no episcopo, respondit: “Bene credo quod acquisiverat”. Int(er)rogatus si vidit illos quingentos homines preparados vel partem, respondit: “Non, nisi fui paratus cum XX venire in suo servicio”. Int(er)rogatus ubi e[rant] | isti XX parati, respondit: “Ad domus eorum”. Qui erant et unde, respondit: “De plebe Brentonici et Morii et de Ripera”. Int(er)rogatus quando d(omi)nus episcopus dedit licenciam concordandi cum Trident(inis) si dedit ^(j) ei verbum quod faceret weram d(omi)no episcopo, respondit: “Non audiui”; et dixit se habere feudum ab d(omi)no episcopo et ab aliis d(omi)nis “et hoc non dico | neque precio neque amicitia neque inimicitia nec amore nec timore”.

[II] Bovulcus de Nago iuratus t(es)t(is) dixit idem per totum et per omnia quod Otto Perdix, scilicet de facto investiture Alle et de nuda et de concordio Tridentinorum ^(k) et de remissione obligationum et fidelitatis et securitatum et de remissione | Castelbarci. Int(er)rogatus si dedit ei licenciam concordandi cum Trident(inis) quod faceret ei d(omi)no episcopo weram, respondit: “Non audiui et hoc fuit in mense anni novi, in die mercurii proxima post illud festum”. Et de hora dixit quod fuit inter vesperum et cenam et si stabant vel sedebant, respondit: “Nos omnes stabamus set non recordor si d(omi)nus episcopus et d(omi)na | Flordiana sedebant vel stabant”. Int(er)rogatus quibus vestibis erat indutus d(omi)nus episcopus et d(omi)nus B(riani), respondit: “Non recordor nisi d(omi)nus Brianus habebat pellem vulpinam unam”. Et dixit quod hoc fecit precibus d(omi)ne Flordiane. Int(er)rogatus si nubulosum tempus vel serenum erat, respondit: “Non recordor”. Int(er)rogatus si fuit deprecatus Bertramus notarius | quod inde faceret car(tam),

respondit: “Non audivi”. Int(errogatus) si habet feudum ab d(omi)no episcopo, respondit: “Sic et ab aliis d(omi)nis habeo”.

[III] Tizo de Basellano iuratus t(es)t(is) dixit idem per totum et per omnia quod Bovulcus preter quod non tenet feudum a d(omi)no episcopo set tenet ab d(omi)no Briano et ab aliis d(omi)nis.

[IV] Roubavillanus de Baselano iuratus t(es)t(is) | dixit idem per totum quod suprascriptus Buvulcus excepto de interrogationibus de quibus dixit quod non recordatur de die et hora diei et dixit quod d(omi)nus episcopus habebat pellem vulpinam ad dosum et multum rogatus fuit a d(omi)na Flordiana ⁽¹⁾. De aliis omnibus interrogationibus idem quod suprascriptus Bovulcus. Item dixit de pusonatico montis et de aliis rationibus | illius montis acceptis per eum et per predictum Pernicem et per alios qui fuerunt secum dixit idem quod predictus Perdix. Item dixit quod fuit una vice ipse et Ottolinus filius Gu(m)ponis in Alla ^(m) et accepimus spalas et galinas et de feno equis nostris quiete et in pace et sine rumuro et coram vicinis et illis videntibus. De aprestamento dixit idem quod Branza[terra] ⁽ⁿ⁾. | Et dixit quod d(omi)nus Brianus abso<l>vit eum a credentia quod fecerat de facto quingentorum hominum postquam fecit sacramentum testimoniati et sub tali tenore iuravit quod non debebat illam manifestare nisi verbo d(omi)ni Bri(ani) et dixit se habere feudum a d(omi)no Bri(ano) et ab aliis d(omi)nis et quod liber erat.

[V] Macellinus de Morio iuratus t(es)t(is) dixit idem per omnia ut Bevulcus et de in|terrogationibus idem similiter. Item dixit quod fuit in Alla ibi ubi Ubertus de Brentonico et Odol(ricus) ^(o) de Beseno dederunt tenutam cum cupo uno quem extraxerunt de copertura molendini d(omi)no Briano de ipso molendino et de omni eo toto quod predictus d(omi)nus episcopus habebat in Alla secundum illud quod continebatur in cartula per manum Bertrami notarii facta. Int(errogatus) qui | fuerunt ibi, respondit: “Butatius, Otto Perdix et ipsi duo qui miserunt eum in tenutam et multi homines Alle”. Int(errogatus) quando fuit hoc, respondit: “Quando

d(omi)nus ^(p) episcopus erat in Perzeno”. De die dixit quod fuit in die dominico. De aprestamento quingentorum hominum dixit quod d(omi)nus Bri(anus) in die Natal(is) ⁽³⁾ misit pro eo et alia die scilicet in die sancti Stephani “ivi Ver(onam) ad eum et inve|ni eum in domum suam Ver(one) et dixit m(ih)i totum illud factum de quingentis hominibus et quod darem sibi adiutorium et sic ivi in Gardesana et aquisivi et preparavi bene quinquaginta homines bene armatos et cum prepar<ar>em me cum eis venire et nuncius d(omi)ni Briani venit et fecit me remanere cum predictis hominibus”. Int(errogatus) si vidit illos quingentos | homines insimul, respondit: “Non, nisi illos quos aprestavi set non inceperunt iter”. Et dixit quod habet feudum a d(omi)no episcopo. Et dixerunt isti testes quod non dicunt hodie neque precio neque amicitia neque inimicitia nec amore nec timore.

[VI] D(omi)nus Zavarius de Castello Ver(one) iuratus et t(es)t(is) int(errogatus) dixit: “Ego scio quod d(omi)nus Brianus venit in hac | terra Ver(one) et misit pro me et ivi illud ad loquendum ei in domo habitationis Martinelli in broilo et quando fui illuc et eduxit me in una camera et fecit me iurare credenciam sibi et quando habui iuratum ipse dixit m(ih)i ut deberem invenire homines et deberem ire secum in Trident(um). Et ego promisi ei XXV homines | et inveni illos XXV homines quos promisi et bene eram paratus ire ad eius servicium et interea Calesarius de Scanarola dixit m(ih)i quidam misus venit a d(omi)no Briano et dicit factum remisum et “non oportet vos ire” et remansi et dixit similiter d(omi)nus Brianus m(ih)i: “Nos debemus ire in servicio d(omi)ni episcopi in civitate Trident(o)” dicendo: | “Nos habebimus terram bene”. Int(errogatus) de t(em)pore ⁽⁴⁾ dixit quod fuit antequam d(omi)nus Brianus concordaret se cum Trident(inis). De presentibus dixit quod ibi erat Butacius de Montano “set non recordor allii ibi essent” et dixit aliud se inde nescire.

[VII] Carlesarius de Scanarola de Verona iuratus t(es)t(is) dixit quod d(omi)nus Brianus eum appellavit ut sibi faceret credenciam | ita ut non deberet manifestare donec aperta esset et fecit

sibi predictam credenciam. Et dixit ei Carlesario: ““Oportet ut servies m(ih)i et multum in te confido. Volo ut acquires m(ih)i homines quos potes bene armatos quia oportet me servire d(omi)no episcopo et cum eis intrare civitatem Trident(um)” et promisi ei XXV homines bene armatos suis expensis et hoc fu[it] | antequam Rubeus de Brengacio esset potestas Trident(i) paucis diebus. Et interim d(omi)nus Brianus misit suum nuncium ad me dicendo quod non oportebat et quod deberet remanere de hoc facto quum d(omi)nus episcopus et homines Trident(i) miserat ei litteras suas quod illud factum remanserat et non potest modo fieri”. Et dixit se aliud nescire de hoc facto nisi quod bene | erat paratus cum illis hominibus et cum omnibus necessariis causi<s>. Item dicit quod erat in loco Alle cum d(omi)no Bri(ano) et ibi in presentia multorum hominum d(omi)nus Ubertus de Brentonico et d(omi)nus Odol(ricus) de Beseno traxerunt cupum ^(u) unum de molendino d(omi)ni episcopi et dederunt tenutam d(omi)no Briano de eo molendino et de toto eo Alle, videlicet de ratione d(omi)ni episcopi. | De die et mense non recordatur. De presentibus dixit quod “erant Bokela notarius et Ottolinus filius Gu(m)ponis et multi alii quod non recordor”. Item dicit quod “d(omi)nus Bri(anus) et nos et multi alii de Alla et alii ivimus subter villam ^(s) Alle et d(omi)nus Brianus fuit locutus inter eos et dixit eis: “Vos scientes quod d(omi)nus episcopus dedit m(ih)i hanc terram in feudum sicuti continebatur | in carta Bertrami notarii et quod ipsi deberent ei servire et ipse serviret eis”. Et ipsi fecerunt consilium inter se et credo quod Carboncinus respondit pro omnibus et dixit: “Si d(omi)nus episcopus dedit nos vobis nos libenter vobis serviemus””.

[VIII] Personaudus de Pesena iuratus t(es)t(is) dixit ^(u) quod d(omi)nus Gerrardus eius patruel(us) de Pesena venit et appellavit eum et dixit: ““Ego feci credenciam d(omi)no Briano oportet ut tu facias”. Et sic feci credenciam et dixit: “D(omi)nus Brianus rogavit me et tibi rogando mittit ut nos debeamus acquirere ei quinquaginta homines bene armatos quia vult ire in servicio d(omi)ni episcopi et intrare civitatem Trident(um)”. Et ipse respondit et dixit:

““Bono nomine et bene m(ih)i placet” et sic fecimus percazum insimul et separatim et sic acquisivimus illos L homines et plus inter pedites et arcatores bene armatos”. Int(errogatus) de tempore, respondit: “In tempore were ante nativitate Domini paucis diebus ut credo et interim d(omi)nus Gerrardus dixit m(ih)i quod d(omi)nus B(rianus) misit nuncium suum ad me et dixit quia non oportet nos aprestare de hoc facto quia non potest fieri modo, quod amici | d(omi)ni episcopi qui debebant sibi prestare introitum modo non posunt dare quia Rubeus de B(re)gancio venit per potestatem Trident(i) et cepit domus et tures et non potest esse hoc factum et propter hoc remansimus. Et hoc fuit eodem tempore paucis diebus retro”. Et dixit se aliud nescire.

[IX] Ego Isolanus notarius de Isolo de Verona: “Dico per meum sacramentum quod ego | et Odolinus G(r)iselle et Ottolinus Stortus atque Omnebonum qui Saccus ^(u) dicitur et Rosig(n)olus venimus in servicio d(omi)ni Briani de Castelbarco bene armati cum coretis et manicis atque ga(m)beris et capironibus et mascaris in exercitu d(omi)ni episcopi Trident(i) et ibi stetimus secum usque ad divisionem exercitus et in separatione illius exercit[us] | scio quod d(omi)nus Brianus vocavit me dicens m(ih)i: “Isolane veni huc quia ego volo loqui cum d(omi)no episcopo et intellige illud quod ipse faciet m(ih)i et scribas”; et sic incepti equitare iuxta eum et pervenimus ad d(omi)num episcopum et dictus d(omi)nus Brianus fuit locutus cum d(omi)no episcopo et dicebat quod Trident(ini) minabantur ei d(omi)no Briano. “Ego faciam tibi bonam | securitatem reficiendi tibi omne dampnum”. Et nescio quod d(omi)nus Brianus tunc dixisset ei set d(omi)nus episcopus tunc dixit ^(v) ei d(omi)no Briano alta voce: “Vade concorda te cum Trident(inis) et facias quicquid vis””. Int(errogatus) se irato animo an plana volu<n>tate dixit d(omi)nus episcopus, respondit: “Nescio”. Int(errogatus) de presentibus, respondit: “Milites quamplures set non cognosco eos et hoc fuit subter civitatem | Trident(um)”. De die dixit quod “fuit in illa die in qua exercitus divisit se et separavit se ab obsidione. Item scio postea quod

d(omi)nus Brianus venit Ver(onam) et misit pro me et Odolino et Storto et fecit nos sibi iurare credenciam et postea dixit nobis quod ipse volebat quingentos homines armatos pedites quia debebat intrare civitatem Trident(um) quia | homines illius terre debebant eam sibi dare et dicebat quod homines de Castello Ver(one) et aliunde satis debebant illuc venire ad certum terminum set non recordor de termino set tandem scio quod nos promisimus ei d(omi)no Briano conducere illuc nobiscum aut XX aut XL homines bene armatos ad terminum quem dixit nobis. Et eramus parati set interim | misit nobis quod Rubeus de Bregantio intraverat Trident(um) et non deberemus ire quia non poterat esse amplius verbum illud et Stortus hoc m(ih)i dixit quod d(omi)nus Brianus miserat ita”. Int(errogatus) si fuit ante festum Natal(is) vel post quod d(omi)nus Brianus ivit Ver(onam) pro illo negotio, respondit quod “fuit ante Natalem et hoc non dico odio neque precio neque amicitia neque inimicitia et aliud non recordor de hoc”.

[X] Belotus de Castello Ver(one) iuratus t(es)t(is) dixit quod erat Ver(one) “et d(omi)nus Brianus dixit m(ih)i: “Ego volo ut tu debeas ire Trident(um) ad domum filiorum d(omi)ni Martini et debeas eis et sue parti denunciare quod volunt ut faciam” et ipsi dederunt m(ih)i litteras suas sigillatas ut darem d(omi)no Briano et m(ih)i dixere|ru<n>t ore ut dicerem ei quod tantam moram fecerat quod Rubeus de Bregancio intraverat civitatem et faciebat custodire tures et domus et quod predictus d(omi)nus B(rianus) non deberet venire cum illa conducta quod nichil valebat et quod dicerem d(omi)no episcopo quod erant bene XXX qui vacuarent ^(w) civitatem si placeret d(omi)no episcopo et irent cum eo et sic | duxi breve illud d(omi)no Briano et ipse fecit legere predictum breve archipresbiterum Martinum de Lagaro subter Clusulam et statim ivimus Stenegum et ibi invenimus d(omi)num episcopum et d(omi)nus B(rianus) representavit ei illas litteras et Bertramus notarius legit illas litteras in quadam camera in quibus continebatur ut dixi superius d(omi)no Briano et dixit quod ille littere fuerant sigillate cum cera set nescio formam sigilli et dixit suprascriptam

tam embasatam ambobus filiis Martini et ipsi ambo cum aliis sociis quorum nomina non recordor miserunt predictas litteras quorum illorum fuisset sigillum non recordor”. Int(errogatus) si fuit ibi ubi sigillate fuissent littere, respondit: “Non”. De die non recordatur in quo | date fuissent littere et dixit quod t(es)t(is) intravit civitatem cum Rubeo de Bregancio insimul. “Item scio quod d(omi)nus Brianus rogavit me ut deberem prestare et venire cum hominibus bene armatis in suo servicio et dixit quod bene preparavit se cum X hominibus bene armatis set non duxit eos extra civitatem Ver(onam) quia d(omi)nus B(rianus) dixit quod Trident(ini) miserant | sibi talem embasatam quod non oportebat eos conducere. Item scio quod d(omi)nus B(rianus) fecit fieri panem et aprestamentum ad predictos quingentos homines recipiendos”. Int(errogatus) si d(omi)nus B(rianus) coadunavit illos quingentos homines, respondit: “Non”. Et si vidit illos adunatos, respondit: “Non”. Et dixit quod tenet feudum regale a filiis d(omi)ni Turesendi de Verona et ab aliis.

[XI] Ramengin(us) eius frater de eodem loco iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit subter Clusulas et ibi vidit d(omi)num Brianum dantem brevem unum d(omi)no Martino archipresbitero quod dicebat: “Belotus frater meus quod filii d(omi)ni Martini ei dedissent et audivi legentem sic quod d(omi)nus Brianus non deberet illud aprestamentum facere quod Rubeus venerit in | civitatem quod non valebat quicquam facere lecto breve et sic d(omi)nus B(rianus) cum aliis militibus et Beletus cum eo et dicebat quod volebat ire ad d(omi)num episcopum et hoc fuit ante festum anni novi set nescit quod dies. Item scio quod d(omi)nus B(rianus) fecit fieri aprestamentum pro illo negotio et vidi tria cara panis que fecit venire Brentonico”. | [In]t(errogatus) si vidit illos quingentos homines vel partem preparatos ^(x) ad illud negocium, respondit: “Non, set audivi dicere quod habebat preparatum illud et dixit quod habet feudum a curia scilicet a filiis d(omi)ni Ture(n)sendi et ab aliis.

[XII] Ottolinus Stortus de Isolo ^(y) de Verona iuratus t(es)t(is)

dixit: “Ego fui in obsidione civitatis Trident(i) | in servicio d(omi)ni Briani cum armis et cum equo cum aliis meis vicinis et fuimus quinque et in separatione exercitus d(omi)nus B(rianus) ivit ad d(omi)num episcopum et dixit ei quid vultis ut faciam quod Trident(ini) minantur m(ih)i et ipse respondit: “Vade et concorda te cum eis” set nescio si bona voluntate dixit an non”. Int(errogatus) qui erant ibi, respondit: “Isolanus | et ego t(es)t(is) et Sacketus et Odolinus et ibi d(omi)nus episcopus dixit quod reficeret totum dampnum quod Trident(ini) ei facerent. Item scio quod d(omi)nus B(rianus) venit Ver(onam) et dixit m(ih)i quod facerem sibi credenciam et ego feci et ipse rogavit me ut aquirerem sibi homines bene armatos quod volebat intrare civitatem Trident(um) et sic ego et Isolanus et Odolinus et Sacketus | promisimus XL homines bene armatos et bene preparavimus eos et etiam aquisivimus duo cara et solvimus XX s(olidos) Ver(onenses) in ipsis caris et in vigiliis Natal(is) D(omi)ni debebamus movere et venire et interim d(omi)nus B(rianus) misit nuntium suum et fecit nos remanere dicendo quod Rubeus de Bregantio intraverat civitatem Trident(um) quod nichil valebat venire”. | Int(errogatus) si videt quingentos homines bene armatos vel partem in via, respondit: “Non”. Int(errogatus) quis fuit nuntius, respondit: “Non recordor”. Int(errogatus) si fuit nuntius d(omi)ni ^(z) B(riani) ad Odol(ricum) ^(aa) de Saratico ut ille Odol(ricus) denunciaret Rubeo de Bregancio ut ipse iret Trident(um) et acciperet tures et domus et premoneret Trident(inos) ut caverent civitatem ne proderetur, respondit: “Ego | [fui] cum d(omi)no B(riano) a Mo<n>te Forti et vidi eum consiliari cum Odol(rico) de Saratico et cum Engeloto quid inter se dicerent nescio et hoc fuit ante festum Natal(is)”. Et dixit quod habet feudum regale set a comite Sancti Bonifacii; et dixit quod fuit postea in Alla ibi ubi Odol(ricus) de Beseno dedit tenutam molendini Alle d(omi)no B(riano) pro toto illo quod d(omi)nus episcopus habebat in Alla in presentia multorum hominum et hoc fuit quando d(omi)nus episcopus erat in Belvedero.

[XIII] Omnebonum qui dicitur Sacketus de Isolo Ver(one) iura-

tus t(es)t(is) dixit idem quod suprascriptus Ottolinus Claudus excepto quod non audivit de refectione dampni dati et excepto quod non audivit de facto Montis Fortis et de tenuta Alle nichil sit et dixit quod habet feudum | a d(omi)no episcopo Ver(one).

[XIV] Odolinus de eodem loco iuratus t(es)t(is) dixit idem quod Omnebonum Sacketus et dixit se habere feudum ab episcopo Ver(one) et dixit se liberum esse.

[XV] Warnadinus qui dicitur Zusellus de Suscigralo iuratus t(es)t(is) dixit: “Ego et filius Carboncini et filius Fat_ Sancti Valentini fuimus cum Pernice gastaldione d(omi)ni B(riani) in monte Lescini et in Campo Pruno et ibi accepimus | XII caseos et VI povinas et in Lescino duas povinas et unum caseum et XX s(olidos) denar(iorum) Ver(onensium) et unum multonem”. Int(errogatus) si ipsi dabant libenter sive coacte, respondit et dixit: “Libe<n>cious dabant d(omi)no B(riano) quam d(omi)no episcopo quum pro eo melius erunt defensi”. Int(errogatus) si alii fuerunt cum eis, respondit: “Sic, Bonetus, Wido, Zavarisius de Clusul(is), Roubavillanus et Siccalla | [et] alius cuius nomen non recordor et omnes fuimus armati cum armis nostris”. Int(errogatus) si alii fuerunt, respondit: “Non recordor quod alii fuissent”. Int(errogatus) de tempore, respondit: “In mense madio transacto”. Item dixit quod quadam alia vice fui cum eodem Pernice in loco Alle quum communitas Alle misit ad Pernicem presbiterum de Pulcanto et eius clericum ut deberet ire ad accipiendas | [.....] ^(bb) d(omi)ni B(riani) de Alla et sic ivimus et accepimus XII galinas et XVI spallas porci”. Int(errogatus) qui fuerunt illi qui dederunt hoc fictum, respondit: “Homines episcopi quorum nomina non recordor quos auditu dicebatur d(omi)nus B(rianus) habere ab d(omi)no episcopo per feudum et hoc fuit a madio in za quod accepimus hec”. Int(errogatus) quot fuerunt, respondit: | “Ego et [...]x presbiter de Pulcanto et eius clericus et Bonetus” et dixit quod alii haberunt arma et alii non. Int(errogatus) si invinct_ vel coacte dabant, respondit: “Non”. Et dixit se esse liberum. Item dixit quod “d(omi)nus B(rianus) misit ^(cc) me et Nicolaum in Brentonico ad

Pernicem ut prestaret panem et vinum d(omi)no B(riano) quia vult cum hominibus in servicio ire d(omi)ni ^(dd) episcopi | in Trident(um) et preparavit VI plaustra inter panem et vinum et hoc fuit quando blave batantur et audivi dici et istud vinum et panem conductum in Castelbarco”. Int(errogatus) se aliud scire, respondit: “Non”.

[XVI] Nicholaus de Suscigralo iuratus t(es)t(is) dixit quod ob(re)viavit d(omi)no B(riano) supra hospitale quod est scitum subter Allam et “quidam erat mecum qui volcatur Zuselus et dixit nobis ut unus vestri eat Brentonicum ^(ec) et faciat preparare panem sicut precepi et alius eat ad Castelbarcum et dicat matri me_ quod d(omi)nus episcopus dedit m(ih)i Allam in feudum et faciat preparare panem et alia necessaria pro sicut constitui cum ea et fecit nos ibi iurare credenciam | sic ivi ego ad Castelbarcum et alius ivit Brentonicum et denunciavi d(omi)ne ut m(ih)i precepit. Item scio quod quadam alia vice fui cum Pernice in Alla et cum aliis videlicet cum quatuor vel cum VI et ivimus ad domum Carboncini Cagalet_ et ibi commedimus. Commestione facta accepimus iura molendini et Perdix vendidit ius illud | et solvit illud stipendium quod fecimus” et dixit quod steterunt ibi apud terciam et dixit se habere feudum a d(omi)no B(riano) et dixit se esse liberum et dixit quod d(omi)nus B(rianus) absolvit eum a suprascripta credentia postquam iuravit sacramentum testimoniaci.

[XVII] Wido de Suscigralo iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit cum Pernice gastaudione d(omi)ni B(riani) in Alla cum quibusdam aliis et ibi commederunt | in domum Bonavit_ et “postea ascendimus montem et Grunda filius Carboncini et Tolominus filius Fate venerunt nobis ad designandum nobis iura que solebat habere d(omi)nus episcopus et sic omnes ivimus et accepimus caseos et povinas et unum multonem et denarios et sic redivimus Allam et commedimus in predicta domo”. Int(errogatus) si illi de monte | dabant voluntarie vel coacte, respondit: “Voluntari_”. Int(errogatus) quando fuit, respondit: “Non recordor”. Item dicit quod fuit alia vice cum predicto gastaudione in Alla “et accepimus ius

molendini et gastaudio vendidit illud ius et solvit stipendium quod fecimus in commestione et partem duxit secum”. Int(errogatus) si habet feudum a curia, respondit: “Non” et dixit se esse liberum.

[XVIII] Albertus de Verona iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit cum Pernice gastaudione d(omi)ni B(riani) in Alla “et commedimus in domum Carboncini Cagalet_ et post commestionem fecit venire ante se Ubertum Wainellam et fecit iurare waldemanariam montis Alle et de valle et facere pignora et sibi dare et manifestare eos qui ibi offenderent et hoc fuit coram | compluribus convicinis Alle et precepit Wisceto ut costodiret prata et faceret pignora si inveniret boves vel alia animalia in illis pratis” et dixit quod non videbatur dispicere illis vicinis qui aderant ibi et dixit quod hoc fuit post festum penteconsten “et ivimus cum armis nostris scilicet cum spatibus et lançonibus et cazetis et hoc fecit cum consilio Carboncini Cagalet_” et dixit se liberum esse.

[XIX] Rufus de Suscigralo iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit in Alla cum Pernice gastaudione d(omi)ni B(riani) et commedimus in domo Carboncini ^(ff) Cagalet_ et post commestionem fecit venire ante se Ubertum Wainellam et fecit iurare waldemanariam montis Alle et vallis ut debeat custodire pro d(omi)no B(riano) sicuti solebat | facere pro d(omi)no episcopo et accipere suas rationes. Et ibidem fecit iurare Wiscetum custodire prata Sargni et postam posuit super hoc cum consilio vicinorum qui erant ibi. Int(errogatus) qui erant ibi, respondit: “Carboncinus et Morinus et Pastorga et alii complures quorum nomina non recordor”. Int(errogatus) si fecerunt voluntarie vel invicte, respondit: “Voluntarie videbantur facere”. Int(errogatus) de tempore, respondit: “Ego credo quod fuit de mense iunii vel de mense iulii” et dixit se esse liberum et aliud nescit.

[XX] Brazaterra iuratus t(es)t(is) dixit: “Ego veniebam Ver(onam) et cum fui in Allam et ivi ad ^(gg) fenum quod dicebatur esse d(omi)ni B(riani) et de illo dedi equis nostris sine contradictione alicuius hominis et | postea ivi ad molendinum et accepi blavam quam inveni ibi sine contradictione alicuius hominis et illam

vendidi cuidam homini illius terr_ pro solvendo stipendium quod feceram in servicio d(omi)ni B(riani)”. Int(errogatus) si fuit nunci-
 cius d(omi)ni B(riani) ad hoc et si fecit hoc eius precepto, respon-
 dit: “Non, set quando ^(hb) veni in Castelbarcum dixi d(omi)no |
 Briano quod feceram et dixit: “Bene fecisti et m(ih)i placet” et hoc
 fuit ante Natalem D(omi)ni proximum transactum in die dominico
⁽⁴⁾ quando Rodulfus Rubeus veniebat dare castrum Veronensibus.
 Item scio quod d(omi)na Flordiana mater d(omi)ni B(riani) dixit
 m(ih)i: “Brazaterra oportet te ut eas Brentonicum pro quodam
 facto quod | tibi non posum manifestare ut debea<s> loqui cum
 Pernice ut faciat ⁽ⁱⁱ⁾ prepa<ra>re panem quantum potest et tumet
 accipe blavam et duc eam ad molendinos Morii et accipi bene XL
 vel L galetas”; et conduxit ad predictos molendinos et feci molere
 et postea conduxit Castelbarcum eam et audivi postea dici | quod
 totum illud aprestamentum fiebat pro facto quingentorum homi-
 num quos d(omi)nus B(rianus) dare debebat d(omi)no ⁽ⁱⁱ⁾ episcopo.
 Et de eodem aprestamento vidi venire ab Brentonico duo cara et
 credo plus et hoc fuit in die sancti Stephani quod ivi Brentonicum
 pro predicto facto fuit modo annus unus”. Int(errogatus) si est
 liber, respondit: | “Sic set habet feminam de sua masinata” et dixit
 quod habet feudum a predicto d(omi)no B(riano).

[XXI] Engelmarius de Marco iuratus t(es)t(is) dixit quod
 d(omi)nus B(rianus) misit pro eo et pro aliis suis vicinis suis homi-
 nibus quod ipsi deberent ire Allam et ipsi iverunt cum plaust<r>is
 et acceperunt vinum et frumentum eis mensuravit | Morandinus de
 Alla et conduxerunt ad vadum Sosinarii. “Et ibi venerunt eius
 homines de Avio et conduxerunt ad potecam suam Avii et vinum
 quod remansit partim bibimus et partim vendidit eius gastaudio
 Perdix predicto Morandino et hanc causam dedit nobis quiet_ et
 pacifice et sine aliqua molestatione et inquietatione et hoc accepi-
 mus quod nos credimus et fertur et est sonus et fama per totam ter-
 ram quod d(omi)nus episcopus dedisset d(omi)no B(riano) ad feu-
 dum omnes suas rationes Alle”. Int(errogatus) si d(omi)nus B(ria-
 nus) ivit armata manu cum eis Allam ^(kk) et si ibant armati cum

d(omi)no | B(riano) vel nunciis eius Allam ad accipiendos amise-
 res et reditus qui respondit et dixit quod “d(omi)nus B(rianus) ivit
 ex una parte Attasi et nos ex altera et sine armis preter enses”.
 Int(errogatus) quantam moram fecerunt Alle, qui respondit et dixit:
 “A media tercia usque fere ad meridiem”. Int(errogatus) si homi-
 nes de Alla dabant libenter vel invicte | predictas fruges qui
 respondit et dixit quod non ivit per villam ad accipiendas fruges
 set fuerunt date ad domum Morandini. Int(errogatus) quomodo scit
 illam blavam et vinum esse fictum episcopatus, qui <respondit et
 dixit>: “Morandinus et alii homines de Alla qui ibi aderant dice-
 bant”. Int(errogatus) si est liber, respondit: “Sic” et dixit se nichil
 aliud scire de hoc. |

[XXII] Omnebonum filius Martini de Marco iuratus t(es)t(is)
 dixit de predicta lite idem per totum quod Engelmar et de
 inter<o>gationibus similiter excepto de frumento quod nescit ubi
 fuisset ablatum et aliud dixit se nescire de hoc.

[XXIII] Ottolinus filius Gu(m)ponis de Alla iuratus t(es)t(is)
 dixit quod fuit ibi ubi Odol(ricus) de Beseno et | Ubertus de
 Brentonico posuerunt d(omi)num B(rianum) molendini de Alla
 dando ei cupum unum in manu d(omi)ni B(riani) pro tenuta pro eo
 melendino ⁽ⁱⁱ⁾ et pro eo toto quod d(omi)nus episcopus habebat in
 terra Alle sicut continebatur in cartam Bertrami notarii “et ibi erant
 pater meus et Carboncinus et Bernardus et alii plures ultra XXX”. |
 De die et mense non recordatur set fuit ab uno anno in za et fuit
 inter <ter>ciam et horam nonam. Int(errogatus) quomodo scit quod
 Ubertus et Odol(ricus) fuissent nuncii d(omi)ni episcopi ad dan-
 dam predictam tenutam, respondit et dixit quod ipsi dicebant. Item
 dixit quod fuit cum d(omi)no ^(mmm) Briano alia vice in terram Alle et
 ibi d(omi)nus B(rianus) fecit accipere frumentum et aliam blavam |
 et fecit ponere in carum unum et vinum similiter in alio quod
 vinum et qua blava erant de ficto episcopatus et fecit conducere ad
 vadum Sosinarii et fecit conducere ad pothecam suam Avii.
 Int(errogatus) quomodo scit quod esset de ficto episcopatus,
 respondit bene quod fictum fuit honeratum et acceptum ad domum

Morandini. Item quod “alia vice | ex precepto d(omi)ni B(riani) fui in Allam ad petendum fictum denariorum” et dixit quod quiete ei dederunt predictum fictum pro d(omi)no B(riano) “de quo ficto habui ab eis hominibus de Alla tunc XXIII libras Ver(onenses) et sex s(olidos) ; item scio quod d(omi)nus B(rianus) misit me alia vice in predicto loco Alle ut pro eo acciperem amiseres | ab illis de Alla et ipsi dederunt m(ih)i V spallas et unam galinam”; et dixit quod d(omi)nus B(rianus) ibat Alle cum illis qui ibant secum cum armis sicuti est solutus ⁽ⁿⁿ⁾ ire in aliis locis episcopatus. Int(errogatus) si homines de Alla libenter vel invitati dabant illud fictum, respondit quod petebat eis et ipsi dabant qui volebant “et illi | qui nolebant ego dimitebam et quidam deprecabantur me ut expectarem donec haberent et non audivi d(omi)num B(rianus) neque eius nu<n>cios eis hominibus de Alla ^(oo) facere aliquas minas. Item scio quod Perdix postea ivit alia vice in predicto loco Alle et accepit spallas et gallinas de predicto ficto | ita quod pauc_ remansere”; et dicit quod aliud nescit.

[XXIV] Albertinus iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit cum d(omi)no B(riano) et cum suis hominibus in loco Alle “et ibi accepimus frumentum et vinum set ad quam domum fuissent acceptum vel in quo loco nescio nisi quod fui in terra Alle cum eo et non ivit cum armis nisi | quod est solitus ire in aliis locis episcopatus”; et dixit quod est liber et dixit se aliud nescire.

[XXV] Bovolkinus de Avio iuratus t(es)t(is) dixit quod “d(omi)nus B(rianus) pro eo et pro aliis suis hominibus illius terr_ Avii <rogavit nos> ut deberemus ire cum illo Allam et ego ivi cum aliis tribus hominibus et fuimus in Allam cum eo et accepimus vinum | et frumentum set nescio ad quam domum”. Int(errogatus) quomodo scit quod illud frumentum et vinum fuissent de ficto episcopatus, respondit quod ita dicebatur a d(omi)no B(riano) et ab eius gastaudione et ab aliis suis hominibus. De mora dixit idem quod Egelmar et ipse t(es)t(is) cum aliis sociis suis fuit cum spatibus et cazetis et lanzonibus | sicuti soliti sunt ire alio ex<tra> terra. De armis d(omi)ni B(riani) et aliorum qui cum eo fuerunt dixit idem

quod alii testes suprascripti et hoc fuit post augustum. Item dixit quod quadam alia vice fuit cum Secala et fratre eius et cum Wisceto et quodam alio de Verona qui dicebant se esse nuncios d(omi)ni B(riani) “et ivimus | in Sarno et accepimus nomine et vice d(omi)ni B(riani) duos edos pro decima et tercium dedimus waldemano qui erat custos nemoris et illos ^(pp) accepimus ex voluntate peccoriorum”. Item dixit quod Pugellus duxit duos minalles frumenti ad domum meam et ibi vendidit et dicebat quod | erat de ficto Alle et nescit si timore vel amore predictum fictum et dixit quod liber erat et aliud nescit.

[XXVI] Arocetus de Marco iuratus t(es)t(is) dixit quod fuit in servicio d(omi)ni B(riani) cum aliis suis vicinis in Allam “et accepimus vinum carum unum et aliud frumenti ^(qq) vinum fuit acceptum | in domo Morandini frumentum nescio ubi fuisset acceptum et conduximus ad vadum Sosinarii et alii conduxerunt ad potecham d(omi)ni B(riani) de Avio”. De armis dixit quod Engelmar et dixit se aliud nescire.

[XXVII] Vivianus de Brentonico iuratus t(es)t(is) dixit quod d(omi)nus B(rianus) misit nuncium unum | pro eo quod ipse deberet ire cum Pernice Allam ad preparandam cenam d(omi)no B(riano) quod ipse volebat ire ad exercitum Ver(one) “et accepimus blavam molendini, scilicet milium et siccalam, et vendidimus hominibus illius terr_ Alle”; et dixit ^(rr) quod fuerunt duo minalles. Item dixit quod fuit | alia vice ex precepto d(omi)ni ^(ss) B(riani) cum idem Pernice et cum aliis hominibus in predicta terra All_ “et accepimus fictum denariorum”, set nescit quanti vtahtem. De mora dixit una vice parum stetit alia vice tantum steterunt quod comederunt in mane et sero et manserunt ibi usque ad | alium diem ad terciam et dixit quod liber est et dixit se aliud nescire.

[XXVIII] Casolus iuratus t(es)t(is) dixit: “Ego fui in Allam <cum> d(omi)no B(riano) et cum aliis suis hominibus et accepimus ex domo Morandini ^(tt) vinum et blavam quod et quam erant de redditibus episcopatus quod dicebatur esse iuris d(omi)ni B(riani) et fuerunt | duo vel tria cara inter vinum et blavam et detulerunt ea

omnia ad vadum Sosinarii; quid postea fecissent de eis nescio. Ego et alii eramus cum armis sicut soliti sumus ire. Item alia vice veniebam Ver(onam) et transivi ibi ad Allam et inveni Pernicem cum aliis | et accepimus spallas credo XX vel plures et galinas nescio quan<it>atem et duxerunt eas Castelbarcum et nobis dabantur sine molestatione aliqua ab hominibus de Alla”; et dixit quod Morandinus mensuravit predictum frumentum et aliud dicit se nescire.

Et dixerunt | suprascripti testes quod non dicunt hoc odio neque precio neque amicitia neque inimicici<a> nec amore nec timore. Actum est hoc suprascripto die et loco et testibus.

Ego Riprandus notarius condam d(omi)ni Alber(ti) Trident(i) episcopi has attestaciones audivi et intellexi et hos testes ex parte d(omi)ni Briani interrogavi ^(uu) et per voluntatem utriusque partis scripsi et verbo et mandato suprascripti d(omi)ni Tebaudi exemplavi et in publicam formam redegi ^(vv) nil addens vel diminuens ut in autentico continebatur preter litteram, punctum vel sillabam quod sensum mutet vel sententiam et me subscripsi.

(a) A: Indnt. (b) *Segue ex una depennato.* (c) *Segue ab depennato.* (d) *Segue in depennato.* (e) *Segue m(od)o depennato.* (f) *Probabile correzione di v- su b-.* (g) *Segue r(espondit) cassato.* (h) *Segue r(espondit) cassato.* (i) *Probabilmente [Gum]po(n)is.* (j) *Segue eu depennato.* (k) A: T(r)id(e)ntorum con successiva correzione di -inorum su -orum. (l) -a- nell'interlineo sovrascritta a -n-. (m) *Segue et al depennato.* (n) *Integrazione avvenuta sulla base delle lezioni attestate alle righe ottantatreesima e ottantacinquesima.* (o) *Per lo scioglimento, in questo caso e nei seguenti, si rinvia alla nota 242 di cap. IV.* (p) *d- corretta su e- principia anticipazione del succesivo ep(iscopu)s.* (q) *Il testo da et b(e)n(e) era(m) paratus a int(errogatus) de t(em)p(or)e è stato omesso nell'edizione del Cipolla.* (r) *La prima -u- corretta da -o-.* (s) *La prima -l- corretta su -a-.* (t) A: *dix(it) con -i- corretta su -e-.* (u) *-a- corretta da -e-.* (v) *La prima -i- nell'interlineo sovrascritta a d-.* (w) *La seconda -a- nell'interlineo, sovrascritta ad -e-.* (x) *Segue r- depennata, anticipazione di r(espondit).* (y) I-

correcta su u-. (z) *Segue a depennata.* (aa) *Per lo scioglimento, in questo caso e nei seguenti, si rinvia alla nota 207 di cap. III.* (bb) *Segue d(omi)ni ep(iscop)i d(e) Alla depennato.* (cc) *misit iterato.* (dd) *d(omi)ni con -i- corretta su -o.* (ee) *Segue et ali(us) eat Castelbarcu(m) depennato.* (ff) *Segue g- espunta.* (gg) *-d corretta su f.* (hh) *Segue fuit depennato.* (ii) *faciat: -i- corretto su -e-.* (jj) *Segue B- depennato.* (kk) *Segue q(ui) r(espondit) et dix(it) depennato.* (ll) *Così A.* (mm) *d(omi)no nell'interlineo.* (nn) *Così per solitus.* (oo) *-a corretta su -e.* (pp) *-s corretta su -t.* (qq) *Segue lettera depennata.* (rr) *dixerunt con -erunt cassato e corretto in dix(it).* (ss) *d(omi)ni: -i- corretto su -o.* (tt) *-i corretta su -u espunta.* (uu) *Segue et s- espunto.* (vv) *Segue nil d- espunto.*

- (1) 1° gennaio 1202.
- (2) Mercoledì 2 gennaio 1202.
- (3) 25 dicembre 1201.
- (4) 22 dicembre 1202.